GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1908

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1908

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1908

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ott. 1907	R. decreto che istituisce una commissione permanente per il servizio radiotelegrafico dello Stato	5*	9
14 nov. 1907	R. decreto n. 792 che approva il regolamento sull'istituzione della scuola allievi ufficiali carabinieri reali	6*	11
21 »	R. decreto relativo alla concessione di una speciale indennità annua agli ufficiali dei carabinieri reali addetti alla scuola allievi ufficiali carabinieri reali	7*	13
28 dic. 1907	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1908	1	1
28 »	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, presso i corpi. . . .	2	6
31 »	Utilizzazione delle stazioni ferroviarie nei luoghi ove ne esiste più di una.	3	6
3 gen. 1908	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare	4	6

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 gen. 1908	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	37	68
30 »	R. decreto n. 59 recante modificazioni al R. decreto 23 dicembre 1897, n. 350, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti	80*	187
2 febb. 1908	R. decreto n. 35 che modifica il decreto costitutivo della commissione suprema per la difesa dello Stato	43*	77
2 »	R. decreto n. 36 che istituisce il Consiglio dell'esercito	44*	78
6 »	Classificazione delle giberne per pacchetti e per caricatori mod. 91	38	69
6 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 3 trimestre dell'anno 1907	39	69
6 »	Documenti per l'ammissione o per l'uscita degli alienati dai manicomi	40*	73
7 »	Richiesta di notizie su alcuni oggetti di corredo esistenti nei magazzini dei corpi	41	73
7 »	Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina	42	71
10 »	Periodica rinnovazione delle dotazioni di munizioni per armi da fuoco	45	80
10 »	Varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . .	46	80
11 »	Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di sottufficiali di altre armi, che rinuncino al grado	47*	80
12 »	Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni'	48	81
12 »	Asciugatoi da bagno	49	81

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febb. 1908	Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali .	50*	81
14 »	Notizie sui generi prelevati a carico del bilancio delle imprese combustibili e paglia .	51	82
14 »	Corso d' istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1908. . .	52	82
15 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . . .	53*	82
16 »	Legge n. 49 che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.	81*	188
17 »	Visite di ufficiali generali e superiori a riparti distaccati	54*	93
20 »	Varianti al regolamento per la scuola di guerra	55	94
20 »	Nuove pubblicazioni dell' istituto geografico militare.	56	94
20 »	Disposizioni riguardanti i farmacisti militari .	57	95
21 »	Corso d' istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria . .	58*	96
21 »	Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	59	97
21 »	Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	60	99
21 »	Varianti all' istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	61	101
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato . .	62*	101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febb. 1908	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	63	115
24 »	Accertamento in arrivo, del peso delle spedizioni di viveri.	64	116
25 »	Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	65	117
25 »	Errata corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio	66	117
25 »	Norme e programmi per l'esame di concorso ai posti di macchinista e fuochista militari nella brigata lagunari del 4° reggimento genio	67	118
26 »	Corsi d' istruzione sull' impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1908	68	130
26 »	Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	69	131
28 »	Cassette d' amputazione a doppio fondo (III-1245) per cofani di sanità	70	131
28 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	71	132
28 »	Ristampa del prospetto statistico mod. 310 .	82	189
29 »	Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti	72	132
29 »	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1888.	73	133
29 »	Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1909	74	175
29 »	Proposte di avanzamento dei capitecnici di artiglieria e genio per l'anno 1909	75	176
29 »	Operazioni di cassa riguardanti il servizio della « Cassa ufficiali »	83	189

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mar. 1908	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909	76	176
2 »	Concorso per la nomina di insegnanti aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare	84	190
3 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corrente anno	77	179
3 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari	78	184
3 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	85	190
4 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria	79	184
5 »	R. decreto n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto. . .	103*	255
9 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° maggio 1908	86	191
9 »	Modificazioni alle misure delle giubbe di panno di alcune specialità dell'artiglieria e del genio e adozione di una taglia *zero* per i pantaloni di artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e treno del genio	87	205
9 »	Varianti all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali . .	88	222
10 »	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	89	222
10 »	Armamento dei marescialli musicanti . . .	90	222
10 »	Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1908	91	222

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1908	Ricompense al valor civile; norme per la compilazione delle relative proposte	92	230
12 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria	93*	230
13 »	Residenza degli ufficiali in congedo	94	231
14 »	Stampa e distribuzione dei documenti di viaggio e di trasporto	95	231
15 »	R. decreto n. 96 che fissa il termine col quale cessa per i militari dell'esercito e dell'armata il diritto a conseguire la medaglia col motto « Cina »	127*	287
18 »	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.	96*	233
18 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili	97	235
18 »	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria	98	235
18 »	Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe	99	236
19 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria	100	237
19 »	R. decreto n. 142 che approva lo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	149*	329
20 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nei territori del I, II, III e V corpo d'armata . .	101	237
21 »	Dichiarazioni trimestrali per i servizi di pubblica sicurezza.	102	244
22 »	Destinazione di ufficiali nei collegi militari. .	104*	251

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1908	Ristampa del volume II della parte seconda del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.	105	252
23 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.	106	252
23 »	Surrogazioni di fratello.	107	254
23 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*	108	255
24 »	Norme per la conservazione nei magazzini degli oggetti di equipaggiamento mod. 1907. (Tasche e borse di tela impermeabile) . .	109	255
24 »	Concorso per la nomina di insegnante militare titolare presso la scuola di guerra. . . .	110	257
24 »	Aspettative speciali istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247.	111	257
25 »	Ordinamento della R. guardia di finanza . .	112	258
25 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1908-909	113	260
25 »	Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1908-909	114	262
25 »	Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento	115	268
26 »	Concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.	116	268
27 »	R. decreto n. 86 che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.	119	277

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1908	Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	117	273
28 »	Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	118	275
30 »	Fotografie dei libretti di viaggio	120	280
2 apr. 1908	Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	121	280
2 »	Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale	122	281
2 »	Errori e ritardi nella compilazione dei documenti per la sistemazione trimestrale dei conti correnti	123	282
2 »	R. decreto che modifica il R decreto 10 dicembre 1882 che approva il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito.	133*	299
4 »	Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare	124	283
4 »	Bufetterie per le rinnovazioni, disponibili presso le direzioni d'artiglieria	125	284
5 »	Legge n. 138 che approva provvedimenti per i bilanci delle colonie italiane d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle colonie stesse	141*	321
5 »	Legge n. 161 riguardante l'ordinamento della Somalia italiana	160*	349
6 »	Modificazione alle lanterne per segnalazioni a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera	126	284

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 apr. 1908	Estensione dell'uso della nuova copertina sottosella nelle bardature a sella per batterie da campagna ed a cavallo	128	288
8 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	129*	288
9 »	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	130*	289
9 »	Aggiunte e varianti alle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento	131	297
9 »	Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	132	298
9 »	Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che istituisce una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone	142*	324
10 »	Località disagiate	134*	300
10 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guardamagazzini del casermaggio . .	135*	301
12 »	R. decreto n. 144 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	139	303
13 »	Varianti alle « Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi ».	136	301
13 »	Prelevamento del pane dai panifici militari .	137	301
15 »	Croce per anzianità di servizio militare. . .	138*	302
16 »	R. decreto n. 162 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno a datare dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso	150	339

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1908	R. decreto n. 173 che nomina il presidente e i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	175	379
20 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe . .	143	326
20 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	144	326
20 »	Varianti all'istruzione sul cavallo	145	326
20 »	Pagamenti da farsi dai corpi ad amministrazioni pubbliche o enti morali	146*	326
21 »	Varianti alle « Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore » . .	147	327
22 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	140	304
24 »	Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.	148	327
26 »	R. decreto n. 175 che nomina il presidente del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti. - Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale V. C. A..	176	381
27 »	Nomina della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone	151	340
27 »	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi (Categoria II)	152	340
30 »	Proposte di avanzamento di ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1909. . .	153	340
30 »	Proposte di avanzamento degli assistenti del genio militare per l'anno 1909	154	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 apr. 1908	Passaggio di una compagnia treno del 1° al 13° artiglieria da campagna.	155	342
1° mag. 1908	Concorso a due posti di macchinista nella brigata lagunari del 4° reggimento genio . .	156	342
1° »	Composizione del letto per le infermerie reggimentali	157	342
1° »	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A	158	343
1° »	Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino ufficiale delle nomine, promozioni, ecc.	159	344
4 »	Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari	161*	356
4 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1907 n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi degl'impiegati civili a spese dello Stato o compensati con indennità . .	162*	357
4 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1907	163	359
7 »	Promozioni a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372	164	363
11 »	Decreto ministeriale che assegna un soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali permanentemente addetti al servizio di porto	225*	497
12 »	Cessione a pagamento ad ufficiali ed impiegati civili di robe di corredo militare	165	365
12 »	Norme per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907 n. 763 ai militari di 1ª e 2ª categoria residenti all'estero che per la legge anteriore avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria	166	366
14 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio militare.	167	371

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mag. 1908	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1879.	168	374
15 »	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria	169	372
15 »	Passaggio effettivo ai reggimenti di artiglieria e genio dei militari della classe 1881 di cavalleria	170	373
15 »	Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	171	373
15 »	Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 11 luglio 1906, n. 372	172	373
15 »	Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 11 luglio 1906, n. 372	173	376
16 »	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909	174	378
18 »	Durata degli oggetti di divisa speciali per marescialli delle varie armi e specialità, esclusi i carabinieri reali	177	383
20 »	Disposizioni relative ai certificati di penalità e alle dichiarazioni del casellario giudiziale da richiedersi nell'interesse del servizio militare	178*	384
20 »	Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.	179	392
20 »	Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare). — Parte II. — Trasporti per mare in tempo di pace.	180	392
20 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe .	181	392
21 »	Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari . .	182	400

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mag. 1908	Legge n. 197 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908	183	403
21 »	R. decreto n. 206 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	184	406
21 »	R. decreto n. 236 che stabilisce la precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina	207*	449
28 »	R. decreto n. 250 relativo all'ordinamento degli studi nei collegi militari.	208*	450
29 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908	185	411
29 »	Servizio ad economia dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare. . . .	186	417
29 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	187*	425
29 »	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909.	188	425
29 »	Interpretazione del R. decreto 9 aprile 1908 costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi presentati contro provvedimenti del Ministero della guerra	189*	431
29 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato . .	190*	432
29 »	Sottufficiali riconosciuti di menomate condizioni fisiche.	191*	432
29 »	Norme per lo studio, l'esame e l'esecuzione dei progetti di opere di fortificazione	192*	433

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mag. 1908	Copertura di tela con coprinuca pei berretti da campagna dei ciclisti	193	437
1° giug. 1908	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.	194	438
2 »	Casse usate per vettovaglie di riserva . . .	195	438
2 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	196	439
3 »	Completamento del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.).	197	439
4 »	Legge n. 267 che autorizza la spesa dell'esercizio 1907-908 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).	209	452
5 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1908-909, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	198	440
5 »	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908	199	441
7 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1908-909.	281	692
9 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	200	443
10 »	Elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.	201	445
10 »	Varianti alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito	202	446
12 »	Promozione a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall'art. 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372	203	446

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1908	Regolamento sul servizio di trasporti (per ferrovia e per mare) — Parte II — Trasporti per mare in tempo di pace.	204	447
13 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . . .	205	448
13 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria	206	448
14 »	R. decreto col quale l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria passa temporaneamente alla dipendenza dell'ispettore generale del genio	282*	711
16 »	Amministrazione degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero della guerra . . .	210*	452
16 »	Riscossione anticipata dei mandati d'assegni per gli ufficiali	211	453
16 »	Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria V.	212	453
16 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	213	454
16 »	Varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul servizio delle artiglierie da costa	214	455
17 »	Regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare.	215*	455
17 »	Corso annuale di telefonia e di telegrafia ottica per il personale di artiglieria da costa e da fortezza	216*	458
17 »	Verbali comprovanti avarie o deficienze nei viveri e nei materiali dell'amministrazione militare.	217	462
18 »	Nomina a farmacista militare di complemento	218	462
18 »	Scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi	219*	463

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1908	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I	220	464
19 »	Istruzione pel trasporto degli esplosivi per servizio militare	221	464
19 »	Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione .	222	465
19 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale	223	466
19 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909	340	761
20 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri di avanzamento per il 1909	224	496
22 »	Adozione di un nuovo ampollino per olio . .	226	498
22 »	Estensione dell'uso della siringa tipo Luer nei caricamenti della cavalleria.	227*	499
22 »	Prezzo degli oggetti di gomma sfilestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari rigide e pieghevoli	228	499
23 »	Varianti ad istruzioni pratiche dell'artiglioria .	229	500
24 »	Pubblicazione degli scritti del generale Cavalli.	230	500
25 »	Nomina di membri supplenti nella commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone. .	231	501
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.	232	501

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1908	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria III	233	505
25 »	Legge n. 290 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.	275*	669
26 »	Sospensione delle spedizioni di generi, materiali e veicoli	234	505
26 »	Funzionari ferroviarii coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti	235*	506
26 »	Visite collegiali per il collocamento di militari in aspettativa	236*	516
26 »	Istruzione sul cavalcare e sul condurre. — Maneggio delle armi a cavallo per l'arma del genio.	237	516
26 »	Istruzione sui parchi zappatori e minatori . .	238	517
27 »	Competenza delle commissioni militari di linea	239*	517
27 »	Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare) parte I	240	518
27 »	Giornale militare, bollettino ufficiale e regolamenti vari	241	518
27 »	Divieto di qualsiasi forma di pressione diretta o indiretta sui membri dei consigli e delle commissioni di disciplina	242	518
28 »	Legge n. 301 che proroga sino al 30 giugno 1909 il termine assegnato alla commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento.	243 bis	565
29 »	Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	243*	521
29 »	Legge n. 307 che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909.	244	566

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giug. 1908	Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	245	570
29 »	Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372	246	570
30 »	Norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali .	247	571
30 »	Distribuzione della fascetta d'argento per la medaglia commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente (Cina)	248	576
30 »	Prospetto dei materiali di proprietà dello Stato acquistati coi fondi di bilancio, da unirsi ai rendiconti delle contabilità in contanti . .	249	577
30 »	Legge n. 304 circa provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti	276*	682
30 »	Legge n. 335 concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche	283*	712
1° lug. 1908	Trasporti sul mare	250	582
2 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	251	585
2 »	Aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	252	585
2 »	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.	253	587
2 »	Legge n. 328 che apporta modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali	254*	605

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lug. 1908	R. decreto n. 325 riguardante il riordinamento giudiziario della colonia Eritrea	255*	610
2 »	Legge n. 357 che autorizza la spesa di lire 7,032,536 a carico del bilancio 1907-908 per sovvenzioni alle masse interne dei corpi	284	719
2 »	Legge n. 383 recante modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.	285*	720
2 »	Legge n. 394 che apporta modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496 per le spese militari sino al 30 giugno 1910	286	721
2 »	Legge n. 395 che autorizza la spesa straordinaria di lire un milione dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli relativa a lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia o Pizzofalcone . .	287	722
2 »	Legge n. 361 che approva le spese militari fino al 30 giugno 1917	256	632
5 »	Legge n. 363 che autorizza la spesa per l'esercizio 1908-909 per le truppe distaccate in Oriente (Candia)	257	634
5 »	Legge n. 370 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908	288	723
5 »	Legge n. 409 che autorizza lo stanziamento di L. 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione: « Spese per la Macedonia ». . .	289	727
5 »	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1908-909. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	331	847

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lug. 1908	Legge n. 362 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed aumenti di stanziamento da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito.	258	635
6 »	Decreto ministeriale relativo alle nomine nell'ultima classe dei segretari della carriera amministrativa.	259	644
6 »	Concorso a due posti di macchinista e a tre posti di fochista militare nella brigata lagunari del 4° reggimento genio	260	644
6 »	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909	261	645
6 »	Norme per la vendita di vettovaglie di riserva avariate.	262	645
6 »	Concessione di ribasso agli ufficiali e sottufficiali sulle cure e sulla pensione nelle terme di Battaglia (Padova).	263	646
6 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	264	647
6 »	Legge n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888.	274	667
7 »	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante l'esercizio finanziario 1908-909	358	989
8 »	Sistema di votazione da seguire in materia di avanzamento	265*	647
8 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile . .	266	648
9 »	Proposte d'avanzamento dei capitani e dei tenenti medici per l'anno 1909	267	650

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lug. 1908	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.	268	650
9 »	Norme per la prima applicazione della legge 2 luglio 1908, n. 328	269	651
10 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato .	270	662
10 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1908	271	662
10 »	Concorso per la nomina d'insegnante titolare militare presso la scuola centrale di tiro di fanteria.	272	666
10 »	Varianti alla circolare n. 223 relativa alla chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato	273	666
15 »	Berretto di panno per fatica da armi speciali .	277	687
16 »	Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	278*	689
16 »	Cessioni di stipendio.	279	690
16 »	Sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali	290	728
18 »	Soppressione del prospetto annuale dei movimenti avvenuti nei disertori	280	690
23 »	Computo delle campagne d'Africa	291	728
23 »	Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo .	292	729
23 »	Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città	293	734
23 »	Atto di proroga della convenzione con la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta	446*	1207
24 »	Divieto di riammissione in servizio degli allievi maniscalchi e dei caporali maniscalchi . .	294	731
24 »	Norme per il concorso a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	295	731

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 lug. 1908	Concorso per la nomina a 35 sottotenenti medici in servizio attivo permanente. . . .	296	734
24 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria e veterinari e tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 362	297	734
24 »	Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1909	298	743
24 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	299	745
24 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 8 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo . . .	300	745
25 »	Variante al regolamento sulla uniforme . .	301	746
28 »	Viaggi dei parenti degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli	302	747
28 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.	303	748
28 »	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	304	748
30 »	Avanzamento a sergente dei caporali maniscalchi	305	749
31 »	Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali	306*	749
1° agos. 1908	Scuola centrale di tiro da fortezza	307	750
1° »	Variante alla disposizione n. 9 del fascicolo 27 della raccolta (bozze di stampa). . .	308	755
3 »	R. decreto n. 547 che apporta modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 ed al regolamento per le indennità eventuali. .	398	1031

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 agc=. 1908	R. decreto n. 572 che istituisce presso la R. accademia di Santa Cecilia in Roma un ufficio consulente del Ministero della guerra per le bande militari.	112*	1057
4 »	Norme per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1908 n. 349 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1888 . .	309	757
4 »	Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo	311*	810
5 »	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	312*	813
5 »	Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio di diversi comandi di corpo d'armata	313	813
5 »	Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale.	314	824
6 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909.	315	824
6 »	Limite di anzianità per l'inscrizione dei capitani contabili nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1909. — Esperimenti ai quali essi debbono essere sottoposti per l'idoneità all'avanzamento . . .	316	827
6 »	Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza	317	828
7 »	Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria V.	318	829
7 »	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare. .	319	829
7 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie.	320	830

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 agos. 1898	Distribuzione suppletiva di cavalli d'agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria e veterinari e pei tenenti del genio contemplati dalla legge 6 luglio 1908, n. 362 .	321	831
8 »	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909	322	836
8 »	Decreto ministeriale che costituisce il consiglio d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale. . . .	323*	837
8 »	R. decreto n. 512 per l'applicazione dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	359	991
8 »	R. decreto n. 530 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.	384	1016
10 »	Designazione degli inscritti di leva e dei militari riformati in seguito a rassegna, obbligati a frequentare le scuole per adulti analfabeti	324	838
10 »	Aggiunte e varianti alle istruzioni sulle salmerie	325	840
10 »	Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale	326	840
10 »	Divieto di destinare quali attendenti fuori del corpo, soldati della specialità lagunari . .	327	840
13 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio automobilistico	328	841
13 »	Distribuzione del giornale militare o del bollettino ufficiale	329	841
13 »	Ferite, lesioni ed infermità riportate da ufficiali del R. esercito che compiono ascensioni areostatiche con materiale non appartenente all'amministrazione militare . . .	330	846

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 agos. 1908	Corso ferroviario di stazione	332	849
19 »	Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A)	333	854
19 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1° categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari.	334	854
19 »	Prelevamento di coperte impermeabili . . .	335*	862
20 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del V, VI, VII e VIII corpo d'armata	336	863
20 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	337	874
20 »	Cartucce a pallottola per armi mod. 91 da consumarsi dai corpi nelle esercitazioni di tiro.	338	875
20 »	Specchio di caricamento n. 6 del cofanetto di sanità	339	876
21 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	340	877
21 »	Documenti da trasmettersi nei casi di cessazione dal servizio degli ufficiali ed impiegati dipendenti	341	879
21 »	Militari di truppa che compariscono come imputati dinanzi a tribunali ordinari . . .	342*	880
21 »	Infrazioni alle prescrizioni del regolamento sulla uniforme.	343	880
22 »	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1888 .	344	881
22 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	345	882
25 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma	346	889

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1908	Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 15 settembre 1907	347	891
26 »	Concorso per la nomina di insegnante militare titolare di geografia presso la scuola di guerra	348	891
26 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1888	349	892
26 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1908	350	913
27 »	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento	351	930
27 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	352	948
27 »	Corrispondenza diretta al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare ed ai comandi in 2° dei due istituti.	353	967
27 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe anziana di cavalleria, dei rivedibili di due leve arruolati con la classe 1887 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di taluni militari della classe 1886	354	967
28 »	Termini e modalità per l'adempimento dell'obbligo di leva degli inscritti residenti all'estero	355	972
28 »	Specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti	356	975
28 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1909 . . .	357	975
29 »	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1908-909	475	1253

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° sett. 1908	Varianti alle norme per le esercitazioni completive dell'artiglieria da fortezza. . . .	360	992
1° »	Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari	361*	992
2 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	362	994
2 »	Istruzione sull'uso degli ski	363	997
2 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa	364	997
2 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 G su affusto da assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A, a sfera (edizione 1900) . .	365	998
2 »	Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	366	998
2 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. — Variante alle disposizioni esecutive	367	999
3 »	Foglio matricolare mod. 61 dei sottufficiali capi-armaiuoli e dei sottufficiali di armamento	368	999
4 »	Corrispondenza ufficiale	369	1000
4 »	Acquisto e riparazioni di mobili di ufficio e biciclette in dotazione ai comandi di corpi d'armata e di divisione	370	1000
9 »	Somministrazione di medicinali a pagamento ad ufficiali, impiegati ed altri personali .	371*	1003
9 »	Riordinamento dei materiali contenuti nei cofani di sanità	372	1004
9 »	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica	373	1005

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 sett. 1908	Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe	374	1008
10 »	Impiego delle costole di tabacco, in luogo del tabacco, come preservativo contro le tarme.	375*	1010
10 »	Istruzione per la coloritura in nero delle uose di cuoio per ciclisti	376*	1011
10 »	Cavalli di 3ª categoria da radiarsi dai ruoli di agevolezza	377	1012
10 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio	378	1013
10 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio attivo permanente sui quadri d'avanzamento per l'anno 1909	379	1013
11 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	380	1014
15 »	Divieto di rilasciare, ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici. .	381	1015
15 »	Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	382	1015
16 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, ed al suo estratto.	383	1016
21 »	Ristampa della tabella delle indennità di trasmutamento mod. 384 e del riepilogo analitico dei viaggi mod. 225	385	1021
22 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d'avanzamento per il 1909. Varianti alle disposizioni esecutive .	386	1022
22 »	Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiale di magazzino. .	387*	1022
24 »	Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	388	1023

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1908	Circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.	389	1023
24 »	Chiamata alle armi della classe 1888 . . .	390	1023
24 »	R, decreto n. 574 che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche	413*	1059
25 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, presso i corpi .	391	1024
26 »	Trasporti militari in conto corrente . . .	392*	1025
29 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento della tasca di sanità.	393	1026
29 »	Regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea	394	1027
29 »	Regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	395	1028
30 »	Oggetti di corredo da distribuire dai distretti alle reclute della classe 1888	396	1029
1° ott. 1908	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909.	397	1029
4 »	R. decreto n. 605 relativo alla costituzione dei giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito e dell'armata.	426	1131
6 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	399	1038
6 »	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	400	1039
7 »	Istituzione e funzionamento di un magazzino militare di distribuzione viveri in Cagliari.	401	1039

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1908	Certificati di inscrizione ai ruoli, copie di fogli matricolari o di stati di servizio da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sulla classe 1888	402	1039
9 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta	403	1040
14 »	Concessione della licenza ordinaria agli ufficiali.	404	1041
14 »	Compilazione delle note caratteristiche dei marescialli.	405	1041
14 »	Circoscrizione territoriale per il servizio di artiglieria	406	1042
14 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	407*	1042
14 »	Norme per le anticipazioni degli assegni ordinari, delle spese di leva, e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti	408*	1043
15 »	Ritenute sugli stipendi ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 . .	409*	1052
16 »	Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in servizio attivo ed in congedo	410	1053
16 »	Sottufficiali ammessi al concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica	411	1054
20 »	Varianti al compendio d'ippologia	414	1080
22 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	415	1081
23 »	Decreto ministeriale che modifica la composizione del personale d'amministrazione e di disciplina per tutti gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale	416*	1102

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1908	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	417	1102
23 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	418	1104
23 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	419	1107
28 »	Varianti all'istruzione sui parchi zappatori e minatori.	420	1109
28 »	Quaderno dei caricamenti della colonna di munizioni per cannoni da 149 A dei parchi d'artiglieria d'assedio	421	1109
28 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	422	1111
28 »	Berretto di panno per fatica da sottufficiali delle armi speciali	423*	1111
29 »	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	424	1112
29 »	Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1909	425	1113
4 nov. 1908	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare.	427	1136
4 »	Visite mepiche fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . .	428	1136
4 »	Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.	429	1137
4 »	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1906-907	430	1137
5 »	Norme per l'applicazione della legge n. 362 del 6 luglio 1908 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R esercito . .	431	1148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1908	Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1908	432	1148
5 »	Aspettative speciali istituite coll'art. 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247	433*	1152
6 »	Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali, per effetto della legge n. 362 del 6 luglio 1908	434	1153
10 »	Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti	435	1155
12 »	Ispezioni tecnico-sanitarie alle caserme . .	436	1158
13 »	Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	437	1158
13 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	438	1173
13 »	Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali. . .	439	1195
14 »	Preavviso per i cambi di guarnigione. . .	440	1200
18 »	Consumazione dello galletta in luogo della pasta	441	1203
18 »	Pubblicazione della specchio di caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario	442	1203
18 »	Ammissione ai corsi allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1909. . .	443	1204
19 »	Accertamento delle infermità, ferite e lesioni riportate da impiegati civili in servizio e per cause di esso	444	1204
19 »	Bisacce di tela di olona, coperte di pelo, per i marescialli dei reggimenti di artiglieria da campagna	445	1205
22 »	R. decreto n. 693 che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili	478	1259

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1908	Adozione della sega a telaio scomponibile, da zappatore	447	1210
26 »	R. decreto che stabilisce di commemorare con solennità la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859	463	1231
27 »	Estensione del servizio delle biglietterie militari, al personale della R. guardia di finanza.	448	1211
27 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B*	449	1212
2 dic. 1908	Esposizione internazionale di invenzioni moderne a Pietroburgo	450	1215
2 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	451	1216
2 »	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1908 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro . .	452	1216
3 »	Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio	453	1217
3 »	Varianti all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.	454	1217
3 »	Appoggio da darsi dalle autorità militari ai comitati del corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.	455	1218
3 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale ad ufficiali di artiglieria	456	1218
4 »	Errori nella compilazione dei rendiconti della retta degli uomini della R. marina ricoverati negli stabilimenti sanitari	457	1222
4 »	Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio-verde	458*	1222

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 dic. 1908	Uso della mantellina impermeabile per parte dei sottufficiali	459	1223
4 »	Cessioni, pegni e delegazioni a riscuotere consentite da società cooperative di produzione e lavoro.	460	1223
4 »	Distribuzione dell'*Annuario militare* pel 1909	461	1226
5 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.	462	1229
6 »	Doppi oggetti di corredo in distribuzione ai militari di truppa di alcune armi speciali.	464*	1232
6 »	Attribuzioni del farmacista dirigente negli ospedali militari rispetto al materiale che ha in consegna	465	1233
10 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare.	466	1233
10 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1909	467	1234
10 »	Specchio mensile dell'indennità d'alloggio stabilita col R. decreto n. 201, del 19 aprile 1907, per i militari di truppa	468	1235
10 »	Berretti di panno per fatica	469	1241
10 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	470	1243
11 »	Domande di trasferimento degli ufficiali . .	471*	1244
11 »	Raccomandazioni a favore di ufficiali e militari di truppa.	472*	1247
11 »	Ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per le funzioni di ufficiali di magazzino .	473*	1248
11 »	Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia . . .	474	1249
18 »	Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1908-909.	476	1255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1908	Prelevamento del pane dai panifici militari .	477	1256
23 »	Tavole di tiro del mortaio da 210 . . .	479	1285
23 »	Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea	480	1286
24 »	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887	481	1286
26 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	482	1288
26 »	Servizio foraggio dal 1° gennaio 1909 al 30 giugno 1911	483	1288
27 »	Limiti d'anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1910 ed esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato. — Preavviso	484	1290
27 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	485	1292
28 »	Distintivi di classe per i marescialli delle varie armi.	486	1292
28 »	Varianti al fascicolo 54 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	487	1292
29 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento n. 4 della coppia cofani di sanità modello 1874-908	488	1293
29 »	Servizio ad economia del trasporto dei materiali	489	1293
29 »	Dichiarazione di ricevuta sugli ordini di scarico	490	1294
29 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	491	1294
29 »	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	492	1295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic. 1908	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	493	1296
29 »	Viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato.	494	1300
30 »	Trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto. — Conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati.	495	1317

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Pubblicazioni della scuola di guerra	204
Pubblicazioni della scuola militare	378
Giornale militare e Bollettino ufficiale	604
Calendario generale del Regno pel 1908.	1001
Corrispondenza diretta ai comandi del genio di Torino . . .	1030
Reclami relativi al *Giornale mititare* e al *Bollettino ufficiale* .	1055
Manualetto di agraria per il soldato italiano.	1154
Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1909	1250
Atlante del materiale d'artiglieria e genio per l'anno 1909 . .	1251
Leggi e decreti del Regno in edizione ufficiale.	1258
Giornale militare e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1909 . . .	1313
Rivista militare italiana per l'anno 1909	1315

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Modello della fascetta d'argento per la medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina).	127

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1908 — 4 gennaio

1907 DICEMBRE 28. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1908, *pag.* 1.

» » 28 Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi, *pag.* 6.

» » 31. — Utilizzazione delle stazioni ferroviarie nei luoghi ove ne esiste più di una, *pag.* 6.

GENNAIO 3. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare, *pag.* 6.

AVVERTENZA

D'ora innanzi il giornale militare sarà pubblicato in una unica parte e tutte le disposizioni che vi saranno inserite assumeranno la denominazione di « Circolare ». (V. n. 26 del Regolamento per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito).

Fino a che non sarà provveduto alla stampa definitiva dei singoli fascicoli della Raccolta, saranno pure pubblicate sotto la denominazione di « Circolare » e contrassegnate con asterisco accanto al rispettivo numero, tutte quelle disposizioni di carattere permanente. le quali dovranno poi essere inserite nei fascicoli suddetti.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1908** - (Direzione generale leve e truppa). — 28 dicembre 1907.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e

categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1908, avvertendo:

a) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne pel passato stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti da altre precedenti leve, i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1869, 1870, 1871, 1872, 1873 e 1874.

Tutte le armi.

1ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	

CLASSE DI LEVA 1875.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi (1) . .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	

(1) Avvertesi che i militari di cavalleria trasferiti alle classi 1875, 1876 e 1877 da classi di leva anteriori, si trovano già a far parte della milizia territoriale.

2ª categoria	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	Milizia territoriale.
3ª categoria	. . . . .	.

CLASSI DI LEVA 1876 e 1877.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi (1). . .	Milizia mobile.
1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

(1) Avvertesi che i militari di cavalleria trasferiti alle classi 1875, 1876 e 1877 da classi di leva anteriori si trovano già a far parte della milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1878.

1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Esèrcito permanente.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi (1) .	Milizia mobile.
2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1ª febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª categoria		Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 e 1887.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

(1) Avvertesi che i militari di cavalleria trasferiti alla classe 1878 da classi di leva anteriori, se vincolati alla ferma di 4 anni restano ora ascritti all'esercito permanente, per far poi direttamente passaggio alla milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria	1ª	1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.	—	1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali)	1ª	1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878	—	1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879.	1878, 1877, 1876, 1875.	1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.	—	1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª			1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **2.** — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo 6", presso i corpi.** — (Divisione artiglieria). — 28 dicembre 1907.

È pubblicata la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione predetta. Questa serie fissa i criteri per la visita delle canne di armi presso i corpi.

I comandi, corpi ed uffici, ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **3.** — **Utilizzazione delle stazioni ferroviarie nei luoghi ove ne esiste più di una.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 dicembre 1907.

Le disposizioni riguardanti l'*utilizzazione delle stazioni ferroviarie nei luoghi ove ne esiste più di una*, di cui all'*Atto* 630 della *Raccolta*, edizione luglio 1896, modificato dal n. 9 dell'*Atto* 209 del 1899, non corrispondono più al nuovo assetto dato alle ferrovie dello Stato.

Perciò il Ministero, considerato anche che le disposizioni in parola interessano unicamente i movimenti collettivi, si riserva, in occasione di imbarco o sbarco di truppe, di far indicare, cui interessa le stazioni che dovranno essere usufruite in quelle località nelle quali ne esiste più di una.

Devono quindi considerarsi senz'altro abrogati gli *Atti* di cui sopra è cenno.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **4.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 3 gennaio.

Per il venturo anno scolastico 1908-1909 si renderanno vacanti presso la scuola militare i seguenti posti di insegnanti militari:

1	di insegnante	titolare	di arte militare (2° corso);
2	id.	aggiunto	id. id. (2 id.);
3	id.	id.	di storia dell'arte militare (2 per il 1° corso ed 1 per il 2° corso);
2	id.	id.	di geografia descrittiva;
1	id.	id.	di fortificazione.

Per tali posti è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (segretariato generale - divisione gabinetto militare) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Per norma degli aspiranti medesimi si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo alla sede del predetto istituto nella seconda metà del mese di maggio del corrente anno.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1908 — 11 gennaio

1907 OTTOBRE 11. — R. decreto che istituisce una commissione permanente per il servizio radiotelegrafico dello Stato, *pag.* 9.
» NOVEMBRE 14. — R. decreto n. 792 che approva il regolamento sull'istituzione della scuola allievi ufficiali carabinieri reali, *pag.* 11.
» » 21. — R. decreto relativo alla concessione di una speciale indennità annua agli ufficiali dei carabinieri reali addetti alla scuola allievi ufficiali carabinieri reali, *pag.* 15.
GENNAIO 7. — Varianti al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione, *pag.* 17.
» 9. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario militare per l'anno 1908, *pag.* 17.
» 9. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 18.
» 9. — Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 19.
» 10. — Reclutamento dei capitani commissari, *pag.* 19.
» 10. — Concorso per titoli ad un posto di capotecnico d'artiglieria e genio, *pag.* 20.
» 10. — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag* 21.
» 10. — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 24.
» 11. — Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) e distribuzione di cavalli puro sangue assegnati alla categoria suddetta, *pag.* 27.

CIRCOLARE N. 5 *. — **R. decreto che istituisce una commissione permanente per il servizio radiotelegrafico dello Stato.** — (Divisione genio). — 11 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità di dare all'ordinamento della radiotelegrafia dello Stato un assetto definitivo, stabile e corrispondente alle esigenze dei vari scopi che esso è chiamato a soddisfare;

Riconosciuta la convenienza della costituzione di una commissione permanente, incaricata di studiare i quesiti riguardanti l'assetto del servizio della radiotelegrafia nello Stato, interessanti i dicasteri della marina, della guerra e delle poste e telegrafi, onde l'ordinamento del servizio medesimo nel Regno possa essere fondato e mantenuto su basi solide e con criteri

omogenei, sia rispetto agli interessi dello Stato, che rispetto alle convenzioni internazionali stipulate, o da stipularsi, con i vari Stati;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la marina, per la guerra e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione permanente per l'ordinamento del servizio radiotelegrafico dello Stato con l'incarico di procedere allo studio delle questioni inerenti agli impianti ed all'esercizio della radiotelegrafia, sia per lo Stato che per i rapporti internazionali con altre nazioni, ed a cui dovranno rivolgersi le amministrazioni governative interessate.

La sede di tale commissione è in Roma, presso il Ministero della marina; e nello stesso Ministero ha sede l'archivio del presidente.

Art. 2.

La commissione suindicata è composta come segue:

Un membro, presidente, estraneo alle amministrazioni governative, inamovibile e scelto fra i cittadini dello Stato, di notoria competenza scientifica ed elevata posizione politica.

Membri per la marina:

il capo divisione armi subacquee, materiale elettrico e servizio radiotelegrafico del Ministero della marina;

un ufficiale di vascello addetto all'ufficio di stato maggiore del Ministero suddetto.

Membri per la guerra:

un ufficiale superiore addetto al comando del corpo di stato maggiore del R. esercito;

uno degli ufficiali superiori del genio, alla cui dipendenza si trova il riparto di truppa incaricato del servizio radiotelegrafico nel R. esercito.

Membri per le poste e telegrafi:

il capo della divisione del servizio radiotelegrafico nel Ministero delle poste e dei telegrafi;

direttore dell'istituto elettrico centrale del Ministero suddetto.

Tre segretari, senza voto, scelti fra i dipendenti dei Ministeri della marina, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Il presidente è nominato con R. decreto, su proposta dei tre ministri interessati.

I membri effettivi ed i segretari sono nominati con R. decreto su proposta del ministro da cui dipendono.

Con decreti ministeriali possono, temporaneamente, essere aggregati alla commissione membri consulenti eventuali, senza voto, prescelti tra noti competenti scientifici ed amministratori dello Stato.

Art. 4.

La commissione ha carattere permanente. Le sue riunioni hanno luogo in seguito ad invito del presidente previa proposta a questi rivolta dalle nmministrazioni interessate.

I prefati Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato ad Augusta, a bordo della R. nave *Regina Elena*, addì 11 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.
VIGANÒ.
C. SCHANZER.

N. **6 *. — R. decreto n. 792 che approva il regolamento sull'istituzione della scuola allievi ufficiali carabinieri reali.**— (Segretariato generale).—14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, relativa a: Provvedimenti per l'arma carabinieri reali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento sull'istituzione della scuola allievi ufficiali carabinieri reali, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

REGOLAMENTO

sull' istituzione della scuola allievi ufficiali carabinieri reali, approvato con R. decreto 14 novembre 1907.

Art. 1.

La scuola degli allievi ufficiali dei carabinieri reali ha sede in Roma alla diretta dipendenza del comando generale dell'arma.

Il personale degli ufficiali per il comando, la direzione e l'insegnamento è costituito nel modo seguente:

un maggiore dei carabinieri reali, comandante;
un capitano dei carabinieri reali, addetto;
due tenenti dei carabinieri reali, addetti.

L'amministrazione della scuola è affidata all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del Ministero della guerra.

Art. 2.

Nei casi di assenza o di legittimo impedimento, il maggiore comandante è sostituito dal capitano addetto.

Art. 3.

Alla scuola è aggregato, dalle legioni territoriali, pei servizi di contabilità, scritturazione e vigilanza, un conveniente numero di personale di truppa, da stabilirsi con regolamento interno.

Art. 4.

Presso la scuola è istituito un consiglio d'istruzione, composto del maggiore comandante, presidente, degli ufficiali addetti e degli insegnanti civili.

Art. 5.

Sono ammessi a frequentare la scuola quei marescialli e brigadieri dell'arma che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento per l'avanzamento nel R. esercito. Detti sottufficiali passano in aggregazione alla scuola rimanendo effettivi alle rispettive legioni.

Art. 6.

Nella scuola viene impartito l'insegnamento di discipline giuridiche e militari, a norma dei programmi di studio da proporsi dal consiglio d'istruzione della scuola e da stabilirsi dal comando generale dell'arma, previa autorizzazione del Ministero della guerra e dell'interno.

Art. 7.

L'insegnamento delle discipline giuridiche versa principalmente sul codice civile, penale e di procedura civile e penale, sulla legislazione positiva generale e speciale, sull'ordinamento costituzionale amministrativo e giudiziario del Regno e sulla polizia scientifica.

Art. 8.

L'anno scolastico ha la durata di nove mesi ed ha inizio normalmente col primo giorno di ottobre.

Art. 9.

Con speciale regolamento interno verranno regolate le norme d'insegnamento, disciplina, amministrazione e servizio; nonchè quelle relative ai programmi di concorso d'ammissione alla scuola e quelle per gli esami di proscioglimento.

Art. 10.

Gl'insegnanti civili vengono di anno in anno incaricati dell'insegnamento dal Ministero dell'interno.

Essi sono in numero di sei e vengono scelti fra gli abilitati all'insegnamento nelle università e fra i professori di liceo e di istituto tecnico.

Alla scuola è addetto un assistente per le lezioni di polizia scientifica.

Art. 11.

Agli insegnanti civili viene corrisposta una congrua indennità da stabilirsi, annualmente, nel bilancio della scuola.

Art. 12.

Agli ufficiali addetti, è corrisposta, sul bilancio della scuola, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della loro destinazione, a seconda dei gradi che rivestono, una speciale indennità annua di carica e d'insegnamento da pagarsi mensilmente.

Art. 13.

Al personale incaricato delle istruzioni di equitazione, scherma e ginnastica, sono corrisposte adeguate gratificazioni trimestrali, limitatamente alla durata del corso scolastico.

Art. 14.

Il bilancio della scuola è approvato dal Ministero della guerra e dell'interno. Esso viene compreso tra gli allegati allo stato di previsione del Ministero della guerra.

Le eventuali successive variazioni devono pure essere approvate dai sovradetti due Ministeri.

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, il comando della scuola trasmette il progetto del bilancio annuale all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Detto bilancio deve essere approvato dal Ministero della guerra sentito prima il parere del Ministero dell'interno.

Art. 15.

Il conto consuntivo della scuola è approvato dal Ministero della guerra, previa comunicazione al Ministero dell'interno, per le sue eventuali osservazioni.

Art. 16.

Il materiale acquistato per la dotazione e per il funzionamento della scuola viene inscritto negli inventari del Ministero dell'interno.

Art. 17.

Il presente regolamento ha vigore dal 1° ottobre 1907.

Art. 18.

Disposizione transitoria.

In via eccezionale è data facoltà al comando generale dell'arma di adottare norme speciali per l'ammissione al corso scolastico 1907-1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il presidente del consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. 2 *. — **R. decreto relativo alla concessione di una speciale indennità annua agli ufficiali dei carabinieri reali addetti alla scuola allievi ufficiali carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 30 dicembre 1906 n. 647 con la quale, all'art. 4, viene istituita una scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali per l'abilitazione alla nomina a sottotenenti dei marescialli e brigadieri;

Visto il R. decreto in data 14 novembre corrente anno con cui viene approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge, nel quale agli articoli 1 e 12 è stabilito che la scuola ha sede in Roma, che vi sono addetti: un maggiore comandante, un capitano e due tenenti e che agli ufficiali medesimi è concessa, a seconda dei gradi che rivestono, una speciale indennità di carica e di insegnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della loro destinazione;

Considerato che ai detti ufficiali non viene corrisposta l'ordinaria indennità di alloggio, di cui fruiscono tutti gli altri ufficiali dell'arma che prestano servizi territoriali mentre una speciale indennità annua di alloggio a carico dello Stato venne con R. decreto 11 luglio 1907, registrato il23 luglio 1907 — Reg. 50, foglio 21 — concessa agli ufficiali del comando generale

dell'arma, quantunque costoro non prestino servizi territoriali;

Ritenuto che la posizione degli ufficiali addetti alla predetta scuola non è affatto dissimile da quella degli ufficiali addetti al comando generale dell'arma, chè anzi, mentre questi ultimi hanno funzioni di carattere prevalentemente amministrativo, quelli addetti alla scuola oltre alle funzioni di direzione ed andamento della scuola stessa, hanno anche incarichi speciali di istruzione e di educazione dei sottufficiali allievi;

Considerato che non sarebbe giusto far risentire agli ufficiali predetti un danno economico, anche rilevante, dato il prezzo elevato degli alloggi in Roma, per il fatto di essere stati assegnati alla scuola allievi ufficiali dell'arma;

Ritenuto che se è giusto non creare disparità di trattamento è anche necessario tener conto nello stabilire la misura della predetta speciale indennità annuale che essa debba essere adeguata non solo alle funzioni loro spettanti per il servizio d'istituto, ma anche allo speciale incarico d'insegnamento loro affidato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La speciale indennità annua da corrispondersi agli ufficiali addetti alla scuola è fissata, a seconda dei gradi che rivestono gli ufficiali stessi, nella seguente misura:

Maggiore dei carabinieri reali - Comandante la scuola.	L. 2000
Capitano dei carabinieri reali - Addetto. .	» 1500
Tenenti dei carabinieri reali (due) - Addetti · per ciascuno	» 1000

Art. 2.

La predetta indennità, da imputarsi al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero dalla guerra per l'esercizio 1906-907 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, dovrà, per gli ufficiali attualmente addetti alla scuola suaccennata, essere corrisposta a decorrere dal 1° aprile

1907, essendo i medesimi stati destinati alla scuola con determinazione del Ministero della guerra in data 21 marzo 1907.

I Nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. 8. — **Varianti al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.** — (Divisione artiglieria). — 7 gennaio.

Al volume del caricamento suddetto ed al relativo fascicolo 50°, pubblicati coll'*Atto* 187 del 1897 apportare le seguenti varianti:

Pagina 323 del volume e pag. 9 del fascicolo, nella chiamata (1) a piè di pagina, *cancellare:* (in parte);

Cancellare le pagine 327, 328, 329, 330, 331 del volume e le pagine 11, 12, 13, 14, 15 del fascicolo.

E approvato inoltre un fascicoletto di altre varianti da acquistarsi colle consuete norme.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 9. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario militare per l'anno 1908.** — (Ufficio personali sanitari). — 9 gennaio.

A mente del § 171 (2° capoverso) del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che sia compilato un quadro suppletivo per l'avanzamento dei sottonotati ufficiali medici in servizio attivo permanente fino a tutta l'anzianità per ciascun grado indicata:

Maggiori medici a tutto il 1° ottobre 1902.
Capitani medici a tutto il 24 dicembre 1896.
Tenenti medici a tutto il 23 settembre 1901.

I documenti relativi a tale quadro suppletivo per i maggiori medici e per gli altri ufficiali inferiori che già avessero superato gli esami d'avanzamento, dovranno essere subito compilati e trasmessi al Ministero; per gli ufficiali inferiori invece che non hanno ancora subito gli esami d'avanzamento,

saranno compilati e trasmessi non appena il Ministero farà noto l'esito degli esami d'avanzamento che ora sono chiamati a subire, come dalla seguente circolare n. 10.

In conseguenza di quanto precede, a modificazione delle circolari n. 42 e 188 dello scorso anno, i limiti di anzianità per l'inserizione dei maggiori, capitani e tenenti del corpo sanitario sul quadro d'avanzamento per il 1908, sono portati fino a tutte le date suindicate.

Il Ministro — CASANA.

N. **10. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Ufficio personali sanitari). — 9 gennaio.

Nel mese di aprile del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e 120 del 1906) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani e i tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla precedente circolare n. 9; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo, rispettivamente fino al capitano medico Vardeu dott. Efisio ed al tenente medico Ingoglia dott. Antonino inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero pel 31 marzo p. v. In applicazione del § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 marzo p. v.

Per i capitani e tenenti medici, che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità, sia a scelta, avrà luogo, inoltre, un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, al quale corso potranno prendere parte coloro che ne faranno domanda al Ministero non più tardi del 15 corrente.

Per i capitani medici il corso preparatorio avrà luogo dal

22 corrente al 7 marzo p. v. e, per i tenenti medici, dal 9 marzo al 23 aprile.

Tale corso d'istruzione per i capitani riguarderà sopratutto ii 2° gruppo di esami, di cui all'*Atto* 120 suddetto e per i tenenti le materie di cui alla prova 2ª del I gruppo ed alla prova 1ª e 2ª del III gruppo dell'*Atto* medesimo.

Il Ministro — CASANA.

N. **11.** — **Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — (Ufficio personali sanitari). — 9 gennaio.

È aperto un concorso per i titoli per la nomina di numero venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate nell'*Atto* 47 del 1907.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 15 marzo corrente anno.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti, entro venti giorni dalla data della presente circolare.

Le dette autorità le trasmetteranno al Ministero della guerra (ufficio personali sanitari), non più tardi del 10 febbraio p. v. oltre il quale termine non saranno accettate.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni indicate nell'*Atto* 47 suindicato non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro — CASANA.

N. **12.** — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 gennaio.

Colle norme di cui agli articoli 1 e 5 della legge 24 dicembre 1899, n. 461 e del R. decreto 15 luglio 1906, n. 399 che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, il concorso per gli aspiranti all'ammissione al corso speciale di commissariato è limitato a 20 posti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **13**. — **Concorso per titoli ad un posto di capotecnico d'artiglieria e genio.** — (Divisione artiglieria). — 10 gennaio.

1. È aperto un concorso per titoli ad un posto di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe per i servizi speciali della brigata specialisti, collo stipendio annuo di lire duemila.

2. Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda, diretta al Ministero della guerra, redatta in carta da bollo lire 1.20 al comando del distretto militare nel cui territorio risiedono, e se eppartenenti all'amministrazione militare per mezzo del rispettivo comandante di corpo o direttore, non più tardi del 29 febbraio 1908. La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato comprovante che il richiedente non ha superato il 40° anno di età alla data del presente avviso di concorso;

c) Certificato di penalità rilasciato da non più di 3 mesi;

d) Certificato di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, rilasciato da non più di 3 mesi;

e) Certificato di un medico militare, constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione e non ha difetti che esimano dal servizio militare, rilasciato in seguito a visita speciale come è detto al penultimo comma del presente n. 2;

f) Titoli e documenti comprovanti:

1) La conoscenza teorico-pratica dei sistemi telegrafici e telefotografici ordinari e telefotografici di grande potenza;

2) La capacità di eseguire un'accurata analisi delle qualità ottiche di obbiettivi, tele-obbiettivi, cannocchiali, ecc., per il collaudo di qualsiasi sistema ottico;

3) La conoscenza teorico-pratica del materiale areostatico italiano e la capacità di eseguire fotografie e telefotografie dalla navicella di un areostato, sia in ascensione frenata sia in ascensione libera;

4) La pratica necessaria per dirigere le costruzioni del materiale areostatico;

5) La conoscenza teorico pratica del materiale occorrente per il rilievo fotogrammetrico dall'alto di un areostato frenato e relative manovre di gonfiamento e trasporto, per l'esecuzione del lavoro sul terreno;

6) La conoscenza teorico-pratica del processo fototipico monocromo e policromo;

7) La conoscenza teorico-pratica della telegrafia e radiotelegrafia.

g) Dichiarazione con cui il concorrente si assoggetta, se prescelto, ad un esperimento di servizio presso la brigata specialisti, non superiore a giorni quindici, nel quale dovrà eseguire telefotografie a grande distanze e fotografie e telefotografie da bordo della navicella dell'areostato, allestire tutto il materiale per un rilievo fotogrammetrico dall'alto e fare il rilievo di una determinata zona di terreno, eseguire le operazioni di collando di un sistema ottico, fare personalmente alcune produzioni monocrome e policrome impiegando il processo fototipico; insieme procedere all'impianto di una stazione telegrafica e radiotelegrafica da campo ed attivare la corrispondenza.

I comandanti di distretto, i comandanti di corpo ed i direttori di stabilimenti militari, appena ricevute le domande, faranno sottoporre i concorrenti a visita medica e quindi trasmetteranno sollecitamente al Ministero le domande stesse.

Per i concorrenti che occupano già un impiego presso una delle amministrazioni dello Stato non occorre la presentazione dei documenti specificati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precitato n. 2, per quelli che si trovassero a prestare servizio militare, non occorrerà neppure il certificato medico di cui alla lettera *e*).

3. L'esame dei titoli per la scelta dei candidati sarà fatta da una commissione nominata dal Ministero.

4. Ultimato l'esperimento il comando della brigata specialisti riferirà al Ministero della guerra sui meriti del prescelto, proponendo la sua immediata assunzione in servizio come capotecnico.

La decisione che il Ministero prenderà in seguito a detto rapporto sarà inappellabile.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **14. — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3** (penultimo comma) **della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 gennaio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che, per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di battaglione, mezzo

reggimento e brigata in data 1° novembre, 15 novembre e 13 dicembre nell'arma di fanteria, in data 3 novembre nell'arma di cavalleria, in data 1° dicembre nell'arma d'artiglieria, in data 5 novembre e 15 novembre nell'arma del genio.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 1° novembre 1907.

Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	31	dicembre	1902.
Sergente	29	dicembre	1899.
Caporale	29	aprile	1899.
Giunto alle armi	28	ottobre	1898.
Nato	18	gennaio	1876.

In data 15 novembre 1907.

Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Maresciallo (legge 1902) . . .	1°	aprile	1903.
Furiere maggiore	6	febbraio	1896.
Furiere	31	marzo	1891.
Sergente	31	luglio	1888.
Caporale	31	luglio	1887.
Giunto alle armi	13	gennaio	1887.
Nato	30	marzo	1867.

In data 13 dicembre 1907.

Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere maggiore	27	dicembre	1906.
Furiere	31	marzo	1903.
Sergente	30	aprile	1900.
Caporal maggiore	30	settembre	1899.
Caporale	30	giugno	1899.
Giunto alle armi	12	dicembre	1898.
Nato	29	giugno	1877.

CAVALLERIA.

In data 3 novembre 1907.

Maresciallo di squadrone . . .	1	gennaio	1907.
Furiere maggiore	31	gennaio	1905.
Furiere	30	settembre	1902.

Sergente	30	giugno	1899.
Caporale	30	giugno	1898.
Giunto alle armi	1°	gennaio	1898.
Nato	14	ottobre	1880.

ARTIGLIERIA.

In data 1° dicembre 1907.

Maresciallo di batteria	1°	gennaio	1907.
Furiere	30	giugno	1905.
Sergente	30	giugno	1899.
Caporale	30	giugno	1898.
Giunto alle armi	31	dicembre	1897.
Nato	30	luglio	1879.

GENIO.

In data 5 novembre 1907.

Maresciallo di compagnia	1°	gennaio	1907.
Furiere maggiore	31	gennaio	1903.
Furiere	28	febbraio	1900.
Sergente	31	maggio	1895.
Caporale	31	maggio	1894.
Giunto alle armi	21	novembre	1893.
Nato	8	maggio	1876.

In data 15 novembre 1907.

Maresciallo di compagnia	1°	gennaio	1907.
Furiere	31	gennaio	1904.
Sergente	25	giugno	1899.
Caporale maggiore	30	settembre	1898.
Giunto alle armi	25	dicembre	1897.
Nato	13	settembre	1877.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione, mezzo reggimento e brigata rispettivamente alle date del 1° e del 15 novembre e del 13 dicembre 1907 in fanteria, del 3 novembre in cavalleria, del 1° dicembre in artiglieria, del 5 e del 15 novembre nel genio i marescialli di compagnia, squadrone e batteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal primo comma del § 3 del capo VIbis del regolamento sull'avanzamento, i quali alle date medesime contassero almeno 9 anni di servizio

ed avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del citato regolamento, anteriore a quella dei suindicati sottufficiali meno anziani promossi rispettivamente nell'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti alle date suddette della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta attitudine fisica.

In relazione alle comunicazioni fatte ai comandi di corpo d'armata con la lettera-circolare n. 20301 del 10 dicembre 1907, avvertesi che, a decorrere da questa data, le disposizioni del 3° e del 4° comma del § 33 del regolamento sull'avanzamento sono applicabili anche ai sottufficiali coprenti cariche speciali contemplate al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Saranno quindi promossi marescialli di battaglione in data 13 dicembre 1907, i marescialli di compagnia appartenenti all'arma di fanteria, investiti di una delle cariche di cui al citate n. 27, i quali non abbiano già avuto la promozione per effetto della circolare n. 287 del 1907, ed abbiano una anzianità anteriore a quella del sovraindicato maresciallo di battaglione di fanteria promosso a questo grado il 13 dicembre 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **15**. — **Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa), — 10 gennaio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che per il servizio dei riparti attivi hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia, squadrone e batteria ad anzianità in data 1° novembre, 15 novembre, 1° dicembre, 7 dicembre, 21 dicembre nell'arma di fanteria, in data 1° dicembre e 6 dicembre nell'arma di cavalleria, in data 13 dicembre nell'arma d'artiglieria, in data 28 ottobre nell'arma del genio.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette, per ogni arma, aveva l'anzianità qui appresso indicata:

Fanteria.

In data 1° novembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	31 luglio	1902.
Caporale maggiore	16 marzo	1901.
Caporale	30 settembre	1900.
Giunto alle armi	21 febbraio	1900.
Nato	1° febbraio	1882.

In data 15 novembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	30 novembre	1905.
Sergente	30 dicembre	1903.
Caporale	15 maggio	1902.
Giunto alle armi	14 novembre	1901.
Nato	21 giugno	1883.

In data 1° dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	31 dicembre	1905.
Sergente	31 maggio	1904.
Caporale maggiore	21 agosto	1902.
Caporale	21 marzo	1902.
Giunto alle armi	11 settembre	1901.
Nato	21 agosto	1880.

In data 7 dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	31 maggio	1903.
Sergente	30 giugno	1900.
Caporale	30 giugno	1899.
Giunto alle armi	31 dicembre	1898.
Nato	15 agosto	1880.

In data 21 dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	31 dicembre	1905.
Sergente	20 giugno	1904.
Caporal maggiore	31 agosto	1902.
Caporale	3 aprile	1902.
Giunto alle armi	21 settembre	1901.
Nato	2 ottobre	1878.

CAVALLERIA.

In data 1° dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	11 luglio	1901.
Nato	8 maggio	1882.

In data 6 dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	5 agosto	1903.
Caporale	30 settembre	1902.
Giunto alle armi	5 dicembre	1901.
Nato	15 febbraio	1881.

ARTIGLIERIA.

In data 13 dicembre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	31 marzo	1906.
Sergente	30 giugno	1902.
Caporale	30 giugno	1901.
Giunto alle armi	17 gennaio	1901.
Nato	19 ottobre	1882.

GENIO.

In data 28 ottobre 1907.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	28 aprile	1903.
Caporale	28 aprile	1902.
Giunto alle armi	28 ottobre	1901.
Nato	5 febbraio	1880.

I sottufficiali promossi a scelta alle date medesime erano più anziani di quelli sovraindicati.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia, squadrone e batteria rispettivamente alle date del 1° e del 15 novembre, del 1°, del 7 e del 21 dicembre 1907 in fanteria, del 1° e del 6 dicembre in cavalleria, del 13 dicembre in artiglieria e del 28 ottobre nel genio i sergenti mag-

glori investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e 4 comma del § 33 e del primo comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento, siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali, alle date medesimo contassero almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale e avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del citato regolamento, anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati.

Per usufruire di tale speciale avanzamento, i sottufficiali in parola dovevano alle date suindicate essere già investiti della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **16. — Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) e distribuzione di cavalli puro sangue assegnati alla categoria suddetta.** — (Direzione generale cavalleria). — 11 gennaio.

A seguito della circolare del *giornale militare* in data 29 novembre scorso, n. 353, questo Ministero partecipa che la seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria il giorno 18 corrente alle ore 10.

A tale distribuzione potranno partecipare esclusivamente gli ufficiali stati per essa designati nella seconda parte dell'elenco annesso alla sovracitata circolare e classificati coi numeri dal 50 al 56.

Nello stesso giorno avrà pure luogo presso la suddetta scuola la distribuzione dei cavalli puro sangue assegnati alla categoria speciale *B*.

Questi saranno colà visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante della scuola, essere provati dagli ufficiali che ne aspirino all'acquisto.

La loro cessione, però, avrà luogo senza alcuna garanzia ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione dei puro sangue sono quelli indicati nel seguente elenco.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME
1	Genova cavalleria (4°)	Tenente	Vivaldi Pasqua Vittorio.
2	Lancieri di Firenze (9°)	Id.	Celebrini di San Martino Paolo.
3	Id. id.	Id.	Veggi di Castelletto Giuseppe.
4	Cavallegg. di Foggia (11°)	Id.	Iones Adriano.
5	Id. di Saluzzo(12°)	Id.	Luigi Guido.
6	Id. di Monf. (13°)	Capitano	Pellegatta Ambrogio.
7	Id. Umberto I (23°)	Id.	Catanzaro-Santini Luigi.
8	Id. Vicenza (24°)	Tenente	Dolfin Agostino.
9	Scuola di cavalleria	Capitano	Lainati Carlo.
10	Id. id.	Tenente	Dodi Pietro.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª 1908 13 gennaio

GENNAIO 11. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 29.

CIRCOLARE N. 17. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale). — 11 gennaio.

1. Il giorno 6 febbraio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione della durata di cinquanta giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio attivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ripartiti in 4 gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Ancona e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due distinti periodi, uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni circa, l'altro pratico della durata di 35 giorni circa. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sedi dei gruppi, il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso o in quelle altre che per esigenze dell'istruzione potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati al Ministero come dal successivo n. 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandanti di reggimento, i quali faranno cadere la scelta esclusivamente su coloro che presenteranno maggiore attitudine e daranno affidamento di trarre il massimo profitto dal corso, facendo astrazione da qualsiasi altra considerazione. Se tenenti, dovranno avere possibilmente anzianità posteriore al 1902.

4. I capitani verranno scelti, uno per corpo d'armata, dal comandante del corpo d'armata stesso, fra quelli che tutti i comandanti di reggimento di fanteria e di cavalleria e di distretto stanziati nel territorio dipendente gli segnaleranno, per trovarsi nelle condizioni di essere collocati in posizione di ser-

vizio ausiliario e facciano domanda di frequentare il corso; ed eccezionalmente, in caso di deficienza, fra i capitani che trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizi sedentari ai comandi, scuole, collegi, ecc.

5. I comandanti di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero non più tardi del 20 corrente, l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alla condizione indicata al n. 4, presentasse domanda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo Ministero (Segretariato generale — gabinetto militare).

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 6 febbraio p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare oltre il giorno 11 febbraio, si dovrà senz'altro provvedere alla sua surrogazione; se subalterno, per cura del rispettivo comandante di corpo; se capitano, per cura del comandante del corpo d'armata da cui dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal § 57 del regolamento per le indennità eventuali.

Quelli che compiono il corso nel luogo stesso della loro residenza possono ricevere il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2 nei casi e con le modalità indicate nel n. 4 dell' allegato I al decreto ministeriale 1° luglio 1907 (circolare 229).

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del

luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

11. L'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti sarà, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato, a senso del § 245 del regolamento d'amministrazione.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Per il Ministro — SEGATO.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il con*
dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da comandar

1° Gruppo — Torino Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Torino			2° Gruppo — Venezia Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Venezia		
Corpo	Stazione	Numero di ufficiali	Corpo	Stazione	
16° fanteria . . .	Savona . .	1	1° fanteria . . .	Verona . .	
17° id. . . .	Spezia. . .	1	8° id. . . .	Milano . .	1
24° id. . . .	Novara .	1	13° id. . . .	Padova . .	
32° id. . . .	Cuneo. . .	1	38° id. . . .	Mantova. .	
71° id. . . .	Alessandria	1	50° id. . . .	Piacenza. .	
75° id. . . .	Genova . .	1	55° id. (1) . . .	Modena . .	
76° id. . . .	Genova . .	1	56° id. . . .	Cremona. .	
91° id. . . .	Torino . .	1	65° id. . . .	Como . . .	
1° bersaglieri (1) .	Savona . .	1	73° id. . . .	Bergamo. .	
4° id. . .	Torino . .	1	7° bersaglieri . .	Brescia . .	
11° id. . .	Asti. . . .	1	10° id. . .	Verona . .	
3° cavalleria (1) .	Cuneo. . .	1	10° cavalleria . .	Parma . .	
5° id. . .	Vercelli . . .	1	13° id. (1) . .	Milano . .	
19° id. . .	Voghera. .	1	Regg. art. cavallo.	Milano . .	
17° art. camp. . .	Novara . .	1	8° art. camp. . .	Verona . .	1
2° art. fortezza .	Alessandria.	1	4° genio	Piacenza. .	1
5° genio	Torino . .	1			
		17			16

(1) Gli ufficiali di questi reggimenti frequenteranno il corso pratico presso le stazioni a ciascun

...tero di stazione con la indicazione del numero di ufficiali subalterni ...stazioni stesse.

3° Gruppo — Ancona ...gruppo: Capo commissione militare di linea di Ancona			4° Gruppo — Napoli Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Napoli		
Corpo	Stazione	Numero di ufficiali	Corpo	Stazione	Numero di ufficiali
...nteria . . .	Pistoia. . .	1	42° fanteria . . .	Caserta . .	1
id. . . .	Firenze . .	1	48° id. . . .	Roma . .	1
id. . . .	Firenze . .	1	85° id. (1) . . .	Palermo. .	1
id. . . .	Firenze . .	1	86° id. . . .	Palermo . .	1
id. (1) . . .	Rimini. . .	1	89° id. . . .	Messina . .	1
id. . . .	Ancona . .	1	90° id. (1) . . .	Messina . .	1
id. . . .	Bari . . .	1	2° bersaglieri . .	Roma. . .	1
id. . . .	Bari . . .	1	8° id. . .	Palermo. .	1
...valleria (1) .	Pisa . . .	1	9° id. . .	Napoli. . .	1
id. . . .	Faenza . .	1	2° cavalleria (1) .	Caserta . .	1
...rt. camp. (1) .	Ancona . .	1	15° id. (1) .	Napoli. . .	1
			23° id. . .	Roma. . .	1
			1° art. camp. (1) .	Roma. . .	1
			12° id. . .	Capua . . .	1
			3° art. costa . .	Messina . .	1
			3° art. fortezza .	Roma. . .	1
		11			16

...contrassegnate, anzichè, come per gli altri ufficiali, presso le stazioni sedi dei rispettivi corpi.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1908 — 18 gennaio

GENNAIO 5. - Legge n. 7 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, relativamente al corpo sanitario militare, *pag.* 35.

12. — R. magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della Medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri, *pag.* 37.

11 — Divisa dei marescialli, *pag.* 38.

11. — Corso di telefonia per il personale delle truppe d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 38.

15. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1908, *pag.* 41.

16. — Nuova convenzione di Ginevra, *pag.* 43.

17. — Istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi, *pag.* 44.

17. — Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna (riservata), *pag.* 44.

17. - Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini (riservata), *pag.* 45.

CIRCOLARE N. 18 *. — **Legge n. 7, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, relativamente al corpo sanitario militare.** — 5 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2

giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1. All'art 38 sostituire il seguente:

Art. 38. — L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo (tenente generale medico);
tre ispettori (maggiori generali medici);
un segretario (colonnello medico);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

2. Alla tabella organica n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale è sostituita la seguente:

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5	generali d'esercito;
45	tenenti generali;
89	maggiori generali;
1	tenente generale medico;
3	maggiori generali medici.
143	totale.

3. Alla tabella organica n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare, è sostituita la seguente:

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

19	colonnelli medici;
36	tenenti colonnelli medici;
115	maggiori medici;
273	capitani medici;
216	tenenti e sottotenenti medici (1).
659	totale.

(1) In parte possono essere sostituiti dagli ufficiali medici di complemento.

Art. 2.

È approvata la seguente modificazione al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato dalle leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906;

1. Nella tabella IV che stabilisce le indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente al comma *b) aggiungere:*

« Ispettore capo di sanità militare ».

2. Nella stessa tabella IV al comma *f) sopprimere:*

« Ispettore capo di sanità militare. »

nel al comma *m) aggiungere:*

« Ufficiali superiori medici vice direttori e relatori degli ospedali militari principali. »

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. 19 *. — **R. magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della Medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri.** — (Segretariato generale). — 12 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vedute le Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839 colle quali venne istituita la *Medaglia mauriziana* pel merito militare di dieci lustri ed i seguenti Regi Magistrali decreti 20 dicembre 1901 -25 settembre 1902;

Veduto il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, e la legge 14 luglio 1907 n. 482;

Sentito il parere del Consiglio degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Mantenendosi in vigore le disposizioni contenute nei Regi magistrali decreti 20 dicembre 1894 e 25 settembre 1902, non potranno concorrere a formare i dieci lustri di militare carriera che danno titolo ad aspirare al conseguimento della Medaglia mauriziana, gli anni trascorsi negli studi universitari antecedentemente all' arruolamento dagli ufficiali cui tale periodo di tempo, a mente della legge 14 luglio 1907, viene computato come servizio utile alla liquidazione della pensione.

Art. 2.

Tale disposizione avrà effetto dal 1° febbraio 1908.

Il Nostro Primo Segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

G. BIANCHERI.

N. **20.** — **Divisa dei marescialli.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che i marescialli dei corpi nei quali è già in uso il berretto da campagna siano provvisti di due berretti del tipo prescritto per tali graduati, anzichè di uno solo.

Le amministrazioni interessate provvederanno in conseguenza.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **21.** — **Corso di telefonia per il personale delle truppe d'artiglieria da costa e da fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 14 gennaio.

1. Dal 15 marzo al 15 aprile avrà luogo un corso di telefonia per gli ufficiali e graduati della specialità d'artiglieria da costa e da fortezza.

2. Tale corso avrà per iscopo di abilitare alcuni ufficiali e graduati di dette specialità nel servizio telefonico, in guisa da

poter formare dogli esperti istruttori. Durante il corso sarà svolto il programma di cui alla circolare 187 del *giornale militare* del 1903 con le varianti che fanno seguito alla presente.

3. Il corso si svolgerà:

a) per gli ufficiali e sottufficiali presso la sede del 3° reggimento genio;

b) per i caporali maggiori ed i caporali presso i distaccamenti di Piacenza, Verona, Messina ed Ozieri di detto reggimento.

4. Al corso interverranno:

1 ufficiale subalterno e 2 sottufficiali per ogni brigata da costa e da fortezza;

2 caporali maggiori o caporali per ogni compagnia di dette specialità.

5. Gli ufficiali ed i sottufficiali si presenteranno al corso il mattino del 14 marzo; i caporali lo stesso giorno divisi in gruppi, come appare dal seguente specchio:

Riparti del genio presso i quali si effettua il corso di telefonia	Riparti di artiglieria da costa e da fortezza che forniscono i caporali maggiori e caporali da inviarsi ai corsi
2ª brigata (Piacenza)	1° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª, 3ª, 4ª brigata). 2° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito 2ª, 3ª e 4ª brigata). 3° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª, 3ª brigata e 11 compagnia della 4ª brigata). 1° reggimento da costa (stato maggiore, deposito 2ª, 3ª e 4ª brigata). 2° reggimento da costa (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª e 3ª brigata).
4ª brigata (Verona).	1° reggimento da costa (1ª brigata). 1° reggimento da fortezza (5ª brigata). 2° reggimento da fortezza (1ª brigata). 3° reggimento da fortezza (4ª brigata meno l'11 compagnia). Gruppo compagnie operai d'artiglieria.
11ª compagnia (Messina) Distaccamento telegrafisti (Ozieri)	3° reggimento da costa (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª, 3ª e 4ª brigata). Brigata da costa della Sardegna.

6. Tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa saranno presi in aggregazione dai riparti presso i quali verranno comandati a frequentare i corsi.

7. Gli ufficiali non condurranno seco nè i cavalli nè gli attendenti.

Il comandante della divisione militare di Firenze disporrà che a detti ufficiali siano forniti dai corpi del presidio, tranne il 3° genio, gli attendenti in ragione di uno ogni due ufficiali.

8. Per il 10 marzo ciascun reggimento da costa e da fortezza, la brigata da costa della Sardegna ed il gruppo delle compagnie operai d'artiglieria trasmetteranno al 3° reggimento genio un elenco nominativo del personale destinato a frequentare il corso.

9. Al termine del corso il comando del 3° reggimento genio farà pervenire ai riparti interessati uno specchio in cui, per ogni militare di truppa, verrà indicata la classificazione di: *ottimo, buono, mediocre* o *cattivo telefonista*, da annotarsi sul rispettivo foglio matricolare. Nelle carte personali degli ufficiali invece sarà inserita la dizione: *frequentò il corso di telefonia l'anno 1908.*

VARIANTI

al programma per l'istruzione sulla telefonia all'artiglieria da costa e da fortezza, annesso alla circolare 187 del 1903.

Parte I, n. 3, *aggiungere:* Microfoni tipo Solid-Back per apparati modello 91. — Microfoni Delville già Blake per apparati modello 91.

Parte II, n. 5, *aggiungere:* Apparati telefonici modello 1902 completi.

Parte II, n. 7, *aggiungere:* Nozioni sul commutatore Svizzero.

Parte II, n. 8, *aggiungere:* Impianti con commutatore Svizzero.

Parte V, *cancellare:* (per la sola specialità da costa) e *sostituire:* (eccettuato il personale di truppa della specialità da fortezza).

Per il Ministro — SEGATO.

N. 22. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1908. — (Segretariato generale). — 15 gennaio.

1. Nel corrente anno saranno svolti, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori da zappatore;

Corsi di truppa.

1° corso — dal 25 febbraio al 28 aprile.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) di ciascuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi d'armata IX, X, XI e XII; più gli zappatori (graduati o soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie ciclisti dei reggimenti bersaglieri stanziati nei territori degli ultimi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporal maggiore zappatore), dovendo prender parte solo alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro la sera del 15 aprile. I comandanti dei reggimenti bersaglieri interessati, notificheranno al comando della scuola il numero dei ciclisti che interverranno al corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, affinchè detto comando possa, in tempo, provvedere per il loro alloggiamento e vettovagliamento.

2° corso — dall'11 maggio al 12 luglio.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata I, II, III, VI e per ciascuno dei battaglioni alpini a qualsiasi circoscrizione appartengano.

3° corso — dal 5 ottobre al 7 dicembre.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata, IV, V, VII, VIII; più gli zappatori (graduati e soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie ciclisti dei reggimenti bersaglieri stanziati nei territori dei primi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporal maggiore zappatore), dovendo prender parte solamente alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro, la sera del 22 novembre. I comandanti dei reggimenti bersaglieri interessati, notificheranno al comando della scuola il numero dei ciclisti che interverranno al corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, affinchè detto comando possa, in tempo, provvedere per il loro alloggiamento e vettovagliamento.

2. In previsione dei cambi di guarnigione, ad evitare erronee interpretazioni alle modalità sopra stabilite, i reggimenti, nell'inviare i propri uomini ai corsi si riferiranno alla circoscrizione del corpo d'armata nel cui territorio sono stanziati alla data della presente circolare.

3. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà inviare, oltre il personale sopra indicato, un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comando del corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il cinque febbraio.

Il comando della scuola farà poi conoscere ai comandi di corpo a quale dei detti corsi il sottufficiale dovrà prender parte.

Qualunque sia il corso che saranno comandati a frequentare, i sottufficiali dovranno presentarsi alla scuola 10 giorni prima dell'inizio del corso e precisamente:

quelli comandati a frequentare il primo corso, dovranno presentarsi alla scuola la sera del 14 febbraio; quelli del secondo la sera del 1° maggio e quelli del terzo la sera del 25 settembre; durante tali giorni verranno ad essi impartite quelle nozioni teoriche d'aritmetica, geometria e fisica, indispensabili per diventare buoni sottufficiali zappatori e capaci coadiutori degli ufficiali addetti a questo speciale servizio.

4. I comandanti di corpo devono aver presente, nel destinare il personale ai corsi, che, a tenore del n. 6 della « premessa » dell'istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso, la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore; per i capo-

rali e soldati che non risultassero idonei al grado di caporale maggiore indicherà inoltre se, per l'esito del corso, sono da ritenersi idonei soltanto alla carica di caporale zappatore, o di semplice zappatore.

5. Durante i corsi d'istruzione i militari che li frequentano non possono essere nominati alla carica di zappatore, nè venir promossi di grado in tale carica.

6. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno inviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato, ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovamenti od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini, i rispettivi fogli matricolari e caratteristici. Per quelli che godono razione pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincierà il corso, al quale debbono prendere parte.

Corso per gli ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.

7. Dal 18 al 24 aprile avrà luogo un corso sull'impiego degli esplosivi, al quale interverrà, per ogni compagnia ciclisti, un ufficiale subalterno che non abbia precedentemente frequentato il corso in parola.

I comandi di reggimento interessati comunicheranno al comando della scuola, non più tardi del 15 marzo, il nome dell'ufficiale della rispettiva compagnia ciclisti designato a frequentare il corso.

Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 del 18 aprile.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **23.** — **Nuova convenzione di Ginevra.** — (Ufficio personali sanitari). — 16 gennaio.

Per avere la sicurezza che le persone protette dalla convenzione di Ginevra ne conoscano esattamente le diverse norme, in guisa da evitare il lamentato inconveniente che queste non vengano applicate per l'ignoranza di coloro che avrebbero l'obbligo di conoscerle, il Ministero prescrive che il testo della

nuova convenzione di cui la circolare n. 360 del 1907, venga compreso nelle istruzioni annuali da impartirsi alle truppe, e specialmente ai portaferiti ed al personale di sanità (1).

Il Ministro — CASANA.

(1) La prescrizione contenuta nella circolare verrà introdotta nell'edizione definitiva del regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi.

N. **24.** — **Istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi.** — (Segretariato generale). — 17 gennaio.

È pubblicata l'istruzione suddetta la quale sostituisce la parte prima dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini (edizione 1897) e la parte prima dell'istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna (edizione 1897), le quali restano pertanto abrogate.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 24.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **25.** — **Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna (riservata).** — (Segretariato generale). — 17 gennaio.

È pubblicata l'istruzione suddetta la quale sostituisce la parte seconda dell'istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna (edizione 1897), che resta pertanto abrogata.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,55.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 25.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **26.** — **Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini (riservata)**. — (Segretariato generale). — 17 gennaio.

È pubblicata l' istruzione suddetta la quale sostituisce la parte seconda dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini (edizione 1897), che resta pertanto abrogata.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 26.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1908 — 25 gennaio

GENNAIO 20. — Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei depositi d'allevamento cavalli, *pag.* 47.
» 20. — Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 48.
» 22. — Varianti all'istruzione sulle munizioni, *pag.* 48.
» 22. — Corsa militare « Premio reale », *pag.* 48.
» 25. — Richiesta di notizie sulla durata degli oggetti di corredo speciali per i marescialli, *pag.* 49.
» 25. — Istruzioni sulle salmerie, *pag.* 49.

CIRCOLARE N. **27**. — **Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei depositi d'allevamento cavalli**. — (Direzione generale cavalleria). — 20 gennaio.

È stato approvato il regolamento suddetto in sostituzione di quello approvato con R. decreto 10 aprile 1881, il quale rimane abrogato, ad eccezione della parte riguardante il servizio interno, articoli dal n. 1 al 7 incluso.

Quanto prima verrà anche pubblicato un nuovo regolamento di servizio interno in sostituzione dell'esistente.

I due regolamenti e tutte le altre disposizioni riguardanti i depositi d'allevamento cavalli, verranno poi riuniti in una sola pubblicazione.

Per ora, essendo interesse che il regolamento di amministrazione e contabilità abbia immediata e completa esecuzione, si effettua la tiratura di una edizione provvisoria, in un numero limitato di copie.

I comandi, corpi ed uffici che hanno in modo assoluto bisogno di detta pubblicazione ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo di ogni copia è di lire 0,15.

Il Ministro. — CASANA.

ERRATA-CORRIGE

Atto 182 del 1907, pag. 613. — Nella riga 14, *invece di*: fino a 20 anni di servizio, *leggasi*: fino a 30 anni di servizio.

N. **28.** **Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). 20 gennaio.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (modificazione dei §§ 395, 396, 656, 657 e 658 relativi alle assegnazioni degli ufficiali di complemento di nuova nomina e ai graduati di truppa presso i vari riparti dell'esercito).

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Le richieste delle copie saranno fatte con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **29.** — **Varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Divisione artiglieria). — 22 gennaio.

È adottato un congegno ferma proietti di medio e piccolo calibro, per lo svitamento di spolette. In conseguenza viene pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di varianti all'istruzione sulle munizioni. I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **30.** — **Corsa militare « Premio Reale ».** — (Direzione generale cavalleria). - 22 gennaio.

A parziale modificazione della circolare n. 342 del *Giornale militare* del 1907 parte 2ª, si rende noto che alla corsa militare « Premio reale » non sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 12 lettera *b*) del regolamento per le corse militari e pei concorsi ippici.

Le disposizioni della lettera *a*) del citato n. 12 s'intendono modificate nel senso che alla corsa suaccennata potranno essere inscritti cavalli che siano stati riconosciuti di servizio anche da meno di tre mesi e che siano montati dai proprietari o da altri ufficiali.

È abrogata infine la disposizione della circolare n. 398 del 15 febbraio 1901 diretta ai comandi di corpo d'armata, secondo la quale alla corsa in parola si possono iscrivere solo quegli ufficiali, che, avendo preso parte a precedenti corse militari (military) od a corse ad ostacoli riconosciute dalla Società degli steeple-chases, giunsero col cavallo proprio o di proprietà altrui, classificato (placé).

Per il Ministro — SEGATO.

N. **31.** — **Richiesta di notizie sulla durata degli oggetti di corredo speciali per i marescialli.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 gennaio.

Il Ministero invita le amministrazioni militari a fargli conoscere la durata media che ciascuna di esse proporrebbe, in base all'esperienza fin qui fatta, di assegnare ai vari oggetti di corredo speciali adottati per i marescialli.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **32.** — **Istruzioni sulle salmerie.** — (Segretariato generale). — 25 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che, per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, siano distribuite direttamente ai comandi, corpi ed uffici, nel numero da questo Ministero stabilito, le istruzioni riservate, la cui pubblicazione venne annunciata colle circolari 25 e 26 del corrente anno.

I comandi, corpi ed uffici, che ancora non le avessero fatte, dovranno pertanto astenersi dall'inoltrare le richieste accennate nelle circolari suddette.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª 1908 28 gennaio

GENNAIO 28. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1888, *pag.* 51.

CIRCOLARE N. **33**. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 gennaio.

Disposizioni generali.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1888 e determina:

Che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° del mese di febbraio p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 20 febbraio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitive ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 8 aprile;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto p. v.

2. I prefetti e sottoprefetti convocheranno pel detto giorno 1° febbraio i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui nei paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva, che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare, sarà conforme al modello annesso alla presente circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 1° febbraio 1908.

Le stesse autorità prefettizie dovranno assicurarsi, prima dell'inizio delle operazioni dell'estrazione a sorte, che la pubblicazione sia avvenuta regolarmente in tutti i dipendenti Comuni.

3. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi attenere alle disposizioni dei capi III, IV e VI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904 per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicante i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della estra-

zione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del Consiglio di leva.*

Nello stabilire i giorni per l'esame definitivo ed arruolamento i prefetti e sottoprefetti vorranno tenere presente che le *sedute ordinarie* dei consigli di leva non dovranno protrarsi oltre il 1° luglio p. v.

Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva — Istruzioni agli ufficiali delegati.

4. Quando avranno ricevuto dai prefetti e sottoprefetti i manifesti per l'ordine della leva, i comandi di corpo d'armata procederanno, giusta le norme contenute nel capo I della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, alla destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva; e designeranno pure i sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati, avendo cura che essi posseggano buona calligrafia e gli altri requisiti necessari per tale delicato incarico.

Alcune autorità prefettizie hanno fatto rilevare gli inconvenienti derivanti dalle sostituzioni che spesso avvengono, durante le operazioni ordinarie della leva, nel personale degli ufficiali delegati, ed hanno anche espresso il desiderio che alle sedute suppletive siano destinati gli stessi ufficiali e i medesimi scritturali militari comandati per le sedute ordinarie.

Il Ministero crede opportuno richiamare su ciò l'attenzione dei comandi di corpo d'armata, interessandoli a voler procurare che durante la sessione i mutamenti nel personale militare adibito ai Consigli di leva siano limitati ai casi di assoluta, imprescindibile necessità.

5. Per rendere più spedita la convocazione dei consigli di leva in seduta straordinaria presso le sottoprefetture, a norma del § 3 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, i comandi di corpo d'armata vorranno provvedere a che siano fin da ora autorizzati gli ufficiali comandanti di distaccamento di stanza nei capoluoghi di sottoprefettura, purchè di grado non inferiore a quello di capitano, ad intervenire, ogni qualvolta ne siano richiesti dai presidenti dei consigli stessi, alle sedute straordinarie di cui sopra nella qualità di ufficiali delegati.

6. I comandanti dei distretti militari avranno cura di desumere dalla *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (7 marzo 1904) tutte le norme che interessano la speciale competenza degli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, per le istruzioni da darsi agli ufficiali stessi ai termini del § 5. della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.*

Tanto gli ufficiali delegati, quanto gli ufficiali dei carabinieri che assistono alle sedute dei consigli di leva, dovranno tener presente, nell'interesse del buon andamento delle operazioni della leva, che essi hanno facoltà, come è detto nel § 462 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, di appellarsi direttamente al ministro della guerra per quelle decisioni che reputassero emesse in violazione della legge.

Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti. — Esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria secondo la nuova legge.

7. Con la legge del 15 dicembre 1907, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1907, n. 301, e inserta, col n. 763, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e nella dispensa 48ª del *Giornale militare ufficiale*, parte 1ª, del dicembre 1907, sono state apportate essenziali modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, principalmente nella parte riguardante le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni alla leva sulla classe 1888 il Ministero si riserva di pubblicare fra breve apposite norme, che verranno portate anche a conoscenza delle autorità comunali e delle regie autorità diplomatiche e consolari. In quella occasione verranno pure diramate le annuali istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento, in attesa delle quali i consigli di leva si asterranno dall'emettere qualsiasi decisione relativamente agli inscritti della classe 1888, anche se essi risiedano all'estero.

Frattanto si dovrà riprodurre il testo della precitata nuova legge in fine del manifesto da pubblicarsi per l'ordine della leva, come dall'annesso modello, e si terranno presenti, quanto al termine e ai documenti fondamentali per la prova dei diritti d'esenzione, le avvertenze contenute nei numeri 6 e 7 del manifesto medesimo.

Inscritti della leva sulla classe 1887 residenti all'estero rimandati alla speciale seduta straordinaria del 31 marzo 1908, a senso del § 468 dell'istruzione per la leva all'estero.

8. Le decisioni che i consigli di leva prenderanno sul conto degli inscritti residenti all'estero rimandati alla speciale seduta straordinaria del 31 marzo a senso del § 468 dell'istruzione per la leva all'estero, i quali posteriormente al 31 gennaio, ma entro il detto giorno 31 marzo, siansi presentati o al consiglio di leva o anche al distretto militare, debbono considerarsi come prese durante le operazioni della leva sulla classe 1887 e quindi saranno riportate *soltanto* sulle liste e sul registro sommario della *leva stessa* e non nelle liste e sul registro sommario della leva sulla classe 1888.

Il Ministro — CASANA.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1888

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1888 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari, e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *12 febbraio corrente*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno in nessun caso essere assecondati.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al prefetto o sottoprefetto, producendo copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) ed un certificato *dell'autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente,

comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza, che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6 Con la legge del 15 dicembre 1907, n. 763, sono state modificate essenzialmente le disposizioni riguardanti le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria per ragioni di famiglia, già contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto del 6 agosto 1888.

Per norma di chiunque vi abbia interesse, si riportano in fine del presente manifesto tutti gli articoli della nuova legge, da cui rilevasi quali siano le condizioni di famiglia che, a principiare dalla leva in corso, conferiscono diritto, secondo i casi, all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (salvi i diritti precedentemente acquisiti).

L'articolo 7 della legge stessa ammette che i titoli d'esenzione possano essere comprovati sino alla chiusura della leva o, se trattasi di titoli verificatisi nell'ultimo trimestre della leva, sino al 90° giorno da quello in cui si sono verificati. Siccome però questa disposizione non ha per effetto di far sospendere l'arruolamento in 1ª categoria o la chiamata sotto le armi di quegli inscritti che non avessero ancora regolarmente comprovato, al momento della visita sanitaria innanzi al consiglio di leva o della presentazione alle armi della classe, i diritti invocati, così rendesi manifesta l'opportunità che la prova di tali diritti sia pienamente costituita all'atto stesso della visita ed arruolamento, o al più presto possibile se trattasi di titoli verificatisi posteriormente.

7. Per l'applicazione delle nuove disposizioni di legge alla leva sulla classe 1888 verranno pubblicate a tempo opportuno apposite norme. Quanto ai documenti da prodursi al consiglio di leva per dimostrare l'esistenza di detti titoli, si previene però che in genere saranno

necessari, come pei titoli già sanciti dal testo unico sopra citato, oltre alla situazione di famiglia compilata secondo il prescritto modello, i certificati di nascita o di morte dei membri della famiglia dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto, e il certificato comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori dell'inscritto (quando non trattisi di figlio naturale riconosciuto) e, se occorre, quello comprovante il matrimonio legale fra gli avi.

Gli interessati dovranno pertanto iniziare a tempo le pratiche occorrenti per raccogliere tali documenti; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

8. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, faranno sospendere gli effetti dell'arruolamento soltanto quando siano stati fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Tali domande debbono essere presentate con tutta sollecitudine, non appena aperte le sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento (*8 aprile*); e ad ogni modo non più tardi del giorno *12 luglio*.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare all'estero la loro posizione di fronte alla leva fra il giorno *1° febbraio* ed il giorno *31 agosto p. v.*

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima, ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che i documenti stessi possano essere chiesti d'ufficio alle autorità municipali del Regno.

Le famiglie residenti nel Regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 2ª ovvero nella 3ª categoria.

Gl'inscritti residenti all'estero, dei quali la posizione non fosse stata regolata in uno dei modi sovra indicati, avranno facoltà di presentarsi personalmente al Consiglio di leva, senza incorrere nella renitenza, fino al *1° dicembre p.* v.

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) e che siano arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

A tale riguardo si avverte che gli inscritti che saranno rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione di leva davanti al consiglio di leva, se intendano di ottenere la dispensa provvisoria, a cui abbiano diritto, dovranno farne domanda al Consiglio di leva *all'atto del loro arruolamento.*

14. Ai termini dell'art. 16 della citata legge del 15 dicembre 1907, n. 763, il Ministero della guerra ha determinato che gli individui della classe 1888 *i quali risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 ed avrebbero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati nella legge preesistente* e che, in forza delle disposizioni della detta legge 15 dicembre 1907, saranno

invece arruolati nella *1ª categoria*, saranno lasciati in congedo illimitato fin che duri la loro residenza all'estero.

Essi potranno, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi.

Qualora rientrassero nel Regno senza il permesso di cui sopra o vi si trattenessero oltre il termine consentito, saranno tenuti a compiere sotto le armi la ferma loro spettante.

Potranno tuttavia ottenere dal Ministero della guerra di essere inviati in congedo illimitato dopo un periodo di istruzione della durata di almeno otto mesi, qualora provino di avere assoluta necessità di far ritorno all'estero.

15. Ai termini della citata disposizione gli inscritti delle classe 1888 *i quali risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 ed avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati nella legge preesistente* e che, in forza delle disposizioni della detta legge 15 dicembre 1907, saranno invece arruolati nella *2ª categoria*, saranno lasciati in congedo illimitato.

Essi però, qualora rientrassero nel Regno, saranno obbligati a rispondere alle chiamate alle armi che dopo il loro rimpatrio venissero indette pei militari di 2ª categoria della classe 1888.

16. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Coloro che seguono corsi di studi superiori presso istituti stranieri da considerarsi assimilati alle università del Regno, possono ottenere di rimandare al 26° anno la prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 120 della legge sul reclutamento del regio esercito.

17. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa o nelle provincie europee dell'Impero ottomano.

18. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni, consolati e viceconsolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda

parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese estero in cui egli si trovi o sii rechi e dichiarare di riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

19. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatrjano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nelle convenzioni vigenti con la Società « Navigazione Generale Italiana » e con le Società « La Veloce » e « Puglie », fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi delle dette società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società « Navigazione Generale Italiana » i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

20. Le reclute residenti all'estero che, trovandosi nelle condizioni per ciò tassativamente stabilite coi §§ 202 e seguenti della Istruzione pel servizio della leva all'estero, aspirino ad ottenere di essere rimpatriate gratuitamente per soddisfare ai loro obblighi di servizio militare, ovvero una dilazione a presentarsi alle armi, dovranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari, ai quali è deferita la esclusiva competenza di decidere al riguardo.

Contro il diniego che venisse loro opposto dagli agenti medesimi non è ammesso ricorso al Ministero della guerra.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 1° febbraio 1908.

21. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, si avverte che le classi dei militari di

truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1875 alla classe 1887 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali dalla classe 1878 alla classe 1887 compresa, meno i sottufficiali;

Tutti i militari di 1ª categoria dell'arma di cavalleria con ferma di quattro anni (non compresi i sottufficiali) stati trasferiti alla classe 1878 ed alle successive da classi di leve anteriori;

Altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) dalla classe 1879 alla classe 1887 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1876 alla classe 1887 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1876 alla classe 1887 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1887 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1887 che siano stati arruolati prima del giorno *1° febbraio 1908* fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1888.

Partenza anticipata per le armi degli inscritti musicanti.

22. Gli inscritti possono essere ammessi alla partenza anticipata per le armi con assegnazione alle musiche militari dei reggimenti di fanteria di linea e di granatieri, in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti e senza vincolo di ferma speciale, sempre quando diano prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione e vi siano vacanze nelle musiche dei reggimenti da essi prescelti, avvertendo che per l'ammissione nei granatieri è necessario abbiano la statura di almeno m. 1,76.

Le relative domande potranno essere presentate in qualunque tempo, ma non più tardi del 1° ottobre, ai comandi dei distretti o dei corpi nei quali gli inscritti stessi intendono prestar servizio.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

. . . . . , addì 1° febbraio 1908.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Sedute suppletive

Chiusura della sessione.

Legge 15 dicembre 1907, n. 763, apportante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Art. 1.

Tutti i cittadini idonei alle armi debbono essere arruolati nel R. esercito. Sono assegnati alla 1ª categoria tutti coloro che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

2° figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.

Art. 3.

Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico o primogenito di padre, che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8;

2° figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3° nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

4° nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5° primogenito di orfani di padre e di madre;

6° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni:

7° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 4

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte dell'esercito permanente o del corpo Reale equipaggi, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 5.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro dieci anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire della esenzione, quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Art. 6.

L'inscritto che abbia un fratello consanguineo sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nell'esercito permanente o nel corpo Reale equipaggi, ovvero in una delle condizioni di cui all'art. 88 del vigente testo unico, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie, che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata sino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

Art. 7.

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.

I titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, cui gli inscritti concorrono per ragione di età e quelli che vengono a verificarsi durante la leva stessa.

Il titolo di cui all'articolo 6, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, deve mantenersi perfetto sino alla chiusura della leva.

I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della leva alla quale gli inscritti concorrono e per quelli verificatisi nell'ultimo trimestre delle operazioni di leva, non oltre il 90° giorno da quello in cui si sono verificati, salvo, per gli inscritti residenti all'estero, le norme, che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

...llo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono ...iderarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una ...eguenti condizioni:

...affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o di...fetti che li rendano inabili a lavoro proficuo;

...assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a' termini del ...ice civile;

...detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni ..., decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dello inscritto ...enzione dal servizio di 1ª categoria.

Art. 9.

...militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo la ...egnazione alla 2ª categoria e che posteriormente alla chiusura ...lla leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte ...lla composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcuna delle ...ndizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione ...lla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio ...ll'una o all'altra categoria, purchè non abbia vivente altro fratello ...egnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe ...ora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal ...no in cui si è verificata la modificazione alla composizione della ...iglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per ... saranno stabilite dal regolamento.

...no modificazioni della composizione della famiglia nel senso del ...ente articolo:

...) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza ...la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come ...olvente, a senso dell'art. 8;

... il passaggio a seconde nozze della madre;

... la legittimazione dei figli naturali.

...gli ufficiali di complemento, che, dopo la loro nomina ad ufficiali, ...sono venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia soprac...cennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia ...territoriale.

Art. 10.

...La chiamata alle armi potrà essere ritardata alle stesse condizioni ...stabilite dall'articolo 120 del testo unico vigente, anche per gli stu-

denti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali, che saranno designate da. regolamento.

Art. 11.

I militari, i quali siano in attesa di giudizio, perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, o che siano imputati di mancanza alla chiamata, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 12.

Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (Serie 3ª), le quali siano contrarie alla presente legge.

Con Regio decreto sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Per dieci anni dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'articolo 5, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno dalla data, in cui la presente legge entrerà in vigore.

Art. 14.

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della presente legge possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 15.

Le surrogazioni effettuate prima del 1º dicembre 1907, danno diritto al fratello surrogante di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria, nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico.

Art. 16.

Il ministro della guerra è autorizzato ad impartire le norme per la prima applicazione della presente legge, e nel caso che essa sia applicata alla classe 1888, è altresì autorizzato a lasciare in congedo illimitato, sotto determinate condizioni, i militari di 1ª e di 2ª categoria della detta classe, che risiedevano all'estero anteriormente al 1º dicembre 1907, i quali avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati dalla legge preesistente.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1908 — 1° febbraio

(Circolare) 26. — R. decreto n. 17 che stabilisce la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1907 n. 763, *pag.* 67.

28. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 68.

30. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 68.

30. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 68.

CIRCOLARE N. **34** *. — **R. decreto n. 17 che stabilisce la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1907 n. 763.** — 26 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il 2° comma dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1907 n. 763 che dà facoltà di stabilire con decreto reale la data dell'entrata in vigore della legge stessa;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 15 dicembre 1907 n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento entrerà in vigore il 1 febbraio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

N. **35.** — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 28 gennaio.

In relazione alla nota (1) del n. 2 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, il Ministero avverte che la parte 1ª dei libretti personali per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale non ha subito alcuna modificazione, e che perciò deve ritenersi sempre in vigore il modello 102 *B* del catalogo, ristampa 1905.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **36.** — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Divisione genio). — 30 gennaio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari comandi, uffici, istituti, ecc. al 1° novembre 1907, annunziata con la dispensa n. 45 del *Bollettino delle nomine* di detto anno, sono apportate, nella parte riguardante il servizio del genio, le seguenti varianti per quanto riguarda la direzione di Ancona.

Nella colonna: « Uffici locali » in corrispondenza della 1ª sezione Ancona, *cancellare:* Pesaro.

Il Ministro — CASANA.

N. **37.** — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Divisione artiglieria). — 30 gennaio.

Nella seconda metà di marzo il poligono di Nettuno dovrà essere completamente disponibile per compiervi alcune esperienze di materiali.

Pertanto l'epoca e l'intervento degli ufficiali al 3°, 4° e 5° corso stabiliti colle circolari 292 e 335 s. a. restano modificati nel modo seguente:

1. È abolito il 5° corso.

2. Al 3° corso, che si svolgerà dal 3 febbraio al 23 febbraio 1908, interverranno tutti gli ufficiali già assegnativi, tutti quelli di stato maggiore assegnati al 4° ed al 5° corso, gli ufficiali del 3°, 4° e 11 reggimento artiglieria già destinati al 4° corso, nonchè il capitano VETTORI della brigata da montagna del Veneto.

3. Al 4° corso, che si svolgerà dal 26 febbraio al 16 marzo, interverranno gli ufficiali d'artiglieria già assegnati al 5° corso e quelli destinati al primitivo 4° corso e che non avranno preso parte al corso precedente. *Per il Ministro* — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1908 — 8 febbraio

FEBBRAIO 6. — Classificazione delle giberne per pacchetti e per caricatori mod. 91, *pag.* 69.

6. — Stato sanitario del R. esercito durante il 3° trimestre dell'anno 1907, *pag.* 69.

6. — Documenti per l'ammissione o per l'uscita degli alienati dai manicomi, *pag.* 73.

7. — Richiesta di notizie su alcuni oggetti di corredo esistenti nei magazzini dei corpi, *pag.* 73.

7. — Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina, *pag.* 74.

CIRCOLARE N. 38. — **Classificazione delle giberne per pacchetti e per caricatori mod. 91.** — (Divisione amministrativa artiglieria e genio). — 6 febbraio.

I corpi che non hanno ancora proceduto alla trasformazione delle giberne per caricatori e per pacchetti mod. 91, prevista dalla circolare 221, inserta nel *giornale militare* 1907, continueranno a tenerle in carico ai numeri 1684 e 1687 della 6ª categoria e per i prezzi fissati dal modello per gl'inventari, non tenendo conto della variante pubblicata con il VI fascicolo di aggiunte e varianti al modello stesso.

Di mano in mano che procederanno poi alla trasformazione delle giberne in parola — da eseguirsi nel tempo e nei modi prescritti dalla suindicata circolare — se ne daranno scarico ai numeri predetti e le classificheranno al numero 1750 della 11ª categoria, aggiunto al modello per gli inventari, con il fascicolo summenzionato.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 39. **Stato sanitario del R. esercito durante il 3 trimestre dell'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 11 febbraio.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi riguardanti la stato sanitario del R. esercito nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

Mese di luglio 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	513	398	911	1	»	2	3	7606	2405	10011	26.2	2.2
Novara . .	252	127	379	2	»	»	2	4559	905	5464	23.5	1.7
Alessandria.	310	553	863	2	»	»	2	4355	3228	7583	24.8	2.8
Cuneo . .	191	148	339	3	»	»	3	3488	1431	4919	20.1	1.4
Milano . .	380	147	527	4	»	»	4	6717	757	7474	22.8	1.6
Brescia . .	262	110	372	1	»	»	1	3033	713	3746	17.7	1.7
Genova. .	220	132	352	»	»	»	»	3665	1059	4724	22.8	1.7
Piacenza .	294	519	813	2	»	1	3	4731	2614	7345	22.9	2.5
Verona. .	437	283	720	1	»	»	1	4377	1690	6067	21.8	2.6
Padova . .	255	74	329	1	»	»	1	3938	616	4554	22.1	1.6
Bologna .	657	262	919	2	»	»	2	6768	1062	7830	17.8	2.1
Ravenna .	133	323	456	3	»	1	4	1684	2334	4018	33.4	3.7
Ancona. .	101	91	192	»	»	»	»	1784	673	2457	16.0	1.2
Chieti . .	240	196	436	2	»	1	3	3678	1314	4992	23.4	2.1
Firenze. .	253	95	348	»	»	1	1	7080	990	8070	38.6	1.7
Livorno. .	236	121	357	1	»	2	3	2818	1703	4521	17.5	1.5
Roma . .	511	661	1172	8	»	»	8	8937	3800	12737	24.9	2.3
Perugia. .	160	154	314	»	»	»	»	1974	929	2903	20.0	2.2
Cagliari. .	157	110	267	»	»	1	1	2399	877	3276	17.9	1.5
Napoli . .	490	523	1013	»	»	2	2	8005	3944	11949	30.4	2.6
Salerno .	148	114	262	1	»	»	1	3148	925	4073	33.2	2.1
Bari . . .	331	159	490	2	»	1	3	4688	1477	6165	31.5	2.5
Catanzaro .	175	69	244	1	»	»	1	2552	749	3301	25.1	1.8
Palermo .	494	228	722	2	»	»	2	6180	1389	7569	28.1	2.7
Messina .	362	109	471	»	»	»	»	4218	874	5092	23.2	2.1
TOTALI .	7562	5706	13268	39	»	12	51	112382	38458	150840	23.4	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di agosto 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	443	291	734	2	»	1	3	5364	1990	7354	19.5	1.9
Novara . .	844	117	961	2	»	2	4	5586	722	6308	14.5	2.2
Alessandria.	275	168	443	2	»	2	4	4182	1545	5727	22.1	1.7
Cuneo .	135	127	262	»	»	»	»	2842	1153	3995	18.5	1.2
Milano . .	306	114	420	2	»	»	2	5270	786	6056	20.5	1.4
Brescia. .	252	53	305	1	»	»	1	2539	532	3071	17.5	1.7
Genova . .	195	163	358	1	»	2	3	3450	1157	4607	20.3	1.6
Piacenza .	335	204	539	»	»	2	2	4590	1365	5955	20.3	1.8
Verona . .	393	210	603	2	»	»	2	4385	1241	5626	17.2	1.8
Padova . .	202	117	319	»	»	»	»	3026	607	3633	14.2	1.2
Bologna .	581	335	919	3	»	1	4	6403	1591	7994	16.2	1.9
Ravenna .	165	256	421	1	»	»	1	2338	1250	3588	26.2	3.1
Ancona. .	116	93	209	»	»	1	1	1918	613	2531	19.2	1.6
Chieti . .	318	225	543	1	»	»	1	4166	1169	5335	22.3	2.2
Firenze. .	218	163	381	5	»	»	5	5747	1106	6853	31.5	1.8
Livorno. .	220	207	427	4	»	2	6	3370	1578	4948	18.5	1.6
Roma . .	493	535	1028	5	»	»	5	7733	3041	10774	23.4	2.2
Perugia .	132	214	346	1	»	1	2	1824	1101	2925	20.5	2.4
Cagliari. .	148	119	267	1	»	2	3	2830	922	3752	20.5	1.5
Napoli . .	542	586	1128	3	»	1	4	9799	4306	14105	36.0	2.9
Salerno. .	110	106	216	»	»	1	1	3273	576	3849	34.1	1.9
Bari . .	328	145	473	»	»	1	1	4005	878	4883	23.6	2.3
Catanzaro.	163	189	352	2	»	»	2	2876	889	3765	26.3	2.5
Palermo .	533	255	788	1	1	»	2	5737	1158	6895	24.2	2.8
Messina .	405	176	581	1	1	1	3	5269	1204	6473	27.1	2.4
TOTALI .	7855	5168	13023	40	2	20	62	108522	32480	141002	21.6	2.0

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,29.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di settembre 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	246	123	369	3	»	»	3	3124	628	3752	10.6	1.0
Novara . .	126	83	209	2	»	1	3	1985	489	2474	15.6	1.3
Alessandria	174	121	295	1	»	1	2	2427	745	3172	19.6	1.8
Cuneo . .	101	73	174	»	»	»	»	1802	474	2276	11.9	0.9
Milano . .	162	91	253	2	»	2	4	3093	502	3595	14.1	1.0
Brescia . .	82	65	147	»	»	»	»	869	387	1256	10.7	1.3
Genova . .	125	77	202	2	»	»	2	2506	685	3191	17.4	1.1
Piacenza .	178	127	305	»	»	1	1	3441	813	4254	18.2	1.3
Verona . .	243	155	398	5	4	2	11	3377	1372	4749	17.4	1.5
Padova . .	118	71	189	1	1	»	2	2800	550	3350	20.0	1.1
Bologna. .	325	179	504	2	»	»	2	4416	1464	5880	16.8	1.4
Ravenna .	81	80	161	1	»	»	1	756	518	1274	11.2	1.4
Ancona . .	79	57	136	»	»	»	»	1673	573	2246	19.3	1.2
Chieti . .	160	58	218	»	»	»	»	3522	601	4123	23.5	1.2
Firenze. .	93	74	167	2	»	»	2	3950	920	4870	30.8	1.1
Livorno .	169	134	303	2	»	1	3	2303	1283	3586	17.5	1.5
Roma . .	293	334	627	4	»	»	4	6108	2366	8474	22.7	1.7
Perugia .	74	68	142	1	»	3	4	919	698	1617	14.6	1.3
Cagliari. .	105	66	171	»	»	»	»	1689	451	2140	14.6	1.2
Napoli . .	336	380	716	2	»	»	2	7542	2875	10417	32.5	2.2
Salerno . .	66	41	107	1	»	»	1	1294	277	1571	23.8	1.6
Bari . . .	152	149	301	1	»	»	1	2805	952	3757	20.7	1.7
Catanzaro .	94	63	157	»	»	»	»	1603	508	2111	19.7	1.5
Palermo .	333	121	454	2	»	»	2	3419	889	4308	18.8	2.0
Messina .	212	70	282	»	1	2	3	2980	540	3520	19.5	1.6
TOTALI .	4127	2860	6987	34	6	13	53	70403	21560	91963	18.2	1.4

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,32.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **40** *. — **Documenti per l'ammissione o per la uscita degli alienati dai manicomi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 febbraio.

In seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero delle finanze e quello dell'interno, gli atti occorrenti, giusta la legge 14 febbraio 1904 n. 36 ed il regolamento 5 marzo 1905 n. 158, per l'ammissione o per l'uscita degli alienati dai manicomi, da chiunque promossi, vanno esenti da tassa di bollo, a senso dell'art. 22 n. 2 della legge 4 settembre 1897 n. 414, senza distinzione fra alienati abbienti e poveri, trattandosi di atti interessanti l'ordine pubblico e particolarmente la pubblica incolumità e la libertà individuale.

Ben s'intende, però, che nel contesto dei detti atti dovrà farsi risultare l'uso esclusivo cui sono destinati.

La esenzione non si estende agli atti, che, a termini degli articoli 51 e 70 del citato regolamento, si rendono necessari per provocare i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura delle persone e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale, e nel giudizio di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Il Ministero invita, quindi i corpi ad attenersi, qualora se ne verificasse il caso, alle disposizioni sovra riportate.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **41**. — **Richiesta di notizie su alcuni oggetti di corredo esistenti nei magazzini dei corpi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 febbraio.

Il Ministero invita i depositi dei vari reggimenti e le brigate autonome di artiglieria e genio a rimettergli, nel più breve termine, un prospetto, compilato secondo il modello sottoindicato, delle *borracce*, delle *coregge per borraccia*, delle *tasche per pane con coreggia*, degli *zaini di pelle* e delle *parti di bastone a tubo fisso* nonchè delle *serie di equipaggiamento* (modello 1905) che ciascuna delle amministrazioni suddette ha, attualmente, nei rispettivi magazzini.

Nella colonna « annotazioni » del prospetto dovranno essere indicati i movimenti per cessioni che fossero ancora da effettuarsi in dipendenza di ordini emanati dalle autorità militari, curando poi che le cessioni stesse siano effettuate al più presto e che ultimate quelle nessun altro movimento avvenga senza ordine del Ministero, fatta eccezione per quelli occorrenti per gli ordinari normali bisogni del servizio.

(*Corpo*) . . . . . .

INDICAZIONE degli oggetti	QUANTITÀ occorrente pei bisogni della mobilitaz.	Quantità esistente in magazzino delle classi 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Totali	Serie completa di equipaggiamento 1905	Annotazioni
Borracce senza coreggia										
Coregge per borracce										
Tasche per pane con coreggia. .										
Zaini di pelle . .										
Parti di bastone (a tubo fisso). . .										
Equipaggiamenti mod. 1905. . . (Ogni serie si compone di una borraccia completa (mod. 1905), di due parti di bastone a tubo scorrevole, di due sacchetti per cartucce, di una tasca di tela impermeabile color marrone (mod. 1905) e di uno zaino di tela impermeabile (mod. 1905).										

N.B. — I corpi che avessero in magazzino zaini fuori uso, ne indicheranno la quantità in calce allo specchio.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **42.** — **Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 febbraio.

È pubblicata la suddetta istruzione colla quale vengono abrogati i seguenti *Atti* del *giornale militare*.

Atti 192 (disposizione 47 del fascicolo 11 della Raccolta — bozze di stampa), 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,

303, 304, 305, 306 e 307 della vecchia Raccolta; 152 del 1894; 145 del 1895; 172 e 190 del 1896; 75 del 1897; 155 e 181 del 1898; 38, 45 e 82 del 1899; 66, 106, 191, 192, 227 e 264 del 1900; 1, 110, 112, 213 e 240 del 1901; 57 e 107 del 1902; 142 e 224 del 1903; 111 del 1904, 11 e 76 del 1905.

Alla istruzione stessa sarà annesso un album contenente le tavole di disegno, che verrà pubblicato in seguito dandone avviso sul *giornale militare*. Fino alla pubblicazione di tale album resteranno provvisoriamente in vigore le tavole di disegno unite agli *Atti* sovracitati che siano in armonia colle descrizioni dell'istruzione stessa.

I comandi, corpi e uffici faranno richiesta di quest'ultima colle norme consuete.

Il prezzo di ogni esemplare (senza l'album) è di L. 0,55.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 27.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1908 — 15 febbraio

PERIODICO 2 — R. decreto n. 35 che modifica il decreto costitutivo della Commissione suprema per la difesa dello Stato, *pag.* 77.
· 2. — R. decreto n. 36 che istituisce il Consiglio dell'esercito, *pag.* 78.
· 10 — Periodica rinnovazione delle dotazioni di munizioni per armi da fuoco, *pag.* 80.
· 10. — Varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 80.
· 11. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di sottufficiali di altre armi, che rinunciino al grado, *pag.* 80.
· 11 Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 81.
· 12. — Asciugatoi da bagno, *pag* 81.
· 12. — Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali, *pag.* 81.
· 14. — Notizie sui generi prelevati a carico del bilancio dalle imprese combustibili e paglia, *pag.* 82.
· 13. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1908, *pag.* 82.
· 15. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 82.

CIRCOLARE N. 42 *. — **R. decreto n. 35 che modifica il decreto costitutivo della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato.** — (Segretariato generale). — 2 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti il R. decreto 19 luglio 1899 n. 331 che istituisce la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, e le modificazioni apportate con R. decreto 8 novembre 1900 n. 381; (1)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Disposizione 22 del fascicolo 14 della Raccolta (bozze di stampa).

Articolo unico.

Al detto R. decreto 19 luglio 1899 modificato dal R. decreto 3 novembre 1900 (1), sono apportate le modificazioni seguenti:

Art. 1. *Aggiungere:* « La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno ».

Art. 2. *Sostituire il seguente:*

La compongono:

Il presidente del Consiglio dei ministri;
Il ministro della guerra;
Il ministro della marina;
Ufficiali generali:
a) il capo di stato maggiore dell'esercito;
b) i comandanti designati delle armate in guerra;
Ufficiali ammiragli:
a) S. A. R. il Duca di Genova, ammiraglio;
b) il capo di stato maggiore della marina;
c) i comandanti designati di una forza navale in caso di mobilitazione;
Ufficiali generali ed ammiragli, membri consultivi;
Un ufficio di segreteria.

Art. 2. *Sostituire il seguente:*

« La presidenza è assunta dal presidente del Consiglio dei ministri ed in sua assenza dal ministro della guerra o della marina.

Tanto il presidente del Consiglio dei ministri, quanto i ministri della guerra e della marina non hanno voto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIOLITTI.
C. MIRABELLO.
CASANA.

.° N. **44** *. — **R. decreto n. 38 che istituisce il Consiglio dell'esercito.** — (Segretariato generale). — 2 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525;

(1) Vedi nota pagina precedente.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Consiglio dell'esercito, per dar parere sulle questioni riguardanti l'esercito che gli vengono sottoposte dal ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio si compone:

del ministro della guerra;

del sottosegretario di Stato per la guerra;

del capo di stato maggiore dell'esercito;

degli ufficiali generali designati per il comando di un'armata in guerra.

Fanno eventualmente parte del Consiglio, quando lo richieda la natura delle materie da trattare:

l'ispettore generale di artiglieria;

l'ispettore generale del genio;

l'ispettore di cavalleria;

l'ispettore capo di sanità militare;

il capo del riparto intendenza presso il comando del corpo di stato maggiore.

Art. 3.

Il Consiglio dell'esercito è presieduto dal ministro ed in sua assenza dal sottosegretario di Stato.

Tanto il ministro quanto il sottosegretario di Stato assistono alle discussioni, ma non hanno voto.

Art. 4.

Il Consiglio sarà convocato dal ministro almeno tre volte in ogni semestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIOLITTI.
CASANA.

N. **45.** — **Periodica rinnovazione delle dotazioni di munizioni per armi da fuoco.** — (Divisione artiglieria). — 10 febbraio.

Allo scopo di evitare che una troppo prolungata giacenza delle munizioni nei magazzini dei corpi, possa, eventualmente, avere qualche influenza sul loro stato di conservazione, si richiamano i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni del 2° comma del § 341 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **46.** — **Varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Divizione amministrativa di artiglieria e genio). — 10 febbraio.

È pubblicata la 1ª serie di varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra (edizione 1903).

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di cent. 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **47** *. — **Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di sottufficiali di altre armi, che rinuncino al grado.** (Direzione generale leve e truppa). — 11 febbraio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 142 del *giornale militare* del 1906 (parte 1ª), il Ministero determina che anche i sottufficiali delle altre armi dell'esercito possano, se giudicati idonei, ottenere il passaggio in quella dei carabinieri reali, previa rinuncia al grado di sottufficiale, e purchè abbiano compiuto la loro ferma.

I comandanti dei corpi sono quindi autorizzati a dare corso, con le norme di cui all'*Atto* precitato, alle domande che fossero loro presentate in tale senso dai sottufficiali dipendenti.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **48**. — **Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni**. — (Divisione artiglieria). — 11 febbraio.

È pubblicato un fascicoletto di varianti al prontuario predetto.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta nel numero di esemplari loro occorrenti, con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **49**. — **Asciugatoi da bagno**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 febbraio.

Questo Ministero, in seguito al risultato favorevole di apposito esperimento, ha determinato siano distribuiti ai corpi per uso dei bagni, man mano ne verrà eseguito l'allestimento, asciugatoi delle dimensioni di m. 1,27 per 1,50 formati con le parti più consistenti delle lenzuola fuori uso.

Gli uffici di commissariato provvederanno attenendosi alle norme che il Ministero si riserva di dare in proposito.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **50** *. — **Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 febbraio.

A cominciare dal trimestre in corso le spese fatte dai corpi per la provvista della paglia per la lettiera dei cavalli degli ufficiali nelle circostanze indicate dalla disposizione n. 122 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa), non dovranno essere più conteggiate sul rendiconto mod. 346 (spese per alloggi somministrati dai comuni) e per conseguenza non dovranno figurare sulla dimostrazione mod. 346 *A*.

Delle spese stesse, al pari di quelle occorse pei casi contemplati dalla disposizione 121 del fascicolo predetto, dovrà essere chiesto rimborso con speciale rendiconto mod. 400 da mandarsi al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) alla fine di ogni trimestre.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **51. — Notizie sui generi prelevati a carico del bilancio dalle imprese combustibili e paglia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 febbraio.

A termine dell'art. 39 dei capitoli d'oneri per la fornitura per imprese di corpo d'armata dei combustibili e della paglia (mod. 263-L), tutte le amministrazioni interessate debbono trasmettere alle direzioni di commissariato, non più tardi dei giorni 5 e 20 di ciascun mese, uno specchio dei generi prelevati nella quindicina precedente affinchè possa calcolarsi esattamente l'ammontare degli acconti spettanti al fornitore.

Da alcuni reclami pervenuti al Ministero essendosi rilevato che non sempre lo specchio accennato risponde al vero e qualche volta si trascura anche di spedirlo in tempo, si invitano tutte le amministrazioni cui spetta, di porre la maggiore diligenza nel rilevare dalle matrici dei buoni di prelevamento le quantità dei generi a carico del bilancio ad esse forniti e di notificare esattamente tale quantità alle direzioni di commissariato nel termine prescritto.

Il Ministro — CASANA.

N. **52. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1908.** — (Direzione generale cavalleria). — 14 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, a detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 22 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare suddetta.

Per tutta la durata del corso i militari stessi avranno diritto all'indennità di marcia.

Il Ministro — CASANA.

N. **53*. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale). 15 febbraio.

(L'*Atto* 68 del 1900, modificato dagli *Atti* 253 del 1900, 95 del 1901, e 66 del 1903 — Disposizione 4, del fascicolo n. 4 della Raccolta — è abrogato).

§ I. — Norme per l'ammissione agli esami.

1. Allo scopo di mantenere alto il prestigio dell'avanzamento a scelta, e di giustificare pienamente i vantaggi di carriera che ne derivano, sono ammessi agli esami, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89, modificato dal R. decreto 5 febbraio 1903, n. 38 (Disposizione 3 del fascicolo n. 4 della Raccolta bozze di stampa), soltanto quegli ufficiali, i quali siano stati dai loro superiori gerarchici concordemente giudicati *ottimi* fin dal biennio precedente, e siano riconosciuti così distinti, sopra gli altri ufficiali del loro grado, per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, da far presumere fondatamente che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio l'esercito.

Per i tenenti dei carabinieri reali l'idoneità pratica deve essere comprovata, fra l'altro, anche dall'aver retto un comando isolato di tenenza, lodevolmente, per un tempo sufficiente a giudicare della loro capacità in tale comando.

2. Sono esclusi dagli esami:

a) i tenenti che compirono con buon successo il corso della scuola di guerra e ne ottennero il diploma d'idoneità;

b) quelli che frequentano il corso oradetto;

c) quelli, infine, che sono stati ammessi agli esami orali per l'ammissione alla scuola di guerra.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) possono ottenere di essere ammessi agli esami a scelta alla condizione di rinunciare rispettivamente al corso della scuola di guerra od agli esami orali per l'ammissione alla scuola stessa.

3. Annualmente il Ministero notifica quali tenenti possano per la loro sede di anzianità, concorrere agli esami che hanno luogo nell'anno, ed il limite di tempo utile per far pervenire al Ministero le domande di cui al § 146 del regolamento 21 luglio 1907 per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

4. Nel redigere la dichiarazione prescritta dal § 147 del citato regolamento, le commissioni compilatrici delle note caratteristiche si informano scrupolosamente ai criteri espressi al n. 1; ed ai medesimi devono attenersi, nell'emettere il loro giudizio, le varie autorità per mezzo delle quali le domande debbono giungere al Ministero.

5. Il Ministero fa poi conoscere le sue decisioni circa l'ammissione di ciascun concorrente.

§ II. — Procedimento degli esami.

6. Gli esami *preliminari* hanno luogo presso i comandi di corpo d'armata; quelli *definitivi* hanno luogo in Roma, ad ec-

cezione della prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio, la quale ha luogo in Torino e perciò deve precedere le altre prove degli esami definitivi stessi.

7. L'epoca degli esami è annualmente stabilita dal Ministero.

8. Nel tempo fra gli esami preliminari e quelli definitivi, gli ufficiali ammessi a questi ultimi, potranno fruire della licenza ordinaria cui avessero ancora diritto nel biennio, sempre quando non ostino gravi ragioni di servizio.

9. Agli esami *definitivi* in Roma sono ammessi soltanto gli aspiranti, che abbiano felicemente superato gli esami *preliminari* per essi prescritti e, se di artiglieria e genio, anche la prova di coltura professionale.

A) Esami preliminari.

10. Gli esami *preliminari* hanno luogo sotto la vigilanza di una commissione, nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un colonnello, presidente, e di due altri ufficiali superiori, membri.

Tali esami si svolgono colle medesime norme stabilite per gli esami in iscritto per l'ammissione alla scuola di guerra colla sola differenza che i lavori sono dal comandante del corpo d'armata spediti al Ministero (Segretariato generale), anzichè al comando della scuola di guerra. Qualora, per lo svolgimento del tema di geografia, il Ministero creda di concedere il sussidio di carte o di schizzi, trasmette esso medesimo le carte o gli schizzi occorrenti insieme coi relativi temi.

Il candidato che, nel corso dello svolgimento di un tema scritto, si serva di libri o di appunti, sarà espulso dall'aula, e l'esito dell'intero suo esame per l'avanzamento a scelta sarà considerato come negativo.

Giudica del risultato di questi esami la stessa commissione, che è designata dal Ministero per gli esami definitivi in Roma. La commissione vota dapprima su ciascun lavoro osservando il prescritto dal n. 19 e quindi procede ad una votazione complessiva sull'ammissibilità di ciascun candidato agli esami definitivi, analogamente a quanto è stabilito al n. 20 e seguendo, anche per questa votazione, le prescrizioni del n. 13. Il Ministero comunica poi per mezzo dei comandi di corpo d'armata l'ammissione dei candidati agli esami definitivi.

B) Esami definitivi.

11. La prova di coltura professionale per i tenenti d'artiglieria e del genio ha luogo davanti ad una commissione, da nominarsi dal Ministero, composta di:

Un ufficiale generale, presidente;

Due colonnelli (uno d'artiglieria, l'altro del genio) e due tenenti colonnelli o maggiori (parimente rappresentanti le due armi), membri;

Due tenenti colonnelli o maggiori (uno per ogni arma), supplenti. Il meno anziano tra questi ultimi funzionerà da segretario.

12. I temi, vari per numero e per soggetto, in modo da mettere in pari condizioni i concorrenti delle diverse specialità delle due armi, saranno proposti dal Ministero ed ogni candidato ne svolgerà uno a sua scelta, avendo facoltà di far uso di libri e disegni, ben inteso per semplice consultazione.

13. Ciascun candidato è poi chiamato a discutere oralmente davanti la commissione il tema da lui svolto per iscritto.

Successivamente, e dopo un'ampia discussione sul merito dimostrato da ciascun candidato nell'esperimento scritto ed in quello orale, la commissione procede ad una votazione di idoneità, secondo le norme date dai §§ 15 e 16 del regolamento sull'avanzamento.

I supplenti prendono parte alla discussione sul merito del candidato, ma non alla votazione, tranne nel caso che sostituiscano uno dei membri della commissione.

14. Il risultato della prova, insieme ai lavori compilati dai candidati, è comunicato al Ministero (divisione artiglieria o divisione genio), dal presidente della commissione mediante due specchi, uno per arma, nei quali figurano tutti gli esaminati coi voti favorevoli e contrari, da ciascuno conseguiti. Accompagna gli specchi un rapporto circostanziato sull'andamento della prova con quelle considerazioni e proposte che il presidente stima di fare in merito, e vi sono unite le carte personali dei concorrenti che la commissione ha avuto in comunicazione dal Ministero.

15. Il risultato positivo o negativo della prova è poi comunicato dal Ministero, per mezzo del rispettivo comando di corpo d'armata, agli interessati.

16. Quando si presentino a subire la prova di coltura professionale candidati provenienti dai sottufficiali, i quali, pur non risultando in detta prova idonei, dimostrino però di possedere un corredo di cognizioni che sarebbe sufficiente, a parere della commissione, per conseguire l'idoneità all'ordinario avanzamento a capitano dei tenenti di detta provenienza, tale giudizio è fatto risultare dalla commissione con apposito verbale,

ed il candidato è esonerato dagli esami, ai quali potrebbe essere chiamato per concorrere all'avanzamento ad anzianità.

17. Le altre prove degli esami definitivi si svolgono davanti a una commissione, nominata dal Ministero, presieduta dal comandante in 2ª del corpo di stato maggiore (dal comandante generale dell'arma pei tenenti dei carabinieri reali) e così composta:

a) Per i tenenti dei carabinieri reali:

un altro ufficiale generale e tre ufficiali superiori dell'arma, membri;

due ufficiali superiori dell'arma, supplenti. Il meno anziano fra questi ultimi funziona da segretario.

b) Per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

un altro ufficiale generale e quattro ufficiali superiori (uno per ciascuna delle quattro armi), membri;

quattro ufficiali superiori (uno per ciascun'arma) supplenti. Il meno anziano fra questi ultimi funziona da segretario.

18. I temi sono concretati dalla commissione esaminatrice. Nello svolgimento di quelli scritti, gli ufficiali non possono servirsi nè di libri, nè di memorie, nè di note manoscrite, eccezione fatta per l'esame di lingua estera, nel quale possono valersi del vocabolario. La violazione della presente prescrizione importa le conseguenze indicate nel terzo comma del n. 10.

19. Al termine di ciascuna prova, la commissione è chiamata a pronunziarsi, senza preventiva discussione, sulla idoneità di ciascun candidato nella prova fatta; la votazione ha luogo secondo le norme date nel n. 13.

Il segretario della commissione segna in apposito registro i voti favorevoli e quelli sfavorevoli riportati da ciascun candidato.

20. Ultimati gli esami, il presidente riunisce la commissione affine di procedere alla votazione definitiva d'idoneità allo avanzamento a scelta per ognuno dei concorrenti.

La votazione è preceduta da un'ampia discussione sul merito di ciascun candidato, dopo la quale i componenti la commissione si pronunciano in modo definitivo, senza essere vincolati dai voti dati precedentemente nelle votazioni parziali.

La votazione è fatta nel modo indicato al precedente n. 13.

21. Prima della riunione della commissione per procedere alla votazione definitiva d'idoneità all'avanzamento a scelta, il Ministero comunica al presidente i risultati ottenuti dai candidati d'artiglieria e del genio nella precedente prova di coltura professionale, ed il presidente li fa conoscere alla commissione

innanzi di procedere alla discussione sul merito dei singoli aspiranti.

Tale comunicazione, senza vincolare il voto che i componenti della commissione credessero di pronunziare sul merito dei candidati, qual fu da essi direttamente apprezzato ed accertato in questa seconda serie di esami, fornisce un elemento di più di giudizio da valutarsi coi seguenti criteri:

a) che un ottimo risultato conseguito nella prova di coltura professionale deve avere molta importanza sul giudizio definitivo, sempre quando non vi contrasti un esito troppo insufficiente in questi altri esami, e ciò segnatamente per gli aspiranti dell'arma del genio, per i quali la coltura professionale tecnica ha uno speciale e, si potrebbe dire. preminente valore;

b) che i risultati semplicemente buoni della prova di coltura professionale non devono però avere un significato che controbilanci in senso sfavorevole quelli abbastanza soddisfacenti profferti dai candidati nella seconda serie di esami, e questo specialmente per gli aspiranti dell'arma di artiglieria, pei quali non è il tecnicismo che deve, di massima, costituire la parte essenziale della coltura professionale.

22. Il presidente della commissione invia poi al Ministero il risultato definitivo degli esami, in specchi separati per ciascuna arma, insieme alle carte personali dei concorrenti avute in comunicazione, ed un rapporto circostanziato circa l'andamento degli esami, colle considerazioni, osservazioni e proposte del caso.

A mente del § 164 del regolamento sull'avanzamento, la commissione esaminatrice funge da commissione di grado superiore; epperò gli specchi ora detti tengono il luogo degli specchi d'avanzamento prescritti dal § 168 del regolamento stesso.

23. I nomi dei tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta vengono pubblicati nel bollettino ufficiale.

§ III. — Materia, scopo e svolgimento di ciascuna prova.

A) Esami preliminari.

24. *Tema di composizione italiana.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

Il candidato nella trattazione di questo tema deve dar prova di possedere una buona coltura generale e letteraria e sopra tutto di avere attitudine a ben ragionare del soggetto, a di-

sporre, coordinare e sviluppare logicamente le idee e ad esprimerle non solo con chiarezza, ma con efficacia.

Durata dell'esame: ore sei.

25. *Tema di storia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi possono riguardare la storia dell'arte militare dai primi tempi ad oggi, cioè lo studio sommario e per linee generali del reclutamento, ordinamento ed armamento degli eserciti nelle varie epoche, e la storia militare del periodo da Napoleone ad oggi.

Nello svolgimento di questi temi, più che la esposizione dei fatti, il candidato deve trattare degli ammaestramenti che da quelli si debbono trarre e delle relazioni che essi hanno coi principii dell'arte militare.

Durata dell'esame: ore cinque.

26. *Tema di geografia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi volgono sui caratteri geografici dell'Italia e delle zone ad essa limitrofe degli Stati vicini, in ordine a possibili operazioni di guerra.

Durata dell'esame: ore cinque.

27. *Esperimento di disegno topografico.* — Ogni candidato deve eseguire in matita nera la copia di un disegno topografico che è proposto come modello.

Durata dell'esame: ore quattro.

B) ESAMI DEFINITIVI PER I TENENTI DEI CARABINIERI REALI.

28. *Tema scritto di coltura generale.* — Si svolge colle stesse norme date al precedente n. 24.

Per quanto riguarda le scienze sociali possono servire di guida i programmi della scuola di guerra.

29. *Tema scritto di coltura professionale.* — Consiste nella trattazione di questioni riflettenti l'organizzazione e il funzionamento dell'arma.

Ogni candidato deve svolgere un tema scelto fra tre che gli sono proposti.

Durata dell'esame: sei ore.

30. *Tema scritto di lingua estera.* — Valgono le norme date dal successivo n. 33.

31. *Discussione orale sui temi e sulle leggi e regolamenti.*— Ha luogo in una o più sedute, come stabilisce la commissione, che fissa anche la durata di ciascuna.

I candidati debbono mostrare la loro capacità professionale con la perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89, modificato dal R. decreto 5 febbraio 1903, n. 38 (Disposizione 3 del fascicolo n. 4 della Raccolta — bozze di stampa), e sono tenuti a rispondere alle interrogazioni che la commissione, per meglio assicurarsi della loro intelligenza ed istruzione, rivolga loro intorno agli argomenti svolti nei lavori scritti, di cui ai numeri 28 e 29.

32. *Esperimenti pratici.* — Gli esperimenti pratici, per constatare l'attitudine dei concorrenti al comando di truppe, consistono in una esercitazione di compagnie contrapposte e nel comandare in piazza d'armi le evoluzioni di uno squadrone.

Durante questi esperimenti la commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare.

C) Esami definitivi per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

33. *Lingue estere.* — Sono proposti tre temi, comprendenti brevi componimenti e traduzioni dall'italiano. La scelta del tema e della lingua è in facoltà del candidato.

Durata dell'esame: ore tre.

34. *Esperimento di comando tattico di truppa.* — Per i tenenti di fanteria e di cavalleria si svolgono a questo scopo esercitazioni tattiche a battaglioni, od a mezzi reggimenti di cavalleria, contrapposti, nelle quali il comando dei battaglioni e dei mezzi reggimenti e quello delle compagnie e degli squadroni è tenuto a turno dai candidati. In questo esperimento i candidati debbono dar prova della loro attitudine al comando della truppa, all'apprezzamento del terreno e delle situazioni tattiche, ad impartire ordini con chiarezza, concisione e precisione, e ad interpretare con sicurezza gli ordini ricevuti.

Per i tenenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, o che abbiano prestato servizio in tali specialità, l'esperimento consiste nel comandare una batteria da campagna nella scuola di batteria, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco: per quelli di artiglieria da fortezza e da costa, o che abbiano servito in tali specialità, nel far manovrare un riparto da fortezza non inferiore alla compagnia e nel condurre il fuoco di una batteria da fortezza o da costa. Per i tenenti del genio l'esame consiste nel comando di un riparto zappatori del genio non inferiore alla compagnia sia in ordine chiuso sia in ordine sparso.

Durante i predetti esperimenti la commissione giudica del-

l'abilità nel cavalcare degli ufficiali, salvo a sottoporre a speciale prova quelli per i quali fosse ciò riconosciuto necessario.

35. *Manovra coi quadri.* — È della durata di tre o quattro giorni, ed è diretta in modo che tutti i candidati, tenuto conto dell'arma ed anche, per quanto possibile della specialità d'arma cui appartengono, abbiano a risolvere sul terreno qualche problema tattico o logistico e a dar prova di possedere le cognizioni e le attitudini pratiche necessarie all'ufficiale in campagna.

Lo scopo precipuo della manovra è quello di accertare l'attitudine a disimpegnare presso le truppe in campagna le cariche speciali di competenza del grado di capitano, a risolvere modesti problemi riguardanti la ricognizione, rafforzamento ed occupazione di una posizione, il collocamento di avamposti, l'alloggiamento di truppe, la ricognizione di corsi d'acqua o di linee stradali, ecc., ed a redigere con rapidità, concisione e chiarezza i relativi rapporti, corredati, quando occorra, da schizzi a vista, itinerari, ecc.

Se a talun candidato sono affidate attribuzioni di comando, queste non debbono superare quelle relative al battaglione di fanteria, al mezzo reggimento di cavalleria, alla batteria di artiglieria ed alla compagnia del genio.

Per l'esecuzione della manovra coi quadri, la commissione ed i candidati possono allontanarsi dalla capitale e pernottare fuori di essa, quando e quanto lo svolgimento della manovra lo esiga. È fatta facoltà al presidente della commissione di provvedere ai mezzi di trasporto nel modo che reputerà più opportuno.

36. *Tema di coltura professionale.* — *a*) Per i tenenti di fanteria e di cavalleria consiste nello svolgere per iscritto lo studio sulla carta di una operazione di guerra da eseguirsi da un reggimento di fanteria o di cavalleria con proporzionati reparti di altre armi. In questo studio i candidati debbono dar prova della loro attitudine ad intuire il terreno dalla attenta lettura della carta per svolgervi convenientemente colle truppe le operazioni richieste dal tema, seguendo i dettami dei regolamenti e delle norme in vigore, e della loro capacità nell'interpretare e nell'impartire gli ordini. La durata dell'esame è stabilita dalla commissione.

b) Per i tenenti d'artiglieria e del genio i temi, di cui al n. 12, non riguardano argomenti scientifici di interesse puramente teorico e speculativo; per conseguenza, le questioni di tiro e di materiali, per l'artiglieria, e quelle di costruzione e

di ingegneria militare, per il genio, volgono più specialmente sulle applicazioni della scienza nelle varie specialità di servizio delle due armi (artiglieria campale, da montagna, da fortezza, da costa — servizio degli stabilimenti — fortificazioni — altre costruzioni d'uso militare — servizio dei pontieri, minatori, telegrafisti, ecc.). Allo svolgimento del tema segue poi la discussione orale di esso davanti alla commissione, la quale, con opportune interrogazioni in merito all'argomento trattato ed anche sopra questioni riguardanti le altre specialità dell'arma, cui il candidato appartiene, si accerta dell'estensione e della profondità della coltura professionale del candidato.

La durata dell'esame di coltura professionale per le varie armi è stabilita dalla rispettiva commissione.

37. *Discussione orale dei temi scritti.* — Davanti alla commissione esaminatrice in Roma tutti i candidati sono finalmente chiamati a dare lettura dei lavori in iscritto da essi redatti, esclusione fatta dei temi di coltura professionale dei tenenti d'artiglieria e del genio. Quando poi la commissione lo ravvisi opportuno, la lettura e la discussione può estendersi anche ai temi svolti nell'esame preliminare. In ogni modo il candidato è tenuto a rispondere a tutte quelle interrogazioni che la commissione, per meglio accertarsi della sua intelligenza ed istruzione, crede di rivolgergli intorno agli argomenti trattati nei temi.

La durata di questa discussione è lasciata, per ogni candidato, in facoltà della commissione.

§ IV. — Disposizioni relative ai tenenti del R. corpo di truppe coloniali.

38. Per i tenenti del R. corpo di truppe coloniali l'esame preliminare ha luogo presso il comando del corpo stesso, colle norme medesime stabilite al n. 10.

39. Quelli fra essi che sono ammessi all'esame definitivo devono recarsi in Italia per l'epoca fissata dal Ministero per l'esame stesso.

40. I tenenti di cui al numero precedente si considerano come rimpatriati: sono trasferti ad un corpo stanziato in Italia, e qualunque sia l'esito dei loro esami non fanno ritorno nella Colonia.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1908 — 22 febbraio

FEBBRAIO 17. — Visite di ufficiali generali e superiori a riparti distaccati, *pag.* 93.
» 20. — Varianti al regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 94.
» 20. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, *pag.* 94.
» 20. — Disposizioni riguardanti i farmacisti militari, *pag.* 95.
» 21. — Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria, *pag.* 96.
» 21. — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 97.
» 21 — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 99.
» 21. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 101.
» 22. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato, *pag.* 101.

CIRCOLARE N. 54 *. — **Visite di ufficiali generali e superiori a riparti distaccati.** — (Segretariato generale). — 17 febbraio.

I regolamenti di disciplina militare e di istruzione e di servizio interno per le varie armi determinano le visite e gli esperimenti che gli ufficiali generali comandanti di brigata e gli ufficiali superiori comandanti di corpo o di battaglione possono e devono fare anche ai riparti distaccati.

Fermo rimanendo quanto è detto nei suddetti regolamenti, il Ministero determina che per l'attuazione di tali visite le autorità superiori cui spetta concedere la relativa autorizzazione debbano, di massima, ammettere le visite soltanto quando il riparto trovisi distaccato nel territorio dello stesso corpo d'armata in cui ha sede la brigata od il reggimento, o tutto al più in quello viciniore. Per gli altri riparti distaccati in corpi d'armata lontani dalla sede del reggimento, il Ministero lascia al comandante del corpo d'armata, cui appartiene il corpo che fornisce il distaccamento, di decidere caso per caso,

tenendo conto delle speciali condizioni di distanza, di tempo ecc., nel determinare se convenga concedere l'autorizzazione di cui trattasi, oppure se non sia preferibile delegare al comando del corpo d'armata, in cui il riparto distaccato trovasi stanziato, di far eseguire da altro ufficiale generale o superiore la visita, quando non sia possibile rimandarla a qualche altra occasione, in cui il riparto stesso debba riunirsi al reggimento per esercitazioni o per compiuto distaccamento.

La circolare ministeriale n. 1111 del 16 giugno 1903 è abrogata.

Il Ministro — CASANA.

N. **55. — Varianti al regolamento per la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 20 febbraio.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti al regolamento suddetto, che contiene:

a) varianti all'art. 11, intese ad ottenere la massima obbiettività di giudizio sui lavori scritti dagli ufficiali concorrenti all'ammissione alla scuola di guerra;

b) tutte le altre varianti, già apportate con *Atti* del *giornale militare*, in modo che il regolamento viene ad essere, con questa 1ª serie, completamente al corrente.

Prezzo di ogni fascicoletto, da acquistarsi con le consuete norme, lire 0,05.

Il Ministro — CASANA.

N. **56. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 20 febbraio.

L'istituto geografico ha allestito le seguenti nuove pubblicazioni:

a) Carte topografiche del Regno d'Italia, alla scala di 1: 100.000, edizione in nero con tratteggio.

Foglio	166	Isola dell'Asinara	Foglio	192	Alghero
Id.	167	Isola Rossa	Id.	193	Bonorva
Id.	179	Porto Torres	Id.	205	C. Mannu
Id.	180	Sassari	Id.	206	Macomer

b) Carte topografiche del Regno d'Italia, alla scala di 1: 100.000, edizione policroma a sfumo.

Foglio	16	Cannobio
Id.	31	Varese
Id.	44	Novara
Id.	58	Mortara
Id.	70	Alessandria
Id.	82	Genova
Id.	216	C. S. Marco
Id.	217	Oristano
Id.	218	Isili
Id.	219	Lanusei
Id.	224	C. Pecora
Foglio	225	Guspini
Id.	226	Mandas
Id.	227	Muravera
Id.	232	I. di S. Pietro
Id.	233	Iglesias
Id.	234	Cagliari
Id.	235	Villasimius
Id.	232*bis*	C. Sperone
Id.	239	Teulada
Id.	240	S. Efisio

c) Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 100.000, edizioni con le curve di livello senza tratteggio e senza sfumo.

Foglio	6	P. di Spluga
Id.	16	Cannobio
Id.	17	Chiavenna
Id.	31	Varese
Id.	32	Como
Id.	44	Novara
Id.	45	Milano
Id.	58	Mortara
Foglio	59	Pavia
Id.	70	Alessandria
Id.	71	Voghera
Id.	82	Genova
Id.	83	Rapallo
Id.	94	Chiavari
Id.	95	Spezia
Id.	106	Firenze

d) 1ª serie di aggiunte a varianti al catalogo delle pubblicazioni dell'istituto, edizione luglio 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **57**. — **Disposizioni riguardanti i farmacisti militari**. — (Segretariato generale. — 20 febbraio.

Sono state riunite in un solo volume, tutte le disposizioni che riguardano i farmacisti militari, e cioè :

A) La legge 8 luglio 1906, n. 305, che stabilisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti effettivi ;

B) Il regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 305, predetta ;

C) Il regolamento per l'avanzamento del personale dei farmacisti militari ;

D) L'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari ;

E) Le prescrizioni riguardanti l' uniforme dei farmacisti militari.

La richiesta sarà fatta colle norme consuete, nel numero di copie strettamente necessario per gli usi di pace e per quelli di mobilitazione, dai seguenti comandi, direzioni ecc.:

comando del corpo di stato maggiore;
comandi territoriali;
ispetterato di sanità militare;
comandi di distretto militare;
direzioni di sanità militare;
direzioni di ospedale e delle infermerie presidiarie;
comandi delle compagnie di sanità.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 28.

Il Ministro — CASANA.

N. 58*. — **Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria.** — (Segretariato generale). — 21 febbraio.

I. In relazione a quanto è detto nel quarto comma del § 140 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed allo scopo di procurare alle commissioni di avanzamento un più sicuro elemento di giudizio per l'apprezzamento della idoneità dei tenenti anziani di cavalleria al grado di capitano, il Ministero determina che sia annualmente istituito presso la scuola di cavalleria un corso d'istruzione della durata di tre mesi.

L'inizio di detto corso non dovrà essere protratto oltre il 15 del mese di aprile.

Il programma da svolgersi durante il corso è il seguente:

1°. Istruzioni pratiche	Esercitazioni di impiego dello squadrone nel campo strategico e nel campo tattico (possibilmente con intervento di riparti di artiglieria e fanteria).
	Equitazione di campagna e di scuola.
	Scherma.
2°. Conferenze orali	Discussione ed esame sulla carta delle relazioni riferentisi alle esercitazioni tattiche.
	Impiego della cavalleria isolata o in unione alle altre armi con opportuni confronti colle nazioni estere.
	Nozioni generali sull'ordinamento ed armamento delle cavallerie estere.

B' Conferenze scritte. — Su argomenti di carattere generale.

La direzione del corso sarà assunta dal comandante della scuola di cavalleria, e l'ispettore dell'arma destinerà il personale d'insegnamento e di istruzione scegliendolo, per quanto è possibile, fra gli ufficiali addetti a quell'istituto.

Al termine del corso gli ufficiali allievi saranno esaminati da una commissione composta del comandante la scuola di cavalleria e degli ufficiali insegnanti ed istruttori, e presieduta dall'ispettore dell'arma, e saranno classificati per punti di merito e con indicazione complessiva del risultato ottenuto (ottimo, buono, mediocre).

Tali classificazioni saranno comunicate dal comando della scuola di cavalleria, per il tramite dell'ispettorato, al Ministero, il quale ne darà conoscenza ai reggimenti interessati, affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nella casella « Studi regolari compiuti; lauree; gradi accademici; diplomi; studi militari » della parte 1ª del libretto personale, la notazione seguente: « Compì nell'anno ..... il corso d'istruzione per i tenenti anziani presso la scuola di cavalleria con risultato (ottimo, buono, mediocre) riportando la classifica di punti ... ».

II. I nomi degli ufficiali che dovranno frequentare il corso, la data del suo inizio e quella della presentazione degli ufficiali stessi al comando della scuola di cavalleria verranno volta per volta pubblicati nel *bollettino ufficiale*.

Ogni ufficiale condurrà seco i propri cavalli di servizio o di marica, e l'attendente.

Gli ufficiali allievi, i cavalli e gli attendenti saranno presi in aggregazione ed amministrati dalla scuola di cavalleria per tutta la durata del corso.

Agli ufficiali ed agli attendenti sarà corrisposta, durante la permanenza alla scuola, l'indennità d'accantonamento con decorrenza dal giorno successivo all'arrivo alla scuola stessa, ed ai cavalli la razione di marcia.

Il Ministro — CASANA.

N. 59. — **Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 febbraio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Mini-

stero avverte che, per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di battaglione, mezzo reggimento e brigata in data 1° gennaio 1908 nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il sottufficiale meno anziano promosso per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	30	novembre	1904.
Sergente	4	ottobre	1900.
Caporale	30	giugno	1899.
Giunto alle armi	27	dicembre	1898.
Nato	5	gennaio	1880.

CAVALLERIA.

Maresciallo di squadrone . . .	1°	gennaio	1907.
Sergente	30	giugno	1899.
Caporale	30	giugno	1898.
Giunto alle armi	1°	gennaio	1898.
Nato	28	maggio	1877.

ARTIGLIERIA.

Maresciallo di batteria	1°	gennaio	1907.
Furiere	15	marzo	1903.
Sergente	30	settembre	1900.
Caporale maggiore	30	giugno	1900.
Caporale	30	settembre	1899.
Giunto alle armi	1°	gennaio	1899.
Nato	30	marzo	1878.

GENIO.

Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	31	gennaio	1903.
Sergente	30	giugno	1900.
Caporale	30	giugno	1899.
Giunto alle armi	30	dicembre	1898.
Nato	18	ottobre	1879.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione, mezzo reggimento e brigata in data 1° gennaio 1908 i marescialli di compagnia, squadrone e batteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal 1 comma del § 8 del capo VI *bis* del regola-

mento sull'avanzamento (compresi quelli che occupano le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), i quali alla data medesima contassero almeno nove anni di servizio ed avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei rimanenti sottufficiali meno anziani promossi rispettivamente nell'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti il 1° gennaio 1908 della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta attitudine fisica.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **60. — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 febbraio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che per il servizio dei riparti attivi hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia, squadrone e batteria ad anzianità in data 1° gennaio, 11 gennaio e 19 gennaio 1908 nell'arma di fanteria, in data 1° gennaio e 19 gennaio 1908 nell'arma di cavalleria, in data 1° gennaio 1908 nell'arma d'artiglieria, in data 1° gennaio 1908 nell'arma del genio.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 1° gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio 1907.
Sergente	29 dicembre 1903.
Caporale maggiore	30 settembre 1903.
Caporale	10 ottobre 1902.
Giunto alle armi	28 dicembre 1901.
Nato	6 febbraio 1882.

In data 11 gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio 1907.
Sergente	30 giugno 1903.

Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	16 agosto	1884

In data 19 gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale maggiore	28 febbraio	1903.
Caporale	20 luglio	1902.
Giunto alle armi	18 gennaio	1902.
Nato	5 dicembre	1882.

CAVALLERIA.

In data 1° gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	24 novembre	1884.

In data 19 gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	20 giugno	1883.

ARTIGLIERIA.

In data 1° gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 settembre	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	2 marzo	1882.

GENIO.

In data 1° gennaio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 settembre	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	9 aprile	1883.

I sottufficiali promossi a scelta alle date medesime erano più anziani di quelli sovraindicati.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia, squadrone e batteria rispettivamente alle date del 1°, dell'11 e del 19 gennaio 1908 in fanteria, del 1° e del 19 gennaio 1908 in cavalleria, del 1° gennaio 1908 in artiglieria e nel genio i sergenti maggiori investiti di una delle cariche speciali contemplate nel 3° e nel 4° comma del § 33 e nel 1° comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento (compresi anche quelli occupanti le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali, alle date medesime, contassero almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale e avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati.

Per usufruire di tale avanzamento i sottufficiali in parola dovevano alle date suindicate essere già investiti della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **61**. — **Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 21 febbraio.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti all'istruzione suddetta, recante modificazioni all'allegato *E*.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Le richieste delle copie saranno fatte con le norme solite.

Il Ministro — CASANA.

N. **62***. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato.** — (Segretariato generale). — 22 febbraio.

L'*Atto* 55 del 1907 è abrogato.

§ 1. — GENERALITÀ.

1. Gli esperimenti, necessario complemento alle note caratteristiche, mirano a meglio accertare negli ufficiali che aspi-

rano ai gradi superiori della gerarchia quel complesso di cognizioni tecniche e di attitudini professionali, che oggi in maggior misura sono richieste dall'esercizio delle importanti funzioni a quei gradi attribuite.

Essi assumono in conseguenza specialissimo significato, ed è preciso intendimento del Ministero che le commissioni esaminatrici, giustamente comprese della responsabilità che loro incombe, sappiano ispirare i propri giudicati alla importanza del loro compito.

2. Gli esperimenti hanno luogo ogni anno, e comprendono le prove indicate nei programmi riportati nel § 2.

Ad essi devono essere sottoposti, salvo le eccezioni di cui al numero seguente, i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato, che siano compresi nei limiti di anzianità fissati dal Ministero nell'anno medesimo, per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo.

La durata degli esperimenti varia tra venti e trenta giorni, per i capitani di fanteria, cavalleria (esclusi quelli di cui al successivo n 8), artiglieria, genio e commissariato; viene fissata dalle commissioni per i rimanenti capitani.

Di massima gli esperimenti devono aver termine prima del 30 giugno.

3. Sono dispensati dagli esperimenti:

a) i capitani che hanno titoli acquisiti per l'avanzamento a scelta al grado superiore; e quelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno compiuta con risultati favorevoli la scuola di guerra;

b) i capitani che abbiano già sostenuti gli esperimenti negli anni precedenti, con esito favorevole;

c) i capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento a termini del § 90 del regolamento sull'avanzamento.

4. L'ufficiale che risulti non idoneo negli esperimenti è chiamato a ripeterli nell'anno successivo.

5. L'ufficiale che intenda rinunciare a sostenere gli esperimenti deve presentare per iscritto la rinuncia a concorrere all'avanzamento. Ove la rinuncia a sostenere l'esperimento sia motivata da infermità, ciò deve essere comprovato da certificato di un ufficiale medico.

6. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mirano ad accertare se i candidati posseggano la necessaria coltura militare e l'attitudine all'impiego delle tre armi.

I capitani del genio che non hanno prestato servizio nelle direzioni, o che pur avendolo prestato, non hanno riportato al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di *buono con punti tre*, dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche e da tutte le autorità superiori, saranno inoltre sottoposti ad una prova di carattere tecnico.

7. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani dei carabinieri reali e del corpo di commissariato mirano ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni militari e speciali necessarie ad un ufficiale superiore della rispettiva arma o corpo.

8. Per i capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni, e per quelli addetti ai depositi allevamento cavalli che, a termine del § 98 del *Regolamento sull'avanzamento*, non possano più conseguire l'avanzamento nell'arma di cavalleria per avere già ottenuta una promozione durante la loro permanenza nel personale dei depositi stessi, oppure rinuncino esplicitamente all'avanzamento nell'arma dichiarando di aspirarvi unicamente nei detti depositi, sono istituiti esperimenti particolari intesi ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni speciali necessarie a ben coprire la carica di direttore di uno dei depositi, dei quali si tratta.

9. Gli esperimenti hanno luogo dinanzi a commissioni per le quali la seguente tabella indica la sede, l'autorità che le nomina e la loro composizione.

ARMI E CORPI	Loro sede	Chi le nomina
Fanteria.	Comando di corpo d'armata designato dal Ministero.	Ministero, dietro proposta del capo di stato maggiore dell'esercito.
Cavalleria (esclusi i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni).		
Artiglieria (1). . . .		
Genio (2).	Ispettorati, e, quando occorra, piazze forti designate dal Ministero.	Id.
Carabinieri	Comando generale dell'arma.	Comando generale dell'arma.
Capitani addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni di cui al n. 8.	Da destinarsi	Ministero . . . . .
Commissariato . . .	Comando del corpo di stato maggiore (ripar-to intendenza).	Capo di stato maggiore dell'esercito.

(1) Per la prova terza prescritta per gli ufficiali di artiglieria, sarà nominata dall' ispettore
bri effettivi (2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma) e da un membro supplente (tenente
Per i lavori della sottocommissione il maggiore generale predetto prenderà ordini dal
La sottocommissione si riunirà poi alla commissione, in seduta plenaria, per emettere il
(2) Per la prova tecnica di cui al n 6 prescritta per gli ufficiali del genio, sara nominata
presieduta da un generale ispettore del genio e formata da due membri effettivi (2 colonnelli o
riunira poi alla corrispondente commissione dell'arma, in seduta plenaria, per emettere il giudizio
(3) Per i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli, l'ispettore di cavalleria, o, in sua
un comandante di brigata di cavalleria.
(4) Per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni l'ispettore del servizio zootecnico.
(5) il capo del riparto intendenza od il capo dell'ufficio intendenza del comando del corpo di

COMMISSIONI	Loro composizione	
Presidente	Membri effettivi	Membri supplenti
1 [illegible]nnte generale.	3 maggiori generali. 1 colonnello o tenente colonnello di fanteria. 1 colonnello o tenente colonnello di cavalleria. 1 colonnello o tenente colonnello d'artiglieria. 1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore.	1 tenente colonnello di fanteria. 1 tenente colonnello di cavalleria 1 tenente colonnello di artiglieria. 1 tenente colonnello di stato maggiore.
1 [illegible]nerale ispettore, o 1 comandante del genio.	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma. 2 colonnelli o tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore o di altre armi.	2 tenenti colonnelli dell'arma.
1 maggiore generale dell'arma.	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma.	1 tenente colonnello dell'arma.
1 ufficiale generale (3)	1 colonnello o tenente colonnello veterinario. 1 delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio (4)	1 tenente colonnello di cavalleria.
1 ufficiale generale o colonnello (5).	1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore. 1 colonnello o tenente colonn. commissario.	1 tenente colonnello commissario.

[illegible] una sotto commissione presieduta da un maggiore generale dell'arma e formata da due membri [illegible] dell'arma).

[illegible] della commissione.

[illegible] definitivo sugli ufficiali di artiglieria.

dell'ispettore generale una sottocommissione che si riunirà presso l'ispettorato delle costruzioni, [illegible] colonnelli del genio) e da un membro supplente (tenente colonnello del genio). - Essa si [illegible] definitivo circa gli ufficiali del genio sottoposti alla prova tecnica.

[illegible] un comandante di brigata di cavalleria; per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni

[illegible] stato maggiore.

§ 2. — Chiamata agli esperimenti e svolgimento di quesiti.

10. Ogni anno il Ministero fa conoscere l'epoca e le sedi nelle quali avranno luogo gli esperimenti; il giorno, luogo ed ora in cui i candidati devono presentarsi, e tutte le altre disposizioni esecutive dell'anno del quale si tratta.

I capitani possono essere ripartiti in gruppi, per ciascuno dei quali sarà indicato il giorno di presentazione.

11. Gli ufficiali appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, chiamati agli esperimenti, devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per gli esperimenti stessi.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello Stato, il Ministero emana, volta per volta, le necessarie disposizioni.

12. In base agli avvisi accennati al n. 10, le autorità cui spetta provvedono alla nomina delle commissioni e predispongono ogni cosa per la esecuzione degli esperimenti, informando il Ministero (Direzione generale o ufficio competente) delle disposizioni prese.

13. Per i locali, il personale di servizio, le truppe ed i cavalli, gli oggetti di cancelleria, ecc. occorrenti, provvede, su richiesta del presidente della commissione, il comandante del presidio dove hanno luogo gli esperimenti. Delle spese per oggetti di cancelleria ecc. che non si fanno presso gl'ispettorati od il comando generale dei carabinieri, sarà incaricato il comando del distretto militare locale, il quale ne chiederà poi rimborso al Ministero.

14. Prima dell'inizio degli esperimenti, il Ministero (Direzione generale od ufficio competente) trasmette al presidente della commissione le carte personali dei candidati, ed uno specchio dal quale emerga per ciascun candidato se esso sostenga l'esperimento per la prima o per la seconda volta.

15. Semprequando non sia tassativamente indicato nel rispettivo programma, spetta al presidente della commissione di determinare i particolari e di regolare l'andamento e la durata degli esperimenti, e di concretare, sentiti i membri di essa, i temi e le questioni da proporsi agli esaminandi. Tali temi dovranno essere comunicati ai candidati soltanto al momento di eseguirne lo svolgimento.

16. Al termine degli esperimenti la commissione, premessa una esauriente discussione in seduta plenaria, procede, secondo le norme date dai §§ 15 e 16 del regolamento sull'avanza-

mento, ad una votazione la quale determina la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato negli esperimenti sostenuti.

Con un'ulteriore votazione la commissione stabilisce per quali dei capitani dichiarati idonei l'esperimento abbia avuto esito *ottimo*.

I membri supplenti prendono parte alla discussione sulla idoneità del candidato, ma non alle votazioni, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

17. Man mano che hanno terminato gli esperimenti, i candidati sono fatti rientrare al loro corpo.

18. Ultimati i suoi lavori la commissione trasmette al Ministero (Direzione generale od ufficio competente) una breve relazione sull'andamento degli esperimenti, con quelle considerazioni e proposte che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio firmato dai votanti, nel quale, per ciascun candidato, sia indicato il risultato di cadauna prova ed il giudizio finale di *idoneo* o *non idoneo*, ed uno specchio, pure firmato dai votanti, nel quale siano elencati i nomi dei capitani dichiarati idonei, con la qualifica di *ottimo*.

In tale circostanza, vengono restituiti al Ministero i documenti di cui al n. 14.

19. Il Ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esperimenti agli ufficiali interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale (Parte 1ª Casella intestata: « Studi regolari compiuti; lauree; gradi accademici; diplomi; studi militari ») colla seguente formula: « Fu giudicato *idoneo* (o *ottimo*, o *non idoneo*) nell'esperimento per le promozioni ad anzianità al grado di maggiore, sostenuto nell'anno . . . ».

20. Agli ufficiali, esaminatori o esaminati, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la commissione esaminatrice, è dovuta la indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio, e pei primi quindici giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria pei successivi.

Disposizione transitoria.

Il Ministero si riserva di emanare le norme per gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i capitani del corpo contabile militare aspiranti all'avanzamento.

I. — Programmi per gli esperimenti dei capitani di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

Prova prima. — I candidati saranno ripetutamente sperimentati:

a) nella redazione di ordini di operazione, al tavolino, col solo sussidio della carta al 100.000;

b) nella redazione di ordini di operazione, previa ricognizione del terreno;

c) nella esposizione sul terreno delle disposizioni date; e nella soluzione orale dei quesiti posti dalla commissione in relazione col tema in corso di svolgimento.

Questa serie di esperimenti terminerà con una manovra coi quadri, durante la quale uno dei partiti, od entrambi, potranno allontanarsi per qualche giorno dalla località designata come sede della commissione esaminatrice.

Gli esperimenti dovranno essere condotti in modo da permettere alla commissione di valutare, oltre il criterio tattico e la coltura professionale, anche:

a) L'attitudine e resistenza fisica dei candidati;

b) la loro attitudine e capacità nel cavalcare, in relazione all'arma cui appartengono;

c) la loro capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

Prova seconda. — (Per tutti i capitani di artiglieria). Prova orale su quanto è indicato nei seguenti programmi speciali.

Programma 1.

Ordinamento dell'artiglieria campale in Italia e presso le principali potenze — Bocche da fuoco in servizio presso le varie artiglierie — Cannoni — Obici — Affusti rigidi ed a deformazione, con scudi e senza — Munizioni — Mobilità relativa delle varie vetture.

Ripartizione dell'artiglieria nelle grandi unità — Come si scinde il reggimento — Gruppo d'artiglieria delle truppe suppletive — Comando d'artiglieria di corpo d'armata — Sue attribuzioni — Attribuzioni del comandante d'artiglieria divisionale e di gruppo — Come è regolato il rifornimento delle munizioni.

L'artiglieria nelle grandi unità di guerra — Suo posto nelle marcie e suo impiego nelle varie fasi del combattimento — Ricognizione del terreno — Scelta delle posizioni — Carattere delle posizioni per l'artiglieria da campagna — Occupazione delle posizioni — Formazioni che assumono le batterie ed i

gruppi durante l'azione — Esploratori — Organi di collegamento.

Regole di tiro dell'artiglieria da campagna — Condotta del fuoco — Informatori del tiro — Rifornimento delle munizioni durante l'azione — Colonne di munizioni, parchi di corpo d'armata e parchi d'armata — Come costituiti.

Servizi ai quali provvedono i reggimenti da campagna — Operazioni da compiersi per la mobilitazione di un reggimento — Progetti di mobilitazione — Precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli — Come regolato.

Programma II.

1. Cenni generali sulla fortificazione permanente — Criteri attuali che presiedono alla fortificazione delle piazze — Ordinamento delle piazze forti, loro parti costitutive — Sbarramenti — Armamento di una piazza forte — Armamento di sicurezza e di difesa.

2. Attacco di una piazza forte — Varie modalità di attacco — Assedio regolare — Attacco di viva forza — Costruzione di batterie d'assedio — Organizzazione dei vari servizi di batteria — Gruppi di batterie — Condotta del fuoco delle batterie e del gruppo.

3. Difesa — Sua organizzazione — Cenni sullo svolgimento della difesa di una piazza forte durante le varie fasi dell'attacco.

4. Parco d'artiglieria — Sua costituzione — Suo funzionamento durante l'assedio — Trasporto del parco — Trasporto in montagna — Carrelli a cingoli.

5. Tiro preparato — Principi fondamentali — Osservatori: permanenti - eventuali — Capi gruppo — Documenti per il capo-gruppo — Documenti per il comando della batteria — Servizio telefonico — Congegni Bonagente.

Programma III.

1. Cenni generali sullo sviluppo dell'azione delle navi contro le piazze marittime.

2. L'attacco improvviso ed il blocco di una piazza con azione singolare o combinata della flotta e dell'esercito.

3. L'assedio regolare per terra e per mare di una piazza marittima.

4. Ordinamento difensivo di una piazza marittima.

5. La difesa di una piazza marittima nelle diverse fasi.

6. Impiego dei telemetri e dei telegoniometri e differenti specie di tiro delle artiglierie da costa.

II. — Programma per gli esperimenti dei capitani del genio.

Prova prima. — Impiego di un riparto del genio proporzionato allo scopo, nella demolizione di opere d'arte e nella loro ricostruzione con materiali occasionali.

Prova seconda. — Impiego sul terreno di una o più compagnie zappatori in concorso con truppe delle altre armi per la sistemazione a difesa di una località.

Nella prova prima e seconda il candidato è a cavallo, ed al termine di ciascuna di esse compila un succinto rapporto da discutersi davanti la commissione. In dette prove i lavori saranno simulati, le truppe di altre armi supposte.

Entrambe le prove dovranno essere compiute in condizioni tali da permettere di valutare anche la resistenza fisica, e la capacità nel cavalcare dei candidati.

Prova terza. — Partecipazione ad una manovra sulla carta (una o due sedute) in cui reparti del genio agiscano inquadrati in partiti composti delle tre armi, ed alla relativa discussione.

Prova quarta. — Partecipazione ad una manovra coi quadri di attacco o di difesa di un forte o di un settore di fortificazione in concorso con quadri di altre armi.

Prova quinta (di carattere tecnico; vedi n. 6 e nota 2 alla tabella del n. 9). — Compilazione, a grandi linee, di uno dei progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni Il candidato sceglie un tema fra tre presentati dalla sottocommissione. La parte grafica del progetto viene disegnata a matita a colori.

III. — Programma per gli esperimenti dei capitani dei carabinieri reali.

Prova prima. — Comando di un battaglione in piazza d'armi. In questa circostanza la commissione si accerta altresì dell'attitudine del candidato nel cavalcare.

Prova seconda. — Discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali dell'arma.

IV. — Programma per gli esperimenti dei capitani di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema riferentesi al funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

Nella scelta del tema la commissione deve aver di mira di porgere con esso occasione ai candidati di porre in armonia

concetti generici riguardanti il funzionamento dei depositi, colle speciali esigenze della condotta di uno di essi in particolare, a seconda, cioè, delle diverse condizioni climatologiche, del rapporto intercedente tra la superficie pascolativa e da coltivarsi, del numero dei puledri che dovrebbero esservi, e dei diversi sistemi di allevamento (stallino, semibrado, brado).

Prova seconda (orale). — Viene fornita dalla discussione verbale intorno al tema svolto per iscritto. Porge modo alla commissione esaminatrice di formarsi il criterio esatto del grado d'istruzione tecnica di ciascun candidato.

Prova terza (orale). — Zootecnia:

a) Requisiti del cavallo militare.

b) Produzione e reclutamento del cavallo militare.

c) Igiene del cavallo nei depositi di allevamento. — Alimentazione e regimi speciali.

d) Malattie e lesioni.

e) Riproduzione ed allevamento. — Produzione cavallina in Italia. — Principali razze.

f) Dei bovini: Riproduzione. — Accoppiamento. — Gestazione. Parto. — Allattamento. — Divezzamento. — Castrazione. — Principali mangimi. — Addestramento. — Alimentazione. Ingrassamento. — Malattie.

Prova quarta (orale). — Agricoltura pratica.

a) Norme generali di agricoltura pratica e speciale per quanto riflette la coltivazione dei cereali.

b) Prati artificiali e loro avvicendamenti.

c) Governo dei boschi cedui e loro utilizzazione per la legna e per il carbone.

idem per i boschi di alto fusto.

d) Conservazione dei foraggi e dei cereali nei magazzini.

e) Volume dei mucchi. — Cubatura dei legnami. — Misura del fieno e della paglia. — Biche e fienile carico.

f) Nozioni generali di computisteria agraria. — Conti preventivi. — Conti delle colture e delle industrie. — Norme per la compilazione dei contratti di locazione. — Mezzadria. — Soccida.

Prova quinta (orale). — Consiste in interrogazioni sui seguenti regolamenti:

a) Regolamento di amministrazione e di servizio interno per i depositi di allevamento cavalli.

b) Regolamento di amministrazione e di contabilità per i corpi.

c) Legge e regolamento sulla contabilità generale dello

Stato (Contratti: nozioni e norme generali. — Capitoli di oneri).

d) Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

e) Istruzione sui trasporti militari.

f) Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Per quella parte che ha attinenza col funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

V. — Programma per gli esperimenti dei capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema attinente al funzionamento del deposito di cavalli stalloni, considerati in rapporto coi bisogni dell'allevamento nazionale.

Prova seconda (orale). — Discussione intorno al tema svolto per iscritto.

Prova terza (orale). — *a*) Interrogazioni sulle leggi e sui regolamenti in vigore relativamente al servizio ippico, sulla ippotecnia, specialmente per ciò che ha tratto con le razze, le leggi di ereditarietà e d'igiene, e sulla legge di contabilità generale dello Stato.

b) Interrogazione sulle istituzioni ippiche all'interno e all'estero, e sui rapporti che devono intercedere fra il Ministero della guerra e quello di agricoltura, in ordine all'azione che lo Stato deve spiegare a beneficio della produzione cavallina nazionale.

VI. — Programma per gli esperimenti dei capitani commissari.

Prova prima. — Svolgimento per iscritto (6 ore) di un tema logistico amministrativo spedito in piego chiuso dal comando del corpo di stato maggiore, e sua discussione (40 minuti) in presenza della commissione esaminatrice, dopo che questa l'avrà esaminato.

Il tema viene svolto, nel giorno designato, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza, nominata dal comandante di divisione, (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema e si assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presenta-

zione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione, il quale lo spedisce, in altro piego raccomandato, al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) che lo rimette intatto al presidente della commissione esaminatrice.

Prova seconda (orale: durata 30 minuti). — Interrogazioni su quanto in fatto di amministrazione, organica e logistica è necessario sia ben conosciuto dall'ufficiale superiore commissario.

Prova terza. — Partecipazione dei candidati allo svolgimento di una manovra sulla carta per servizi d'intendenza.

Prova quarta. — I candidati dovranno compiere ricognizioni logistico-amministrative. Durante queste si valuterà la resistenza fisica e la capacità di cavalcare dei candidati.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

PARTE II^a^ — 1908 — 29 febbraio

N. 63. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 115.

64. — Accertamento in arrivo, del peso delle spedizioni di viveri, *pag.* 116.

65. — Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 117.

66. — Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 117.

67. — Norme e programmi per l'esame di concorso ai posti di macchinista e fuochista militari nella brigata lagunari del 4° reggimento genio, *pag.* 118.

68. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1908, *pag.* 130.

69. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 131.

70. — Cassette d'amputazione a doppio fondo (III-1915) per cofani di sanità, *pag.* 131.

71. — Ammissione alle cure chinesiterapiche, *pag.* 132.

72. — Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti, *pag.* 132.

73. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1888, *pag.* 133.

CIRCOLARE N. 63. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale). — 24 febbraio.

Gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89 e alla circolare n. 53 del 1908, avranno luogo, per il corrente anno alle date sottoindicate;

a) *Esami preliminari:* nei giorni 15, 16, 17, 18 aprile e nel luogo indicato nel citato R. decreto n. 89;

b) *Esami definitivi:*

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 15 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi: 15 ottobre e se-

guenti

ERRATA-CORRIGE.

Nella n. 62, pag. 104. — Nella nota (1) in fondo alla tabella, *invece* della prova terza ecc., *pongasi:* Per la prova seconda, ecc.

2. Possono concorrere agli esami per la loro sede di anzianità i tenenti:

a) dei carabinieri fino al tenente Marconi Renato compreso;

b) di fanteria fino al tenente Ceccarelli Alberto compreso;

c) di cavalleria fino al tenente Brachetti Mortorselli Carlo compreso;

d) di artiglieria fino al tenente Ferrari Ezio compreso;

e) del genio fino al tenente Milani Luigi compreso.

3 Le domande dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, o capi di servizio od autorità da cui direttamente dipendono, dovranno pervenire al Ministero (direzione generale fanteria, per i tenenti dei carabinieri reali e di fanteria; direzione generale cavalleria per i tenenti di cavalleria; divisione artiglieria o divisione genio per quelli rispettivamente di artiglieria e genio) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — CASANA.

N. **64.** — **Accertamento in arrivo, del peso delle spedizioni di viveri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 febbraio.

È avvenuto che alcune spedizioni di viveri fatte dai magazzini centrali di rifornimento sono state ritirate dalla stazione ferroviaria dai destinatari, quantunque, come dopo hanno dovuto constatare, fossero deficienti di peso.

Da ciò, oltre l'onere degli addebiti non accertati, è conseguito un ingombrante ed inutile carteggio tra i corpi riceventi e gli uffici incaricati delle spedizioni.

Questo Ministero deve perciò raccomandare ai corpi di usare la massima attenzione nello svincolare dalle stazioni ferroviarie i viveri loro destinati, di esaminare bene ogni collo per accertarsi se presenti traccie di manomissione o lasci in qualunque modo supporre che vi sia mancanza del genere che contiene, e, in questo caso, di chiedere la verificazione del peso in contraddittorio col gestore delle merci e l'accertamento con verbale delle eventuali mancanze, a norma del § 122 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903).

Qualora dalla verificazione del peso non risultassero man

danno da addebitarsi all'amministrazione ferroviaria, dovrà a questa essere pagato il diritto di pesatura fissato dall'art. 113 delle tariffe e condizioni pei trasporti e riportato a pag. 97 del citato regolamento.

Il Ministro — CASANA.

N. **65.** - **Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 febbraio.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (modificazione del § 507 relativo all'invio in congedo illimitato per anticipazione dei militari di truppa).

Le richieste delle copie saranno fatte con le norme consuete.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **66.** — **Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Divisione artiglieria). — 25 febbraio.

Pagina	15.	Colonna ultima, linea 12. — *In corrispondenza della voce:* Livelli a bolla d'aria per telemetri a b, o., *invece di:* », *pongasi:* Variante
		Colonna 6ª, linea 6ª. - - *Si cancelli l'indicazione del prezzo.*
		Colonna ultima, linea 13ª, *invece di:* », *pongasi:* Abolita.
Id.	45.	Colonna 1ª, linea 16ª, *invece di:* 35, *pongasi:* 38.
		Colonna 3ª, linea 16ª, *invece di:* 582, *pongasi:* 682.
Id.	47.	Colonna 3ª. dopo il numero d'ordine 177, *inserire:*
		178 Piccozzini senza manico da fant. » 2,10
		179 Pale di vanghetta da fant . . » 1,70
		Colonna 3ª, penultima ed ultima linea, *invece di:* 178 e 179, *porre:* 180 e 181.

Il Ministro — CASANA.

N. 67. — **Norme e programmi per l'esame di concorso ai posti di macchinista e fuochista militari nella brigata lagunari del 4° reggimento genio.** — (Divisione genio). — 25 febbraio.

§ 1. — Generalità.

1. L'esame di concorso ai posti di macchinista e fuochista militari nella brigata lagunari del 4° genio, di cui è cenno nell'*Atto* 174 del 1907, consisterà in una prova scritta, in una pratica ed in varie prove orali, in base ai programmi che fanno seguito.

2. La prova scritta precederà quelle orali e queste quella pratica.

3 Gli esami verranno dati presso la sede della brigata lagunari in Venezia.

4. Nelle prove orali ogni candidato estrarrà a sorte alcuni numeri di ciascun programma sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

§ 2. — Invio delle proposte.

5. I capi di corpo che hanno alla loro dipendenza militari in servizio che si trovino nelle condizioni stabilite dall'*Atto* 174 sopracitato e facciano domanda di concorrere agli esami di cui sopra, dovranno entro il limite di tempo che sarà indicato nella circolare che bandirà il concorso, inviare al comando della brigata lagunari l'elenco nominativo dei concorrenti a cui uniranno la copia dei fogli matricolari e caratteristici dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti costituenti i titoli specificati ai nn. 2 e 6 dell'*Atto* 174 del 1907.

6. Quando, per non essersi ottenuto il numero di macchinisti e fuochisti occorrenti, il Ministero ritenga opportuno di estendere il concorso anche ai militari di truppa in congedo, sia del R. esercito che della R. marina, questi presenteranno la domanda di ammissione al concorso al comando della brigata predetta pel tramite del distretto militare da cui dipendono per fatto di residenza, corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente non avrà superato l'età di anni 35 alla data del concorso;

b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di

fede, dal quale risulti che il postulante non è ammogliato nè vedovo con prole;

c) tutti i documenti comprovanti i titoli specificati ai nn. 2 e 6 dell'*Atto* 174 del 1907;

d) foglio di congedo;

e) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

f) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria.

I distretti uniranno ai predetti documenti il foglio matricolare degli interessati e sottoporranno questi a visita medica per constatare se essi posseggono ancora tutti i requisiti necessari di idoneità fisica per essere riammessi in servizio, unendo all'incartamento apposita dichiarazione medica.

I documenti di cui alle lettere *b*, *e*, *f*, dovranno essere di data non anteriore a 30 giorni da quella in cui vengono prodotti.

7. Il comando della brigata lagunari esaminerà i titoli presentati e, solo dopo constatatane la validità, ammetterà i concorrenti all'esame.

§ 3 — Commissione esaminatrice.

8. La commissione esaminatrice, tanto per i macchinisti che per i fuochisti, sarà composta nel modo seguente:

Comandante della brigata lagunari — presidente;
Ufficiale inferiore macchinista della R. marina } membri.
Ufficiale subalterno della brigata lagunari }

L'ufficiale subalterno della brigata lagunari funzionerà da segretario.

Il comando della brigata lagunari, volta per volta, provocherà le necessarie pratiche perchè dal comando in capo del 3° dipartimento marittimo venga delegato l'ufficiale macchinista che dovrà far parte della commissione.

§ 4. — Votazione e classificazione.

9. Gli esami si svolgeranno nell'ordine indicato dagli indici che precedono i programmi, dai quali indici risultano pure i coefficienti di importanza delle singole prove.

10. Per ciascuna delle materie d'esame la commissione farà 2 distinte votazioni: una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o non idoneità del candidato; l'altra per punti di merito da 10 a 20 agli idonei e da 0 a 9 incluso ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto.

11. La media totale per le materie di esame si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia per il rispettivo coefficiente d'importanza e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

12. Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver riportato l'idoneità nella prova scritta e per essere ammessi all'esame pratico (esperimento d'arte) i candidati dovranno aver riportato l'idoneità in ciascun esame orale.

13. Saranno dichiarati idonei i candidati che nell'esame di ciascuna delle materie, avranno riportato un punto non inferiore a 10.

14. In base alle medie totali, di cui al n. 10, saranno stabilite tante graduatorie dei candidati in ordine decrescente di classificazione.

15. Ultimati gli esami il comando della brigata lagunari trasmetterà al Ministero l'elenco dei concorrenti all'esame dal quale deve anche risultare se il concorrente è stato o no dichiarato idoneo, nonchè l'ordine di classificazione degli idonei.

16. I concorrenti di cui al n. 6 dovranno, del proprio, sostenere la spesa di viaggio per recarsi alla sede della brigata lagunari dai siti di loro residenza.

17. I concorrenti di cui al n. 5 che cadono in alcuna delle prove d'esame per cui non possono più riportare l'idoneità saranno, senz'altro, per cura della brigata lagunari, fatti rientrare alle loro residenze e quelli di cui al n. 6 saranno lasciati in libertà.

§ 5. — Programmi.

Indice degli esami, loro durata, coefficiente e programmi per la nomina a macchinista.

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
1	Lingua italiana	scritto	4 ore	5	1
2	Matematica	orale	1/2 ora	10	2
3	Elementi di meccanica e di fisica	orale	1/2 ora	15	3
4	Macchine a vapore	orale	3/4 d'ora	25	4
5	Doveri del macchinista e condotta delle macchine	orale	1/2 ora	25	5
6	Esperimento d'arte	pratico	(1)	20	6

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Lingua italiana

Compilare un rapporto sopra argomento di servizio professionale, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità, ragionevolezza ed efficacia.

N.B. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia, nello assegnare la classificazione, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Matematica.

N.B. — Su questo programma il candidato estrarrà a sorte i numeri, due per la parte *A* aritmetica e due per la parte *B* geometria, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

A. — *Aritmetica.*

1. Operazioni sui numeri interi e decimali.
2. Operazioni sulle frazioni. — Conversione di una frazione ordinaria in frazione decimale.

3. Sistema metrico — Principali misure inglesi e loro conversione in misure metriche.

4. Quadrato e cubo dei numeri —estrazione di radice quadrata a meno di uno.

5. Nozioni elementari sul rapporto e sopra le proporzioni e loro applicazione alla regola del per cento ed a quella del tre semplice.

B. — *Geometria.*

1. Linea retta — Linea curva — Cerchio — Angoli — proprietà principali e loro misura.

2. Rette parallele, le loro proprietà — Rette perpendicolari ed oblique — problemi relativi.

Divisione di un segmento rettilineo, di un arco di cerchio, di un angolo, in parti uguali — Tangenti al cerchio.

3. Triangoli, parallelogrammi, trapezi, loro proprietà principali, semplici problemi relativi alle loro costruzioni.

4. Aree delle figure piane — Casi di similitudine dei triangoli.

5. Poligoni regolari — inscrizione del quadrato, dell'esagono regolare e decagono regolare in un cerchio — Regole pratiche per calcolare la lunghezza di una circonferenza.

6. Cilindro e cono circolare retto — Sfera — definizioni relative volumi e superficie.

PROGRAMMA N. 3.

Nozioni elementari di meccanica e di fisica.

N.B. — Su questo programma il candidato estrarrà a sorte un numero sul quale sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

1. Costituzione dei corpi — stato dei medesimi — corpi semplici — volumi — peso — unità di peso — peso specifico.

2. Moto — varie specie di moto — velocità — accelerazione.

3. Pressione atmosferica — barometro — barometro a vaschetta, a sifone, aneroidi - manometri — vuotometro e vacuometro.

4. Calore e suoi effetti — Temperatura — Scale termometriche — Dilatazione dei corpi — Fusione — Ebollizione — Evaporazione — Evaporizzazione.

PROGRAMMA N. 4.

Macchine a vapore.

N. B. — Questo programma ha intendimento esclusivamente pratico.

Non sarà richiesta alcuna dimostrazione analitica. Il candidato estrarrà a sorte due numeri, sui quali sarà di preferenza interrogato.

1. Descrizione sommaria di una macchina a vapore marina — Caldaia — Cilindro — Stantuffo — Valvola distributrice — Meccanismo — Condensatore — Pompa d'aria — Pozzo caldo — Pompa di alimentazione — Pompa di circolazione — Modo generale di agire di una macchina a semplice, a doppia, a tripla ed a quadrupla espansione.

2. Vari tipi di caldaie marine — Caldaie cilindriche a fiamma rovesciata, a semplice ed a doppia fronte — Caldaie cilindriche a fiamma diretta — Caldaie tipo locomotiva — Caldaie a tubi d'acqua — Pregi e difetti dei vari tipi di caldaie — Superficie di graticola — Superficie di riscaldamento, efficacia relativa delle varie parti di essa.

3. Combustione e combustibile — Potere calorifico ed evaporante teorico e pratico di un combustibile — Varie specie di combustibili, carbone fossile, legna — Combustibili agglomerati — Criteri pratici e prove per accertare la buona qualità del carbon fossile — Condizioni necessarie per ottenere una buona combustione — Combustione naturale, attivata e forzata, mezzi per ottenere queste varie specie di combustione. Peso di carbone che si può utilmente bruciare per metro quadrato di graticola nei vari casi.

4. Accessori di una caldaia marina — Valvola e tubo di presa del vapore — Valvola di alimentazione principale ed ausiliaria — Valvole di sicurezza e loro diametro e carico — Tappi fusibili — Indicatori di livello — rubinetti di prova — Manometri — Rubinetti o valvole di scarico ed estrazione — Porte del forno, del cenerario, porte di visita e pulizia — Incatramatura delle caldaie — Fischio — sirena.

5. Vari tipi di macchine a vapore marine — Classificazione delle macchine secondo la pressione, il modo di agire del vapore, la struttura del meccanismo e lo scopo a cui sono destinate — Caratteri speciali, pregi e difetti di ciascuna classe di macchine.

6. Cilindro — Camicia fissa o riportata — Coperchio — Fondo — Premi baderne — Cassa distributrice — Specchio — Luci di ammissione e scarico del vapore, e loro dimensioni — Valvole di sicurezza — Rubinetti di spurgo — Valvole di spinta — Tubi per l'indicatore — Porte di visita — Fasciatura dei cilindri — Stantuffo — Vari tipi di stantuffi e guarniture — Corona — Verificare se la guarnitura agisce bene — Unione dello stantuffo con l'asta — Spazio neutro per lo stantuffo.

7. Valvole distributrici piane con semplici e doppie luci — Valvole cilindriche e loro guarniture — Stantuffi compensatori — Valvole d'espansione — Espansione fissa e variabile — Fasi della distribuzione del vapore — Studio grafico delle varie fasi della distribuzione del vapore col diagramma di Zeuner, ed influenza dei vari elementi della valvola e degli eccentrici — Regolazione delle valvole distributrici. — Analisi dei diagrammi dell'indicatore, per riconoscere se la macchina agisce regolarmente.

8. Meccanismo — Asta e contrasta dello stantuffo — Traverse — corsoi, guide — Bielle e bilancieri — Alberi motori con manovelle d'un sol pezzo e composte — Alberi di trasmissione — Accoppiatoi dei pezzi di albero — Eccentrici e loro sbarre — Organo per metter in moto e invertire il moto di una macchina a vapore — Settore di Stephenson — Piastra di fondazione — Sostegni dei cilindri — Cuscinetti — Cuscinetti reggi spinta con collari fissi e con collari indipendenti e aggiustabili.

9. Condensatori — Condensatori a miscuglio ed a superficie — Vacuometro — Valvole e rubinetti di presa dal mare e dalla sentina — Pozzo caldo — Valvole di scarico dell'acqua di iniezione e circolazione — Scarico silenzioso.

Pompe d'aria a semplice e doppio effetto — stantuffi e loro guarniture — Valvole di gomma, di fibre metalliche — Pompe di circolazione a stantuffo e pompe centrifughe — Particolari di esse.

Pompe di alimentazione e di sentina — Loro stantuffi e valvole — Campane di aria — Piccoli cavalli di alimentazione e di sentina — Iniettore Giffard — Eiettori.

10. Propulsatori — Descrizione delle ruote a pale — Pale fisse — Pale articolate e loro meccanismo — Supporti dell'albero delle ruote — Propulsatore elicoidale — Mozzo — pale fisse e mobili — albero dell'elice — Doppie eliche e loro sistemazione.

11. Formola per calcolare la potenza teorica di una macchina a vapore a semplice espansione, o ad espansione multipla Indicatore e diagrammi da esso forniti — Potenza in cavalli indicati di una macchina a vapore, e determinazione di essa mediante le curve dell'indicatore — Forza nominale e formola per determinarla — Consumazione di carbone e vapore per cavallo indicato nelle diverse macchine marine.

12. Ventilatori e motori relativi — Accessori diversi delle macchine — Lubrificazione delle macchine — Lubrificatori — Insufflamento di alcune parti di una macchina e tubolatura relativa, organi a mano.

13. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Ferro, ghisa, acciaio — Prove per riconoscere la loro buona qualità - Rame, zinco,.piombo, stagno, bronzo, ottone, matello Muntez, metallo bianco — Caratteri per riconoscere la buona qualità di questi materiali — Per quali parti di una macchina i diversi materiali sono più adatti e più usati.

Tubi di rame e di ottone, trafilati e saldati — Materiali coibenti — Mastici — Saldature.

PROGRAMMA N. 5.

Doveri del macchinista e condotta delle macchine.

N.B. — In questo programma il candidato estrarrà a sorte due numeri, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

1. Modo di accendere i fuochi, di condurli, di estinguerli e di pulire i forni, modo di adoperare la combustione forzata — Pressione d'aria — Precauzioni da osservare per non arrecare danno alla caldaia — Governo dei fuochi a combustione forzata con caldaie tipo locomotiva e con caldaie cilindriche a camere di combustione comuni ed a camere separate.

2. Del livello d'acqua in caldaia — Alimentazione principale ed ausiliaria — Circolatori d'acqua, loro scopo, danni derivanti alle caldaie da una cattiva circolazione — Riscaldatori dell'acqua di alimentazione — Cautele nello scaricare le caldaie moderne — Pompe di alimentazione principale ed ausiliaria — Modo di servirsene se indipendenti — Valvole di gomma elastica e di metallo — Come devono funzionare e come si esegue un ricambio — Estrazione continua e modo di usarla — Serbatoi e cisterne di alimentazione — Depuratori d'acqua.

3. Ebollizione e proiezioni d'acqua nei cilindri, cautele per ovviare ad inconvenienti — Cause che concorrono a formare le

ebollizioni e le proiezioni suddette, modo di evitarle — Altezza d'acqua sopra il cielo delle camere di combustione — Pressione normale — Inconvenienti che si hanno nelle perdite d'acqua dolce e cura di evitarle — Filtri in uso a bordo.

4. Pulizia a manutenzione ordinaria della caldaia — Incrostazioni, corrosioni, loro cause e loro effetti riguardo alla sicurezza ed economia dell'esercizio della caldaia — Modo di evitarle -- Lavatura della caldaia — Conservazione della caldaia inattiva -- Difetti delle lamiere, sfaldature — Screpolature — Rigonfiamenti, ecc. — Riparazioni provvisorie.

5. Attenzioni da aversi nel passare dalla macchina ferma a macchina in moto e viceversa — Esuberanza di vapore nel diminuire di velocità -- Mettere in comunicazione e sopprimere una o più caldaie in movimento -- Precauzioni da prendersi.

6. Olii lubrificanti d'oliva e minerali — Loro qualità, condizioni alle quali devono soddisfare — Consumo — Economia — Riscaldamenti nelle articolazioni, cause che li provocano, modo di prevenirli -- Cautele da aversi per gli organi riscaldati all'arrivo in porto — Materie grasse in generale.

7. Modo di preparare la macchina — Suo riscaldamento uniforme al fine di evitare perdite da giunture o bride di unione — Mettere in moto — Pompe di circolazione e d'aria, modo di servirsene se sono indipendenti — Modo di fermare la macchina con condensazione a miscuglio — Cautele con l'iniezione -- Scarico dei cilindri e condensatori.

8. Condensatori a superficie — Come funzionano · Cautele per mantenerli netti interamente e come si puliscono — Correnti galvaniche in generale — Zinchi isolatori, come sono applicati, in quali proporzioni e loro efficacia -- Prese d'acqua; quali cure devonsi avere all'entrata in bacino.

9. Doveri del macchinista in porto ed in navigazione — Contabilità del materiale — Regolamenti governativi circa l'esercizio delle caldaie -- Precauzioni contro gli incendi — Combustione spontanea del carbone e precauzioni relative — Precauzioni contro gli allagamenti.

PROGRAMMA N. 6.

Esperimento d'arte.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio — Il lavoro di saggio, scelto fra quelli di seguito descritti, verrà stabilito per ciascun candidato dal presidente della commissione.

1. Cambiare un tubo scaldatore.

2. Smontare un pezzo semplice qualunque della macchina, ripararlo, se occorre, e rimetterlo a posto.

3. Riconoscere lo stato delle guarniture dello stantuffo motore e ripararle.

4. Ricambiare la guarnitura delle scatole a stoppa.

5. Smontare le valvole di distribuzione e correggerne i difetti.

6. Riconoscere lo stato delle valvole di sicurezza e degli altri accessori delle caldaie e ripararli se occorre.

7. Ricambiare un cuscinetto usato con un nuovo e riconoscere se da questa operazione ne sia risultato uno spostamento ai meccanismi.

8. Smontare e mettere a posto uno stantuffo motore.

9. Riconoscere se alla fine della corsa dello stantuffo vi sia il gioco richiesto tra il medesimo ed il fondo del cilindro e ristabilire questo gioco se non esiste.

10. Smontare le pompe d'aria, quelle di alimentazione e di sentina, ricambiare le guarniture e rimettere il tutto a posto.

11. Correggere i difetti della distribuzione derivanti dal meccanismo motore delle valvole.

12. Verificare il livello dell'albero motore, rettificarlo, se fa uopo, verificare e rettificare, occorrendo, il cuscinetto reggispinta.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi per la nomina a fuochista

N. degli esami	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
1	Saggio di corretta scrittura . .	Scritto	¼ d'ora	5	1
2	Saggio di corretta lettura . . .	Orale	¼ d'ora	5	2
3	Nozioni elementari di aritmetica e geometria	Orale	20 min.	10	3
4	Macchine	Orale	20 min.	25	4
5	Caldaie a vapore e loro condotta	Orale	½ ora	30	5
6	Esperimento d'arte	Pratico	(1)	25	6

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Saggio di corretta scrittura.

Dimostrare con apposito esperimento di saper scrivere sotto dettatura, dando prova di retta ortografia.

N.B. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia, nello assegnare la classificazione, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Saggio di corretta lettura.

Dimostrare con apposito esperimento di saper leggere correntemente lo stampato e con relativa facilità il manoscritto e di saper capire il senso di ciò che è stato letto.

PROGRAMMA N. 3.

Nozioni elementari di aritmetica e geografia.

N.B. — In questo programma il candidato non estrarrà a sorte alcun numero.

1. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali.
2. Definizione delle più comuni figure geometriche e solide.

PROGRAMMA N. 4.

Nozioni di macchine a vapore.

N.B. — In questo programma il candidato non estrarrà a sorte alcun numero.

1. Nomenclatura degli organi componenti le macchine e degli apparati secondari usati sulle navi.
2. Usi ai quali sono destinati gli organi sopra indicati.

PROGRAMMA N. 5.

Caldaie a vapore e loro condotta.

N.B. — In questo programma il candidato estrarrà a sorte due numeri sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

1. Nozioni elementari sulle varie specie di combustibile — Carbon fossile — Antracite — Lignite — Torba — Combustibili agglomerati — Legna ed altri combustibili.

2. Combustione — Focolare — Graticola — Accensione dei fuochi — Altezza del caubone sulla graticola — Governo dei fuochi — Colore della fiamma e del fumo — Pulitura della graticola, cenerario, ceneri, scorie, camino, registro del fumo

Combustione naturale e forzata — Piccolo e piccolissimo alimento dei fuochi — Spegnimento dei fuochi.

3. Descrizione sommaria dei vari tipi di caldaie marine — Caldaie cilindriche a fiamma rovesciata a semplice ed a doppia fronte — Caldaie cilindriche a fiamma diretta — Caldaie tipo locomotiva — Caldaie a tubi d'acqua — Nomenclatura delle loro parti.

4. Accessori della caldaia — Apparecchi di osservazione, manometri, tubi di livello, rubinetti a prova, apparecchi di sicurezza, valvole di sicurezza e loro contrappesi — Tappi fusibili — Altri avvertitori diversi — Apparecchi di alimentazione; pompe, iniettori — Altri apparecchi di alimentazione

Modo di riconoscere il buon funzionamento dei detti apparecchi — Modo di smontarli, di ripulirli, di ripararli nei casi di guasti — Valvola di presa e tubolatura del vapore — Rubinetti di scarico — Portelle di pulizia — Tappo di riempimento.

5. Condotta della caldaia — Avvertenze da usarsi prima di mettere in azione una caldaia a vapore — Messa in pressione di una caldaia a vapore — Mantenimento, aumento, diminuzione della pressione — Arresto dell'esercizio della caldaia —

Preparazione ai periodi di riposo — Accidenti che possono verificarsi durante il lavoro e modo di comportarsi del conduttore specialmente quando siavi pericolo d'esplosione della caldaia — Doveri del conduttore quando la caldaia è in azione e quando è in riposo,

6. Pulizia e manutenzione ordinaria della caldaia — Incrostazioni, corrosioni, loro cause e loro effetti riguardo alla sicurezza ed economia dell'esercizio della caldaia — Modo di togliere le incrostazioni — Lavatura della caldaia — Conservazione della caldaia inattiva.

PROGRAMMA N. 6.

Esperimento d'arte.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio a seconda del mestiere del candidato (calderaio, congegnatore, ramiere). Il lavoro di saggio per ciascun candidato verrà stabilito dal presidente della commissione.

Calderai.

1. Cambiare un tubo ad una caldaia ed applicarvi le ghiere.
2. Calafatare la testa di un chiodo.
3. Calafatare le giunte di due lamiere.
4. Mettere una pezza.
5. Riparare una crepatura in una lamiera.
6. Cambiare un tirante.

Congegnatori.

7. Rettificare e smerigliare una valvola od un rubinetto.
8. Rettificare un cuscinetto e dargli tiraggio.
9. Cambiare un prigioniero rotto.
10. Limare un pezzo di ferro quadro ed un dado esagonale rendendoli di una data dimensione.
11. Riparare e temperare utensili da lavoro.

Ramieri.

12. Riparare un tubo di rame rotto — Saldarvi una flangia ad una estremità — Applicarvi un branchetto in un dato punto.
13. Confezionare un pezzo di tubo a gomito con lastra di rame.
14. Piegare un tubo di ferro — Saldarvi una flangia ad una estremità — Applicarvi un branchetto in un dato punto.
15. Stagnare un vaso di rame o di ferro.

Il Ministro — CASANA.

N. **68. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1908.** — (Direzione generale cavalleria). — 26 febbraio.

In conformità del disposto del § 9 della disposizione 16, del fascicolo n. 13 della Raccolta (bozze stampa) avranno luogo nel corrente anno presso le colombaie militari, dal 1° al 15 aprile e dal 15 al 30 dello stesso mese, due brevi corsi d'istruzione per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri sull'impiego dei colombi viaggiatori.

I primi dodici reggimenti di cavalleria invieranno al primo di tali corsi e gli altri dodici al secondo, presso la colombaia militare più vicina, quel numero di graduati (non più di sei) che sarà ritenuto necessario per mantenere al completo il numero di sei istruttori prescritto dalla disposizione sopra citata a sopperire alle deficienze che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno per congedamento od altri motivi.

Parimenti, in conformità della circolare n. 61 del *giornale militare* 1907, i primi sei reggimenti bersaglieri invieranno al primo e gli altri sei al secondo dei corsi d'istruzione, di cui sopra, presso la colombaia militare più vicina, due graduati per ciascuna compagnia ciclisti.

Il Ministro — CASANA.

N. **69.** — **Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la variante n. 3 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — ed. 1903.

Di tale fascicoletto le amministrazioni militari acquisteranno tanti esemplari, quanti sono quelli, che possiedono, del regolamento citato.

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — CASANA.

N. **70.** — **Cassette d'amputazione a doppio fondo (III-1215) per cofani di sanità.** — (Ufficio materiale sanitario). — 28 febbraio.

È quasi ultimata la trasformazione e riduzione a tipo unico delle cassette d'amputazione a doppio fondo per cofani di sanità,

Ad evitare pertanto che qualche cassetta resti non trasformata il Ministero dispone che i corpi e stabilimenti militari i quali hanno in carico o in consegna dotazioni sanitarie di mobilitazione, in cui sono comprese le cassette suddette, eseguiscano le più accurate e diligenti ricerche per accertarsi che tutte le cassette siano state trasformate.

Ed ove per avventura vi siano ancora delle cassette da trasformare, queste saranno inviate all'ospedale militare di Roma, al quale si darà notizia dell'effettuata spedizione non più tardi del 20 marzo p. v.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **71. — Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Ufficio materiale sanitario). — 28 febbraio.

L'ospedale militare di Roma non ha rinnovato la convenzione con la Società italiana degli istituti kinesiterapici, ma ne ha stipulata una nuova, per la durata di un anno, con l'istituto medico di cure fisiche, con sede in Piazza Termini n. 47, per l'ammissione alle cure dei militari di truppa, ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi (e le famiglie di questi tre ultimi personali) appartenenti al presidio di Roma ed agli altri presidii vicini.

Le condizioni per l'ammissione alle cure potranno essere conosciute nei loro dettagli, rivolgendosi all'ospedale militare suddetto.

Per le proposte di ammissione alle cure, gli ufficiali si atterranno, come sempre, alle norme tecniche al riguardo emanate dall' ispettorato di sanità militare.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **72. — Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 febbraio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 30 agosto 1907, n. 252, si avverte che sono soppressi i corsi allievi ufficiali di complemento istituiti presso i seguenti corpi:

Corsi della durata di sei mesi:

6° reggimento alpini in Verona,
9° id. artiglieria da campagna in Pavia,
16° id. id. id. in Brescia,
Brigata artiglieria da montagna del Veneto in Conegliano.

Corsi della durata di nove mesi:

49° reggimento fanteria in Piacenza,
94° id. id. in Catanzaro,
7° id. alpini in Conegliano.

Gli allievi ufficiali del 6° reggimento alpini faranno passaggio al corso del 5° reggimento alpini in Milano; quelli del 9° artiglieria al corso del 3° reggimento artiglieria in Bologna; quelli del 49° reggimento fanteria al corso del 74° reggimento fanteria in Brescia; quelli del 94° fanteria al corso dell'89° fanteria in Messina.

A parziale modificazione, poi, delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 18 ottobre 1907, n. 304, si avverte che è soppresso il corso allievi sergenti istituito presso il seguente corpo:

22° reggimento artiglieria da campagna in Palermo (batterie da montagna, Messina).

Per il Ministro — SEGATO.

N. **73**. — **Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 febbraio.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Col giorno 8 aprile p. v. dovranno aver principio, giusta gli ordini già impartiti con la circolare n. 33 del 28 gennaio p. p., le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1888.

Secondo la riserva fatta nel n. 7 della circolare stessa, questo Ministero prega le autorità interessate di tenere presenti le istruzioni ed avvertenze che seguono, le quali vengono inserite anche nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, per la diramazione ai sindaci di tutti i Comuni del Regno.

Si premette che, tranne per quanto riguarda le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria (v. n. 6 della presente circolare), rimangono applicabili, per le operazioni della leva, le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, del relativo regolamento 2 luglio 1890, dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva (7 marzo 1904) e dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907).

Istruzioni agli uffici comunali.

1. I prefetti e sottoprefetti impartiranno, come di consueto, agli uffici comunali le istruzioni necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni della leva. Raccomanderanno loro in pari tempo di fare alla rispettiva prefettura o sottoprefettura, entro il termine prescritto, le comunicazioni relative agli inscritti che già fanno parte dell'esercito, in qualità di arruolati volontari, all'atto della apertura della leva, tenendo presente il successivo numero 5.

2. Si prega di ricordare ai sindaci che per le questioni attinenti alla leva essi debbono sempre rivolgersi, anzichè al Ministero, alla prefettura o sottoprefettura, alla quale spetta, ove le risoluzioni non siano di competenza del Consiglio di leva, di promuovere le deliberazioni del Ministero, fornendogli tutti gli elementi necessari ai termini del capo V della *Istruzione permanente per le operazioni della leva.*

3. Per quanto poi concerne la legalizzazione di atti dello stato civile rilasciati da autorità straniere, tanto i prefetti e sottoprefetti quanto i sindaci si rivolgeranno direttamente, per ragione di competenza, al Ministero degli affari esteri.

Arruolamenti in 1ª categoria. — Inscritti già arruolati volontari.

4. I Consigli di leva dovranno arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e che non saranno assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto dal penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

5. Anche nella leva scorsa si è rilevato che non tutti i comandi di corpo e di distretto trasmettono ai sindaci, entro il termine indicato nel § 131 del regolamento, i prescritti elenchi e le copie dei fogli matricolari dei giovani che concorrono alla leva chiamata, e che già fanno parte dell'esercito in qualità di arruolati volontari; e che talvolta gli uffici

comunali ritardano od omettono la trasmissione di tali documenti al prefetto o al sottoprefetto del rispettivo circondario.

Per tali ritardi od omissioni, i detti giovani vengono dai consigli di leva dichiarati renitenti, ciò che dà luogo ad inconvenienti talvolta non lievi.

I comandi di corpo e di distretto provvederanno pertanto a che sia fatta in tempo siffatta trasmissione, e nell'eseguirla raccomanderanno ai sindaci di sollecitare l'invio dei documenti predetti al proprio prefetto o sottoprefetto.

Si ricorda che debbono farsi le comunicazioni su accennate per tutti i giovani che trovansi arruolati volontari all'atto dell' apertura della leva o che furono arruolati tali prima dell'estrazione a sorte della leva stessa, anche se, avendo compiuta la ferma, si trovino in congedo illimitato, ed anche nel caso che, posteriormente all' apertura della leva, abbiano cessato di appartenere all'esercito.

Esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria per ragioni di famiglia.

6. Col R. decreto 26 gennaio 1908, n. 17, venne stabilito che la legge 15 dicembre 1907, n. 763, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, dovesse entrare in vigore il 1° febbraio 1908.

Le disposizioni di questa nuova legge — che riguardano principalmente le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria, cioè le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia — si rendono pertanto applicabili alla leva in corso sulla classe 1888, coi temperamenti stabiliti dalle disposizioni transitorie nella legge stessa contenute.

Per tale applicazione sono state compilate apposite norme, che verranno prossimamente portate a conoscenza di tutte le autorità interessate.

Visite degli inscritti. — Esonerazione dalla visita degli appartenenti alla R. guardia di finanza.

7. I Consigli di leva terranno presenti le disposizioni e raccomandazioni contenute nelle circolari litografate n. 66 del 6 aprile 1905, e n. 69 del 29 aprile 1906, per quanto concerne la visita degli inscritti e la scheda da compilarsi e da unirsi agli elenchi modelli nn. 12 e 15; disposizioni che debbono intendersi mantenute ferme anche per la leva sulla classe 1888.

Inoltre, quando si tratti di inscritti già arruolati come volontari ordinari o d'un anno e prosciolti dal servizio militare in rassegna di rimando prima dell'apertura della leva, l'ufficio di leva avrà cura di presentare al consiglio di leva le copie dei fogli di proposta a rassegna, che deve aver ricevuto dal comando del distretto militare, affinchè le tenga presenti nel pronunciarsi a riguardo degli inscritti medesimi, come fu disposto con la circolare litografata n. 114 del 21 luglio 1906.

Relativamente agli inscritti di leva che si trovino a prestar servizio nel corpo della R. guardia di finanza, si avverte che, di concerto col Ministero delle finanze, si è determinato di esonerare tali inscritti dal presentarsi al consiglio di leva per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare (art. 51 del Regolamento d'istituzione e di disciplina pel corpo della guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 gennaio 1908, n. 27).

In prova della presenza in servizio nel detto corpo, i prefetti o sottoprefetti riceveranno dal comando della legione allievi guardie, o dai comandanti di circolo, per ciascun giovane, copia del foglio matricolare, unitamente ad una dichiarazione con la quale il giovane medesimo, premesso che si ritiene fisicamente idoneo al servizio militare nell'esercito, chiede di essere arruolato senza subire la visita medica.

A tali documenti andranno uniti quelli che fossero eventualmente stati prodotti dall'interessato per comprovare il diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

In base agli atti predetti il consiglio di leva pronuncierà l'arruolamento dell'inscritto nella categoria spettantegli, facendo menzione, nella sua decisione, del motivo dell'esonerazione dalla visita sanitaria.

Il relativo foglio di congedo dovrà essere inviato al comando della legione allievi o al comando di circolo dal quale dipende la guardia di finanza.

Abolizione della prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

8. Come per la leva scorsa, si avverte che non è più il caso di applicare le disposizioni dei §§ 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva, nè la prescrizione del § 63 dell'Istruzione stessa, relative alla prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

Visite per delegazione.

9. Nel n. 10 del manifesto per l'ordine della leva, allegato alla circolare n. 33 del 28 gennaio p. p., è stabilito, conformemente al disposto dal § 223 del regolamento, che il termine utile per le domande di visita per delegazione nel Regno scade il giorno 12 luglio p. v.

Qualora però dopo il termine suddetto pervenisse loro qualche domanda di visita per delegazione, i prefetti e sottoprefetti sono autorizzati ad assecondarla senza bisogno di riferirne al Ministero: purchè, bene inteso, le relative pratiche possano essere definite e la visita possa essere eseguita prima del giorno 1° agosto fissato per la chiusura della sessione della leva.

Nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti.

10. Si fa presente ai prefetti e sottoprefetti che, qualora il nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti si fosse reso inservibile, essi dovranno richiederne la sostituzione non al Ministero, ma al *comando del distretto militare di stanza nella città ove ha sede il comando del corpo d'armata*, spettando ad esso, giusta il disposto dal § 294 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, di provvedere per la fornitura del nuovo nastro.

Elenchi modelli nn. 12 e 15.

11. Gli elenchi modello n. 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: ed in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengano arruolati nella leva in corso, dovranno essere segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel citato § 185 del regolamento, anche quelle altre che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

12. Ad evitare che, nel trascrivere sui detti elenchi modello n. 12 e sugli elenchi modello n. 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come è avvenuto anche nella scorsa leva, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, gli ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti

militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

13. Gli ufficiali delegati dovranno altresì indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali mandati rivedibili o rimandati per legali motivi da leve precedenti, i motivi di ciascuna specie di rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o della *Istruzione per il servizio della leva all'estero*, o dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva*, in base ai quali la rivedibilità od il rimando furono pronunciati; e ciò per evitare qualsiasi errore nella determinazione delle ferme.

14. Si raccomanda poi agli stessi ufficiali delegati di curare che gli elenchi mod. nn. 12 e 15 siano inviati al comando del distretto militare senza ritardo, tenuto presente il disposto dei §§ 189 e 190 del Regolamento sul reclutamento.

15. Per gli inscritti residenti all'estero, i consigli di leva cureranno altresì che, nel registro sommario e nelle liste di leva e di estrazione, sia chiaramente distinta la data in cui dalla competente autorità consolare fu pronunziata la relativa determinazione, dalla data della seduta in cui il consiglio di leva ne abbia preso atto, o abbia esso medesimo pronunziato una determinazione di sua competenza in base alle pratiche fatte all'estero.

Da tali indicazioni, che dovranno essere esattamente riprodotte negli elenchi modelli nn. 12 e 15, i comandi di distretto desumeranno la data del provvedimento da segnarsi, con la indicazione dell'autorità consolare che l'ha emesso, nella variazione relativa sui ruoli matricolari.

Partenza anticipata per le armi d'inscritti che aspirano all'assegnazione nelle musiche militari in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti.

16. Le disposizioni di cui ai §§ 158, 159 e 519 del regolamento sul reclutamento, relative alla visita ed alla partenza anticipata per le armi degli inscritti che aspirano all'assegnazione all'arma dei carabinieri reali od a corpi di altra arma in qualità di musicanti effettivi, sono d'ora innanzi applicabili anche agli inscritti che aspirano all'assegnazione alle musiche militari, in qualità di allievi ed aspiranti allievi musicanti: eccezione fatta pel vincolo della ferma di cinque anni, dovendo

invece i giovani stessi assumere la ferma loro spettante per fatto di leva.

Gli aspiranti dovranno dar prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione: epperò i comandi dei distretti militari, prima di promuovere, anche su richiesta dei corpi, i provvedimenti per la visita avanti al consiglio di leva, o per l'assegnazione al corpo, avranno cura di richiedere al comando del reggimento, nel quale i giovani hanno chiesto l'ammissione, una dichiarazione da cui risulti accertata la loro idoneità professionale. Nel rilasciare tali dichiarazioni i comandanti dei reggimenti di fanteria di linea avranno presente che, coi giovani ammessi alla partenza anticipata, non si potrà in alcun modo oltrepassare l'organico stabilito.

Si avverte infine che non potranno essere ammessi alla partenza anticipata di cui sopra i giovani vincolati alla ferma di un anno, ed inoltre che ai reggimenti granatieri non potranno destinarsi giovani aventi statura inferiore a m. 1,76, e che coloro i quali raggiungano o superino questa statura possono tuttavia, a loro domanda, essere destinati anche ai reggimenti di fanteria di linea.

Le domande di ammissione alla partenza anticipata non saranno più accettate dopo il 1° ottobre.

Inscritti in osservazione all'ospedale o impossibilitati per malattia a presentarsi al consiglio di leva.

17. In applicazione del combinato disposto dai §§ 153, lettera *c*), e 155 del regolamento sul reclutamento, si rammenta che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva sulla classe 1888 od a quella precedente sui nati nel 1887, i quali, a mente del § 334 del regolamento anzidetto, siano stati rimandati alla leva successiva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovavano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena avranno ricevuto la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, dovranno subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

18. Si ricorda altresì che gli inscritti che per gravi ragioni di salute si trovino nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento, per i quali sia

trascorso il periodo della rivedibilità, possono essere riformati dal consiglio stesso con le modalità indicate nel § 75 della citata *Istruzione permanente*.

Omessi che si presentano durante la leva.

19. Ai termini del § 39 (lettere *a*, *b* e *c*) del regolamento sul reclutamento, i giovani che dopo la verificazione definitiva delle liste di leva si presentino — personalmente o per mezzo d'interposta persona — per esservi inscritti, dovrebbero essere aggiunti sulle liste della prima classe di leva prossima ad essere chiamata all'estrazione, per seguire così, anche in riguardo all'adempimento degli obblighi di servizio sotto le armi, la sorte della classe stessa, quand'anche si presentino per l'iscrizione prima della partenza per le armi delle reclute state arruolate per conto della leva in corso.

Ad evitare il pregiudizio che il ritardo nella decorrenza di detti obblighi può arrecare ai giovani di cui trattasi per effetto di tale disposizione (la quale aveva principale ragione d'essere nella determinazione e ripartizione del contingente di 1ª categoria, che ora più non si effettuano) il Ministero avverte che gli omessi, o cancellati per errore, della leva sulla classe 1888 e delle leve precedenti che si presentassero spontanei dopo le operazioni dell'estrazione a sorte e sino al momento della presentazione alle armi degli iscritti di 1ª categoria della leva sulla classe 1888, potranno essere aggiunti nelle liste della leva medesima e sottoposti senz'altro a visita, in analogia a quanto si pratica per gli omessi residenti o provenienti dall'estero. S'intende però che dovranno essere riportati essi pure nelle liste della leva ventura, per farli concorrere all'estrazione a sorte, agli eventuali effetti della designazione per la ferma di due anni, nel caso di arruolamento nella 1ª categoria o di rimando a leve successive per qualsiasi motivo.

Ogni qualvolta pertanto taluno degli omessi o cancellati di cui sopra si presentasse spontaneamente per regolare la sua posizione, entro il termine suaccennato, il prefetto o sottoprefetto dovrà espressamente interpellarlo, o farlo interpellare per mezzo dell' autorità municipale, perchè dichiari se intenda soddisfare agli obblighi militari con la classe 1888, e nel caso affermativo provvederà in conformità del precedente capoverso; avvertendo l'interessato che, qualora fosse arruolato nella 1ª categoria e fosse già iniziata la partenza delle reclute, egli dovrà essere avviato subito sotto le armi, per seguire la sorte della classe predetta.

Nel caso invece che il giovane preferisse di ritardare la prestazione del servizio ed essere arruolato con la classe successiva, oppure fosse già avvenuta la partenza delle reclute, egli dovrà essere aggiunto senz'altro nelle liste della leva sulla classe 1889 a senso del citato § 39 e dovrà essere avvertito di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento con gli inscritti di tale leva; facendogli ad ogni buon fine comprendere, nel primo caso, che non si potrà poi per nessuna ragione tener conto — nei riguardi dell'eventuale obbligo di servizio sotto le armi — del cennato ritardo, e che qualsiasi reclamo in questo senso per riduzione di ferma non sarebbe preso in esame.

Inscritti arruolati nel secondo periodo della leva.

20. In relazione a quanto si accenna nel precedente n. 17 il Ministero rammenta che il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*) del regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere ecc.) devono essere rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi devono essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

A riguardo dei detti inscritti si avverte che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso, il consiglio dovrà annullare la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi dovrà essere presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Surrogazioni di fratello.

21. Per effetto della soppressione del titolo all'assegnazione alla 3ª categoria di cui all'articolo 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari ascritti alla 1ª categoria dell'esercito permanente non tramandano più diritto all'esenzione ai fratelli consanguinei, salvo che si trovino sotto le armi per avere contratto arruolamento volontario ordinario ai sensi del-

l'articolo 111 della legge, nel qual caso i fratelli medesimi, ove non esistano in famiglia altre esenzioni, vengono assegnati alla 2ª categoria giusta l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907.

In conseguenza di ciò le surrogazioni di fratello, a differenza di quanto prima avveniva, non sono ora più idonee allo scopo per cui vengono normalmente richieste, quello cioè di esonerare da ogni obbligo di servizio di 1ª categoria l'inscritto che chiede di farsi sostituire, dappoichè il surrogante nel rappresentare in seguito il fratello surrogato nella leva della classe a cui questi appartiene per età a senso dell'articolo 102 della legge, non troverebbe disponibile alcun titolo all'esenzione e quindi sarebbe arruolato nella 1ª categoria.

Ogni qualvolta pertanto vengano presentate ai consigli di leva domande di surrogazione da parte di inscritti della leva in corso, sarà cura dei consigli medesimi di fare ben presente ai richiedenti che per le ragioni su esposte la surrogazione non avrebbe in ultima analisi altro effetto che quello di far loro ritardare la prestazione del servizio militare, cui sono obbligati, sino al tempo della chiamata alle armi dei giovani della classe a cui appartengono per età i fratelli che essi dovrebbero in seguito rappresentare tanto nei diritti quanto nei doveri.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

22. Si rinnova ai prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di non inoltrare al Ministero i ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva, se non dopo averli convenientemente istruiti e corredati di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessarie, a norma di quanto è stabilito dal § 469 del regolamento sul reclutamento e dalle disposizioni del capo XII dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva.*

Istruzione delle questioni da sottoporsi all'esame del Ministero.

23. Si richiama di nuovo l'attenzione degli uffici di leva sulle norme contenute nel capo V della citata *Istruzione permanente* — specie per quanto riguarda la competenza nella risoluzione delle questioni di doppie inscrizioni e i documenti e le informazioni occorrenti per le questioni di anticipato concorso alla leva e di cittadinanza. Tanto per siffatte questioni, come per quelle di esclusione dal servizio militare (per le quali il capo VIII dell'*Istruzione* medesima contiene norme precise), quando la risoluzione debba essere deferita al Ministero, dovranno sempre essere uniti agli atti gli estratti delle liste d'estrazione relativi agli inscritti di cui si tratta.

Rinunzia alla nazionalità francese per parte di italiani nati in Francia o nelle colonie francesi.

24. Il Ministero rammenta che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero, ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi i quali nacquero in Francia o nelle colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese, giusta le norme stabilite nella circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895, che nel testo definitivo trovasi riprodotta (allegato n. 9) nella citata *Istruzione permanente*.

25. A proposito di tali rinunzie, si fa presente che quando venga rifiutata dalla competente autorità francese l'accettazione della dichiarazione di rinuncia di un italiano, per motivi che non siano quello della scadenza del termine, e le regie autorità consolari ritengano sia il caso di promuovere la definizione della contestazione in via diplomatica, anzichè indicare agli interessati la via giudiziaria, le stesse autorità consolari dovranno rivolgersi non a questo Ministero, ma alla R. ambasciata in Parigi, alla quale spetta appunto di compiere le pratiche in via diplomatica sempre quando lo riconosca opportuno.

Certificati di cittadinanza estera.

26. Come fu avvertito con circolare del Ministero degli affari esteri dell'anno 1903 diretta ai regi agenti diplomatici e consolari, e come fu ricordato col n. 4 del manifesto per l'ordine della leva, i giovani che chiedono di essere cancellati dalle liste di leva per la qualità di stranieri devono provare tale qualità con certificati di cittadinanza rilasciati non da autorità municipali dello Stato di cui sono originari, ma dalla *autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato medesimo.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta siano loro prodotti, per lo scopo suddetto, certificati di cittadinanza rilasciati da autorità municipali estere, i regi agenti diplomatici e consolari si astengano dal legalizzarli, ed invitino gli interessati a

sostituirli con certificati dell'autorità governativa, diplomatica o consolare competente.

27. Riguardo ai predetti certificati, e ai documenti in genere rilasciati dai consoli esteri nel regno, o provenienti dall'estero e da essi consoli vidimati, si rammenta alle autorità prefettizie (a complemento di quanto avverte il § 40 della citata *Istruzione permanente*) che con circolare del 26 luglio 1906, n. 40153, il Ministero degli affari esteri ha esteso a tutte le prefetture del regno la delegazione, prima ristretta ad alcune di esse, a legalizzare la firma degli stessi consoli esteri, che abbiano giurisdizione nella provincia, negli atti specificati nelle sue precedenti circolari dell'8 marzo 1864 e 1° luglio 1881.

Viaggi degli inscritti di leva.

28. Col § 2 dell'*Atto* n. 144 del 1903, relativo alle *facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*, fu prescritto — come norma generale ed allo scopo di risparmiare lavoro ai comuni ed ai consigli di leva, di mantenere il più che sia possibile la disciplina fra gli inscritti che viaggiano e di far loro ottenere un risparmio sulle tasse di bollo — che gl'inscritti che si recano al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento o ne fanno ritorno al rispettivo comune abbiano a viaggiare in gruppi.

Nell'applicazione di tale disposizione, però, tanto i sindaci quanto i presidenti dei consigli di leva terranno presente che il regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. febbraio 1903) permette agli inscritti di viaggiare a *tariffa militare* tanto isolatamente quanto in gruppi: cosicchè nulla impedisce che, nei casi in cui ciò si renda conveniente, i viaggi degli inscritti, sia di andata, sia di ritorno, possano essere fatti in gruppi più piccoli di quelli indicati al citato § 2 dell'*Atto* sovra menzionato, od anche isolatamente.

Perciò i detti sindaci e presidenti dei consigli di leva avranno cura di fare il raggruppamento degli inscritti nel modo che ravviseranno migliore, in relazione alle condizioni locali ed al servizio ferroviario; e potranno anche, ove ne sia il caso, provvedere perchè gli inscritti siano muniti di richieste di viaggio individuali.

29. Nell'applicazione del citato *Atto* n. 144 del 1903 dovrà tenersi presente che la società esercente la ferrovia Bari-Locorotondo accorda agli inscritti di leva le facilitazioni di viaggio ivi indicate.

Indennità agli inscritti mandati in osservazione negli ospedali militari

30. Il Ministero avverte che le indennità di trasferta e di trasporto assegnate, a norma del § 335 del regolamento sul reclutamento richiamato dal § 18 dell'*Atto* n. 144 dell'anno 1903, modificato dall'*Atto* n. 51 del 1905 (*Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*), agli inscritti inviati in osservazione in uno spedale militare, competono esclusivamente a quelli i quali per l'osservazione devono recarsi a città diversa da quella ove ha sede il consiglio di leva.

Istruzione permanente per le operazioni della leva.

31. Si avvertono di nuovo gli uffici di prefettura e sottoprefettura che nella corrispondenza con le autorità diplomatiche o consolari essi non debbono richiamarsi alle disposizioni contenute nella *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904, più volte sopra citata, non essendo tale *Istruzione* stata distribuita alle autorità diplomatiche e consolari, perchè la maggior parte delle disposizioni in essa contenute interessa esclusivamente gli uffici di leva del Regno. Tutte le norme che possono interessare le autorità diplomatiche o consolari, incluse quelle per la concessione dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva, sono invece comprese nella *Istruzione sul servizio della leva all'estero*.

Trascrizione sui registri dello stato civile degli atti di stato civile rilasciati da autorità estere.

32. I prefetti e sottoprefetti avranno cura di provvedere perchè tutti gli atti di stato civile rilasciati da autorità estere e che siano prodotti da inscritti di leva per conseguire l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria o per qualunque altro effetto, siano trascritti, ove già non vi figurino, sui registri dello stato civile del Regno.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

33. Con la Istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907) questo Ministero ha determinato tutte le norme occorrenti a che il servizio medesimo possa svolgersi direttamente

ed all'infuori del proprio intervento fra le diverse autorità competenti, cioè fra le autorità diplomatiche e consolari, i prefetti e sottoprefetti ed i comandi dei distretti militari.

La breve esperienza avutasi nella leva sulla classe 1887 ha dimostrato che le norme suddette potrebbero perfettamente, se esattamente osservate, corrispondere allo scopo per cui furono compilate. Ma poichè, sia perchè la Istruzione in parola fu distribuita quando già avevano avuto principio le operazioni della leva sulla classe 1887, sia perchè un ulteriore ritardo dovette subire la distribuzione dei modelli con essa stabiliti (dall'impiego dei quali dipende in gran parte l'esatto funzionamento di questo importante ramo del servizio) il Ministero ha avuto occasione di rilevare talune incertezze ed inesattezze nell'applicazione della Istruzione: ad evitare le quali per l'avvenire le diverse autorità sono pregate di attenersi d'ora innanzi alle seguenti avvertenze.

Modelli.

34. Come già si disse, la regolarità del servizio della leva all'estero dipende in buona parte dal preciso impiego dei modelli che per essi furono stabiliti con la Istruzione; a facilitare il quale concorrono l'apposita tabella allegato *C* della Istruzione e la indicazione apposta a ciascuno dei modelli in parola del paragrafo della Istruzione con cui esso fu instituito.

Il Ministero prega pertanto tutte le autorità a cui il servizio è affidato di voler d'ora innanzi valersi esclusivamente dei modelli stabiliti con la Istruzione in vigore e di annullare perciò, a scanso di equivoci, la dotazione che ancora possedessero dei modelli conformi alle disposizioni dell'abrogata Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero.

Segnatamente si rammenta che non ha più ragione di essere — giusta il disposto dai §§ 473 e 474 della Istruzione in vigore — l'elenco mod. n. 16 dell'abrogata Istruzione provvisoria, il quale non potrebbe che costituire un duplicato degli altri modelli prescritti per i singoli provvedimenti, e apporterebbe perciò una complicazione nel servizio dei diversi uffici.

35. I comandi dei distretti militari avranno cura di dar corso con sollecitudine alle richieste, che loro pervenissero dai prefetti e sottoprefetti, dei modelli di cui, giusta il § 453 della Istruzione, fu ordinata la stampa al reclusorio militare di Gaeta per uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura e

degli uffici comunali: cioè dei mod. nn. 1-1068, 22-1072, 34-43 e 42-1089.

Della spesa relativa ai modelli medesimi essi chiederanno poi il rimborso a carico delle spese di leva.

Corrispondenza.

36. Lo spirito a cui sono informate le disposizioni della vigente Istruzione si è quello di ridurre al minimo possibile il carteggio relativo al servizio della leva all'estero, perchè ogni corrispondenza che non sia strettamente indispensabile non può che intralciare il servizio. Nè men necessario si presenta che l'intervento del Ministero nelle quistioni attinenti alla leva all'estero sia limitato a quei casi soltanto che possano richiedere la soluzione di qualche quistione di massima: dappoichè il numero ognor crescente di nazionali che regolano annualmente all'estero la loro posizione di fronte alla leva ed al servizio militare non consente oramai più che l'amministrazione centrale possa ingerirsi nella risoluzione delle domande individuali nei casi ordinari.

Le diverse autorità vorranno perciò aver cura di risolvere d'ora innanzi le domande medesime, prendendo in ogni caso i necessari accordi fra di loro, anzichè rivolgersi al Ministero, secondo le norme tracciate nella Istruzione: tenendo sovra tutto ben presente che ogniqualvolta la inesatta compilazione di qualche documento o la necessità di chiarire la legalità dei provvedimenti emessi dalle autorità diplomatiche e consolari non consentisse ai consigli di leva ed ai comandi dei distretti militari di definire in tempo utile la posizione di qualche inscritto o militare, si dovrà a suo riguardo tener sospesa la dichiarazione di renitenza o quella di diserzione in attesa degli schiarimenti che si dovranno direttamente richiedere alle autorità diplomatiche e consolari.

37. Segnatamente i prefetti e sottoprefetti ed i comandi dei distretti militari dovranno avvertire che quando esista qualche discrepanza fra due atti diversi concernenti un medesimo inscritto o militare e rilasciati da una stessa autorità diplomatica o consolare o da autorità diverse, la esatta condizione dell'inscritto o militare dovrà essere accertata all'infuori dell'intervento del Ministero: intervento che soltanto si renderà necessario quando, chiarite le circostanze di fatto, si debba far luogo alla revoca od alla rettificazione di qualche decisione dell'autorità diplomatica o consolare, o del consiglio di leva o del distretto.

38. Così pure sarà necessario che i prefetti e sottoprefetti tengano presenti, per quanto concerne i disertori, le disposizioni del R. decreto di amnistia in data 4 luglio 1907, n. 390 (che terrà sospesa fino al 31 marzo 1909 l'applicazione del capo XXII dell'istruzione), il quale autorizza le autorità diplomatiche e consolari a proporre che sia regolata la posizione dei disertori che si trovano nelle condizioni dal decreto prescritte per rimanere all'estero. Perciò se per errore giunga al loro ufficio qualche verbale di visita subita all'estero da un militare che sia incorso nella diserzione, essi vorranno astenersi dal restituire gli atti medesimi, come sovente è accaduto, all'autorità diplomatica o consolare competente, e li trasmetteranno invece al comando del distretto militare perchè dia corso ai provvedimenti di sua competenza in ordine alla rassegna ed alla declaratoria di ammissione all'amnistia.

39. I comandi dei distretti militari, poi, quando non abbiano avuto da qualche autorità diplomatica o consolare la dichiarazione (mod. n. 38 *A*) di ricevuta dei precetti mod. n. 38 di cui al § 420 della istruzione, rivolgeranno la opportuna sollecitazione direttamente all'autorità medesima; avvertendo che al Ministero dovranno ricorrere, in applicazione del § 421, soltanto quando nemmeno la sollecitazione abbia avuto risposta, oppure quando abbiano avuto occasione di rilevare che un ufficio diplomatico o consolare si astenga per sistema dall'inviar loro le dette dichiarazioni di ricevuta.

40. Finalmente le autorità diplomatiche e consolari terranno presenti, per l'applicazione del § 359 della istruzione, le norme seguenti:

a) le partecipazioni alle autorità del Regno dei provvedimenti da esse emessi riguardo ad inscritti o militari residenti all'estero dovranno essere spedite direttamente alle autorità destinatarie allorquando nel corso di una settimana esse abbiano prestato assistenza ad un solo inscritto o militare, ovvero quando le partecipazioni relative debbano esser tutte dirette ad uno stesso ufficio di prefettura o sottoprefettura o comando di distretto militare;

b) le partecipazioni di cui sopra potranno pure essere spedite direttamente alle autorità destinatarie nelle località ove, per speciali convenzioni con le locali amministrazioni postali, la corrispondenza diplomatica consolare possa aver corso in franchigia;

c) in tutti gli altri casi invece i pieghi dovranno essere spediti *aperti e raccomandati* (con la indicazione che conten-

gono manoscritti o carte d'affari) e con le cautele indicate nel citato § 359, al Ministero della guerra che penserà a distribuirle agli uffici destinatari.

In questi casi sarà inutile che le autorità diplomatiche e consolari racchiudano in apposite buste gli atti diretti ai diversi uffici; ma avranno cura invece che l'indirizzo del piego porti, oltre all'indicazione del Ministero, anche quella della Direzione generale leve e truppa, e ciò allo scopo di rendere più sollecita la distribuzione degli atti in essi contenuti e di evitare lo smarrimento di qualcuno di essi.

41. Le autorità diplomatiche e consolari sono altresì pregate di attenersi esattamente, nell'apporre agli atti di leva gli indirizzi delle autorità del Regno a cui essi sono diretti, alle indicazioni della circoscrizione territoriale del Regno, per evitare che gli atti medesimi possano andare dispersi: tenendo sopra tutto presente che nelle provincie venete e in quella di Mantova il servizio di leva è concentrato interamente nelle prefetture e non spetta mai, perciò, ai commissariati distrettuali.

Inscritti della classe 1887 residenti all'estero e rimandati alla speciale seduta straordinaria del 31 marzo 1908.

42. La circostanza che la Istruzione pel servizio della leva all'estero fu pubblicata posteriormente alla apertura della sessione della leva sulla classe 1887 rese necessaria la disposizione transitoria contenuta nel § 467, nel senso che gl'inscritti della classe suddetta residenti all'estero dovessero aver tempo a regolare la loro posizione fino al 31 marzo 1908.

Per tale disposizione, la quale non avrà più effetto nelle leve dalla classe 1888 in poi, è derivato che gli inscritti di cui sopra avranno tempo a regolare la loro posizione fino ad un termine posteriore a quello stato fissato per l'apertura della leva sulla classe 1888: e perciò numerosi sono stati i quesiti circa i provvedimenti da adottarsi riguardo agli inscritti medesimi, a risoluzione dei quali si avverte che la detta speciale seduta straordinaria del 31 marzo p. v., deve considerarsi in via eccezionale come una qualsiasi seduta straordinaria della leva sulla classe 1887 e che perciò tutte indistintamente le decisioni che in essa (od anche in altre precedenti sedute) dovranno prendersi in ordine ad inscritti della classe 1887 residenti all'estero andranno in conto della leva medesima, senza che perciò occorra di aggiungere gli inscritti medesimi in capolista della

classe 1888, a meno che, bene inteso, non si trattasse di inscritti che alla leva sulla classe 1888 dovessero rimandarsi quali rivedibili per effetto di visita passata all'estero entro il 31 dicembre 1907 e della quale ora soltanto giungesse il risultato.

Di qui consegue che quelli degli inscritti di cui sopra, pei quali al 31 marzo 1908 non sarà giunta veruna partecipazione di provvedimenti emessi a loro riguardo dalle autorità diplomatiche e consolari, dovranno essere dichiarati renitenti alla leva sulla classe 1887 e che per essi dovranno compilarsi apposite liste suppletive di renitenti da comunicarsi con le norme consuete ai sindaci ed all'arma dei carabinieri reali.

Visite all'estero.

43. Per quanto concerne il servizio delle visite all'estero il Ministero ha avuto occasione di rilevare che alcune autorità diplomatiche e consolari non hanno esattamente applicato le disposizioni della Istruzione: sia dichiarando abili ed arruolando nella 1ª categoria individui che per deficienza di statura o di periferia toracica avrebbero dovuto essere mandati rivedibili; sia pronunciando la decisione di riforma relativamente ad inscritti che per la infermità da cui erano affetti avrebbero invece dovuto essere mandati rivedibili oppure quella di rivedibilità riguardo ad inscritti inabili in modo assoluto e permanente al servizio militare: sia pronunciando la dichiarazione di rivedibilità circa inscritti pei quali il periodo della rivedibilità era già trascorso: sia infine limitandosi a formulare un giudizio generico di inabilità al servizio militare senza pronunciare nè la decisione di riforma nè quella di rivedibilità.

Per chiarire le norme a cui i medici e le autorità diplomatiche e consolari si debbono attenere in materia di visite degli inscritti, sarebbe necessario di riprodurre per intero le disposizioni del capo V della Istruzione, le quali hanno disciplinato questa parte del servizio con la più scrupolosa minuzia e precisione. Perciò il Ministero, convinto che gli errori a cui sopra si è accennato devono essere dipesi esclusivamente dalle incertezze della prima applicazione della Istruzione, confida che per la leva presente le autorità diplomatiche e consolari vorranno prendere esatta cognizione delle disposizioni citate in guisa che anche in ordine alle visite possa d'ora innanzi evitarsi ogni carteggio superfluo ed ogni ritardo nel definire la posizione degli inscritti.

Autenticazione degli atti di sottomissione mod. nn. 19 e 20.

44. Col § 87 della Istruzione fu prescritto che gli inscritti residenti in località lontane dalla sede dell'ufficio consolare gli inscritti possano chiedere di essere arruolati nella 1ª categoria mediante un apposito atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al mod. n. 19 od al mod. n. 20 della Istruzione medesima, da redigersi avanti ad un pubblico notaio, la firma del quale deve essere autenticata dalle competenti autorità dello Stato in cui l'atto è rilasciato.

Si avverte che questa disposizione deve essere interpretata ed applicata in relazione al concetto generale, a cui è inspirata la Istruzione, di evitare agli inscritti residenti all'estero ogni spesa che non sia indispensabile.

Perciò l'autenticazione della firma del notaio per parte delle autorità estere, negli atti di sottomissione anzidetti, non si renderà necessaria ogniqualvolta l'autorità diplomatica o consolare sia in grado di accertare direttamente l'autenticità della firma del notaio od anche semplicemente quella dell'inscritto che rilasciò l'atto di sottomissione.

In questi casi però le autorità diplomatiche e consolari vorranno fare opportuna menzione di questa circostanza nell'atto di sottomissione.

Decisioni di rivedibilità e di riforma relative ad inscritti residenti all'estero stati già arruolati nella 1ª categoria.

45. Ad evitare ogni equivoco in ordine all'azione dei prefetti e sottoprefetti e dei consigli di leva circa le decisioni di rivedibilità e di riforma che le autorità diplomatiche e consolari potessero emettere sul conto di inscritti residenti all'estero stati già arruolati nella 1ª categoria, sarà opportuno si tenga presente che la competenza a decidere in merito alle dette proposte delle autorità diplomatiche e consolari è diversa a seconda che la primitiva decisione di arruolamento nella 1ª categoria sia stata pronunziata dalle autorità medesime direttamente, ovvero dai consigli di leva in base ad atto di sottomissione, mod. n. 43, rilasciato dagli inscritti per conseguire il passaporto per emigrare in prossimità dell'apertura della leva.

In quest'ultimo caso, infatti, giusta il § 386 della istruzione, spetta ai consigli di leva di sostituire senz'altro alla decisione di arruolamento quella di rivedibilità o di riforma (sempre

quando, bene inteso, questa sia stata pronunziata dalle autorità diplomatiche e consolari nel termine fissato per le operazioni della leva all'estero); mentre nel primo caso debbono provvedere i comandi dei distretti militari in via di rassegna, ai termini del capo XIX della Istruzione.

Arruolamento di inscritti che rilasciano l'atto di sottomissione. mod. n. 43.

46. Se riguardo ad inscritti che rilasciarono l'atto di sottomissione per l'arruolamento, mod. n. 43, per conseguire il passaporto per emigrare in prossimità dell'apertura della leva sia chiesta da loro parenti residenti nel Regno l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria e la relativa domanda sia stata riconosciuta inammissibile, deve agli inscritti medesimi applicarsi non il § 117 della Istruzione (il quale concerne soltanto gli inscritti residenti all'estero pei quali l'assegnazione od il passaggio suddetti siano chiesti dai parenti o dal sindaco senza che essi abbiano rilasciato l'atto di sottomissione), ma il § 327: e perciò essi devono essere senz'altro arruolati nella 1ª categoria in base all'atto di sottomissione.

Inscritti ai quali fu revocata l'assegnazione alla 3ª categoria.

47. Gli inscritti i quali siano stati asseguati nella 3ª categoria, ed ai quali sia poscia stata revocata tale assegnazione per circostanze che non implichino dolo, possono — tanto nel caso che risiedessero all'estero all'atto del loro arruolamento quanto nel caso che siansi all'estero recati dopo l'arruolamento, ma anteriormente alla revoca dell'assegnazione — essere considerati, per quanto concerne il termine per la presentazione alle armi, quali inscritti residenti all'estero i quali abbiano firmato l'atto di sottomissione per l'arruolamento per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria e che il consiglio di leva abbia invece arruolato nella 1ª categoria.

I comandi dei distretti militari vorranno pertanto, nel precettarli a presentarsi alle armi, attenersi alle norme stabilite col § 420 della istruzione ed assegnar loro, quale termine per la presentazione alle armi, quello in cui dovrebbero presentarsi alle armi le reclute della classe successiva a quella in cui avvenne la revoca dell'assegnazione alla 3ª categoria.

Dispensa provvisoria dal servizio alle armi.

48. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che presso alcuni uffici diplomatici e consolari taluni inscritti furono am-

messi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace in base a semplici atti di notorietà rilasciati da pubblici notai non per personale conoscenza che i notai medesimi avessero delle notizie emergenti dall'atto di notorietà o quanto meno delle persone che tali notizie deponevano, ma in base a semplici deposizioni di persone ad essi perfettamente sconosciute e che, ciò che è peggio, non presentavano neppure alcuna garanzia di moralità.

A questo proposito le autorità diplomatiche e consolari sono pregate di tener presente che il § 135 della Istruzione lascia bensì al loro prudente arbitrio la facoltà di determinare, a seconda dei casi, in qual modo gli inscritti residenti all'estero debbano provare di avere diritto alla dispensa; ma richiede ciò non ostante che la prova medesima sia fornita in modo pieno e sicuro, non essendo dalla legge consentito che una concessione di tanta importanza possa essere fatta sulla base di semplici presunzioni o di attestazioni delle quali non sia più che indiscutibile l'attendibilità.

Perciò, qualora gli inscritti che invocano la dispensa non fossero in grado di fornire la prova suddetta altrimenti che con atti di notorietà i quali non presentino le volute garanzie, le autorità diplomatiche e consolari si limiteranno a procedere all'arruolamento dell'inscritto senza decidere in ordine alla dispensa, e si rivolgeranno per le opportune informazioni alla prefettura o sottoprefettura competente.

In questi casi, il prefetto o sottoprefetto provvederà perchè, in attesa che l'inscritto abbia potuto avere partecipazione della definitiva decisione emessa a suo riguardo in ordine alla dispensa, ne sia tenuta sospesa la chiamata alle armi.

49. Le autorità diplomatiche e consolari avranno poi sempre cura, ogniqualvolta abbiano concesso ad una recluta una dilazione a presentarsi alle armi ai termini dei §§ 213 e 214 dell'Istruzione, di darne immediato avviso al comando del distretto militare competente mediante l'apposito mod. n. 28: e ciò per evitare che le reclute che si trovano in questa condizione abbiano ad essere irregolarmente dichiarate disertori.

Dispensa definitiva dal servizio alle armi.

50. Giusta l'art. 33 della legge sulla emigrazione, la dispensa dal servizio alle armi diviene definitiva per gli inscritti residenti all'estero che siano rimasti effettivamente all'estero fino al compimento del 32° anno di età. Questo termine essendo assoluto e tassativo non è in facoltà dell'ammi-

nistrazione di apportarvi veruna eccezione: e perciò, mentre si avverte che gli inscritti ammessi alla dispensa provvisoria, i quali rientrassero in Italia prima del termine medesimo, sebbene in prossimità della scadenza di esso, saranno precettati a presentarsi alle armi per compiere la ferma loro spettante, si pregano le autorità diplomatiche e consolari di rifiutare, salvo casi di eccezionale gravità, qualsiasi permesso di rimpatrio a militari dispensati provvisoriamente dal servizio i quali tentassero di anticipare con questo mezzo la facoltà di soggiornare liberamente nel Regno.

Renitenti che hanno diritto alla assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria.

51. Per quanto concerne i renitenti residenti all'estero che, avendo diritto alla assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria, possono regolare la loro posizione ai termini del capo XXI dell'Istruzione, conseguendo così la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, i prefetti e sottoprefetti terranno presente che le disposizioni del citato capo XXI vanno applicate in relazione con quelle del capo X: nel senso, cioè, che la domanda di assegnazione o di passaggio alla 3ª categoria può anche pei renitenti esser fatta dai loro parenti residenti nel Regno oppure dai sindaci.

Concessione agli inscritti residenti all'estero del rimpatrio gratuito o di una dilazione a presentarsi alle armi.

52. A soluzione di quesiti ricevuti il Ministero avverte, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 202 e seguenti e 209 e seguenti dell'Istruzione, che le prefetture e sottoprefetture ed i comandi dei distretti militari, quando ricevano una domanda di concessione ad un inscritto residente all'estero del rimpatrio gratuito o di una dilazione a presentarsi alle armi, potranno soltanto prendere la decisione negativa quando risulti che il richiedente non si trovi nelle condizioni volute per aspirare a siffatte concessioni.

Negli altri casi invece, dopo di aver proceduto all'accertamento delle circostanze espressamente enumerate nei §§ 207 e 219, dovranno trasmettere la domanda con le necessarie informazioni, per gli ulteriori provvedimenti, alla autorità diplomatica o consolare competente; la quale se si tratta d'una dilazione a presentarsi alle armi deciderà direttamente a norma

delle precitate disposizioni; mentre, se si tratti del rimpatrio gratuito, promuoverà le determinazioni del Ministero, solo competente a provvedere in proposito.

Termine per la definizione della posizione di fronte alla leva degli inscritti residenti all'estero.

53. I §§ 34 e 36 della Istruzione dispongono che il termine accordato agli inscritti residenti all'estero per regolare la loro posizione di fronte alla leva ed al servizio militare scade col 1° dicembre di ciascun anno.

Sarà per altro opportuno che i prefetti e sottoprefetti ed i comandi dei distretti militari tengan presente che questo termine è subordinato alla condizione che gli inscritti tengano fino ad esso la loro residenza all'estero; e che perciò gli inscritti i quali prima del termine medesimo facessero ritorno nel Regno senza avere regolato la loro posizione all'estero, dovranno essere subito precettati all'esame definitivo ed arruolamento; e che così pure dovranno essere subito chiamate alle armi le reclute ritornate dall'estero prima del detto giorno 1° dicembre e dopo la chiamata generale alle armi della loro classe.

54. Per quanto poi concerne le reclute le quali dopo d'essere state arruolate dai consigli di leva abbiano ottenuto il nulla osta per recarsi all'estero in attesa della chiamata alle armi ai termini del § 336 della Istruzione con scadenza del passaporto al giorno 1° novembre, non possono, agli effetti del termine per la presentazione alle armi, essere considerate alla stessa stregua delle reclute che risiedevano all'estero anteriormente all'arruolamento. Si tratta infatti per esse di una concessione speciale di emigrare subordinata alla condizione che esse facciano ritorno nel Regno nel giorno fissato col passaporto e che esse hanno obbligo preciso di conoscere; e perciò se alcuna delle reclute medesime omettesse di presentarsi alle armi nel giorno stabilito, dovrà essere senz'altro dichiarata disertore e come tale deferita all'autorità giudiziaria militare senza che occorra di attendere per ciò il termine fissato col § 406.

Si avverte pure che a tale massima non potrebbe apportare eccezione la circostanza che le reclute di che trattasi si fossero, giunte all'estero, presentate all'autorità diplomatica e consolare occultando la loro speciale condizione ed ottenendo di essere da essa arruolata nella 1ª categoria: inquantochè di nessun effetto può riuscire questa decisione di fronte a quella analoga precedentemente e regolarmente emessa dal consiglio di leva.

Passaporti.

55. Alcune autorità diplomatiche e consolari hanno fatto conoscere al Ministero che i passaporti degli inscritti di leva non sono, per la parte che concerne i contrassegni personali, compilati con la necessaria esattezza: cosicchè riesce sovente difficile accertare la identità personale del titolare.

Il servizio della leva all'estero richiede in modo assoluto che le autorità suddette abbiano in ogni caso facile mezzo di accertare la identità personale degli inscritti che si presentano al rispettivo ufficio per regolare la loro posizione; e perciò il Ministero prega i signori prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè nei passaporti siano sempre indicati con la massima precisione i connotati di coloro a cui sono rilasciati, non senza avvertire che ciò risparmierà lavoro anche agli uffici prefettizi, evitando loro tutte le pratiche che, nei casi dubbi, si richiedono per l'accertamento dell'identità degli emigrati.

Inscritti emigrati senza passaporto dopo il 18° anno di età.

56. Le disposizioni della Istruzione pel servizio della leva all'estero (§§ 310 e seguenti), in forza delle quali agli inscritti di leva i quali chiedano di emigrare dopo d'aver compito il 18° anno di età, e prima dell'apertura della leva sulla loro classe, può rilasciarsi il passaporto soltanto in seguito al rilascio dell'atto di sottomissione per l'arruolamento, mod. n. 43, tendono ad evitare che gli inscritti possano recarsi all'estero in prossimità dell'apertura della leva con l'intendimento di sottrarsi ai loro obblighi di servizio militare.

Se, per altro, qualche inscritto, malgrado questa disposizione, si fosse recato all'estero senza passaporto, sarà opportuno, per evitare complicazioni nel servizio, che le autorità diplomatiche e consolari, d'accordo con i prefetti o sottoprefetti competenti, non abbiano a rifiutar loro il passaporto, a condizione per altro che gl'inscritti medesimi, quando siano già iniziate le operazioni per la leva sulla loro classe, si sottopongano alla visita, o contraggano l'arruolamento nella 1ª categoria, o firmino l'atto di sottomissione per essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

Per gli inscritti come sopra riconosciuti inabili al servizio militare, il passaporto potrà avere scadenza col giorno che l'inscritto sarà per designare; per quelli arruolati nella 1ª categoria, dovrà aver scadenza col giorno 1° dicembre dell'anno

in cui sarà stato rilasciato; e per quelli che avranno chiesto l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, dovrà aver scadenza col giorno 1° dicembre dell'anno immediatamente successivo. Ciò in relazione ai termini stabiliti coi §§ 36 e 37 dell'Istruzione per la presentazione alle armi delle reclute residenti all'estero.

Renitenti e disertori che hanno diritto all'amnistia.

57. A soluzione di quesiti fatti da alcune autorità diplomatiche e consolari e per opportuna norma anche degli uffici di prefettura e sottoprefettura e dei comandi dei distretti militari si avverte che per essere ammessi al godimento dell'amnistia largita col R. decreto n. 390 del 4 luglio 1907 i renitenti ed i disertori residenti all'estero i quali intendano di far ritorno nel Regno per presentarsi personalmente al consiglio di leva od al comando del distretto militare entro il 31 marzo 1909 non hanno obbligo di presentarsi preventivamente all'autorità diplomatica o consolare.

Sarà per altro opportuno che dall'autorità medesima essi si facciano rilasciare il foglio di via obbligatorio per non essere arrestati alla frontiera.

Errata-corrige alla Istruzione pel servizio della leva all'estero.

58. Le diverse autorità a cui fu distribuita la Istruzione pel servizio della leva all'estero vorranno intanto apportarvi a mano le seguenti correzioni:

1° al § 224 dovrà essere cancellata l'ultima riga; cioè le parole « *perchè possa procedersi analogamente al disposto del precedente § 155* ».

2° al § 406, nella quarta riga, dopo le parole « *della presente istruzione* » dovrà aggiungersi: « *o l'ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio* »; e nella quinta riga alle parole « *della dilazione medesima* » dovranno sostituirsi le seguenti: « *della dilazione o dell'ammissione alla dispensa provvisoria* ».

3° al § 420, nella seconda riga, le parole « *di cui ai precedenti §§ 417. e 418* » dovranno essere corrette con le seguenti: « *di cui ai precedenti §§ 416, 417 e 418, nonchè a quelle di cui sia stato respinto il ricorso per l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria* ».

Delle suindicate varianti sarà, quanto prima, pubblicato apposito fascicoletto.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 73

—

ELENCO

delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.

Le regie autorità diplomatiche e consolari incaricate del servizio leva fuori del Regno sono quelle indicate nel seguente elenco.

Le regie autorità diplomatiche o consolari attendono in via normale al servizio della leva per i nazionali residenti nel territorio rispettivamente indicato nell'annesso elenco. Esse però dovranno anche assistere in tal materia i nazionali residenti in altre località che loro eventualmente si presentassero.

Per facilitare la consultazione del presente elenco, le regie autorità all'estero sono raggruppate secondo gli Stati in cui sono stabilite; gli Stati sono poi distribuiti in ordine alfabetico.

ARGENTINA.

LEGAZIONE BUENOS AIRES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

CONSOLATO BUENOS AIRES — La città e il territorio federale di Buenos Aires.

CONSOLATO CORDOBA. — Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis e Mendoza e il territorio nazionale di Los Andes.

CONSOLATO LA PLATA. — La provincia di Buenos Aires, i territori nazionali (Gobernaciones) di La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chubut. Santa Cruz e Tierra del Fuego.

VICECONSOLATO BAHIA BLANCA. — Il territorio circostante alle seguenti agenzie consolari: Tres Arroyos, Tandil, Azul, S. Carlos de Bolivar, Trenque Lanquen, Coronel Suarez, Coronel Pringles, Carmen de Patagones, General Acha, Pampa Central, Rawson (Chubut).

CONSOLATO ROSARIO. — Le provincie di Santa Fè, Corrientes, Entrerios e i territori di Missiones, Formosa e Caco.

Viceconsolato Santa Fé. — I seguenti dipartimenti del nord della provincia di Rosario: Santa Fé, Garay, S. Javier, S. Justo, Reconquista, Vera, S. Cristobal, Las Colonias, Castellanos, S. Martin, S. Gerónimo.

AUSTRIA-UNGHERIA.

Ambasciata Vienna. — Alta e Bassa Austria, Salisburgo, Stiria, Boemia, Moravia e Slesia.

Consolato Budapest. — Il territorio del Regno d'Ungheria meno la Croazia ed il distretto di Fiume.

Consolato Fiume. — La città e il distretto di Fiume, la Croazia e la Slavonia.

Consolato Innsbruck. — Tirolo, Vorarlberg e principato di Lichtenstein.

Consolato Lemberg (Leopoli). — Il Regno di Galizia e il ducato di Bucovina.

Consolato Trieste. — I territori di Carinzia, Carniola, il litorale d'Istria e del Quarnero, meno la città e il distretto di Fiume.

Consolato Zara. — La Dalmazia.

Viceconsolato Spalato. — Il distretto.

Viceconsolato Ragusa. — I Capitanat distrettual di Ragusa e Cattaro con le isole di Meleda Lagasta e Curzola.

BELGIO.

Legazione Bruxelles. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Bruxelles. — Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.

Consolato Anversa. — Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.

Consolato Liegi. — Le provincie di Liegi e di Lussemburgo.

BOLIVIA.

Consolato La Paz. — Il territorio della repubblica.

BRASILE.

Legazione Rio Janeiro. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

Consolato Rio Janeiro. — Il distretto federale e lo Stato di Rio Janeiro.

Consolato Bahia (o San Salvador). — Gli Stati di Bahia e Sergipe.

Consolato Bello Horizonte. — Gli Stati di Minas Geraes e di Goyaz.
Viceconsolato Juiz de Fora. — Comarca.
Consolato Curitiba. — Lo Stato di Paranà.
Consolato Florianopolis (già Desterro). — Lo Stato di Santa Caterina.
Consolato Pernambuco (o Recife). — Pernambuco, gli Stati di Alagôas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Parà, Parahyba, Pernambuco, Piauhy e Rio Grande do Norte.
Viceconsolato Manaos. — Amazonas.
Viceconsolato Parà (o Belem). — Lo Stato del Parà.
Consolato Porto Alegre. — Gli Stati di Rio Grande do Sul e di Matto Grosso.
Consolato San Paolo. — Lo Stato di San Paolo.

Per quanto riguarda questi viceconsolati, essendo difficile ripartire il servizio secondo le località, spesso non segnate in nessuna carta, la corrispondenza deve sempre essere diretta al Consolato di S. Paolo, che provvederà a ripartirlo convenientemente.

Viceconsolato Campinas.
Viceconsolato Ribeirão Preto.
Viceconsolato Santos.
Viceconsolato S. Carlos do Pinhal.

Consolato Vittoria. — Lo Stato di Espirito Santo.

CHILÌ.

Legazione Santiago. — La città di Santiago.
Consolato Valparaiso. — La Provincia.

CINA.

Legazione Pechino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console di Tientsin.
Consolato Canton-Kwangtung. — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi e Kueichow.
Consolato Hankow-Hupeh. — Le provincie di Hupei, Hunan, Sreciüan, Kiangsi e Honan.
Consolato Mongtzé-Yünnan. — La provincia di Yünnan.
Consolato Shanghai-Kiangsu. — Le provincie di Kiangsu, Chekiang, Fukien, Shantung, Anhuei.

CONSOLATO TIENTSIN-CHILI. — Le provincie di Shansi, Shensi, Kansu e Chili e quelle di Manciuria, Mukden, Kirin e Tsitsihar.

COLOMBIA.

LEGAZIONE BOGOTÀ. — Cundinamarca. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO BOGOTÀ. — Cundinamarca. — Distretto della capitale, e i dipartimenti di Quesada, Caldas, Hicila, Nariño, Tundqua, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Cauca e Boyacà.

CONSOLATO BARRANQUILLA. — Magdalena. — Dipartimenti dell'Atlantico, di Bolivar e del Magdalena.

CONSOLATO S. JOSÉ DI CÚCUTA. — Il dipartimento di Santander.

COLONIA ERITREA.

COMANDO DEL R. CORPO DI TRUPPE COLONIALI IN ASMARA. — Il territorio della Colonia.

CONGO.

CONSOLATO BOMA. — Il territorio dello Stato indipendente del Congo ad eccezione del distretto di Matadi e le colonie portoghesi di Angola e S. Thomè.

CONSOLATO MATADI. — Il territorio di Matadi.

COREA.

CONSOLATO SEOUL. — Il territorio dell'Impero.

COSTARICA.

CONSOLATO S. JOSÉ DI COSTARICA. — Il territorio della Repubblica.

CUBA.

CONSOLATO AVANA. — Il territorio della Repubblica.

DANIMARCA.

LEGAZIONE COPENAGHEN. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO COPENAGHEN. — Il territorio del Regno. La corrispondenza deve essere diretta alla R. legazione di Copenaghen.

POSSEDIMENTI DANESI IN AMERICA.

CONSOLATO SAINT-THOMAS. — Le Antille Danesi.

EQUATORE.

CONSOLATO GUAYAQUIL. — Le provincie di Manabi, Guayas (Guayaquil), Los Rios, Bolivar, Chimborago, Cañar, Aznay, Ore e Loja.

CONSOLATO QUITO. — Le provincie Carchi e Imbabura.

ETIOPIA.

LEGAZIONE ADDIS-ABEBA. — Il territorio dell'Impero.

FRANCIA.

AMBASCIATA PARIGI. — I dipartimenti di Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Oise, Eure et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Loiret, Indre et Loire Loire et Cher, Sarthe et Yonne.

CONSOLATO BESANÇON. — I dipartimenti di Haute Marne, Côte d'Or, Jura, Doubs, Haute Saône, Meuse, i cantoni francesi già compresi nei dipartimenti della Mosella, della Meurthe, de Vosgi e dell'Alto Reno.

CONSOLATO BOURDEAUX. — I dipartimenti di Charente, Charente inférieure, Gironde, Landes, Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Lot, Dordogne, Vienne, Haute Vienne, Deux Sèvres e Vandée.

CONSOLATO CHAMBÉRY. — I dipartimenti di Savoie, Haute Savoie, Isère e Hautes Alpes.

CONSOLATO HAVRE. — I dipartimenti di Seine inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche, Finistère, Morbihan, Loire inférieure, Maine et Loire, Mayenne, Ille et Vilaine, Côtes du Nord.

CONSOLATO LIONE. — I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône et Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuze, Puy de Dôme, Haute Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher et Nièvre.

CONSOLATO MARSIGLIA. — I dipartimenti di Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Haute Garonne, Tarn, Lozère, Aveyron.

VICECONSOLATO CETTE. — Dipartimento dell'Hérault.

CONSOLATO NIZZA. — Dipartimento des Alpes marittimes.

VICECONSOLATO DI CANNES. — Il Cantone di Cannes (Comune di Cannes, Le Cannet, Mandelien, Mongius, Monaus, Sartoux, La Roquette).

Consolato Tolone. — Dipartimento del Varo.
Consolato Bastia. — L'isola di Corsica.
Consolato Algeri. — L'Algeria, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Bona.
Viceconsolato Bona. — Il circondario (arrondissement) omonimo, esclusa La Calle e dintorni.
Consolato Cajenna. — La Guiana francese e le sue dipendenze.
Consolato Fort de France (Martinica). — Le Antille francesi (eccettuata l'isola della Guadalupa).
Consolato Rufisque. — I possedimenti francesi della Senegambia.
Consolato Point-à-Pitre (Guadalupa). — L'isola di Guadalupa.
Consolato Saigon. — I possedimenti francesi della Cocincina.
Consolato Saint-Dénis (Réunion). — Il territorio dell'isola della Riunione e sue dipendenze.
Consolato Tamatave. — L'isola di Madagascar.

GERMANIA.

Ambasciata Berlino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
Consolato Berlino. — Le provincie prussiane di Brandeburgo, di Sassonia e di Posen, il ducato di Anhalt, il principato di Schwarzburg Rudolstadt, il principato di Schwarzburg Sondershausen e il ducato di Brunswick.
Consolato Amburgo. — I territori di città libere ed anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, Altona, la provincia di Annover, il granducato di Oldemburgo e il ducato di Lauenburgo.
Consolato Breslavia. — La provincia prussiana di Slesia.
Consolato Colonia. — Le provincie prussiane del Reno, la Westfalia e il principato di Valdeck, meno il territorio dipendente dal consolato di Saarbrücken.
Consolato Dresda. — I circoli sassoni di Dresda, Zwickau e Bautzen.
Düsseldorf. — Il distretto governativo di Düsseldorf nella provincia prussiana del Reno.
Consolato Francoforte s. M. — La provincia prussiana di Assia Nassau, il granducato di Assia, e i principati di Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.
Consolato Kiel. — Le provincie prussiane di Schleswig-Holstein, meno Altona.

Consolato Königsberg. — Le provincie prussiane della Prussia orientale ed occidentale.

Consolato Lipsia. — Il circolo Sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia Coburgo-Gotha e di Sassonia-Altenburgo, i principati di Reuss, linea primogenita, e di Reuss, linea cadetta.

Consolato Mannheim. — Il territorio del granducato di Baden e l'Alsazia.

Consolato Saarbrücken. — I distretti di Coblenza e Treviri e la Lorena.

Consolato Stettino. — La provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Mecklemburgo-Schwerin e di Mecklemburgo-Strelitz.

Consolato Stoccarda. — Il territorio del regno di Wurtemberg ed il principato di Hohenzollern.

Consolato Danzica. — Prussia occidentale.

GERMANIA: BAVIERA.

Legazione Monaco di Baviera. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e dei viceconsoli locali.

Consolato Monaco di Baviera. — I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Svevia e Neuburg e dell'Alto Palatinato.

Consolato Norimberga. — I circoli bavaresi dell'Alta Franconia, della Media Franconia, della Bassa Franconia e del Basso Palatinato.

Il territorio di Dar-es Saalam (Africa orientale germanica) dipende dal Consolato di Zanzibar.

GIAPPONE.

Ambasciata Tokio. — Il territorio dell'Impero.

GRAN BRETAGNA.

Ambasciata Londra. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

Consolato Londra (44 Finsbury Square E. C.). — Le contee di Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwal, Delvon, Dorset, Essex, Hants, Hertford, Huntingdon, Kent, Leicester, Middlesex, Norfolk, Northampton, Oxford, Rutland, Somerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick Wiltshire, Worcester. Le isole Scilly. Le isole Bermude (Oceano Atlantico).

Consolato Cardiff. — Le contee di Glamorgan, Gloucester e Monmouth.
Consolato Dublino. — L'isola d'Irlanda.
Consolato Glasgow. — Il Regno di Scozia.
Consolato Liverpool. — Le contee di Chester, Cumberland, Derby, Durham, Hereford, Lancashire, Lincoln, Northumberland, Nottingam, Shropshire, Westmorland, Yorkshire, Wales (meno Glamorgan).

POSSEDIMEMTI INGLESI NEL MEDITERRANEO.

Consolato Gibilterra. — La città e il suo territorio.
Consolato Malta. — Il gruppo di Malta.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AFRICA.

Consolato Johannesburg. — Le colonie del Transwaal e dell'Orange e il territorio della Rhodesia.
Viceconsolato Capetown. — Le colonie del Capo di Buona Speranza e del Natal.
Consolato Freetown (Sierra Leone). — Le colonie inglesi nella Senegambia.
Consolato Mahé. — Le isole Seychelles.
Consolato Port Louis. — L'isola di Mauritius.

POSSEDIMENTI INGLESI IN ASIA.

Consolato Aden. — I possedimenti inglesi posti sulle coste del mar Rosso, del golfo di Aden e la costa dei Somali.
Consolato Bombay. — Le coste dell' Indostan dal Capo Comorino fino a Kurachee inclusivamente, compresi i territori portoghesi di Goa, Daman e Diu.
Consolato Calcutta. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino alla frontiera settentrionale dell'Arrakan.
Consolato Colombo. — L' isola di Ceylan.
Consolato Hong Kong. — L' isola di Hon-Kong.
Consolato Rangoon. — I territori dell' Arrakan, del Pegù e del Tenasserim ed il territorio dell'antico Impero birmano.
Consolato Singapore. — L' isola di Singapore, Malacca ed il gruppo di Poulo Penang.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AMERICA.

Consolato Bridgetown (Barbados). — Le isole di Barbados e Santa Lucia.
Consolato Georgetown. — La Guiana inglese.

Consolato Halifax. — Le provincie di Nuova Scozia e di Nuova Brunswick, le isole del Principe Edoardo e di Terranova.
Consolato Kingston. — L' isola di Giamaica e sue dipendenze.
Consolato Montreal. — Il dominio del Canadà, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell' isola del Principe Edoardo.
Consolato Porto Stanley. — Il gruppo delle isole Falkland.
Consolato Trinità — Il territorio delle Piccole Antille inglesi, meno l' isola di Barbados.
Le isole Bermude sono comprese nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Londra.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AUSTRALIA.

Consolato Melbourne. — L'Australia, la Nuova Zelanda e le isole Figi (eccettuata l'Australia Occidentale.
Consolato Perth. — L'Australia Occidentale (West Australia).

GRECIA.

Legazione Atene. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console al Pireo.
Consolato Corfù. — Le isole Jonie.
Consolato Pireo. — Il regno di Grecia meno le isole Jonie e la provincia di Acaia.
Viceconsolato Patrasso. — La provincia di Acaia col capoluogo Patrasso.

GUATEMALA.

Legazione Guatemala. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Guatemala. — Il territorio della Repubblica. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

HAITI.

Consolato Porto Principe. — Il territorio della Repubblica.

HONDURAS.

Consolato Amapala. — Il territorio della Repubblica.

LUSSEMBURGO.

Consolato Lussemburgo. — Il territorio del granducato.

MAROCCO.

Legazione Tangeri. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Tangeri. — Le coste dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

MESSICO.

Legazione Messico. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Monterey. — Gli stati di Nueva Leon e Coahuila.

Consolato Veracruz. — Gli stati di Veracruz, Tamaulipas, Tabasco e Campeche.

MONACO Pr.

Consolato Monaco. — Il territorio del principato.

MONTENEGRO.

Legazione Cettigne. — Il territorio del principato.

NICARAGUA.

Consolato Managua. — Il territorio della Repubblica.

NORVEGIA.

Legazione Cristiania. — Il territorio della Norvegia.

PAESI BASSI.

Legazione Aja. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console a Rotterdam.

Consolato Amsterdam. — Le provincie di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesland e Groningen.

Consolato Rotterdam. — Le provincie di Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e ducato di Limburgo.

POSSEDIMENTI OLANDESI IN ASIA (Indie orientali).

Consolato Batavia. — Le isole di Giava, Borneo, Bali, Sumatra e i gruppi adiacenti.

POSSEDIMENTI OLANDESI IN AMERICA.

Consolato Curaçao. — I possedimenti olandesi nelle Antille.

Consolato Paramaribo. — Il territorio della Guyana olandese.

PANAMA.

CONSOLATO PANAMA. — Il territorio della Repubblica.

PARAGUAY.

CONSOLATO ASSUNZIONE. — Il territorio della Repubblica.

PERSIA.

LEGAZIONE TEHERAN. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO TEHERAN. — Il territorio dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

PERU'.

LEGAZIONE LIMA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO LIMA. — Il territorio della Repubblica (eccettuata la provincia di Callao). La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

PORTOGALLO.

LEGAZIONE LISBONA. — (Rua Nova de S. Francisco de Paolo, n. 79-81). — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO LISBONA-ESTREMADURA. — Le provincie di Estremadura, Alentejo e Algarve, le isole Azzorre, il gruppo delle isole di Capo Verde.

CONSOLATO FUNCHAL. — L'isola di Madera.

CONSOLATO OPORTO. — Le provincie di Minho, Tras os Montes e Beira.

POSSEDIMENTI PORTOGHESI IN AFRICA.

CONSOLATO LOURENÇO-MARQUES. I possedimenti portoghesi del Mozambico.

POSSEDIMENTI PORTOGHESI IN ASIA.

CONSOLATO MACAO. — Le colonie portoghesi nell'isola di Macao.

I territori portoghesi di Goa, Daman e Diu sono compresi nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Bombay.

RUMANIA.

LEGAZIONE BUCAREST. — Le provincie della Rumania meno quelle componenti l'antico principato di Moldavia, la Dobrogia e il distretto di Braila.

Consolato Galatz. — Le provincie componenti l'antico principato di Moldavia e il distretto di Braila.
Viceconsolato Braila. - La Dobrogia.

RUSSIA.

Ambasciata Pietroburgo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Pietroburgo. — I governi della Russia occidentale.
Consolato Abo-Björneborg. — Le provincie di Abo Björneborg colle isole di Aland, le provincie di Wasa ed Ulaborg coi loro porti marittimi e le isole adiacenti e colle città nell'interno.
Consolato Batum. — Le provincie del Caucaso.
Consolato Helsingfors. — Le provincie di Nyland, Wyborg, Tavastehus, S. Michele e Kuopio.
Consolato Kiew. — I governi di Kiew, Podolia, Poltava, Charkof, Vollinia, Tsernigow, Kursk ed Orel.
Consolato Mosca. — I governi della Russia centrale ed orientale.
Consolato Odessa. — I governi di Bessarabia, Kherson, Tauride, Jekaterinoslav, e il paese dei cosacchi del Don.
Consolato Riga. — I governi della Russia settentrionale, ossia la Curlandia, la Livonia e le isole adiacenti.
Consolato Varsavia. — Le provincie del governo generale di Varsavia.

SALVADOR.

Consolato San Salvador. — Il territorio della Repubblica.

SAN DOMINGO.

Consolato San Domingo. — Il territorio della Repubblica.

SAN MARINO.

Consolato San Marino. — Il territorio dalla Repubblica.

SERBIA.

Legazione Belgrado. — Il territorio del Regno.

SIAM.

Legazione Bangkok. — Il territorio del Regno.

SPAGNA E POSSEDIMENTI SPAGNUOLI.

Ambasciata Madrid. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Madrid. — Le provincie di Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Soria. Segovia, Avila, Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Saragozza e Teruel.

Consolato Barcellona. — Le provincie di Barcellona, Tarragona, Larida, Gerona, Huesca, Malaga, Granata, Jaën, Almeria, Valenza, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete e le isole Baleari.

Consolato Cadice. — Le provincie di Cadice, Siviglia, Cordova e Huelva, la costa spagnuola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente e l'agenzia consolare di Algesiras.

Consolato San Sebastiano. — Le provincie di Guipuzcoa e Navarra.

Consolato Santander. — Le provincie di Santander, Burgos, Logrono, Biscaglia, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, Orense, Pontevedra, Palencia e Leon.

POSSEDIMENTI SPAGNUOLI IN AFRICA.

Consolato Santa Croce di Teneriffa. — Il gruppo delle isole Canarie.

STATI UNITI D'AMERICA.

Ambasciata Washington. D. C. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Washington. D. C. — Il distretto federale di Columbia.

Consolato Boston Mass. — Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine.

Consolato Chicago. Ill. — Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri.

Consolato Denver Colo. — Gli Stati di Colorado, Idao, Dakota, Kansas, Montana, Nebraska, Utak, Wyoming, ed i territori di Arizona, Nuovo Messico e Okloama.

Consolato Filadelfia Pa. — Gli Stati di Pennsylvania, Maryland, Delaware, East Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia (eccettuate le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette).

Viceconsolato Pittsburg. Pa. — Le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette.
Consolato Honolulu. — Il territorio delle isole Hawai.
Consolato Nuova Orleans Ld. — Gli Stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessée e il territorio indiano.
Consolato Nuova York. N. Y. — Gli Stati di Nuova York, Connecticut, Rhode Islande, Nuova Jersey.
Consolato San Francisco Cal. — Gli Stati e i territori di California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, e i possedimenti francesi nella Polinesia.

POSSEDIMENTI DEGLI STATI UNITI.

Consolato Manilla (Filippine). — Arcipelago delle Filippine.
Consolato S. Giovanni (Porto Rico). — L'isola di Porto Rico.

SVEZIA.

Legazione Stoccolma. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Stoccolma. — Le coste svedesi da Ystad al territorio russo, comprese le isole adiacenti.
Consolato Gothenburg. — Le coste svedesi dalla frontiera norvegiana ad Ystad.

SVIZZERA.

Legazione Berna. — Il cantone di Berna.
Viceconsolato Briga. — Il cantone del Vallese.
Consolato Basilea — I cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Zug, Unterwalden, Schwitz e Uri.
Consolato Lugano. — Il canton Ticino.
Consolato Ginevra. — I cantoni di Ginevra, Vaud, Neufchâtel, e Friburgo.
Consolato Zurigo. — I cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo e Glarona.
Viceconsolato Coira. — Il cantone dei Grigioni.

TURCHIA.

Ambasciata Costantinopoli. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

Consolato Costantinopoli. — La città ed il vilayet di Costantinopoli, i vilayet di Kastamuni, Angora, la parte settentrionale del vilayet di Khodavendikiar (Brussa), i mutessariflik indipendenti di T'chaldjà, Dardanelli e Ismid, le isole Thenedo, Lemno, Samotracia ed Imbro.

Viceconsolato Adrianopoli — Il vilayet di Adrianopoli.

Consolato Canea. — L'isola di Candia.

Consolato Gianina. — Il vilayet di Gianina meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Vallona.

Viceconsolato Vallona. — Il sangiacato.

Consolato Monastir. — Il vilayet di Monastir.

Consolato Salonicco. — Il vilayet di Salonicco.

Consolato Scutari (Albania). — Il vilayet di Scutari, meno il mutessariflik di Durazzo.

Consolato Serajevo. — La Bosnia e l'Erzegovina.

Viceconsolato Durazzo. — Il sangiacato.

Consolato Uskub. — Il vilayet di Kossovo.

Viceconsole Prisrend. — I sangiacati di Prisrend e di Ipech.

PROVINCIE D'ASIA.

Consolato Aleppo. — I vilayet di Aleppo, Adana, Diarbekir, Màamouret-El-Azis, Mossul ed il mutessariflik indipendente di Deir-el-zool.

Consolato Beirut. — I vilayet di Beirut, il territorio di Palmira, il governo del Libano e l'isola di Cipro.

Consolato Damasco. — I vilayet di Damasco (Siria) Bagdad e Bassora.

Consolato Gerusalemme. — Il mutessariflik indipendente di Gerusalemme e il cazà di Navra (Nazaret).

Consolato Hodeida. — Le coste ottomane del Mar Rosso (vilayet dell'Yemen e dell'Hegias).

Consolato Smirne. — I vilayet di Aidin, Konia e dell'Arcipelago, meno le isole di Thenedos, Samotracia, Imbros e Lemnos, la parte meridionale del vilayet di Khodavendikiar, la parte del mutessariflik di Karasi nel golfo di Adramiti, estendendosi nell'interno fino a Balia Maden inclusivamente ed il principato di Samos.

Consolato Trebisonda. — I vilayet di Trebisonda, Sivas, Erzerum, Van e Bitlis.

PROVINCIE D'AFRICA.

Consolato Tripoli. — Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli (comprendente il vilayet di Tripoli).
Consolato Bengasi. — Il mutessarifato.
Viceconsolato Derna. — Il mutessarifato.

VICE REAME D'EGITTO.

Agenzia diplomatica Cairo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
Consolato Cairo. — Le provincie di Kaliubieh, Menufieh, Ghizeh, l'Alto Egitto e i territori egiziani nell'interno dell'Africa.
Consolato Alessandria. — Il territorio del Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kalinbieh e Menufieh e del litorale egiziano del mar Rosso e le provincie di Gedda.
Consolato Porto-Said. — Il territorio lungo l'istmo di Suez. — Le coste egiziane del mar Rosso.

REGGENZA DI TUNISI.

Consolato Tunisi. — Il territorio della reggenza di Tunisi.
Viceconsolato Biserta. — Il caidato.
Viceconsolato Susa. — Il caidato.

BULGARIA.

Agenzia diplomatica Sofia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Sofia. — La Bulgaria del Nord. La corrispondenza deve essere diretta alla R. agenzia diplomatica.
Consolato Filippopoli. — La Bulgaria del Sud.

URUGUAY.

Consolato Montevideo. — Il territorio della Repubblica.

VENEZUELA.

Legazione Caracas. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Caracas. — Il distretto federale. Gli Stati: Aragua, Miranda, Guarico, Bermudez, Bolivar. Territori: Colon, Yaruary, Amazonas, Delta-Amacuro. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

Consolato Maracaibo. — Gli Stati di Zulia, Trujillo, Merida e Tachira.

Consolato Puerto Cabello. — Gli Stati di Carabobo, Lara, Falcon e Zamora

ZANZIBAR.

Consolato Zanzibar. — I territori componenti il sultanato di Zanzibar e il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica).

Per il Benadir Somalia italiana) il servizio della leva è affidato al locale governatore.

Roma, 1913 — Tip. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1908 — 4 marzo

FEBBRAIO 29. — Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1909, *pag.* 176.

» 29. — Proposte di avanzamento dei capitecnici di artiglieria e genio per l'anno 1909, *pag.* 176.

MARZO 2. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ad a scelta per l'anno 1909, *pag.* 176.

» 3. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corrente anno, *pag.* 179.

» 3. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari, *pag.* 184.

» 4. — Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria, *pag.* 184.

CIRCOLARE N. **74. — Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1909.** — (Divisione artiglieria). — 29 febbraio.

Il Ministero ha stabilito a mente dell'art. 11 del R. decreto 17 marzo 1904 (*Atto* 62 del 1904) i seguenti limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i ragionieri d'artiglieria in servizio effettivo per poter essere inscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1909.

	Con anzianità a tutto il
Ragionieri capi di 1ª classe . . .	tutti.
Ragionieri capi di 2ª classe . . .	tutti.
Ragionieri principali di 1ª classe . .	tutti.
Ragionieri principali di 2ª classe . .	28 settembre 1905.
Ragionieri principali di 3ª classe . .	11 ottobre 1906.
Ragionieri di 1ª classe	20 dicembre 1906.
Ragionieri di 2ª classe	20 dicembre 1906.

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe per il 1909 saranno iscritti tutti i ragionieri di 1ª classe.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici d'artiglieria, saranno presi in esame, il primo ragioniere, i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª e 2ª classe ed i ragionieri principali di 3ª classe con anzianità a tutto l'11 ottobre 1906.

Il Ministro — CASANA.

N. **75. — Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1909.** — (Divisione artiglieria). — 29 febbraio.

Il Ministero ha stabilito a mente dell'art. 6 del R. decreto 28 aprile 1901 n. 202 (Disposizione 22 del fascicolo n. 1 della Raccolta — bozze di stampa) i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1909.

	Con anzianità a tutto il
Capitecnici capi di 2ª classe . . .	tutti.
Capitecnici principali di 1ª classe	tutti.
Capitecnici principali di 2ª classe .	17 marzo 1907.
Capitecnici principali di 3ª classe .	29 giugno 1905.
Capitecnici di 1ª classe	1° agosto 1907 (fino al capotecnico Nava Costanzo incluso).
Capitecnici di 2ª classe	1° agosto 1907 (fino al capotecnico Broglio Ottavio incluso).
Capitecnici di 3ª classe	14 gennaio 1906.

Nel quadro d'avanzamento a scelta a capotecnico principale di 3ª classe per il 1909 saranno iscritti tutti i capitecnici di 1ª classe.

Il Ministro — CASANA.

N. **76. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909.** — (Segretariato generale). — 2 marzo.

A mente del § 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909.

Il Ministro — CASANA.

ARMI E CORPI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione, od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta.	
Carabinieri reali	—	Sestilli Giovanni.
Fanteria	Marsucco Nicola	21 dicembre 1899.
Cavalleria	—	20 gennaio 1901.
Artiglieria	Battistoni Giuseppe (1).	28 ottobre 1900.
Genio	—	28 ottobre 1900.
Corpo sanitario militare	29 settembre 1900	Stella Vincenzo.
Corpo di commissariato militare . .	—	10 giugno 1900.
Corpo contabile militare	—	De Martino Edoardo.
Corpo veterinario militare.	—	21 dicembre 1899.

(1) Per la promozione nell'arma di fanteria.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità.				
Carabinieri reali . . .	29 giug. 1905	8 agos. 1903	27 nov. 1898	1 dic. 1899	21 apr. 1901
Fanteria	29 dic. 1904	5 apr. 1905	2 apr. 1897 9 genn. 1898 *	27 apr. 1898	29 sett. 1906
Cavalleria	15 mar. 1906	17 giug. 1906	21 dic. 1899	24 giug. 1898	come la fant.
Artiglieria	24 giug. 1905	1 ott. 1903	15 ott. 1895	4 giug. 1899	come la fant.
Genio	5 apr. 1905	18 genn. 1903	4 lugl. 1895	29 dic. 1898	come la fant.
Personale permanente dei distretti	a tutto il 1903	a tutto il 1903	apr. 1893	apr. 1895	—
Personale delle fortezze .	a tutto il 1903	a tutto il 1902	a tutto il 1904	a tutto il 1897	come la fant.
Corpo sanitario militare. .	5 apr. 1905	26 giug. 1904	27 ott. 1897	Cianri Rosolino	—
Corpo di commissariato militare	21 sett. 1906	26 giug. 1904	29 dic. 1898	10 giug. 1900	—
Corpo contabile militare .	29 giug. 1905	12 lugl. 1904	Susca Angelo	4 lugl. 1895	come la fant.
Corpo veterinario militare.	17 genn. 1904	17 genn. 1904	24 dic. 1896	8 giug. 1897	come la fant.

* Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 33 della legge 2 luglio 1896, *sull'avanzamento nel R. esercito.*

N. 77. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corrente anno.** — (Segretariato generale). — 3 marzo.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, si comunica quanto segue:

§ 1.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria avranno luogo presso il comando del IX corpo d'armata (Roma).

2. La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente: Tenente generale MAZZITELLI cav. Achille.

Membri effettivi:
- Maggiore generale VALLERIS cav. Giuseppe.
- Id. BOMPIANI cav. Giorgio.
- Id. PECORI GIRALDI conte Guglielmo.
- Col. di fanteria SAVERI cav. Diomede.
- Id. d'artiglieria RADICATI DI MARMORITO conte Roberto.
- Id. dei granatieri ROSTAGNO cav. Giacinto.
- Id. di cavalleria ASINARI DI BERNEZZO cav. Carlo.

Membri supplenti:
- Ten. col. d'art. STRAZZERI cav. Giulio.
- Id. di cav. VITI cav. Roberto.
- Id. di fant. SPINELLI cav. Arturo.
- Id. di S. M. PETITTI DI ROBETO cav. Carlo.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 16 marzo alle ore 10.

3. Gli ufficiali da sperimentare saranno suddivisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del IX corpo d'armata, vestendo la piccola uniforme, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° GRUPPO

dal 21 marzo al 12 aprile.

Fanteria.

Capitano Impallari cav. Lodovico.	Capitano Carraro cav. Antonio.
Id. Juliano cav. Vincenzo.	Id. Bergamaschi Pietro.
	Id. De Natale cav. Pasquale.

Capitano Caguardi cav. Carlo
Id. Zaza cav. Ferdin.
Id. D'Emilia cav. Raffaele.
Id. Francia cav. Carlo.
Id. Pece cav. Giuseppe.
Id. Gallina cav. Guiscardo
Id. Fossi cav. Luigi.
Id. Corradi cav. Giulio.
Id. Butera cav. Antonino
Id. Opipari cav. Luigi.
Id. Negrotto cav. Michele.
Id. Rossi cav. Luigi.
Id. Piselli cav. Pompeo.
Id. Tassoni cav. Giuseppe.

Capitano Gallucci cav. Paolo.
Id. Bellini cav. Francesco.
Id. Cardelli cav. Emilio.
Id Scardino cav. Carmelo.
Id. Segala Umberto.
Id. Vallesi Vincenzo.
Id. Gotelli Giovanni.
Id. Rossi Michele.
Id. Bava Adolfo.
Id. Mazzani Adriano.
Id. Lundini Alessandro.
Id. Belfiore Ernesto.
Id. Pizzorno Luigi.
Id. Bessone cav. Ettore.
Id. Aymini Camillo.
Id. Latil Luigi.

Cavalleria.

Capitano Capra Arturo.
Id. Albini Francesco.
Id. Torresi Pasquale.
Id. Brussi Roberto.
Id. Macchi conte di Cellere Carlo.

Capitano Aliberti di Bainasco Amedeo.
Id. Sereno Giovanni.
Id. Cicerchia cav. Felice.

Artiglieria.

Capitano Bauzi cav. Angelo.
Id. Casana barone Roberto.
Id. De Santi cav. Vincenzo.

Capitano Garofalo cav. Giovanni.
Id. Festa cav. Gaetano.
Id. Amenduni cav. Diego.

2° GRUPPO

dal 22 aprile al 14 maggio.

Fanteria.

Capitano De Vita cav. Renato.
Id. Nota cav. Alessandro.

Capitano Maroni cav. Luigi.
Id. Pugliese cav. Anselmo.
Id. Caliari cav. Augusto.

Capitano Olivetti cav. Domenico.
Id. Danielli cav. Giuseppe.
Id. Fea cav. Giovanni.
Id Benigno cav. Alberto.
Id. Ceni nob. cav. Arturo.
Id. Valle cav. Luigi.
Id. Stefano cav. Carlo.
Id. Ciccarelli cav. Alfonso.
Id. Scoffo cav. Ettore
Id. Castello cav. Eugenio.
Id. De Negri cav. Giov. Battista.
Id. Mazzucchiello cav. Pasquale,
Id. Prat cav. Cesare.

Capitano Semproni cav. Emanuele.
Id. Pesci cav. Dario.
Id. Gisolfi cav. Clemente.
Id. Ripari cav. Arnaldo.
Id. Pirano Pietro.
Id Poli Vittorio.
Id. Fabbrini Giulio.
Id Berardi cav. Tommaso.
Id. Bonomi cav. Giovanni.
Id. Azzoni Bernardo.
Id. Rinaldi Francesco.
Id. Florio Adolfo.
Id. Nannini Antonio.
Id. De Paolis Raffaele.
Id. D'Errico Angelo.
Id. Angeleri Achille.
Id. Petracchi Aurelio.

Cavalleria.

Capitano Somma Enrico.
Id. Guiderocchi Vittorio.
Id. Gelmi Giovanni.
Id. Turri patrizio di Reggio nob. Domenico.

Capitano Bisini Guglielmo.
Id. Rota Vittorio.
Id. Giustiniani Pietro.
Id. Picasso Francesco.

Artiglieria.

Capitano Perobelli cav. Umberto.
Id. Zavattaro cav. Luigi.
Id. Martinengo cav. Stefano.

Capitano Graziani cav. Ludovico.
Id. Falcone cav. Antonio.
Id. Boari cav. Faustino.

3° GRUPPO

dal 18 maggio al 9 giugno.

Fanteria.

Capitano D'Ajello nob. di S. Irene cav. Mario.
Id. Minni cav. Luigi.
Id. Nasi cav. Armando.

Capitano Crocetta cav. Nicola.
Id. Nasi cav. Luigi.
Id. Formento cav. Giuseppe.

Capitano Tacconi cav. Alessandro.
Id. Torelli cav. Enrico.
Id. Giovacchini da Firenzuola Rosati nobile cav. Rinaldo.
Id. Antonelli cav. Mariano.
Id. Zamboni cav. Pietro.
Id. Travaini-Tozzoni cav. Ernesto.
Id. Petruolo cav. Roberto.
Id. Ceriolo cav. Giovanni.
Id. Bertoni cav. Arturo.
Id. Savorani cav. Umberto.
Id. Stegagnini cav. Luigi.

Capitano Ruggeri cav. Carlo.
Id. Bronda cav. Francesco.
Id. Raicich cav. Mario.
Id. Isnaldi cav. Antonio.
Id. Mazzoni cav. Alfredo.
Id. De Simone Semplicio.
Id. Matricardi Marco.
Id. Guala Ernesto.
Id. Bini Eurico.
Id. Lajolo Gio. Battista.
Id. Novara Emilio.
Id. Leone Luigi.
Id. di Pompeo Federico.
Id. Frassi Giuseppe.
Id. Collino cav. Luigi.
Id. Adami Cesare.
Id. Giordano Achille.

Cavalleria.

Capitano Toschi Umberto.
Id. Douglas-Scotti Pietro.
Id. Ibba Piras Salvatore.
Id. Bono Cristoforo.
Id. Albertotti Tommaso.

Capitano Beria di Sale e d'Argentina Francesco.
Id. Manfredini Luigi.
Id. Aglemo conte di Perno Vittorio.

Artiglieria.

Capitano Ferrari cav. Eugenio.
Id. Fassini-Camossi cav. Paolo.
Id. Notarbartolo cav. Giuseppe.

Capitano Renzi cav. Franco.
Id. De Stefano cav. Antonio.
Id. Persico cav. Alessandro.

4° GRUPPO

dal 14 giugno al 6 luglio.

Fanteria.

Capitano Baffo cav. Guido.
Id. Paturzo cav. Carlo.
Id. Leone cav. Gaspare.

Capitano Lodi cav. Ennio.
Id. Mari cav. Raimondo.
Id. Villari cav. Emilio.

Capitano Lascialfare cav. Ezio.
Id. Spinelli cav. Eugenio.
Id. Verdinois cav. Giuseppe.
Id. Boracchina cav. Vittorio.
Id. Solari cav. Nicolò.
Id. Bonini Andrea.
Id. Pagella cav. Vittorio.
Id. Pastorini cav. Giovanni.
Id. Tocco cav. Cesare.
Id. Giletti cav. Edoardo.
Id. Tancredi cav. Alfonso.
Id. De Angelis cav. Ciro.
Id. Musella cav. Antonio.
Capitano Solinas cav. Vittorio.
Id. Norrito cav. Giacomo.
Id. Brancaccio Nicola.
Id. Ruzzenenti Alfonso.
Id. Piano Achille.
Id. Battaglia Silvio.
Id. Ranieri Guglielmo.
Id. Abbolito Antonino.
Id. Grotti Pietro.
Id. Soave Vittorio.
Id. Campolmi Riccardo.
Id. Franceschi Temistocle.
Id. Emanuelli Carlo.
Id. Carnevali Gilio.
Id. Masseo Vincenzo.

Cavalleria.

Capitano Diotaiuti Roberto.
Id. Zambaldi Giorgio.
Id. Di Salvo Giovanni.
Id. Avogadro di Collobiano Filiberto.
Capitano Tani Luigi.
Id. S Martino di Strambino Annibale
Id. Bosio Michele.

Artiglieria.

Capitano Gastaldi cav. Attilio.
Id. Girola cav. Federico.
Id. Lando cav. Federico.
Capitano Scarano cav. Giuseppe.
Id. Oberti cav. Maurizio.
Id. Giordano cav. Geremia.

§ 2.

4. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio, avranno luogo presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice sarà composta come segue;

Presidente: Maggiore generale Poggi cav. Vittorio.

Membri effettivi:	Col. d'artiglieria	Castellani cav. Gio. Battista.
	Id. del genio	Mirandoli cav. Pietro.
	Id. dei bers.	Queirolo cav. Giuseppe.
	Ten. col. del genio	Giustetti cav. Umberto.
Membri supplenti:	Ten. col. del genio	Di Lorenzo cav. Giovanni.
	Id. id.	Leoncini cav. Oreste.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 8 giugno alle ore 10.

6. Gli ufficiali da sperimentare saranno riuniti in un solo gruppo, essi si presenteranno all'ispettorato generale del genio, vestendo la piccola uniforme, alle ore 16 del giorno 10 giugno. Il termine dell'esperimento sarà fissato dalla commissione. Nessuno dei candidati dovrà essere sottoposto alla prova tecnica di cui al n. 6 della circolare 62 del corrente anno.

GRUPPO UNICO.

Capitano Galli cav. Costantino.	Capitano Pecco cav. Ferdinando.
Id. Parisi cav. Raffaele.	
Id. Fiorelli cav. Paolo.	Id. Billi di Sandorno cav. Ubaldo.
Id. Moreno cav. Umberto.	

Il Ministro — Casana.

N. 78. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 marzo.

A senso della circolare n. 62 del corrente anno, si fa noto che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani commissari, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1909, avranno luogo dal 15 maggio al 15 giugno p. v., ed in conformità delle prescrizioni contenute nella circolare dianzi citata.

Il Ministro — Casana.

N. 79. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria.** — (Segretariato generale). — 4 marzo.

È indetto il concorso per un posto di insegnante titolare e per un posto di insegnante aggiunto di tattica presso la scuola di cavalleria.

Tale concorso si svolgerà con le norme stabilite dall' *Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, avvertendo che le ulteriori prove (lezione orale ed esperimento pratico sul terreno) avranno luogo alla sede del predetto istituto entro la prima decade del mese di maggio p. v.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale - divisione gabinetto militare) non più tardi del 10 aprile p. v.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1908 — 7 marzo

GENNAIO 30. — R. decreto n. 59 recante modificazioni al R. decreto 23 dicembre 1897, n. 350, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti, *pag.* 187.

FEBBRAIO 16. — Legge n. 49 che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti, *pag.* 188.

» 28. — Ristampa del prospetto statistico mod. 340, *pag.* 189.

» 29. — Operazioni di cassa riguardanti il servizio della « Cassa ufficiali », *pag.* 189.

MARZO 3. — Concorso per la nomina di insegnanti aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 190.

» 3. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 190.

CIRCOLARE N. **80*.** — **R. decreto n. 59 recante modificazioni al R. decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti.** — (Segretariato generale). — 30 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495;

Vista la tabella n. V annessa al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto in data 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi del 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479 e n. 484; 5 gennaio 1908, n. 7;

Visto il R. decreto in data 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti, modificato con Nostro decreto in data 8 maggio 1904, n. 189;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del citato R. decreto in data 23 dicembre 1907, n. 550, è sostituito il seguente:

Art. 1.

I posti vacanti negli ufficiali del personale permanente dei distretti, quando non vengano coperti, nei limiti stabiliti dalla legge, con ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario saranno devoluti:

nei gradi di colonnello, tenente colonnello e tenente: per un quarto, agli ufficiali promovibili del grado immediatamente inferiore e già appartenenti al personale permanente dei distretti; per tre quarti, ad ufficiali dei sopradetti gradi trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; nei gradi di maggiore e di capitano: per metà agli uni e per metà agli altri; nel grado di sottotenente: per la totalità ad ufficiali trasferitivi dalle armi sopra indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

N. **81** *. — **Legge n. 49 che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Direzione generale fanteria). — 16 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato a riconoscere e a disciplinare con decreti reali, senza derogare alle vigenti leggi, l'istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, allo scopo di concorrere alla difesa della patria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. 82. — **Ristampa del prospetto statistico mod. 340.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 febbraio.

In dipendenza delle *Norme* stabilite con l'*Atto* 97 del 1907, in quanto si riferiscono alla compilazione dei vari rendiconti degli assegni, è stato adottato un nuovo tipo del *Prospetto statistico generale dei rendiconti e delle masse interne dei corpi* mod. 340, che dovrà essere usato a cominciare dalla contabilità del 3° trimestre 1907-908.

I corpi ne richiederanno, pertanto, fin d'ora al reclusorio militare gli esemplari loro occorrenti, avvertendo che i corrispondenti moduli di precedenti ristampe s'intendono aboliti.

Il Ministro — CASANA.

N. 83. — **Operazioni di cassa riguardanti il servizio della « Cassa ufficiali ».** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 febbraio.

Allo scopo di rimuovere dubbi sollevati, si avverte che anche le operazioni riguardanti le riscossioni ed i pagamenti che i corpi eseguiscono per il servizio della « Cassa ufficiali » devono essere effettuate sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 133 del regolamento d'amministrazione per le ordinarie operazioni di cassa.

Nella contabilità interna le relative partite dovranno comprendersi tra i *conti particolari* (art. 296 ivi) e, al termine di

ogni trimestre e nella occasione di cambio di corpo o di destinazione, gli ufficiali interessati firmeranno, in segno di riconoscimento, il rispettivo conto individuale.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **84**. — **Concorso per la nomina di insegnanti aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Ufficio personali sanitari). — 2 marzo.

Per l'anno scolastico 1908-1909 si renderanno vacanti, presso la scuola d'applicazione di sanità militare di Firenze, i seguenti posti:

Insegnante aggiunto di medicina legale militare;
Insegnante aggiunto di traumatologia di guerra;
Insegnante aggiunto di igiene militare e bromatologia.

Per questi posti è fin d'ora aperto il concorso, secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906.

Le relative domande dovranno pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° aprile 1908. Gli esami avranno luogo in giugno, presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

Il Ministro — CASANA.

N. **85**. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 3 marzo.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale nell'arma dei carabinieri reali e contemporaneamente hanno cambiato di denominazione quelli pure in appresso indicati.

Nuovi comandi.

Legione di Napoli { Compagnia di Benevento esterna.
Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo.

Comandi soppressi.

Legione di Napoli { Compagnia di S. Bartolomeo in Galdo.
Tenenza di Benevento.

Cambio di denominazione.

Legione di Napoli. — L'attuale compagnia di Benevento ha preso il nome di compagnia di Benevento interna.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1908 — 11 marzo

MARZO 9. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° maggio 1908, *pag.* 191.

——— Avviso. — Pubblicazioni della scuola di guerra, *pag.* 304.

CIRCOLARE N. 86. — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° maggio 1908.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 marzo.

1. Questo Ministero è venuto nella determinazione di far luogo a nuove ammissioni di allievi sergenti e, in relazione al disposto dai §§ 429 e 430 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i nuovi corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° maggio del corrente anno.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, il quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1903, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 30 aprile 1909.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 31 ottobre 1909.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade di ottobre 1908 e quelli

di riparazione, per gli allievi che non superarono o non si presentarono al detto primo esame, nel tempo indicato al § 451 dell'Istruzione complementare su citata. Nella seconda decade del mese di aprile 1909 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di ottobre 1909 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 31 ottobre predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modificato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51-*G* (catalogo stampati ediz 1906), di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° maggio 1908; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di aprile precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° maggio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 30 aprile venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

Al riguardo si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903 e dal n. 3 dell'*Atto* n. 95 del 1906, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui del distretto

stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'Istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 aprile p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data del 30 aprile 1908.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 29 aprile 1906, n. 69, contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, penultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 aprile* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili

fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'Istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzi-

dette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 maggio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta, come per gli altri, sotto la data 30 aprile 1908.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

15. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto dal § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° giugno 1908 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale

elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

16. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — CASANA.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 aprile prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° maggio 1908, nelle città e nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bergamo . . .	73°	Gaeta	41°	Savona	16°
Cesena	69°	Messina	83°	Vercelli.	53°
Chieti.	6°	Parma	43°	Viterbo	60°
		Pisa.	18°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Livorno	3°	San Remo . . .	1°

Alpini.

	Regg.		Regg.		Regg.
Cuneo.	2°	Milano	5°	Verona	6°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.
Firenze.	6°	Lodi.	13°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aquila.	18°	Cremona	4°	Venaria R. . . .	5°
		Palermo	22°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.		Regg.
Costa	Spezia.	2°	Fortezza | Roma	3°

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
30 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
25 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
30 allievi nel corso di artiglieria da costa;
30 allievi nel corso di artiglieria da fortezza;

Nel corsi degli alpini il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinché, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1888 stati arruolati o non dai consigli di leva; i rivedibili e i riformati di leve precedenti che non abbiano oltrepassato l'eta di anni 26;

c) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 30 aprile prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Pertanto, gli aspiranti che posseggono speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza. L'obbligo di fare la domanda su carta da bollo è esteso anche ai militari sotto le armi.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di aprile.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari

comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1888, e per i rivedibili di leve precedenti.

a) certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma, di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* prescritti per i volontari, e, ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita su di esso la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1889 e 1890 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Qualora il fratello che l'aspirante allievo sergente intende surrogare sia un inscritto della classe 1888 la cui posizione di fronte alla leva non fosse ancora definita, potrà l'aspirante medesimo essere arruolato come semplice volontario salva la facoltà di commutare in seguito la sua posizione in quella di surrogato.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi co-

mandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 30 aprile 1908.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso, dovranno senza indugio essere assegnati ad un corpo, secondo la loro attitudine, reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 30 aprile p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . *marzo* 1908.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVISO

Pubblicazioni della scuola di guerra. — Per cura del comando della scuola di guerra sono state pubblicate e poste in vendita le seguenti monografie coi prezzi per ciascuna indicati:

1. *La campagna napoleonica del 1805*, vol. II (di circa 500 pagine con 28 tavole). — Studio del tenente colonnello Domenico Guerrini. — È la continuazione della pubblicazione fatta nel marzo dello scorso anno . . L. 4,70

2. *La trazione meccanica sulle rotabili e sue applicazioni militari - locomotive stradali - automobili - ferrovie portatili* (con 34 figure intercalate nel testo). — Studio del maggiore Alfredo Giannuzzi Savelli. . . » 1,20

3. *Il ruolo degli ufficiali in servizio sedentario.* — Studio del tenente colonnello Felice Santangelo . » 0,30

Le richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia cartolina.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1908 — 14 marzo

MARZO 9. — Modificazioni alle misure delle giubbe di panno di alcune specialità dell'artiglieria o del genio e adozione di una taglia *zero* per i pantaloni di artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e treno del genio, *pag.* 205.

» 9. — Varianti all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 222.

» 10. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi *pag.* 222.

» 10. — Armamento dei marescialli musicanti, *pag.* 222.

» 10. — Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1908, *pag.* 222.

» 11. — Ricompenso al valor civile; norme per la compilazione delle relative proposte, *pag.* 230.

» 12. — Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria, *pag.* 230.

» 13. — Residenza degli ufficiali in congedo, *pag.* 231.

» 14. — Stampa e distribuzione dei documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 231.

CIRCOLARE N. 87. — **Modificazioni alle misure delle giubbe di panno di alcune specialità dell'artiglieria e del genio e adozione di una taglia *zero* per i pantaloni di artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e treno del genio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 marzo.

Allo scopo di eliminare alcuni difetti riscontrati nelle giubbe di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai, da artiglieria da campagna e treno, da genio e treno del genio si è riconosciuto opportuno modificare alcune misure delle giubbe stesse e così pure, per rendere più facile l'adattamento dei pantaloni di panno da artiglieria da campagna, treno e treno del genio, viene adottata per tutte le taglie dei medesimi una suddivisione 0 che si distingue dalle altre per maggiore ampiezza alla cintura, alla coscia ed al ginocchio.

Vengono quindi pubblicati gli specchi delle misure, le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrente ed i conti di costruzione che in dipendenza delle suddette modificazioni devono sostituire quelli attualmente in vigore.

Agli specchi delle misure inserti negli *Atti* 297 del 1903 (pag. 738) e 47 del 1906 (pag. 81) viene sostituito il seguente:

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 64, pag. 116. — Nella quartultima riga della pagina, *invece di:* § 122, *leggasi:* § 128.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai, d'artiglieria da campagna, treno e treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manopola	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto al braccio sino in fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del lavoro all'attaccatura	Altezza del lavoro per tutta la sua lunghezza	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
	0	510	725	220	635	245	235	165	805	250	480	595	630	460	70	90	60	260
1ª	1	510	725	215	635	235	230	165	800	245	485	565	600	450	70	90	60	260
	2	510	725	210	635	230	225	165	800	240	490	550	580	430	70	90	60	260
	0	500	710	215	625	240	230	165	790	245	470	580	615	450	70	90	60	255
2ª	1	500	710	210	625	230	225	165	785	240	475	550	585	440	70	90	60	255
	2	500	710	205	625	225	220	160	785	235	480	530	565	420	70	90	60	255
	0	490	695	210	615	235	225	160	775	240	460	565	600	440	70	90	60	250
3ª	1	490	695	205	615	225	220	160	770	235	465	535	570	430	70	90	60	250
	2	490	695	200	615	220	215	160	770	230	470	515	550	410	70	90	60	250
	0	480	680	205	605	230	220	160	760	235	450	550	585	430	70	90	60	245
4ª	1	480	680	200	605	220	215	160	755	230	455	520	555	420	70	90	60	245
	2	480	680	195	605	215	210	160	755	225	460	500	535	400	70	90	60	245
	0	470	665	200	595	225	215	160	745	230	440	535	570	420	70	90	60	240
5ª	1	470	665	195	595	215	210	160	740	225	445	505	540	410	70	90	60	240
	2	470	665	190	595	210	205	155	740	220	450	485	520	390	70	90	60	240
	0	460	650	195	585	220	210	155	730	225	430	520	555	410	70	90	60	235
6ª	1	460	650	190	585	210	205	155	725	220	435	490	525	400	70	90	60	235
	2	460	650	185	585	205	200	155	725	215	440	475	510	390	70	90	60	235
	0	450	635	190	575	215	205	150	715	220	420	490	540	400	70	90	60	235
7ª	1	450	635	185	575	205	200	150	710	215	425	460	510	390	70	90	60	235

Alla dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di panno da artiglieria da campagna, treno e treno del genio, inserta nell'*Atto* 297 del 1903 (pag. 779), viene sostituita la seguente:

TAGLIA	Suddivisione	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,63 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,63 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	1 51	1 51	2 86	2 86	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questi capi di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	1	1 40	1 40	2 72	2 72	
2ª	1	5	1 47	7 35	2 66	13 30	
	2	5	1 44	7 20	2 62	13 10	
3ª	1	18	1 42	25 56	2 58	46 44	
	2	18	1 38	24 84	2 54	45 72	
4ª	1	17	1 36	23 12	2 50	42 50	
	2	17	1 33	22 61	2 46	41 82	
5ª	1	6	1 31	7 86	2 42	14 52	
	2	6	1 29	7 74	2 40	14 40	
6ª	1	2	1 28	2 56	2 36	4 72	
	2	2	1 25	2 50	2 34	4 68	
7ª	1	2	1 23	2 46	2 32	4 64	
	2	—	—	—	—	—	
Totali		100		136 71		251 42	
Media				1 36		2 51	

Al conto di costruzione della giubba di panno da artiglieria da campagna, treno e treno del genio, inserto nell' *Atto* 143 del 1904 (pag. 513) è sostituito il seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da artiglieria da campagna, treno e treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 360	7 00	9 520
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 510	0 35	0 878
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi d'artiglieria (o da genio)	%	10 —	1 00	0 100
Bottoni piccoli » »	%	2 —	— 65	0 013
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 050
Prezzo di costo. . . .	L.	12 930		
Prezzo di conteggio . .	L.	13 00		

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva magliotta, la seta per tutte le cuciture esterne, e per l'occhiello della taschina per il pacchetto da medicazione.

Alla dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai, inserta nell'*Atto* 47 del 1906 (pag. 82), viene sostituita la seguente:

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	2	1 62	3 24	2 92	5 84	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questi capi di vestiario, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	7	1 54	10 78	2 92	20 44	
	2	5	1 51	7 55	2 80	14 00	
2ª	0	4	1 55	6 20	2 74	10 96	
	1	15	1 50	22 50	2 74	41 10	
	2	10	1 47	14 70	2 70	27 00	
3ª	0	4	1 50	6 00	2 66	10 64	
	1	14	1 45	20 30	2 66	37 24	
	2	10	1 42	14 20	2 62	26 20	
4ª	0	2	1 45	2 90	2 58	5 16	
	1	8	1 40	11 20	2 58	20 64	
	2	6	1 37	8 22	2 54	15 24	
5ª	0	1	1 40	1 40	2 50	2 50	
	1	3	1 35	4 05	2 50	7 50	
	2	2	1 33	2 66	2 48	4 96	
6ª	0	1	1 36	1 36	2 44	2 44	
	1	3	1 32	3 96	2 44	7 32	
	2	1	1 29	1 29	2 42	2 42	
7ª	0	1	1 32	1 32	2 44	2 44	
	1	1	1 27	1 27	2 40	2 10	
Totali		100		145 10		266 14	
Media				1,45		2,66	

Al conto di costruzione della giubba di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai, inserto nell'*Atto* 47 del 1906 (pag. 83) è sostituito il seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	m.	1 450	7 00	10 150
Panno giallo arancio per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero alto m. 0,43 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62.	»	2 660	0 35	0 931
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0,61	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi d'artiglieria.	%	0 10	1 00	0 100
Bottoni piccoli d'artiglieria.	%	0 6	0 65	0 039
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 200
Prezzo di costo . . . L.				13 789
Prezzo di conteggio . . . L.				13 80

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

Allo specchio delle misure delle giubbe di panno da genio (escluso il treno), inserto nell'*Atto* 96 del 1907 (pag. 38), viene sostituito il seguente:

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da genio (escluso il treno).*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: fino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il rivolto della manopola	Metà larghezza delle maniche: superiormente	Metà larghezza delle maniche: al gomito	Metà larghezza delle maniche: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero per tutta la sua lunghezza	Altezza delle manopola: alla punta	Altezza delle manopola: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1	510	725	215	635	235	230	165	800	245	490	565	600	450	70	90	60	260
	2	510	725	210	635	230	225	165	800	240	495	550	580	430	70	90	60	260
2	1	500	710	210	625	230	225	165	785	240	480	550	585	440	70	90	60	255
	2	500	710	205	625	225	220	160	785	235	485	530	565	420	70	90	60	255
3	1	490	695	205	615	225	220	160	770	235	470	535	570	430	70	90	60	250
	2	490	695	200	615	220	215	160	770	230	475	515	550	410	70	90	60	250
4	1	480	680	200	605	220	215	160	755	230	460	520	555	420	70	90	60	245
	2	480	680	195	605	215	210	160	755	225	465	500	535	400	70	90	60	245
5	1	470	665	195	595	215	210	160	740	225	450	505	540	410	70	90	60	240
	2	470	665	190	595	210	205	155	740	220	455	485	520	390	70	90	60	240
6	1	460	650	190	585	210	205	155	725	220	440	490	525	400	70	90	60	235
	2	460	650	185	585	205	200	155	725	215	445	475	510	390	70	90	60	235

Allo specchio delle misure ed alle dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e da treno del genio, indicati nell'*Atto* 25 del 1902, sono sostituiti i seguenti.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza esterna	Lunghezza interna della infreccatura	Mezza grossezza della cintura	Mezza grossezza della coscia	Mezza grossezza del ginocchio	Mezza grossezza del fondo	Altezza della cintura sul davanti	Altezza della cintura sul fianco	Altezza della cintura di dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	0	1180	940	500	385	255	250	80	60	40
	1	1180	940	455	370	250	250	80	60	40
	2	1180	940	435	360	245	245	80	60	40
2ª	0	1150	915	490	380	250	250	80	60	40
	1	1150	915	445	365	245	250	80	60	40
	2	1150	915	425	355	240	245	80	60	40
3ª	0	1120	890	480	375	245	245	80	60	40
	1	1120	890	435	360	240	245	80	60	40
	2	1120	890	415	350	235	240	80	60	40
4ª	0	1090	865	470	370	240	245	80	60	40
	1	1090	865	425	355	235	245	80	60	40
	2	1090	865	405	345	230	240	80	60	40
5ª	0	1060	840	460	365	235	240	80	60	40
	1	1060	840	415	350	230	240	80	60	40
	2	1060	840	395	340	225	235	80	60	40

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1 40	1 40	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno, presenti per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	1	1 32	1 32	
	2	1	1 24	1 24	
2ª	0	1	1 30	1 30	
	1	4	1 27	5 08	
	2	2	1 21	2 42	
3ª	0	1	1 26	1 26	
	1	29	1 24	35 96	
	2	10	1 15	11 50	
4ª	0	1	1 22	1 22	
	1	29	1 18	34 22	
	2	10	1 12	11 20	
5ª	0	1	1 16	1 16	
	1	7	1 14	7 98	
	2	2	1 08	2 16	
Totali		100		119 42	
Media . . .				1 19	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità — per ogni capo	per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1 42	1 42	
	1	1	1 34	1 34	
	2	1	1 26	1 26	
2ª	0	1	1 32	1 32	
	1	4	1 29	5 16	
	2	2	1 23	2 46	
3ª	0	1	1 28	1 28	
	1	29	1 26	36 54	
	2	10	1 17	11 70	
4ª	0	1	1 24	1 24	
	1	29	1 20	34 80	
	2	10	1 14	11 40	
5ª	0	1	1 18	1 18	
	1	7	1 16	8 12	
	2	2	1 10	2 20	
Totali		100		121 42	
			Media . . .	1 21	

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
		esterna	interna della inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	sul davanti	sul fianco	di dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	0	1150	915	490	380	250	250	80	60	40
	1	1150	915	445	365	245	250	80	60	40
	2	1150	915	425	355	240	245	80	60	40
2ª	0	1120	890	480	375	245	245	80	60	40
	1	1120	890	435	360	240	245	80	60	40
	2	1120	890	415	350	235	240	80	60	40
3ª	0	1090	865	470	370	240	245	80	60	40
	1	1090	865	425	355	235	245	80	60	40
	2	1090	865	405	345	230	240	80	60	40
4ª	0	1060	840	460	365	235	240	80	60	40
	1	1060	840	415	350	230	240	80	60	40
	2	1060	840	395	340	225	235	80	60	40

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da truppa del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da centimetri su (A)	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1,30	1,30	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	2	1,27	2,54	
	2	2	1,21	2,42	
2ª	0	1	1,26	1,26	
	1	1	1,24	8,68	
	2	1	1,15	8,05	
3ª	0	1	1,22	1,22	
	1	24	1,18	28,32	
	2	15	1,12	16,80	
4ª	0	1	1,16	1,16	
	1	29	1,14	33,06	
	2	10	1,08	10,80	
Totali		100		115,61	
			Media. . .	1,15	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,50 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1 32	1 32	
	1	2	1 29	2 58	
	2	2	1 23	2 46	
2ª	0	1	1 28	1 28	
	1	7	1 26	8 82	
	2	7	1 17	8 19	
3ª	0	1	1 24	1 24	
	1	24	1 20	28 80	
	2	15	1 14	17 10	
4ª	0	1	1 18	1 18	
	1	29	1 16	33 64	
	2	10	1 10	11 00	
Totali		100		117 61	
			Media . . .	1 17	

Ai conti di costruzione dei pantaloni di panno da artiglieria da campagna, treno di artiglieria e treno del genio, inserti negli *Atti* 143 del 1904 (pag. 578 e 583) e 243 del 1906 (pag. 603 e 605), sono sostituiti i seguenti:

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M	1 190	7 00	8 330
Panno giallo arancio per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 810	0 35	0 283
Sottopiedi per pantaloni	P.	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni .	%	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	1 800
Prezzo di costo				11 336
Prezzo di conteggio				11 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli del sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso nero a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e due mezzo coreggie con fibbia e riscontro.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 210	9 50	11 405
Panno giallo arancio per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	0 840	0 35	0 294
Sottopiedi per pantaloni	P	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni .	%	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 900
				— —
Prezzo di costo . . . L.				15 511
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				15 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 4 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso nero a due fori, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta e due mezze coregge con fibbia e risconiro.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da treno del genio*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1 150	7 00	8 050
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 840	0 35	0 294
Sottopiedi per pantaloni.	P.	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	%	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 800
				— —
Prezzo di costo . . .			L.	11 056
				— —
Prezzo di conteggio . . .			L.	11 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli, dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso nero a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva magletta e due mezze coregge con fibbia e riscontro.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali del treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiale e da carabinieri, allo m. 1,40 . .	M.	1 170	9 50	11 115
Panno cremisi carico per mostreggiature, allo m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,02	»	0 840	0 35	0 294
Sottopiedi per pantaloni	P.	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni. .	%	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	2 900
				— —
Prezzo di costo . . .			L.	15 131
				— —
Prezzo di conteggio . . .			L.	15 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso nero a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e due mezze coregge con fibbia e riscontro.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè dal dipendente magazzino centrale siano spediti alle amministrazioni interessate i campioni degli oggetti di corredo di cui tratta la presente circolare ed i relativi modelli (patrons) e tavole grafiche per il taglio delle stoffe.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **88.** — **Varianti all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali.** — (Segretariato generale). — 9 marzo.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di varianti all'istruzione suddetta.

I comandi, i corpi ed uffici ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo d'ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **89.** — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Divisione artiglieria). — 10 marzo.

È pubblicata la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione predetta. Questa serie fissa le modalità per l'esecuzione di alcune riparazioni da apportarsi ai moschetti mod. 91, per truppe speciali.

I comandi, corpi ed uffici, ne faranno richiesta con le consuete norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **90.** — **Armamento dei marescialli musicanti.** — (Divisione artiglieria). — 10 marzo.

Il Ministero avverte le amministrazioni interessate che l'armamento dei marescialli musicanti deve consistere nella sciabola per marescialli di fanteria adottata coll'*Atto* 21 del 1907.

All'uopo saranno, quanto prima, pubblicate le opportune varianti alla costituzione delle serie d'armamento.

Per provvedersi delle sciabole occorrenti, le suddette amministrazioni si atterranno alle prescrizioni della circolare n. 16 del *giornale militare* 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **91.** — **Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1908.** — (Divisione artiglieria). — 10 marzo.

1. Le scuole di tiro per i reggimenti di artiglieria avranno luogo quest'anno nelle località, nei poligoni e nei periodi di tempo indicati dallo specchio A annesso alla presente circolare.

2. I due viaggi d'istruzione per ufficiali d'artiglieria pure indicati nello specchio *A* si svolgeranno ciascuno sotto la direzione del rispettivo ispettore d'artiglieria, secondo le direttive impartite all'uopo dal comando del corpo di stato maggiore. Il personale che dovrà intervenirvi sarà indicato direttamente dagli ispettori alle autorità territoriali per le necessarie comunicazioni agli interessati. Al termine dei viaggi saranno compilati, per gli ufficiali che vi avranno preso parte, i rapporti di cui al § 10 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

3. I riparti da fortezza ed il gruppo delle compagnie operai eseguiranno come di consueto la prima parte della scuola di tiro ai poligoni e la seconda parte agli sbarramenti insieme alle esercitazioni completive. I riparti del 3° reggimento d'artiglieria da fortezza (eccezione fatta per una brigata) prenderanno parte dopo la scuola di tiro al poligono ad una esercitazione d'assedio.

4. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate per le scuole di tiro.

5. Per le funzioni di compagnie di servizio alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, nel periodo dal 22 luglio al 22 agosto, sono destinate due compagnie del 1° reggimento artiglieria da fortezza, le quali perciò si tratterranno al poligono di S. Maurizio; una delle compagnie lascerà poi il poligono il mattino del 15 agosto e si recherà al rispettivo sbarramento per compiervi le esercitazioni completive; l'altra compagnia vi si recherà invece al termine delle esercitazioni della scuola di applicazione; entrambe rientreranno alle sedi invernali insieme alle altre unità del reggimento. Dette compagnie avranno l'organico stabilito dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito.

Per la funzione di batteria di servizio alla scuola medesima, nel periodo dal 22 luglio al 22 agosto, il 5° reggimento artiglieria destinerà una batteria da 75 *A* con l'organico di tre ufficiali, 90 uomini di truppa e 50 cavalli e coi seguenti materiali: 6 pezzi, 4 carri per munizioni (di cui 1 per granate), 2 carri da trasporto ed 1 fucina col completo caricamento. Detta batteria si troverà a S. Maurizio il mattino del 21 luglio. Lo stesso 5° reggimento trasporterà a S. Maurizio 6 pezzi e 3 carri per munizioni da 87 *B* col completo caricamento esterno e con quella sola parte del caricamento interno (le munizioni eccettuate) occorrente per eseguire alcuni esercizi di tiro. Detti materiali da 87 *B* saranno dati in consegna dal reg-

gimento alla scuola d'applicazione per il periodo delle sue esercitazioni, e da essa ritirati ad esercitazioni ultimate.

Lo stesso mattino del 21 luglio dovrà trovarsi a Ciriè una batteria da 75 mod. 906 colla forza di 3 ufficiali, 90 uomini di truppa, 50 cavalli e coi materiali seguenti: 4 pezzi, 4 cassoni, 5° e 6° cassone, 2 carri da trasporto. L'ispettorato generale di artiglieria designerà a suo tempo il reggimento che dovrà inviare quest'ultima batteria.

Il mattino del 20 luglio si troverà inoltre a S. Maurizio un drappello treno del 5° reggimento artiglieria composto di 1 sottufficiale, 1 caporale, 12 conducenti, 8 pariglie di timone, 2 di mezzo, 2 cavalli da stanghe, 1 cavallo da sella ed 1 cavallo da guidare a redini lunghe per la vettura da posta. Tutti i cavalli saranno inguerniti coi rispettivi finimenti.

Tale drappello potrà servire per il trasporto di parte del materiale da 87 *B*.

6. Per le funzioni di batterie di servizio all'accademia militare, nel periodo dal 15 al 28 settembre, il 6° reggimento artiglieria invierà al poligono di S. Maurizio una batteria da 75 *A* ed una da 87 *B* (senza comando di brigata, ma con un ufficiale veterinario). Esse saranno formate con 6 pezzi, 4 cassoni, 1 carro da trasporto ed 1 fucina rappresentando nelle esercitazioni il secondo riparto con 1 solo cassone. Dette batterie si troveranno a S. Maurizio il 14 settembre e ne ripartiranno il giorno 25 dello stesso mese. Anche durante la permanenza al poligono di S. Maurizio dell'accademia militare funzionerà colà il deposito laboratorio della direzione di artiglieria di Torino, agli ordini di un ufficiale della direzione stessa.

Durante la permanenza al poligono di S. Maurizio dell'accademia militare, la sezione delle esperienze d'artiglieria di Ciriè metterà a sua disposizione nei giorni di tiro alcuni telefonisti nello stretto numero indispensabile.

7. Il comandante del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei reggimenti e degli istituti che si recano al poligono di S. Maurizio le norme contenute nel regolamento pel transito sulle strade che attraversano il poligono stesso, durante il tiro.

Detto poligono durante la permanenza della scuola di applicazione sarà a sua disposizione nelle ore antimeridiane ed anche nelle ore pomeridiane, quando per ragioni climatiche le esercitazioni non avranno potuto aver completo sviluppo prima del mezzogiorno.

8. Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e dei riparti di artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia, eccezione fatta per le brigate del 1° reggimento da fortezza dislocate a Torino che nel recarsi a S. Maurizio e nel farne ritorno seguiranno la via ordinaria.

Per i movimenti in ferrovia si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV, articolo 23 del regolamento sul servizio dei trasporti edizione 1901.

9. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni e ne ripartano, per scaglioni, ove ne sia il caso, in relazione colle esigenze d'accantonamento e col percorso dei singoli itinerari.

10. I comandanti d'artiglieria da campagna stabiliranno le formazioni, in materiali, alle dipendenti batterie.

11. Durante la scuola di tiro del 2° e 3° reggimento da fortezza al poligono di Bracciano, i servizi pel traino dei materiali saranno forniti da una compagnia treno con 60 cavalli.

Durante quella del 1° reggimento da fortezza al poligono di S. Maurizio i servizi stessi saranno forniti da una compagnia treno con 45 cavalli. Tali compagnie treno saranno rispettivamente designate dai comandi del IX e del I corpo d'armata.

12. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati, o subito dopo le singole scuole di tiro ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

13. I comandi di corpo d'armata competenti disporranno che nell'intervallo di tempo che corre tra l'arrivo in ciascun poligono di un reggimento e la partenza del precedente si proceda ad una accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti per l'alloggio degli uomini e dei quadrupedi.

Il Ministro — CASANA.

SPECCHIO A.

ESERCITAZIONI *da svolgersi dall'arma di artiglieria nell'anno 1908.*

Comando corpo o riparto	Istruzione ed esercitazione	Località	Epoca
Ispettorato art. camp.	Viaggio d'istr. per uffic.	Prescelta dal comando del corpo di stato maggiore	2ª quindicina giugno
Ispettorato costa e fort.	Id. id. id.	Poligono di S. Maurizio	1ª id. id.
Scuola appl. art. e genio	Scuola di tiro	Id. di S. Maurizio	22 luglio-22 agosto.
Accademia militare	Id. id.	Dintorni di Morlupo.	15 28 settembre.
1° regg art. campagna	Id. id.	Poligono di Bracciano	Mese di luglio.
2° id. id. id.	Id id.	Dintorni di Firenzuola	1°-17 giugno.
3° id. id. id.	Id. id.	Id. del Ponte dell'Olio	Mese di giugno.
4° id. id. id.	Id. id.	Poligono di S. Maurizio	Da stabilire.
5° id. id. id.	Id. id.	Baraggia di Ghemme-Sizzano	9-18 giugno.
6° id. id. id.	Id. id.	Ghemme e Fara	2ª quindicina di giugno.
7° id. id. id.	Id. id.	Masserano, Brusengo, Cossato	Dal 15 maggio in poi.
8° id. id. id	Id. id.	Vicinanze di Volterra	2ª quindicina luglio.
9° id. id. id.	Id. id.	Alture di Tragnago	2ª id. giugno.
10° id. id. id.	Id. id.	S. Anna d'Alfaedo	1ª id. luglio.
11° id. id. id.	Id. id.	Dintorni di Varzi.	1ª id. giugno.
12° id. id. id.	Id. id.	Id. di Faicchio.	2ª id. luglio.
13° id. id. id.	Id. id.	Ghemme, Sizzano, Fara	Mese di luglio.
14° id. id. id.	Id. id.	Poligono di Bracciano	13 29 maggio.
15° id. id. id.	Id. id.	Dintorni di Morlupo	1ª quindicina agosto.
16° id. id. id.	Id. id.	Vicinanze di Riolo	1ª id. luglio.
17° id. id. id.	Id. id.	Dintorni di S. Polo d'Enza	Da stabilire.
		Salò-Lonato	Mese di luglio.
		Dintorni di Catania	1ª quindicina luglio.

19° id. id. id.	Id.	id. . . .	D'Orcia e Pienza	10-30 luglio.
20° id. id. id.	Id.	id. . . .	Altipiano di Asiago	Mese di luglio.
21° id. id. id.	Id.	id. . . .	Poligono di Gossolengo (1) .	15-25 giugno.
			Ponte Taro	
			Berceto	Mese di luglio.
22° id. id. id.	Id.	id. . . .	Poligono di Piazza Armerina	1°-30 luglio. (4)
			Id. di S. Maurizio (2) .	1°-5 giugno.
23° id. id. id.	Id.	id. . . .	Letto della Stura	Mese di giugno
			Dintorni di Mosserano. . .	
24° id. id. id.	Id.	id. . . .	Id. di Faicchio. . . .	1ª quindicina agosto.
			Gallarate	
Regg. art. a cavallo . .	Id.	id. . . .	Dintorni di Verona	Mese di giugno.
			Baraggia di Candelo e Masserano	1ª quindicina luglio.
Regg. art. da montagna	Id.	id. . . .	Zona delle escursioni . . .	Periodo delle escursioni.
1° regg. art. da fortezza	Id.	id. . . .	Poligono di S. Maurizio . .	1°-20 luglio.
1° id. id. id.	Esercitaz. completive.		Forti di sbarramento . . .	25 luglio-6 settembre.
2° id. id. id.	Scuola di tiro . . .		Poligono di Bracciano . . .	1°-18 luglio.
2° id. id. id.	Esercitaz. completive.		Forti di sbarramento . . .	23 luglio-6 settembre.
3° id. id. id.	Scuola di tiro . . .		Poligono di Bracciano . . .	20 luglio-13 agosto.
3° id. id. id.	Esercitaz. completive.		Forti di Roma (3).	15 agosto-5 settembre.
Gruppo comp. operai .	Scuola di tiro . . .		Poligono di Bracciano . . .	1°-18 luglio.
Id. id. id. .	Esercitaz. completive.		Forti di sbarramento . . .	23 luglio-6 settembre.
1° regg. art. da costa .	Scuola di tiro . . .		Batterie delle fronti marittime e delle fronti a terra delle piazze	Da stabilirsi dall'ispettorato di art. da costa e fortezza previ accordi coi comandi di corpo d'armata e colle autorità militari marittime da cui dipendono i riparti.
2° id. id. id. .				
3° id. id. id. .				

(1) Le sole batterie alla sede. — (2) Le sole batterie alla sede. — (3) Una sola brigata. — (4) nella 1ª quindicina i riparti da montagna, nella 2ª quelli da campagna.

Per i reggimenti di artiglieria da campagna che eseguiranno solo la prima parte della scuola di tiro in un poligono non dovranno essere istituiti depositi-laboratori per parte delle competenti direzioni di artiglieria.

La batteria del 10° reggimento artiglieria da campagna distaccata in Sardegna eseguirà nell'isola la scuola di tiro con le norme degli scorsi anni.

SPECCHIO B.

MUNIZIONI

per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

MUNIZIONI	PER OGNI BATTERIA			
	da campagna		a cavallo	da montagna
	da 87 B. 80/98	da 75 A.		
Shrapnels a diaframma .	200	—	—	—
Id. d'acciaio. . .	—	25	25	25
Id. di ghisa per scuola di tiro	—	175	175	275

NOTE.

1. Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci a filite, coi rispettivi proietti.

2. È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di far economizzare da alcuni reggimenti da campagna e da quello da montagna sul presente assegno di munizioni sessanta shrapnels d'acciaio da 75 A. o da 70 mont. oppure sessanta shrapnels a diaframma da 87 B per impiegarli in tiri da eseguirsi da qualche batteria da campagna o da montagna inquadrata con riparti delle altre armi.

Munizioni per i riparti d'artiglieria da fortezza.

a) Per ogni compagnia dei 3 reggimenti d'artiglieria da fortezza e del gruppo delle compagnie operai saranno assegnati 200 colpi per artiglierie di medio calibro, ripartiti nel modo seguente per il 1° e 2° reggimento e per le compagnie operai:

Poligoni di S. Maurizio e Bracciano:

20 colpi per i calibri da 87 e 75;

80 colpi per gli altri calibri.

Forti di sbarramento:
25 colpi per i calibri da 87 e 75;
75 colpi per gli altri calibri.

Le compagnie del 3° reggimento impiegheranno al poligono di Bracciano tutti i duecento colpi che saranno per 1/4 dei calibri da 87 e 75 e per 3/4 degli altri calibri.

b) Alle compagnie predette sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici, da ripartirsi (per il 1° e 2° reggimento e per il gruppo delle compagnie operai) in 200 al poligono e 400 ai forti.

c) Ognuno dei 3 reggimenti ed il gruppo delle compagnie operai avrà a disposizione 6 scatole a mitraglia del calibro 120 ed altrettante da 87.

d) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette sarà determinata dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

e) Al riparto da fortezza che andrà a Moncenisio ed a quello che si recherà a M. Ercole saranno assegnate in più le munizioni concesse alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per le esercitazioni degli ufficiali allievi che dovranno recarsi colà, e per le quali detti riparti porranno a disposizione il personale ed i materiali loro occorrenti.

f) Alla brigata del 3° reggimento da fortezza che esegue le esercitazioni completive nei forti della piazza di Roma, sono assegnati 100 colpi di medio calibro in più su quelli indicati nel comma *a*).

Munizioni per i riparti d'artiglieria da costa.

Saranno richieste nella misura reputata necessaria per le singole batterie da costa, non meno che per le opere delle fronti a terra delle piazze, dall'ispettorato di artiglieria da costa e da fortezza al Ministero (divisione artiglieria) che si riserva di far luogo all'assegno stesso a seconda di tali proposte e dei mezzi disponibili. L'assegno definitivo sarà comunicato ai riparti a mezzo del predetto ispettorato.

Per i tiri da costa, effettivi e ridotti, non meno che per le conferenze, esercitazioni e visite che si eseguiranno dagli ufficiali della scuola di applicazione di artiglieria e genio nelle piazze di Spezia e di Venezia, i riparti dell'artiglieria da costa, ivi stanziati, presi gli ordini dalle autorità militari dell'armata e dell'esercito da cui dipendono, metteranno a disposizione del comando della scuola d'applicazione il personale, i materiali ed i mezzi di trasporto occorrenti.

N. **92** *. — **Ricompense al valor civile: norme per la compilazione delle relative proposte.** — (Segretariato generale). — 11 marzo.

Avviene non di rado che, mentre le autorità militari si fanno iniziatrici di proposte per concessione di ricompense al valor civile a favore di loro dipendenti che si siano distinti per atti di filantropia e coraggio, proposte consimili e per i medesimi fatti vengono inoltrate al Ministero dell'interno, direttamente dalle autorità prefettizie.

Ad eliminare d'ora innanzi la possibilità di siffatte duplicazioni, causa sempre di inutili carteggi e fonte spesso di inconvenienti, il Ministero reputa opportuno richiamare le autorità militari alla stretta osservanza di quanto è prescritto dal n. 1 della disposizione 22 del fascicolo n. 17 della Raccolta (bozze di stampa) e cioè che le deliberazioni delle giunte municipali, di cui in ogni caso vanno corredate le proposte di ricompense al valor civile, debbono essere richieste sempre ed esclusivamente al prefetto della provincia e giammai direttamente ai sindaci dei comuni.

Che se per altro durante la istruzione di dette proposte le autorità militari venissero a conoscere che dalle autorità prefettizie si è già dato corso o si sta per dar corso a proposte analoghe per lo stesso fatto, essi dovranno in tal caso astenersi dall'invio delle loro proposte, fornendo però alle prefetture tutte quelle notizie e quegli elementi di cui fossero richiesti o che credessero di comunicare, compreso il loro parere, e dando, in pari tempo, partecipazione a questo Ministero delle pratiche intervenute.

Il Ministro — Casana.

N. **93**. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola di cavalleria.** — (Segretariato generale). — 12 marzo.

A complemento di quanto è stato disposto con la circolare n. 79, si avverte che il concorso per la nomina ad insegnante di tattica presso la scuola anzidetta, è limitato per il posto di titolare agli ufficiali superiori col grado di tenente colonnello o maggiore, e per il posto di aggiunto ai capitani.

Per il Ministro — Segato.

N. **94.** — **Residenza degli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale). — 13 marzo.

Dalla verifica degli ultimi ruolini mod. 86-*A*, prescritti dall'allegato *B* del regolamento pel servizio territoriale, si è rilevato che la residenza di molti ufficiali in congedo non corrisponde a quella indicata sui ruoli, senza che sia pervenuto l'elenco mod. 86-*B*, prescritto dall'allegato anzidetto, indicante l'avvenuto cambio di residenza per parte degli ufficiali stessi.

Il Ministero pertanto dispone che i comandi, corpi ed uffici, ai quali sono effettivi gli ufficiali in congedo, eseguiscano una diligente verifica sulla residenza (distretto militare) di essi in rapporto con quella indicata dall'*Annuario militare* volume II del corrente anno, beninteso tenendo conto dei cambi già pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, e trasmettano direttamente al Ministero (Direzioni generali od uffici competenti) l'elenco mod. 86-*B* sopra citato, anche se negativo, non più tardi del 20 aprile p. v.

Il Ministro — CASANA.

N. **95.** — **Stampa e distribuzione di documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 marzo.

Dal 1° luglio p. v. la tipografia del reclusorio militare di Gaeta provvederà alla stampa e distribuzione anche delle richieste mod. B e C (parte I e III).

Tuttavia la fornitura di tali documenti alle amministrazioni militari per il primo trimestre dell'esercizio 1908-909, verrà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Pertanto tutte le amministrazioni dovranno, entro il corrente mese, domandare con richiesta mod. 311 in doppio esemplare:

a) *all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari*: le richieste mod. B e C (parte I e III) che saranno loro per occorrere nel 1° trimestre 1908-909;

b) *al comando del reclusorio militare di Gaeta, (tipografia)*: le richieste mod. B e C (parte I e III) per il 2°, 3° e 4° trimestre 1908-909;

le richieste mod. C (parte II) per tutto l'esercizio 1908-909.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1908 — 21 marzo

MARZO 18. — Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia, *pag.* 233.

» 18. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 235.

» 18. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria, *pag.* 235.

» 18. — Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 236.

» 19. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, *pag.* 237.

» 20. — Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata, *pag.* 237.

» 21 — Dichiarazioni trimestrali per i servizi di pubblica sicurezza, *pag.* 244.

CIRCOLARE N. 90 *. — **Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.** — (Divisione genio). — 18 marzo.

1. Tutti i corpi ed uffici del R. esercito hanno facoltà di rivolgere direttamente alla direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia le richieste di somministrazione a pagamento, riflettenti i seguenti materiali e lavori:

a) biciclette regolamentari in sostituzione di quelle di dotazione dichiarate fuori servizio. Parti di ricambio e lavori di riparazione relativi alle biciclette medesime;

b) apparati ed altri materiali riguardanti il servizio telegrafico, elettrico ed ottico ed il servizio telefonico, in sostituzione di quelli di dotazione, dichiarati fuori servizio. Parti di ricambio, materie di consumo e lavori di riparazione riflettenti i detti materiali.

2. La direzione dell'officina del genio eseguirà il più sollecitamente possibile le provviste ed i lavori predetti con i fondi che le sono all'uopo assegnati, e ne chiederà rimborso ai corpi

ERRATA CORRIGE

Circolare n. 76, pag. 178. — Nell'ultima colonna dello specchio, in corrispondenza dell'arma di cavalleria, *invece di:* come la fant., *pongasi:* 22 novembre 1906.

ed uffici mediante pagamento immediato; trasmettendo ad essi la nota mod. 125 (istruzione 1° marzo 1902) in duplice esemplare.

Tutte le spese inerenti all'esecuzione delle provviste o dei lavori, comprese anche quelle relative all'imballaggio ed alle spedizioni, sono a carico del corpo od ufficio richiedente.

Nell'addebito da farsi dall'officina non viene però tenuto conto delle spese per le spedizioni affidate all'impresa trasporti militari, per le quali dev'essere rilasciata la prescritta lettera di vettura, con imputazione alla massa del corpo ricevente o ad uno dei capitoli del bilancio, a seconda che l'ammontare delle provviste e dei lavori dev'essere rimborsato coi fondi dell'una e dell'altro.

A tale fine i corpi, gli uffici e le direzioni, nel richiedere i materiali, od i lavori, dovranno indicare all'officina la massa e il capitolo del bilancio a cui carico rimborseranno le spese.

3. È obbligo delle amministrazioni interessate di restituire *al più presto* alla detta direzione una delle copie del mod. 125 firmata per accettazione e *contemporaneamente* di effettuare il relativo pagamento con operazioni di conto corrente od in contanti, e non già con versamento diretto in tesoreria.

4. L'officina verserà trimestralmente in tesoreria l'ammontare dei materiali ceduti o dei lavori eseguiti, trasmettendo poscia al Ministero le relative quietanze. Quelle del 4° trimestre dell'esercizio finanziario saranno trasmesse *non più tardi del 15 luglio* immediatamente successivo.

5. Durante tutto il mese di giugno le somministrazioni suddette saranno sospese. Le amministrazioni interessate dovranno *non più tardi del 10 giugno*, rimborsare la direzione dell'officina del genio, con operazione di conto corrente od in contanti, l'importare di tutte le somministrazioni fatte nei precedenti mesi dell'esercizio finanziario che va a scadere.

Indipendentemente dalla detta sospensione i corpi ed uffici potranno tuttavia, nel mese di giugno, far pervenire alla direzione dell'officina del genio le richieste di materiali dei quali abbisognano, rimanendo inteso che tali richieste verranno soddisfatte al più presto nell'esercizio finanziario successivo.

6. Le richieste per somministrazioni, che, pure essendo di competenza della direzione dell'officina del genio, si riferiscono ad aumenti di dotazione od a materiali diversi da quelli indicati nel precedente n. 1, dovranno essere rivolte a questo Ministero (divisione genio) per le sue determinazioni.

7. Alle disposizioni della presente circolare, per quanto ri-

fatte sia la specie dei materiali, sia il modo di pagamento, fanno eccezione le direzioni e i reggimenti del genio.

8. Gli *Atti* 270 del 1906 e 185 del 1907, ed ogni altra disposizione contraria alla presente, sono abrogati.

Il Ministro — CASANA.

N. **97. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 marzo.

Nel mese di giugno del corrente anno ed in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare avranno luogo, con le norme stabilite del R. decreto 21 novembre 1901 n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902):

a) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità pei tenenti contabili che a senso della circolare n. 76 del 2 marzo corrente anno possono essere inscritti sul quadro di avanzamento pel 1909, cioè con anzianità a tutto il 4 luglio 1895 fino al tenente Zarra Giuseppe, incluso;

b) gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo fino al tenente Zuccotti Teresio, incluso.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 147 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero entro il mese di aprile p. v.

In applicazione al § 146 del citato regolamento le domande di cui sopra saranno presentate ai comandanti di corpo e capi di servizio, non più tardi del 31 marzo corrente.

Il Ministro — CASANA.

N. **98. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 18 marzo.

Nel mese di luglio p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale d'artiglieria, gli esami di avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe colle norme contenute nel R. decreto 17 marzo 1904 n. 149 e nell'allegato II che lo correda (*Atto* 62 del 1904).

Saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri d'artiglieria di 1ª classe con anzianità a tutto il 1906 che aderiscono a presentarvisi.

Potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta tutti i ragionieri di 1ª classe in ruolo che ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli nei modi indicati agli articoli 8 e 12 del citato R. decreto. Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta dopo conosciuto l'esito delle prove comuni (articolo 12 del ridetto R. decreto).

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II sopracitato, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 giugno 1908.

Con iscrizione sul *bollettino ufficiale* saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola nella presente circolare, nonchè il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ispettorato generale.

Il Ministro — CASANA.

N. **99**. — **Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Divisione artiglieria). — 18 marzo.

Nel mese di luglio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, i capitecnici di 1ª classe con anzianità 1 agosto 1907 fino al capotecnico Nava Costanzo, incluso, i quali si trovino nelle condizioni indicate dal R. decreto 28 aprile 1901 n. 202 e che aderiscono a presentarvisi.

Potranno concorrere agli esami per l'avanzamento a scelta tutti i capitecnici di 1ª classe che ne facciano domanda.

Gli esami saranno regolati con le norme contenute nell'*Atto* 101 del 1906 e secondo i programmi che fanno seguito all'*Atto* stesso.

Gli elenchi di proposta dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 16 giugno 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. 100. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria.** — (Segretariato generale). — 19 marzo.

A complemento ed a parziale modificazione di quanto fu stabilito con la precedente circolare n. 77, il Ministero determina quanto segue:

1. La sottocommissione per la seconda prova degli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di artiglieria, sarà così costituita:

Presidente: Maggiore generale MANZOLI cav. Giulio.

Membri effettivi: Colonnello d'artigl. CASTELLANI cav. Gio. Battista.
Id. id. GIGLI-CERVI cav. Giovanni.

Membro supplente: Tenente col. d'artigl. CASELLA cav. Alfredo.

2. Il colonnello di stato maggiore DELMASTRO cav. Cesare sostituirà il colonnello SAVERI cav. Diomede, nelle funzioni di membro effettivo della commissione di cui al n. 2 del § 1 della circolare sopraricordata, per l'intera durata degli esperimenti.

3. Il tenente colonnello d'artiglieria SODANI cav. Paolo sostituirà nelle funzioni di membro supplente della predetta commissione, il tenente colonnello d'artiglieria STRAZZERI cav. Giulio, limitatamente agli esperimenti di quei gruppi che dovessero essere esaminati in tutto o in parte, durante un'assenza di quest'ultimo ufficiale, motivata da esigenze di servizio.

Il Ministro — CASANA.

N. 101. — **Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata.** — (Direzione generale cavalleria). — 20 marzo.

1. A norma dell'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nella primavera prossima si eseguirà la rivista dei cavalli e muli esistenti nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata (che non fu potuta eseguire nello scorso autunno), colle modalità prescritte dal titolo 2° della relativa istruzione (edizione 1898) modificato colle *speciali norme* che saranno emanate da questo Ministero.

2. Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto risulta dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, e che corrisponde alla

ripartizione fatta per la rivista eseguitasi nel 1904, nel quale sono pure indicati i numeri che assumeranno le varie commissioni ed il territorio delle commissioni di requisizione a ciascuno di esse assegnato.

Le operazioni di rivista si svolgeranno dal 20 aprile al 20 giugno secondo gli itinerari che saranno stabiliti per ciascuna commissione, dai comandi delle divisioni militari, prendendo a base lo specchio suddetto e quelli dell'anno 1904.

Tali itinerari saranno subito comunicati ai distretti militari, i quali appena li avranno ricevuti, faranno stampare e trasmetteranno ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un sufficiente numero di manifesti conformi al mod. 4 dell'istruzione, debitamente modificato in relazione alle norme speciali indicate al n. 1. La copia dei manifesti di cui al n. 18 delle suddette *Norme speciali*, sarà inviata, per semplice informazione, al Ministero appena sarà possibile.

3. I distretti basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza e del numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni commissione invieranno al più presto alla tipografia del 2° reclusorio di Gaeta le richieste degli stampati occorrenti per la rivista.

4. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dai comandi di corpo d'armata, in base alle speciali istruzioni che saranno emanate dal Ministero.

Alle commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e riparti di armi a cavallo, che forniscono i presidenti delle commissioni stesse.

Durante le operazioni di rivista non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso d'improvvisa malattia di qualche militare addetto alle commissioni, e per il tempo necessario alla sostituzione: nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire cinque.

5. Le cassette di cancelleria assegnate alle commissioni di rivista, oltre al bollo d'ufficio, per cura dei comandi dei distretti che le hanno in consegna, saranno provviste anche di un bollo speciale per inchiostro conforme al modello indicato nelle norme speciali di cui al n. 1.

Le commissioni di rivista che si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti, faranno uso, durante la rivista, delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio, bolli di non idoneità e misure metriche delle commissioni di requisizione indicate nella colonna 5 dello specchio relativo.

I comandi di corpo d'armata daranno le occorrenti disposizioni per la consegna di tali oggetti, i quali, a rivista ultimata, dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in carico.

6. Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 48 dell'istruzione, verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

7. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto n. 4) saranno somministrati dal 2° reclusorio di Gaeta.

I rendiconti dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di luglio p. v. Inoltre ciascun distretto basandosi sull'entità delle somme spese per la rivista del 1904, farà richiesta sollecitamente al Ministero (Divisione ippica) delle anticipazioni di fondi all'uopo occorrenti.

8. Per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole.

Per l'applicazione del n. 80 dell'istruzione (n. 63 delle norme speciali) e dell'art. 11 del regolamento, la rivista per i distretti s'intenderà ultimata il 21 giugno.

9. I comandi di corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in ispecial modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandi, nei loro rendiconti complessivi.

I comandi dei distretti terranno presente che, a mente del n. 22 della istruzione (n. 3 delle *Norme speciali*), i manifesti n. 4, di cui al n. 2, dovranno essere affissi nei comuni possibilmente 15 giorni prima dell' inizio delle operazioni di rivista.

10. I rapporti indicati al n. 86 della summenzionata istruzione ed ai n. 65 e 66 delle *Norme speciali*, dovranno giungere al Ministero della guerra (Direzione generale cavalleria) per il 31 luglio 1908.

Il Ministro — CASANA.

SPECCHIO *delle commissioni per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata, nell'anno 1908.*

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	TERRITORIO ASSEGNATO a ciascuna commissione di rivista
			I CORPO D'ARMATA.
Torino . . .	1	1	Territorio della 1ª e parte del territorio della 3ª commissione di requisizione.
Torino . . .	2	2	Territorio della 2ª e parte del territorio della 3ª commissione di requisizione.
Torino . . .	3	3	Parte del territorio della 4ª e parte di quello della 6ª commissione di requisizione.
Torino . . .	4	4	Parte del territorio della 4ª commissione di requisizione.
Torino . . .	5	5	Parte del territorio della 5ª commissione di requisizione.
Torino . . .	6	6	Parte del territorio della 6ª e parte di quello della 7ª commissione di requisizione.
Torino . . .	7	7	Parte del territorio della 5ª e parte di quello della 7ª commissione di requisizione.
Pinerolo . .	8	8	Territorio dell'8ª e parte del territorio della 9ª commissione di requisizione.
Pinerolo .	9	9	Parte del territorio della 9ª commissione di requisizione.
Pinerolo . .	10	10	Territorio della 10ª commissione di requisizione.
Ivrea . . .	11	11	Territorio dell'11ª commissione di requisizione.
Ivrea . . .	12	12	Territorio della 12ª commissione di requisizione.
Vercelli . .	13	13	Territorio della 13ª commissione di requisizione.
Vercelli . .	14	14	Territorio della 14ª commissione di requisizione.
Vercelli . .	15	15	Territorio della 15ª commissione di requisizione.
Novara. . .	16	16	Territorio della 16ª commissione di requisizione.

Novara. . .	17	17	Territorio della 17ª commissione di requisizione.
Novara. . .	18	18	Territorio della 18ª commissione di requisizione.
			II CORPO D'ARMATA.
Alessandria .	19	19	Territorio della 19ª commissione di requisizione.
Alessandria .	20	20	Territorio della 20ª commissione di requisizione.
Casale . . .	21	21	Territorio della 21ª commissione di requisizione.
Casale . . .	22	22	Territorio della 22ª commissione di requisizione.
Casale . . .	23	23	Territorio della 23ª commissione di requisizione.
Voghera . .	24	24	Territorio della 24ª commissione di requisizione.
Voghera . .	25	25	Territorio della 25ª commissione di requisizione.
Cuneo . . .	26	26	Territorio della 26ª commissione di requisizione.
Cuneo . . .	27	27	Territorio della 27ª commissione di requisizione.
Mondovì . .	28	28	Territorio della 28ª commissione di requisizione.
Mondovì . .	29	29	Territorio della 29ª commissione di requisizione.
Pavia . . .	30	30	Territorio della 30ª commissione di requisizione.
Pavia . . .	31	31	Territorio della 31ª commissione di requisizione.
Pavia . . .	32	32	Territorio della 32ª commissione di requisizione.
Pavia . . .	33	33	Territorio della 33ª commissione di requisizione.
Pavia . . .	34	34	Territorio della 34ª commissione di requisizione.
			III CORPO D'ARMATA.
Milano. . .	35	35	Parte del territorio della 35ª e territorio della 38ª commissione di requisizione
Milano. . .	36	36	Parte del territorio della 35ª e parte di quello della 36ª commissione di requisizione.
Milano. . .	37	37	Parte del territorio della 35ª e parte di quello della 36ª e 37ª commissione di requisizione.
Milano. . .	38	38	Territorio della 38ª commissione di requisizione.
Milano . .	39	41	Territorio della 41ª commissione di requisizione.

Milano. . .	40	39	Territorio della 40ª commissione di requisizione.
Monza . . .	41	40	Parte del territorio della 40ª commissione di requisizione.
Monza (1). .	42	46	Parte del territorio della 40ª commissione di requisizione.
Varese. . .	43	42	Territorio della 42ª commissione di requisizione.
Varese. . .	44	43	Territorio della 43ª commissione di requisizione.
Como . . .	45	41	Parte del territorio della 44ª commissione di requisizione.
Como (2) . .	46	48	Parte del territorio della 44ª commissione di requisizione.
Bergamo . .	47	45	Territorio della 45ª commissione di requisizione.
Lecco . . .	48	47	Territori della 47ª e 48ª commissione di requisizione.
Lodi. . . .	49	49	Parte dei territori delle commissioni di requisizione 49ª, 50ª, 51ª e 52ª.
Lodi. . . .	50	50	Parte dei territori delle commissioni di requisizione 49ª, 50ª, 51ª e 52ª.
Lodi. . . .	51	51	Parte dei territori delle commissioni di requisizione 49ª e 53ª.
Lodi. . . .	52	52	Parte dei territori delle commissioni di requisizione 49ª e 53ª.
Brescia . .	53	54	Parte del territorio della 54ª commissione di requisizione.
Brescia . .	54	55	Territorio della 55ª commissione di requisizione.
Brescia . .	55	53	Parte del territorio della 54ª commissione di requisizione e territorio della 56ª commissione di requisizione.
			IV Corpo d'armata
Piacenza . .	56	57	Parte del territorio della 57ª e parte di quello della 59ª commissione di requisizione.
Piacenza . .	57	58	Parte del territorio della 57ª e parte di quello della 59ª commissione di requisizione.
Piacenza . .	58	59	Territorio della 58ª commissione di requisizione.
Cremona . .	59	60	Parte del territorio della 60ª e parte di quello della 61ª commissiene di requisizione.
Cremona . .	60	61	Parte dei territori della 60ª, 61ª e 62ª commissione di requisizione.

(1) Fa uso dei bolli di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 46ª commissione di requisizione (distretto Milano).

(2) Fa uso dei bolli di ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 48ª commissione di requisizione (distretto Lecco).

Cremona . .	61	62	Parte del territorio della 62ª commissione di requisizione.
Cremona . .	62	63	Territorio della 63ª commissione di requisizione e parte di quello della 61ª.
Parma . . .	63	64	Parte dei territori della 64ª, 65ª e 66ª commissione di requisizione.
Parma . . .	64	65	Parte dei territori della 64ª, 65ª e 66ª commissione di requisizione.
Reggio Em. .	65	67	Parte del territorio della 67ª commissione di requisizione.
Reggio Em. .	66	68	Parte del territorio della 67ª e territorio della 68ª commissione di requisizione.
Genova . .	67	69	Parte del territorio della 69ª e parte di quello della 72ª commissione di requisizione.
Genova . .	68	70	Parte del territorio della 70ª e parte di quello della 72ª commissione di requisizione.
Genova . .	69	71	Parte dal territorio della 70ª e territorio della 71ª commissione di requisizione.
Savona. . .	70	73	Territorio della 73ª commissione di requisizione.
Savona. . .	71	74	Territorio della 74ª commissione di requisizione.

ELENCO *delle società di corse legalmente riconosciute nel 1908*

Società di corse al galoppo.

1.	Società	lombarda per le corse dei cavalli . . .	Milano.
2.	Id.	per le corse	Roma.
3.	Id.	dei Parioli.	Roma.
4.	Id.	per le corse	Napoli.
5.	Id.	per le corse	Palermo.
6.	Id.	par le corse	Pisa.
7.	Id.	Alfea per le corse dei cavalli	Firenze.
8.	Id.	del Lario per le corse dei cavalli . . .	Milano.
9.	Id.	livornese per le corse dei cavalli . . .	Livorno.
10.	Id.	torinese per le corse dei cavalli . . .	Torino.
11.	Id.	varesina per le corse dei cavalli . . .	Varese.
12.	Id.	umbra per corse dei cavalli	Foligno.

Società di corse al trotto.

1.	Società	ippica.	Verona.
2.	Id.	di corse e fiere.	Modena.
3.	Id.	del Trotter italiano	Milano.
4.	Id.	di corse e fiere.	Bologna.
5.	Id.	per le corse al trotto.	Firenze.
6.	Id.	per le corse al trotto.	Ferrara.
7.	Id.	del Risveglio.	Faenza.
8.	Id.	ippica	Lonigo.
9.	Id.	per le corse al trotto.	Mantova.
10.	Id.	anonima dell'ippodromo parmense . .	Parma.
11.	Id.	ippica provinciale	Rovigo.
12.	Id.	per le corse al trotto	Conto.
13.	Id.	per le corse al trotto.	Lucca.
14.	Id.	del Trotter pisano.	Pisa.
15.	Id.	dell'ippodromo Adriatico	Pesaro.
16.	Id.	per le corse	Forlì.
17.	Id.	reggiana di corse e fiere	Reggio Emilia.

N. **102. — Dichiarazioni trimestrali per i servizi di pubblica sicurezza.** — (Direzione generale revisione conti). — 21 marzo.

Il giorno 25 corrente le amministrazioni dei corpi devono spedire a questo Ministero (Direzione generale revisione conti) la dichiarazione dell'ammontare delle indennità e delle spese, al lordo dell' imposta di ricchezza mobile, pagate o presunte da pagarsi in questo terzo trimestre dell'esercizio finanziario per i servizi di pubblica sicurezza.

Affinchè le amministrazioni possano aver modo di compilare tale dichiarazione con la maggior approssimazione possibile, il Ministero ne autorizza l'invio pel 31 corrente.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908. — Tip. E Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1908 — 28 marzo

MARZO 5. — R. decreto n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto, *pag.* 245.

» 22. — Destinazione di ufficiali nei collegi militari, *pag.* 251.

» 23 — Ristampa del volume II della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 252.

» 23. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 252.

» 24. — Surrogazioni di fratello, *pag.* 254.

» 25. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*, *pag.* 255.

» 24. — Norme per la conservazione nei magazzini degli oggetti di equipaggiamento mod. 1907, (Tascho e borse di tela impermeabile), *pag.* 255.

» 26. — Concorso per la nomina di insegnante militare titolare presso la scuola di guerra, *pag.* 257.

» 28 — Aspettative speciali instituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902 n. 247, *pag.* 257.

» 27. — Ordinamento della R. guardia di finanza, *pag.* 258.

» 25. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 260.

» 25. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 262.

» 26. — Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 n. 703 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, *pag.* 268.

» 26. — Concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 268.

» 28 — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 373, *pag.* 273.

» 28 — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 373, *pag.* 276.

CIRCOLARE N. **103 *. — R. decreto n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto.** — (Segretariato generale). — 5 MARZO.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 101, pag. 238. — Nell'ultima riga di detta pagina, *invece di:* nella colonna 5 dello specchio relativo, *pongasi:* in calce alla pag. 242.

Visto il R. decreto 4 marzo 1906, n. 86, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1907, che determina il grado e le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto al comando stesso sono le seguenti:

Capo I.

Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito.

§ 1. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in armonia col disposto dell'articolo 12 della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, dirige in tempo di pace tutti gli studi e le predisposizioni per la preparazione della guerra.

Egli deve quindi essere tenuto a giorno della situazione politico-militare per quanto possano esserne interessati gli studi e le predisposizioni oradette.

Egli emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in ordine alle sue attribuzioni, prendendo speciali preventivi concerti col ministro della guerra per tutte quelle che implicano un onere allo Stato e per quanto riguarda i progetti per la mobilitazione e radunata di tutto o di parte dell'esercito, in base ai concetti fondamentali ai quali crede di dover informare la preparazione alla guerra.

§ 2. Egli esercita in campagna le attribuzioni stabilite, per la sua carica, dal regolamento di servizio in guerra.

§ 3. In relazione alle attribuzioni di cui ai §§ 1 e 2, il capo di stato maggiore dell'esercito prepara i progetti di operazioni di guerra da svolgersi durante e dopo la radunata e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive che stabiliscono i compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e radunata.

§ 4. Con le restrizioni di cui al § 1, al capo di stato mag-

giore dell'esercito compete la trattazione di tutte le questioni che si riferiscono alla mobilitazione, alla formazione di guerra dell'esercito e alla difesa dello Stato, e perciò egli provvede:

a) agli studi ed alla compilazione e diramazione delle istruzioni e dei documenti riferentisi all'ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito in guerra e alla mobilitazione dei corpi e servizi, esclusi i documenti relativi alle chiamate di classi;

b) alla compilazione e diramazione dei documenti relativi ai progetti di radunata dell'intero esercito ed a quelli per eventuali mobilitazioni parziali;

c) alla compilazione e diramazione dei documenti relativi all'impianto e funzionamento dei servizi d'intendenza durante il periodo della mobilitazione e radunata dell'esercito;

d) alle predisposizioni relative alla protezione delle ferrovie e alla vigilanza e protezione costiera, d'accordo col Ministero della marina per quanto ha attinenza ai mezzi ed ai servizi da detto Ministero dipendenti;

e) alle disposizioni relative all'organizzazione del servizio delle interruzioni stradali.

§ 5. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in base ai deliberati della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato (R. decreto 19 luglio 1899, n. 331, modificato dal R. decreto 8 novembre 1900, n. 381 e dal R. decreto 2 febbraio 1908, n. 35) formula le direttive per i relativi studi di competenza delle autorità tecniche del R. esercito.

In base alle deliberazioni della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, la ripartizione delle somme inscritte in bilancio per quella difesa è stabilita, con l'approvazione del ministro della guerra, dal capo di stato maggiore dell'esercito.

§ 6. Per gli studi ed i provvedimenti che implicano necessità di accordi fra le forze terrestri e quelle navali nella preparazione alla guerra; per le disposizioni relative all'esecuzione di eventuali spedizioni d'oltremare; nonchè per quanto riguarda l'assetto difensivo delle piazze marittime prenderà direttamente i concerti necessari col capo di stato maggiore della marina.

§ 7. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione agli studi di cui ai §§ precedenti, concreta e presenta al ministro della guerra quelle proposte che egli ritiene necessarie o convenienti in rapporto alla preparazione alla guerra e che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari o comunque il bilancio della guerra.

Egli dev'essere consultato dal ministro della guerra sempre quando questi intenda di modificare le leggi ed i regolamenti riflettenti il reclutamento del personale e l'avanzamento degli ufficiali.

§ 8. Ogniqualvolta il Governo creda di convocare una commissione straordinaria di ufficiali generali dell'esercito o dell'armata di mare, per averne l'avviso su qualche questione militare, il capo di stato maggiore dell'esercito dovrà in ogni caso farne parte.

La riunione di tali commissioni può anche aver luogo in seguito a proposta del capo di stato maggiore dell'esercito.

§ 9. Il capo di stato maggiore dell'esercito provvede per l'impiego in guerra del personale appartenente allo stato maggiore generale del R. esercito.

§ 10. Per effetto delle disposizioni del § 4, al capo di stato maggiore dell'esercito è devoluta la trattazione di tutte le questioni relative:

a) all'istruzione delle truppe;
b) al personale ed al servizio di stato maggiore;
c) alle truppe coloniali e truppe distaccate all'estero;
d) al servizio tecnico-sanitario e alla Croce Rossa.

§ 11. In relazione al comma *a*) del § precedente, il capo di stato maggiore dell'esercito sopraintende alla compilazione dei regolamenti relativi:

a) all'impiego tattico delle grandi unità di guerra;
b) al servizio in guerra;
c) alle istruzioni delle truppe, sentito il parere del Consiglio dell'esercito. (R. decreto 2 febbraio 1908, n. 36).

§ 12. In relazione al comma *c*) del § precedente ed ai fondi posti a disposizione dal Ministero, spetta al capo di stato maggiore dell'esercito la compilazione dei progetti generali delle grandi esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito e marina, sempre quando l'azione della flotta non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra.

Per l'alta direzione di queste esercitazioni provvede il ministro della guerra, caso per caso, investendone od il capo di stato maggiore od uno degli ufficiali generali designati pel comando di una armata in guerra o, per le esercitazioni di assedio, uno degli ispettori delle armi tecniche.

Al capo di stato maggiore spetta il determinare annualmente, d'accordo cogli ispettori competenti, le principali esercitazioni della cavalleria e delle armi tecniche.

Annualmente pure, sentiti i comandanti di corpo d'armata e presi concerti col ministro della guerra, per quanto può riguardare la parte finanziaria, dispone per le esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione dei comandi di corpo d'armata (tiri collettivi, campi di brigata, manovre di divisione e di corpo d'armata).

§ 13. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione a quanto precede, corrisponde direttamente:

col capo di stato maggiore della marina;

cogli ufficiali generali designati pel comando di una armata in guerra;

coi comandi di corpo d'armata;

col comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

cogli ispettori generali d'artiglieria e del genio;

coll'ispettore di cavalleria;

coll'ispettore capo di sanità militare;

con tutte le autorità militari e civili colle quali occorra mettersi in relazione per gli studi e i provvedimenti di sua spettanza.

§ 14. Quando lo reputi opportuno il capo di stato maggiore dell'esercito può richiedere agli ispettori generali d'artiglieria e del genio la convocazione delle commissioni permanenti delle due armi o la convocazione della commissione plenaria. — Egli dovrà sempre intervenire a quest'ultima assumendone la presidenza.

§ 15. Dal capo di stato maggiore dell'esercito dipendono le truppe del genio, per quanto riguarda l'indirizzo del loro speciale servizio in relazione al loro impiego in guerra, ad eccezione dei reggimenti zappatori.

Sono posti sotto la sua alta direzione l'istituto geografico militare, per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono; e la scuola di guerra per quanto concerne l'indirizzo degli studi e delle istruzioni pratiche.

Capo II.

Del comandante in 2° del corpo di stato maggiore.

§ 16. Il comandante in 2° del corpo di stato maggiore coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito nell'esercizio del comando e disimpegna quelle speciali incombenze relative a tale esercizio che gli vengono affidate dal capo di stato maggiore stesso.

§ 17. Il comandante in 2° del corpo di stato maggiore è

chiamato in tempo di guerra a disimpegnare le funzioni di sotto-capo di stato maggiore dell'esercito. A tal uopo egli deve essere perfettamente informato degli intendimenti del capo di stato maggiore ed attendere con lui e sotto la sua direzione agli studi, che si riferiscono alla preparazione alla guerra.

Capo III.

Dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.

§ 18. L'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito ed il comandante in 2° del corpo di stato maggiore nell'esercizio del comando di detto corpo.

§ 19. L'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore è chiamato in tempo di guerra a disimpegnare la carica di intendente generale o di capo di stato maggiore dell'intendenza generale. Sono perciò di sua speciale pertinenza gli studi d'indole logistico-amministrativa che, sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito, si compiono presso il comando del corpo di stato maggiore.

Capo IV.

Ordinamento degli uffici del comando del corpo di stato maggiore.

§ 20. L'ordinamento degli uffici del comando del corpo di stato maggiore sarà stabilito da apposite norme.

Art. 2.

Restano abrogati il R. decreto 4 marzo 1906, n. 86, e tutte le altre disposizioni che siano in contraddizione colle attuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Casana.
C. Mirabello.

N. 104 *. — **Destinazione di ufficiali nei collegi militari.** — (Segretariato generale). — 22 marzo.

1. Gli ufficiali che fanno domanda di essere trasferiti nei collegi militari, oltre all'indole, istruzione militare e coltura generale necessarie per il servizio speciale presso i detti collegi, debbono pure avere tutte le condizioni fisiche richieste per l'avanzamento nei corpi attivi ed essere classificati *ottimi*.

Tutti gli ufficiali subalterni addetti ai collegi militari debbono essere celibi o vedovi senza prole.

2 Per le annotazioni da apporsi alle domande degli ufficiali sopra detti, si dovranno osservare le prescrizioni del n. 44 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

3. Annualmente, per cura del Ministero, verranno in apposito elenco comunicati ai comandanti dei due collegi i nomi degli ufficiali che hanno chiesto il trasferimento e che, essendo stati riconosciuti idonei, possono essere destinati ai detti istituti.

I predetti comandanti indicheranno poi al Ministero, a misura che se ne presenterà il bisogno o l'opportunità, quali fra gli ufficiali compresi negli elenchi trasmessi, essi desiderano che vengano prescelti.

4. Quando tra gli ufficiali segnalati dal Ministero i comandanti degli istituti non trovino, secondo il loro fondato parere, l'ufficiale adatto per il servizio di governo, essi potranno proporre direttamente al Ministero altro ufficiale che non abbia fatto apposita domanda di destinazione ai collegi, ma che essi ritengano atto all'incarico che dovrà essergli affidato. In tal caso il Ministero, dopo essersi assicurato che l'ufficiale proposto si trovi nelle condizioni stabilite dalla presente circolare, e che la destinazione al collegio gli riesca gradita, provvederà per il trasferimento.

5. Il periodo di permanenza degli ufficiali di governo nei collegi militari è di cinque anni: i capitani però dovranno rientrare ad un corpo della propria arma, prima ancora che sia trascorso l'anzidetto periodo massimo, quando, dati i limiti di anzianità annualmente stabiliti, si presuma prossima la loro iscrizione nei quadri d'avanzamento.

6. La presente circolare abroga l'*Atto* 159 del 1899, l'*Atto* 70 del 1903 (Disposizioni 7 e 8 del fascicolo n. 21 della Raccolta — bozze di stampa) e le « Disposizioni transitorie » inserte nell'*Atto* 123 del 1906.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **105. — Ristampa del volume II della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Divisione artiglieria). — 23 marzo.

Si è pubblicata la ristampa del II volume della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari, annoverati nelle categorie dalla quarta all'ottava.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle della precedente edizione, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria e della massa generale.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati, che desiderassero farne acquisto dovranno essere richiesti secondo le norme consuete.

Il prezzo del volume è di L. 4,85.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **106. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 marzo.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi, presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono, i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai

distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — CASANA.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegna ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia

o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere, occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'amministrazione militare.

Se debbano viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri, come sopra è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per la giornata di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento della indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione che per mobilitazione.

Roma, 14 marzo 1908.

N. **107**. — **Surrogazioni di fratello.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 marzo.

Per effetto della soppressione del titolo all'assegnazione alla 3ª categoria di cui all'articolo 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari ascritti alla 1ª categoria dell'esercito permanente non tramandano più diritto all'esenzione ai fratelli consanguinei, salvo che si trovino sotto le armi per aver contratto arruolamento volontario ordinario nel R. esercito o nel corpo reale equipaggi, nel qual caso i fratelli medesimi, ove non esistano in famiglia altre esenzioni, vengono assegnati alla 2ª categoria giusta l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907 portante modificazioni al testo unico sopra citato.

In conseguenza di ciò le surrogazioni di fratello, a differenza di quanto prima avveniva, non sono ora più idonee allo scopo per cui vengono normalmente richieste, quello cioè di esonerare da ogni obbligo di servizio di 1ª categoria il militare che chiede di

farsi sostituire, dappoichè il surrogante nel rappresentare in seguito il fratello surrogato nella leva della classe a cui questi appartiene per età a senso dell'articolo 102 della legge sul reclutamento, non troverebbe disponibile alcun titolo all'esenzione e quindi sarebbe arruolato nuovamente nella 1ª categoria.

Questo Ministero stima pertanto opportuno di richiamare su di ciò l'attenzione dei comandi dei corpi e dei distretti affinchè ogni qualvolta vengano presentate domande di surrogazione semplice da parte di militari già incorporati o in congedo illimitato, i richiedenti siano avvertiti che per le ragioni suesposte la surrogazione non avrebbe, in ultima analisi, altro effetto che quello di far loro interrompere e ritardare la prestazione dell'ulteriore servizio cui sono obbligati fino al tempo della chiamata alle armi delle reclute della classe a cui appartengono per età i rispettivi fratelli surrogati che essi dovrebbero in seguito rappresentare tanto nei diritti quanto nei doveri.

Resta inteso che le nuove norme legislative sul reclutamento nulla hanno innovato in materia di surrogazioni per iscambio di categoria, le quali sono sempre produttive di effetti in quanto che esse possono effettuarsi nel solo caso in cui i due fratelli appartengano a due diverse categorie.

Il Ministro — CASANA.

N. **108**. **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.** — (Direzione generale cavalleria). — 23 marzo.

Questo Ministero ha stabilito che, anche nel corrente anno, la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali venga fatta nel mese di maggio prossimo anzichè in quello di giugno, com'è prescritto in via normale dal n. 12 dell'*Allo* 179 del 1899.

Conseguentemente le domande di prelevamento dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile prossimo.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **109**. — **Norme per la conservazione nei magazzini degli oggetti di equipaggiamento mod. 1907. (Fasche e borse di tela impermeabile)**. — Direzione generale servizi amministrativi). — 24 marzo.

Questo Ministero nell'intento di ovviare agl'inconvenienti che potessero presentarsi nella conservazione degli oggetti di

equipaggiamento mod. 1907 costruiti con tele impermeabili sia per la natura delle materie di cui sono costruiti, sia per le condizioni degli ambienti nei quali sono collocati, stima opportuno con la presente circolare impartire le seguenti norme, salvo ad introdurle nel regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi quando l'esperienza avrà dimostrato come i nuovi materiali di equipaggiamento resistano nel tempo ai vari agenti esterni.

1. I locali dovranno essere mantenuti quanto più possibile asciutti ed arieggiati e perfettamente puliti:

a) curando la ventilazione dei locali stessi, con l'aprire le finestre a tempo debito e mai quando spira vento di scirocco, o durante il tempo piovoso;

b) tenendo in ciascun locale qualche recipiente con cloruro di calcio o calce viva per l'assorbimento dell'umidità e rinnovando gli ingredienti man mano se ne manifesta il bisogno;

c) mantenendo scrupolosamente la pulizia dei pavimenti, dei muri, dei soffitti e degli scaffali od armadi.

2. Si dovrà evitare di conservare gli oggetti serrati a pacchi e disporli invece, per quanto lo consente lo spazio, a strati con piccoli intervalli fra oggetto e oggetto in modo che il centro di quelli degli strati superiori corrisponda agli intervalli degli strati inferiori, tenendo le varie cinghie allo esterno del rispettivo oggetto.

3. Si dovranno spazzolare e pulire con una certa frequenza i materiali, specialmente negli angoli, nelle cuciture, nei punti di attacco delle coregge, dove più facilmente si ferma la polvere o si annidano parassiti.

4. Verificandosi principi di muffe ripetere con maggiore frequenza la pulitura degli oggetti, specialmente nelle parti ammuffite, ed esporli all'aria ed al sole.

5. Presentandosi il caso che, per effetto di forti calori e per la natura delle sostanze impermeabilizzanti, le varie parti di tela aderiscano fra loro o con le parti in cuoio, occorrerà staccare con cura le parti stesse evitando di deteriorarle e impedire poi che abbia a ripetersi l'inconveniente, sia disponendo gli oggetti in locali freschi, sia evitando più che possibile i contatti e l'accatastamento.

6. Riscontrandosi poi anche la presenza di parassiti che intacchino le materie con cui gli oggetti sono formati (in qualche caso è stato trovato il cuoio attaccato da una specie di tignuola), oltre ad applicare le misure generali indicate, oc-

correrà pulire e poi bagnare specialmente le parti in cuoio ed i punti di attacco delle coregge con essenza di trementina (acqua ragia) per evitare per quanto possibile lo sviluppo delle muova. Se poi anche gli scaffali ed i locali sono invasi da parassiti, sarà necessario sgombrare i magazzini e provvedere alla loro disinfezione con anidride solforosa, all'imbiancamento a calce delle pareti e dei soffitti, al lavaggio dei pavimenti con soluzione di soda caustica o di potassa caustica, od anche con essenza di trementina; alla disinfezione degli scaffali, ciò che può farsi parimenti con essenza di trementina, e alla loro sostituzione se si riscontrassero molto infetti.

Con le misure suaccennate, e con quegli altri provvedimenti particolari che si giudicassero opportuni a seconda dei casi speciali, la buona conservazione degli oggetti di equipaggiamento di cui trattasi deve ritenersi assicurata.

Norme analoghe alle precedenti saranno anche osservate dai corpi che avessero in magazzino serie di equipaggiamento mod. 1905.

Il Ministro — CASANA.

N. **110**. — **Concorso per la nomina di insegnante militare titolare presso la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 24 marzo.

Per il prossimo anno scolastico 1908-909 si rende vacante presso la scuola di guerra il posto di insegnante titolare di logistica.

Per tale posto è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale - divisione gabinetto militare) non più tardi del 30 giugno prossimo venturo.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **111**. — **Aspettative speciali instituite coll'articolo 3 della legge 3 luglio 1902 n. 247**. — (Direzione generale fanteria). — 24 marzo.

In seguito a parere del Consiglio di Stato, questo Ministero determina che da ora in avanti la durata *complessiva* dell'aspettativa speciale nel periodo 1902-1914 non possa oltrepassare i *tre anni* considerati dall'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247.

Per conseguenza, non dovranno avere corso le domande per ottenere nuove concessioni di aspettativa speciale, che venissero presentate da capitani di fanteria che siano già rimasti tre anni in tale posizione.

Il Ministro — CASANA.

N. **112.** — **Ordinamento della R. guardia di finanza.** — (Segretariato generale). — 25 marzo.

1. In dipendenza della promulgazione della legge n. 367 del 19 luglio 1906 relativa al nuovo ordinamento della R. guardia di finanza, gli *Atti* 162 e 163 del 1897 sono abrogati.

Si comunicano portanto le seguenti parziali disposizioni regolamentari, che maggiormente interessano le autorità militari, ricavate dal *Regolamento d' istituzione e disciplina*, approvato con R. decreto del 5 gennaio 1908.

Servizio di vigilanza alla frontiera.

Art. 10.

In tempo di pace, la R. guardia di finanza concorre con le R. truppe al servizio di vigilanza della frontiera, sorvegliando, e, ove occorra, arrestando le persone sospette di spionaggio. Ad essa incombe l'obbligo di trasmettere, gerarchicamente al comando del corpo di armata, nel cui territorio presta servizio, le notizie di carattere militare relative al territorio finitimo, che giungono a sua conoscenza.

Mobilitazione e impiego di guerra.

Art. 11.

Dichiarata la mobilitazione dell'esercito, tutta la guardia di finanza viene mobilitata nelle sedi rispettive, e passa a disposizione delle autorità militari terrestri e marittime secondo è indicato nei due articoli seguenti, pur continuando ad attendere al proprio servizio d' istituto.

Nel corso delle operazioni militari, presentandosene il bisogno, il Ministero della guerra potrà richiedere a quello delle finanze la costituzione di speciali riparti mobilitati col personale che si potrà rendere disponibile dal servizio d'istituto; detti riparti saranno messi a disposizione dell'autorità militare.

Art. 12.

Il personale attivo in servizio di terra all'atto della mobilitazione passa alla dipendenza delle autorità militari terrestri nel modo seguente:

a) quello della frontiera terrestre minacciata passa a disposizione dei comandanti delle truppe mobili operanti nel territorio; esso sarà rinforzato col personale della legione allievi;

b) quello stanziato lungo il litorale marittimo passa a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali per concorrere colle truppe alla vigilanza e protezione costiera; in tale servizio potranno essere fatte concorrere anche talune brigate interne;

c) tutto il rimanente passa a disposizione dei comandi delle divisioni militari territoriali per concorrere al servizio d'ordine pubblico e alla difesa del territorio.

Art. 13.

Il personale attivo in servizio di mare, di costa, di porto, di lago e laguna, all'atto della mobilitazione, passa col proprio materiale a disposizione delle autorità militari marittime competenti per concorrere alla vigilanza e protezione costiera.

Art. 14.

I comandanti delle divisioni militari territoriali, i comandanti di dipartimento marittimo ed i comandanti militari marittimi, danno ciascuno per la parte di propria competenza ai comandanti di legione, o eventualmente ai comandanti di circolo, quando il comando di legione è posto fuori del rispettivo territorio, le necessarie disposizioni per quanto riguarda i preparativi e l'attuazione della mobilitazione.

I comandanti di legione e quelli di circolo, nei casi sopra indicati, forniscono alle predette autorità terrestri e marittime i dati di forza circa il personale dipendente che saranno loro richiesti; le informano inoltre di ogni variazione che avviene nella dislocazione o nella forza delle brigate per la parte che a ciascuna di esse può interessare.

---

2. Nell'*Atto* 67 del 1907, relativo alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza sono apportate le seguenti varianti:

pag. 239 — Compagnia di Pesaro. - Dopo la brigata di Urbino, *aggiungere:* Mercatino Conca-Vi;

pag. 240 — Tenenza di Lucca. - All'indicazione della brigata di Ruozina, *sostituire:* Pietrasanta;

pag. 241 — Compagnia di Ravenna. - All'indicazione della brigata Primaro-Vi, *sostituire:* Massa Lombarda-Vi;

pag. 242 — Tenenza di Cattolica. - Sopprimere la brigata Montescudo-Vi;

pag. 253 — Di fianco all'indicazione della compagnia di Palermo (81ª), *aggiungere:* II.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 113. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1908-909. — (Segretariato generale). — 25 marzo

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 dell'*Atto* 36 del 1905, (Disposizione 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta-bozze di stampa) il Ministero notifica che per l'anno scolastico 1908-909, il quale avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 170 nuovi allievi, dei quali 120 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 50 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

90 per l'arma di fanteria,
10 per l'arma di cavalleria,
15 per l'arma di artiglieria,
5 per l'arma del genio.

3. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della precitata disposizione, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio p. v.

4. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1899.

Per evitare, in quanto è possibile, che al concorso vengano ammessi, come già si è avuto a deplorare in passato, aspiranti che, non offrono tutte le garanzie di riuscire nella prova finale il Ministero non può a meno di ripetere ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga

dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali,che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subire gli esami di concorso.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell' esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti (arma propria o corpo contabile), dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2° del n. 7 della disposizione precitata; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali. Per tal modo si eviteranno più facilmente anche quelle disparità di criteri che furono talvolta rilevate perfino nei giudizi riguardanti sottufficiali di uno stesso reggimento.

In proposito giova richiamare l' attenzione sull' importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali*, tali da far mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. F un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

6. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola, per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

7. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio prescritti.

Il Ministro — CASANA

N. **114.** — **Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1908-909.** — (Segretariato generale).

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche inerenti al concorso di cui si tratta, i predetti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande di ammissione al concorso, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso, e procurarsi sicure indicazioni sui precedenti morbosi, personali e di famiglia, specialmente in rapporto alle malattie nervose e mentali, dei concorrenti.

Tali informazioni, se sfavorevoli, dovranno essere inviate al Ministero con la massima sollecitudine, a fine di evitare che venga ammesso agli esami qualche giovane, pel quale debba poi pronunciarsi l'esclusione dal concorso; se favorevoli saranno inviate, a suo tempo, a destinazione, appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ammessi alla scuola ed all'accademia militare.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente. In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre.

I documenti prodotti colle domande d'ammissione al concorso, dovranno essere inviati al Ministero non appena siano presentati, con la espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario.

Il Ministro — CASANA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909.

1. Per l'anno scolastico 1908-909, saranno fatte, per concorso, ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Al concorso saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio - ragioneria).

I giovani che non abbiano conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione ai predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, da cui risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

È esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettera italiana, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame. Tanto questi esperimenti quanto l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

5. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

6. Il giorno 19 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in detta visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

A questa seconda visita devono essere sottoposti anche gli allievi dei collegi militari, nonchè i concorrenti che si trovino già sotto le armi.

In ambedue le visite, « l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare degli inscritti di leva » servirà solo di guida, dovendo le commissioni aver ben presente che esso rappresenta il minimo delle esigenze militari per soldati di leva, alcuni dei quali possono anche essere adibiti a speciali servizi richiedenti limitati requisiti fisici, e che è invece loro compito di scegliere giovani destinati a divenire ufficiali e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro subordinati.

Sarà quindi necessario che i candidati, per ottenere l'idoneità, siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e da difetti dei vari organi e visceri, posseggano buona vista, sì da potere coi due occhi separatamente leggere caratteri di 1 millimetro alla distanza di 25 centimetri senza soccorso di lenti.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falange all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati, dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento nel prestare servizio militare in condizioni normali presso i corpi.

7. Si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

8. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

280 per la scuola militare, dei quali 250 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

35 per l'accademia militare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano alla ammissione all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

Per opportuna norma degli aspiranti medesimi si avverte che, secondo le previsioni che hanno servito di base nel determinare il numero complessivo di allievi da ammettersi al 1° anno dell'accademia militare, almeno 20 di tali allievi dovranno, al termine dei corsi, essere assegnati all'arma del genio.

Qualora pertanto tale numero non potesse, a suo tempo raggiungersi con volontarie opzioni, il Ministero per coprire le eventuali deficienze provvederebbe d'autorità.

9. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 4, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

10. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i col-

legi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

11. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, alla prima.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

12. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 5 agosto. I certificati di penalità e quelli di buona condotta, e gli atti di notorietà comprovanti lo stato libero, non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

Per coloro che hanno compiuto gli studi in un liceo o istituto tecnico pareggiato, il diploma o il certificato di conseguita licenza dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti

che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

I concorrenti iscritti nelle liste della leva in corso, che al momento della presentazione della domanda abbiano prodotto il semplice certificato d'iscrizione in dette liste, per non essersi il consiglio di leva ancora pronunciato sul loro conto, dovranno poi presentare al comando del distretto, per l'invio al Ministero, anche il certificato d'esito di leva, non appena la decisione del consiglio, qualunque essa sia, verrà pronunciata.

13. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

14. Il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite (1), e le altre condizioni e notizie che, oltre a quelle accennate nel presente manifesto, possano interessare gli aspiranti, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (2).

(1) Tutti gli ammessi avranno diritto a mezza pensione gratuita, come provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, e lo conserveranno alle condizioni stabilite dal regolamento.

Per aspirare al beneficio dell'altra mezza pensione, per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, ecc., come dal suindicato regolamento), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal regolamento stesso. Gli orfani di ambo i genitori o di solo padre avranno la precedenza, per tale concessione, a qualunque delle predette categorie appartengano, ma ai non orfani le concessioni stesse non potranno essere fatte che nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, a cominciare dai più bisognosi.

Per gli orfani si dovrà unire alla domanda anche copia autentica dell'atto di morte del padre.

(2) Il n. 69 del regolamento è modificato nel senso che l'assegno di primo corredo da pagarsi dagli aspiranti alla cavalleria è ridotto da L. 450 a L. 400.

Il deposito di L. 2000 o del corrispondente titolo di rendita, prescritto per gli aspiranti medesimi dal n. 111 dello stesso regolamento, dovrà essere effettuato presso la scuola militare anzichè all'ufficio di amministrazione di personali militari varî in Roma.

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Via Po n. 3), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

Il Ministro — CASANA.

N. **115. — Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 n. 783 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 marzo.

Per provvedere alla prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 il Ministero, valendosi della autorizzazione datagli dal Parlamento, ha pubblicato in data 12 marzo 1908 le norme suddette, le quali consistono in varie modificazioni al regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890 n. 6952.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno almeno una copia, ad eccezione dei comandi di distretto militare che dovranno acquistarne almeno due.

Le relative richieste dovranno essere fatte nei modi consueti.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,70.

Il Ministro — CASANA.

N. **116. — Concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Divisione artiglieria). — 26 marzo.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina ai seguenti posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe:

due posti, specialità fabbriche d'armi e meccanico;
tre posti, specialità fabbro-fucinatore e meccanico;
tre posti, specialità fabbro-legnaiuolo e meccanico;
due posti, specialità chimico polverista, pirotecnico e meccanico;
due posti, specialità fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco.

2. Potranno essere ammessi al concorso:

A) i disegnatori, i capi armaiuoli militari, i sottufficiali capi-operai dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, i sottufficiali dei reggimenti del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, e gl'individui di truppa

delle compagnie operai d'artiglieria, i quali siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

B) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti e direzioni d'artiglieria, e delle officine di costruzione del genio e che siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

C) gli allievi delle scuole industriali del Regno che abbiano compiuto l'intero corso di studio delle scuole stesse ed ottenuto il relativo diploma di licenza e che non abbiano oltrepassato l'età di 26 anni al 1° agosto 1908.

3. I capi operai e operai borghesi e gli allievi delle scuole industriali dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver soddisfatto agli obblighi di leva, e, di 1ª categoria, avere già compiuto il servizio sotto le armi;

c) avere buona condotta;

d) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare.

4. Una metà dei posti pei quali è indetto il concorso in ogni specialità, è riservata agli allievi delle scuole industriali; l'altra metà agli altri concorrenti complessivamente.

I posti riservati agli allievi delle scuole industriali, potranno in difetto di questi essere occupati dai concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 2, e viceversa potranno essere occupati dagli allievi delle scuole industriali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una e nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanza che sarebbe ad essa spettata.

5. Gli aspiranti al concorso dovranno presentare non più tardi del giorno 1° settembre 1908 al rispettivo comandante di corpo o direttore, se disegnatori, sottufficiali, militari di truppa, capi operai, e ai comandanti dei distretti militari se allievi delle scuole industriali, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 1.00.

Pei concorrenti di cui alla lettera *C*) del n. 2 dovrà essere indicato il casato, nome e recapito domiciliare del concorrente, nonchè in quale delle direzioni d'artiglieria desidera dare gli esami in iscritto.

6. Le domande dei militari dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare (e pei sottufficiali anche dalla

copia del foglio caratteristico). Quelle dei capi operai ed operai borghesi saranno accompagnate dall'estratto conforme al ruolo matricolare, nonchè di una dichiarazione di un ufficiale medico, comprovante l'idoneità fisica di cui al capoverso *d*) del n. 3.

Da tale estratto dovranno risultare con esattezza le indicazioni di cui agli alinea *a*), *b*), *d*) del n. 3.

Esso dovrà essere firmato dal capo di servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate dal solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 2 dovranno essere munite del parere del capo di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

Quelle degli allievi delle scuole industriali dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia dell'atto di nascita;

c) certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato;

d) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto e certificato di penalità del tribunale rilasciato da non più di tre mesi;

e) diploma originale di licenza di una delle scuole industriali del Regno;

f) ceritficato di un medico militare, designato dal comando del distretto militare, constatante che il concorrente ha in modo assoluto, l'idoneità per il servizio militare;

g) fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

7. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi per mezzo dei distretti e dei comandanti di corpo o direttori, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

8. Gli esami saranno scritti, orali e pratici, in base ai programmi contenuti nell'*Atto* 100 del *giornale militare* 1906.

Gli esami scritti precederanno quelli orali e verranno dati entro il mese di ottobre 1908 presso le direzioni di artiglieria.

9. Gli esami orali avranno luogo a Torino in giorno da destinarsi.

In questi esami ogni candidato estrarrà a sorte quelle quantità di numeri di ciascun programma che è indicato in principio dei programmi stessi, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

10. Agli esami orali saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportata la voluta idoneità negli esami in iscritto.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui questi avranno principio per mezzo dei rispettivi comandi a cui avranno presentato la loro domanda e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificato ai singoli candidati per mezzo dei comandi sopracitati, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non potranno conseguire la nomina.

11. I primi classificati idonei in ciascuna specialità fino alla concorrenza del numero dei posti di cui al precedente n. 1, e nella proporzione stabilita dal n. 4 della presente circolare avranno diritto a coprire le vacanze esistenti nei capitecnici della rispettiva specialità, e quelle che avessero in seguito a verificarsi.

Gli altri sebbene dichiarati idonei non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

Commissioni, votazioni e classificazioni.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero della guerra e così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami scritti e orali sui programmi 1, 2 e 3;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami orali sui programmi 4, 5 e 6;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami scritti ed orali sul programma n. 7.

Gli esami pratici, programma n. 8, saranno dati dalla intera commissione.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

13. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

Per ciascuna delle materie d'esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni una per *sì* e per *no* la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato, l'altra per punti di merito assegnando punti da 10 a 20 agli idonei, ed inferiori a 10 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

14. La media totale per le materie dei due gruppi di esame, si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia per il rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

15. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo i candidati dovranno avere riportato l'idoneità in ciascuna materia del 1° gruppo.

16. Saranno dichiarati idonei i candidati che nell'esame del 2° gruppo avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna delle materie del gruppo.

17. Il punto definitivo di tutti i candidati idonei sarà ottenuto dalle medie riportate in ciascuno dei due gruppi d'esame ed ottenute nel modo detto precedentemente.

Tale punto serve per stabilire tante graduatorie dei candidati in ordine decrescente di classificazione, quante sono le specialità per le quali viene indetto il concorso.

18. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (divisione artiglieria):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia del 1° gruppo dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

2° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ciascuna delle due materie del 2° gruppo dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

3° un elenco dei candidati idonei, descritti in ordine decrescente di classificazione e divisi per specialità.

Gli specchi e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un succinto rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Per il Ministro — SGATO.

N. 117. — **Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 marzo.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che, per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di battaglione, mezzo reggimento e brigata in data 1°, 10 e 29 febbraio 1908 in fanteria, in data 1° febbraio 1908 in cavalleria e nel genio.

Nell'arma di artiglieria non ebbero luogo promozioni a maresciallo di brigata nello scorso mese di febbraio.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 1° febbraio 1908.

Maresciallo di compagnia . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	30 settembre	1903.
Sergente	30 novembre	1900.
Caporale maggiore	5 marzo	1900.
Caporale	25 novembre	1899.
Giunto alle armi	16 febbraio	1898.
Nato	30 luglio	1879.

In data 10 febbraio 1908.

Maresciallo di compagnia . . .	1° gennaio	1907.
Furiere maggiore	5 maggio	1906.
Furiere	31 dicembre	1901.
Sergente	30 aprile	1900.
Caporale maggiore	15 ottobre	1899.
Caporale	31 dicembre	1898.
Giunto alle armi	30 aprile	1898.
Nato	25 ottobre	1877.

In data 29 febbraio 1908.

Maresciallo di compagnia . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	31 maggio	1903.
Sergente	30 aprile	1901.
Caporale maggiore	31 maggio	1900.
Caporale	31 ottobre	1899.
Giunto alle armi	6 dicembre	1898.
Nato	18 luglio	1879.

CAVALLERIA.

In data 1° febbraio 1908.

Maresciallo di squadrone . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	30 giugno	1903.
Sergente	30 giugno	1900.
Caporale	30 giugno	1899.
Giunto alle armi	31 dicembre	1898.
Nato	21 ottobre	1879.

GENIO.

In data 1° febbraio 1908

Maresciallo di compagnia . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	15 dicembre	1904.
Sergente	26 giugno	1899.
Caporale	27 giugno	1898.
Giunto alle armi	28 dicembre	1897.
Nato	3 novembre	1879.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione, mezzo reggimento e brigata rispettivamente alle date del 1°, del 10 e del 29 febbraio 1908 in fanteria e del 1° febbraio 1908 in cavalleria e nel genio i marescialli di compagnia e di squadrone investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal 1° comma del § 8 del capo VI del regolamento sull'avanzamento (compresi quelli che occupano le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), i quali, alle date medesime, contassero almeno nove anni di servizio ed avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei suindicati sottufficiali meno anziani promossi rispettivamente nell'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti alle date suddette della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta attitudine fisica.

In occasione delle promozioni a maresciallo di reggimento che avranno luogo il 1° aprile p. v., si raccomanda ai corpi di trasmettere senza indugio al Ministero (Direzione generale leva e truppa) la copia del foglio matricolare del sottufficiale promosso pel servizio dei riparti attivi appena ne abbia avuta comunicazione, per non ritardare le promozioni dei sottufficiali con cariche speciali, cui spetta l'avanzamento per arma in base al penultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 116. — **Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 marzo.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che, per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia ad anzianità in fanteria in data 1° e 12 febbraio 1908.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette aveva l'anzianità qui appresso indicata:

In data 1° febbraio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	31 luglio	1906.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	22 novembre	1882.

In data 12 febbraio 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Furiere	28 febbraio	1906.
Sergente	30 dicembre	1903.
Caporale maggiore	30 settembre	1903.
Caporale	20 settembre	1902.
Giunto alle armi	10 febbraio	1902.
Nato	3 febbraio	1884.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia rispettivamente alle date del 1° e del 12 febbraio 1908 i sergenti maggiori appartenenti all'arma di fanteria investiti di una delle cariche speciali contemplate nel 3° e nel 4° comma del § 33 e del primo comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento (compresi anche quelli occupanti le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali, alle date medesime, contassero almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale e avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati.

In artiglieria, alla data del 1° febbraio 1908 ebbe luogo una promozione a scelta al grado di maresciallo di batteria per il

servizio dei riparti attivi di un sottufficiale avente l'anzianità seguente:

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	14 gennaio	1902.
Nato	27 febbraio	1883.

Alla data medesima saranno promossi marescialli di batteria i sergenti maggiori appartenenti all'arma d'artiglieria che si trovino nelle condizioni suaccennate e siano promovibili a scelta.

Per usufruire di tale avanzamento i sottufficiali in parola dovevano alle date suindicate essere già investiti della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1908 — 7 aprile

MARZO 27. — R. decreto n. 86 che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, *pag.* 277.

» 30. — Fotografie dei libretti di viaggio, *pag.* 280.

APRILE 2. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 280.

» 2. — Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale, *pag.* 281.

» 2. — Errori e ritardi nella compilazione dei documenti per la sistemazione trimestrale dei conti correnti, *pag.* 282.

» 4. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare, *pag.* 283.

» 4. — Bufetterie per le rinnovazioni, disponibili presso le direzioni d'artiglieria, *pag.* 284.

» 6. — Modificazione alle lanterne per segnalazioni a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera, *pag.* 284.

CIRCOLARE N. **119** *. — **R. decreto n. 86 che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Ufficio tiro a segno ed educazione fisica). — 27 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883, serie 3ª, che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 91

Pag. 223. — Al 1° periodo del n. 2, *sostituire:*

2. I due viaggi d'istruzione per ufficiali d'artiglieria pure indicati nello specchio *A* si svolgeranno secondo le direttive dell'ispettore generale dell'arma sotto l'alta direzione dei rispettivi ispettori che incaricheranno ciascuno, per l'esecuzione, uno dei dipendenti comandanti di artiglieria.

Pag. 224. — Nella seconda riga del primo comma del n. 6, *alle parole:* il 6° reggimento, *sostituire:* il 5° reggimento — ed alla nona riga del detto comma, *alle parole:* giorno 25 dello stesso mese, *sostituire:* giorno 29 dello stesso mese.

Pag. 226, specchio *A*. — Nella colonna località, in corrispondenza ai viaggi d'istruzione per ufficiali, *alle parole:* Prescelta dal comando del corpo di stato maggiore, *sostituire:* Prescelta dall'ispettorato generale d'artiglieria.

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, n. 347, che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1906, n. 43, che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito:

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra la « Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare ».

Art. 2.

Fanno parte della commissione un presidente, sei membri del Parlamento, due ufficiali generali o superiori, tre altri membri competenti in materia. Essi sono nominati per decreto reale, su proposta dei ministri della guerra, dell'interno e dell'istruzione pubblica.

Fanno anche parte della commissione in qualità di membri di diritto: il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, il direttore capo del servizio dell'educazione fisica nel Ministero dell'istruzione pubblica, il capo dell'ufficio del tiro a segno e dell'educazione fisica nel Ministero della guerra.

Sono relatori della commissione con voto deliberativo, per le attribuzioni concernenti rispettivamente il tiro a segno e l'educazione fisica, due funzionari del predetto ufficio (capi sezioni o segretari).

La commissione elegge due vice presidenti fra i membri di nomina regia.

È segretario della commissione un funzionario dell'ufficio tiro a segno ed educazione fisica.

Art. 3.

La commissione, oltre le attribuzioni che le sono devolute dalle leggi e dai regolamenti, ha facoltà di formulare proposte per l'incremento della istruzione del tiro a segno e dell'educazione fisica a scopo militare.

Provvede alle gare generali di tiro a segno costituendosi in commissione esecutiva delle medesime.

Dà parere sulle questioni concernenti il tiro a segno nazionale, e le istituzioni di educazione fisica, intese a concorrere col tiro a segno alla preparazione della gioventù alle armi ed a conservare nei militari in congedo l'attitudine alle discipline militari.

Dà anche parere sulle questioni di educazione fisica nell'esercito.

Art. 4.

Il presidente:

Convoca la commissione e ne dirige i lavori;

Provvede per la suddivisione della commissione in due sottocommissioni per le questioni rispettive al tiro a segno ed alla educazione fisica. Le questioni peraltro possono essere sottoposte alle deliberazioni dell'intera commissione.

Può avvalersi di membri consultivi di speciale competenza tecnica, invitandoli ad intervenire alle sedute della commissione.

Art. 5.

La commissione ha la durata di quattro anni.

Le adunanze della commissione e delle sottocommissioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri effettivi.

Art. 6.

Sono abrogati i regi decreti sopra citati 25 maggio 1901, n. 247 e 18 febbraio 1906, n. 43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.
RAVA.

N. **120. — Fotografie dei libretti di viaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 marzo.

Da rapporti pervenuti alla direzione generale delle ferrovie dello Stato risulta che vengono usati, da impiegati governativi, libretti ferroviari con fotografia di vecchia data, non più somigliante al titolare del libretto.

In taluni casi gli agenti ferroviari hanno constatato, anche per dichiarazione degli stessi viaggiatori, che la loro fotografia era stata eseguita da oltre 20 anni.

Ora è evidente che, se la fotografia non è somigliante al viaggiatore, viene a mancare agli agenti ferroviari il modo di esercitare regolarmente la controlleria, di accertare cioè se il possessore del biglietto a tariffa ridotta sia effettivamente il titolare del libretto. Ciò può anche dar luogo a contestazioni ed a spiacevoli incidenti, che giova agli impiegati governativi di evitare nel loro stesso interesse.

Si pregano pertanto i comandanti di corpo, capi di ufficio, di stabilimenti ecc. di esaminare *personalmente* i libretti di viaggio degli impiegati da loro dipendenti per assicurarsi che le relative fotografie siano di data recente e somiglianti ai titolari dei libretti stessi e curare che siano sostituite quelle che non rispondano a tali requisiti.

Le nuove fotografie (formato visita) su semplice carta e firmate dagli interessati dovranno essere mandate al Ministero (*divisione casermaggio e trasporti*) insieme ai rispettivi libretti per l'apposizione del prescritto timbro a secco.

Il Ministro — CASANA.

N. **121. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 2 aprile.

È pubblicato un fascicoletto di varianti all'istruzione suddetta.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Le richieste del fascicoletto saranno fatte dalle autorità interessate con le norme solite.

Nelle suddette varianti è fatto cenno della pubblicazione di un opuscolo litografato contenente le *Norme per l'impianto e la sistemazione delle comunicazioni telefoniche delle fronti a mare delle piazze marittime.*

Tale opuscolo litografato sarà distribuito dall'ufficio del laboratorio fotolitografico solo alle seguenti autorità e nel numero di copie per ciascuna indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	Copie	4
Ispettorato generale d'artiglieria	»	2
Ispettorato d'artiglieria da campagna . . .	»	1
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . .	»	2
Ispettorato generale del genio	»	2
Ispettorato delle costruzioni del genio . . .	»	2
Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza .	»	2
Ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza presso il comando del V corpo d'armata	»	2
Comandi del genio militare	»	1
Direzioni del genio militare di Genova, Venezia, Ancona, Spezia, Napoli, Bari e Messina	»	1
Sottodirezioni del genio militare di Livorno, Maddalena, Cagliari, Salerno, Taranto e Catanzaro	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . .	»	4
1° reggimento artiglieria da costa	»	24
2° e 3° reggimento artiglieria da costa . . .	»	22
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna .	»	8
1° reggimento artiglieria da fortezza. . . .	»	12
2° e 3° reggimento artiglieria da fortezza. .	»	10
Gruppo compagnie operai d'artiglieria . . .	»	2
Direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Piacenza, Mantova, Verona e Roma . . .	»	2
Direzioni d'artiglieria di Genova, Venezia, Spezia, Maddalena, Napoli, Taranto e Messina	»	4
Sezioni d'artiglieria di Savona, Chioggia, Ancona, Monte Argentario, Gaeta e Villa S. Giovanni	»	1

Per il Ministro — SEGATO.

N. **129.** — **Varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 col quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale.** — (Divisione artiglieria). — 2 aprile.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti alle tavole di tiro suddette.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Le richieste delle copie saranno fatte con le solite norme dalle autorità, le quali già si provvidero del relativo opuscolo pubblicato coll'*Atto* 174 del 1906.

Il Ministro — CASANA.

N. **123.** — **Errori e ritardi nella compilazione dei documenti per la sistemazione trimestrale dei conti correnti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 aprile.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ha riferito che i lavori ad esso affidati pel servizio dei conti correnti sono spesso perturbati sia dai ritardi che si verificano da parte dei corpi nel trasmettere i documenti che sono tenuti ad inviargli, sia dagli errori che frequentemente si riscontrano nei documenti stessi.

Tali errori consistono principalmente: nel riportare nella *dimostrazione* delle operazioni eseguite *da altri corpi* (§ 1125 del regolamento d'amministrazione modificato dall'*Atto* 152 del 1904) anche le risultanze trimestrali delle operazioni eseguite per *conto di altri corpi*, le quali dovrebbero essere dimostrate soltanto nella *Nota speciale* mod. 317; nel mettere nella *Nota speciale* o nella *dimostrazione* risultanze inesatte — nell'attribuire nella *Nota speciale* risultanze a credito, o a debito, ad amministrazioni diverse da quelle per le quali le operazioni sono state fatte — nel dimostrare rimanenze finali a credito anzichè a debito, o viceversa — nel riportare tanto le rimanenze a credito quanto le rimanenze a debito, anzichè dimostrare la loro differenza finale — nel fare totali complessivi inesatti sulla *Nota speciale* e sulla *dimostrazione* — nel dimostrare in un trimestre operazioni compiute per conto del trimestre successivo, ecc. ecc.

Si richiamano, pertanto, tutte le amministrazioni interessate alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e contenute sia nel regolamento d'amministrazione, sia nelle *avvertenze* apposte sui documenti prescritti per tale servizio, e si prega di invigilare attentamente affinchè la compilazione di questi ultimi sia fatta con la dovuta diligenza.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari poi segnalerà al Ministero, pei provvedimenti del caso, quei corpi che continuassero, ciò non ostante, a trasmettere documenti errati o in ritardo.

Il Ministro — CASANA.

N. 124. — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale cavalleria). — 4 aprile.

Nella seconda quindicina del prossimo mese di giugno avranno luogo in Roma gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare e quelli d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo stesso.

Saranno ammessi agli esami di avanzamento ad anzianità i capitani e i tenenti veterinari compresi nei limiti d'anzianità stabiliti nella circolare n. 76 del corrente anno per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento pel 1909 che non subirono ancora gli esami in parola, ovvero che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità.

Agli esami per la scelta possono concorrere i tenenti veterinari fino al tenente Buccella Antonino incluso.

I programmi sui quali dovranno aver luogo gli esami d'avanzamento ad anzianità sono quelli stabiliti dall'*Atto* 15 del 1902: gli esami d'avanzamento a scelta pei tenenti veterinari si svolgeranno in conformità delle disposizioni contenute nell'*Atto* 14 di detto anno 1902.

I capi di corpo e di servizio, i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari nelle suaccennate condizioni, faranno pervenire al Ministero (*Direzione generale cavalleria*) non più tardi del 15 maggio, per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, gli elenchi nominativi di proposta, di cui al n. 2 dell'*Atto* 15 sopra citato, redatti su deliberazione della commissione compilatrice delle note caratteristiche e corredate dal relativo verbale.

Allo stesso modo e per la stessa data dovranno pure pervenire gli elenchi di proposta di ammissione dei tenenti veterinari agli esami per l'avanzamento ad anzianità e le domande di quelli concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 *Atto* 15 del 1902) corredati gli uni e le altre dalle dichiarazioni (anche negative) di cui al § 147 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministero si riserva di far conoscere, a suo tempo, ove si svolgeranno gli esami e il giorno e l'ora in cui dovranno cominciare.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **125. — Bufetterie per le rinnovazioni, disponibili presso le direzioni d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 4 aprile.

In relazione al disposto del n. 13 della circolare n. 221 del *giornale militare* 1907, il Ministero avverte i corpi di fanteria ed alpini che, trovandosi disponibili, presso le direzioni d'artiglieria, circa 70,000 serie di giberne mod. 91 del tipo testè abolito, le provviste di dette bufetterie per le ordinarie rinnovazioni, anzichè dal commercio (§ 399 del regolamento d'amministrazione) dovranno farsi, fino ad esaurimento, con prelevamenti dalle direzioni d'artiglieria della rispettiva circoscrizione, ed, in difetto, da quelle viciniori.

Presso le direzioni medesime e l'arsenale di Torino trovasi pure un discreto quantitativo di cinturini mod. 91 e di cinghie di giberne, in cuoio nero, che sarà bene venga impiegato in precedenza.

Il Ministro — CASANA.

N. **126. — Modificazione alle lanterne per segnalazioni a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera.** — (Divisione artiglieria). — 6 aprile.

Il Ministero ha determinato di apportare alcune modificazioni alle lanterne da segnalazione delle truppe addette alla vigilanza costiera, nel senso di renderle acconcie ad eseguire segnalazioni contemplate dalla speciale istruzione riservata (edizione 1904), e di dotarle di un vetro giallo di riserva.

Tali modificazioni dovranno essere eseguite per cura delle amministrazioni interessate, alle lanterne che hanno rispettivamente in carico, attenendosi all'uopo alle norme che fanno seguito alla presente circolare e prendendo, ove occorra, opportuni accordi cogli enti che hanno in consegna parte delle lanterne stesse.

La spesa occorrente per eseguire detta modificazione dovrà essere contenuta nel limite di L. 2,45 per lanterna (fra materie prime e mano d'opera) e la spesa per l'acquisto del commercio del vetro giallo di riserva, con relativa custodia di cartone, nei limiti di circa L. 0,70 complessive.

Dell'ammontare totale della spesa occorrente, da ridursi al minimo, con opportune trattative, le amministrazioni sovra enumerate, chiederanno rimborso al Ministero con rendiconto speciale mod. 400 a carico del cap. 63 del bilancio straordinario dell'esercizio in corso.

Resta inteso che l'acquisto degli ampollini da olio e dei fiammiferi da vento, prescritti dal n. 11 dell'istruzione sunnominata, dovrà effettuarsi dal commercio e solamente al momento del bisogno.

NORME

circa il modo di eseguire le modificazioni delle lanterne per segnalazione.

Le modificazioni da apportare alle lanterne consistono nel munire le lanterne stesse di uno sportello ribaltante, e di un secondo cupolino e nel rendere opaca una delle pareti trasparenti.

Sportello ribaltante. — Da latta in foglio, semplice, tagliare un rettangolo di mm. 200 × 165; piegare sul rettangolo stesso un lato corto e due lunghi per un tratto di mm. 5, poscia ripiegare i detti lati su sè stessi, per un nuovo tratto di mm. 10, e formare così una specie di cornice di rinforzo. Piegare infine sul rettangolo nominato anche l'altro lato corto per un tratto di mm. 5 e ripiegarlo ancora su sè stesso per un nuovo tratto di mm. 15 interponendo però, nella seconda piegatura, un filo di ferro del diametro di mm. 2; estrarre detto filo, praticare su questa ultima piegatura due tagli della lunghezza di mm. 32 circa, ciascuno alla distanza di mm. 20 dai due lati lunghi del rettangolo e formare così la parte cerniera dello sportello, che per tal modo si è ottenuto, fermando, bene inteso, gli angoli delle piegature con saldature a stagno.

Costrurre l'altra parte di cerniera, che va unita, a stagno, sul fondo della lanterna, ricavandolo da un pezzo adatto della stessa latta, in foglio semplice, nel modo seguito per quello dello sportello; montare la cerniera introducendo nei suoi occhi il filo di ferro di cui sopra, ridotto a conveniente lunghezza, ribadendone leggermente le estremità.

Sulla faccia anteriore ed alla metà del lato inferiore dello sportello applicare con saldatura a stagno, una sporgenza a leva costituita da una striscia di latta in foglio doppia, delle dimensioni di mm. 135 × 35 piegata a squadra ed avente i lati ripiegati su sè stessi per un tratto di mm. 5, allo scopo di renderla più robusta,

Parete opaca. — Da latta in foglio semplice, tagliare un rettangolo delle dimensioni di mm. 225 × 195 e ripiegare i lati sul rettangolo stesso per un tratto di mm. 10, per tre

volte, in modo di ottenere tutto all'intorno uno spessore tale che impedisca alla parete opaca di oscillare quando sia stata disposta nell'alloggiamento del vetro che ora si vuol sopprimere e che si trova nell'antico sportello e saldare a stagno gli angoli delle ripiegature.

Cupolino amovibile. — Da latta in foglio, semplice, tagliare una striscia di mm. 340 × 76, piegare un lato lungo sulla striscia stessa, in modo da formare un piccolo cordone, poscia piegare i due lati corti, uno in senso opposto all'altro, per un tratto di mm. 5. Tracciare quindi su detta striscia, con segnatoio a mano, dieci linee distanti fra loro mm. 5 a partire dal lembo ripiegato a cordone, alla distanza di mm. 10 dal medesimo e praticare su di esse, alternativamente, tanti forellini del diametro di mm. 3, distanti fra loro mm. 11; poscia su apposita forma cilindrica di legno, avente il diametro uguale a quello del cupolino già esistente sulla lanterna, piegare la striscia, riunire le due piegature praticate sui lati corti, facendo entrare l'una nell'altra, chiuderle con piccoli colpi di martello e fermandole con saldatura a stagno. Ciò fatto ricavare una ripiegatura a squadra della larghezza di mm. 7 dalla parte opposta a quella del predetto cordone; tagliare infine, da un pezzo della stessa latta in foglio semplice, un disco del diametro di mm. 138, dargli una forma a coppa con colpi di martello sopra un pezzo di piombo e mediante stampo, poscia piegarlo sulla periferia, verso l'interno, per un tratto di mm. 5, unirlo alla parte cilindrica già piegata a squadra come si è indicato più sopra, mediante piccoli colpi di martello e fermarla con saldatura a stagno.

Avvertenze.

Trattandosi di modificazioni da apportarsi a lanterne che già sono in distribuzione, per semplicità di lavoro e per risparmio di mano d'opera, si è costruita amovibile la parete opaca. In lanterne di nuova costruzione essa dovrebbe essere foggiata a sportello.

Non essendo le lanterne in distribuzione perfettamente uguali fra loro, le modificazioni di cui sopra, dovranno adattarsi, particolarmente, a ciascuna lanterna.

Il Ministro — Casana

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1908 — 11 aprile

MARZO 15. — R. decreto n. 96 che fissa il termine col quale cessa pei militari dell'esercito e dell'armata il diritto a conseguire la medaglia col motto «Cina», *pag.* 287.

APRILE 8. — Estensione dell'uso della nuova copertina sottosella nelle bardature a sella per batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 288.

» 8. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 289.

» 9. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 289.

» 9. — Aggiunte e varianti alle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, *pag.* 297.

» 9. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, *pag.* 298.

CIRCOLARE N. **127.* — R. decreto n. 96 che fissa il termine col quale cessa pei militari dell'esercito e dell'armata il diritto a conseguire la medaglia col motto « Cina ».** — (Segretariato generale). — (Con una tavola di disegno) (1). — 15 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 23 giugno 1901, n. 339, 23 aprile 1903, n. 176, 21 aprile 1904, n. 195, relativi alle medaglie commemorative delle campagne dell'Estremo Oriente;

Visti i regi decreti 29 dicembre 1900, n. 432, 26 dicembre 1901, n. 568, 21 aprile 1904, n. 195 relativi allo stato di guerra nell'Estremo Oriente;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° aprile 1908, cessa per i militari dell'esercito e dell'armata che si troveranno nelle condizioni previste dai regi decreti 23 aprile 1903 e 21 aprile 1904, il diritto a conseguire la medaglia portante il motto « Cina », fermo restando quanto stabiliscono i regi decreti 26 dicembre 1901 e 21 aprile 1904 circa lo stato di guerra per il personale suddetto.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

I militari dell'esercito e dell'armata fregiati con la medaglia portante il motto « Cina » 1900-901, sono autorizzati ad aggiungere al nastro della medaglia una fascetta d'argento conforme al modello annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
C. MIRABELLO.

N. **128. — Estensione dell'uso della nuova copertina sottosella nelle bardature a sella per batterie da campagna ed a cavallo.** — (Divisione artiglieria). — 8 aprile.

Il Ministero avverte i corpi interessati di aver determinato che la copertina sottosella adottata con l'*Atto* 148 del 1907, entri, d'ora innanzi, a fare parte della bardatura a sella per batterie da campagna ed a cavallo, in luogo della copertina sottosella ora in uso (VIII-306).

Resta inteso però che la sostituzione della nuova copertina dovrà aver luogo gradualmente ed a misura del bisogno e che quelle di antico modello dovranno rimanere in servizio fino a consumazione.

Restano pertanto invariate le precedenti disposizioni riguardanti la trasformazione della coperta sottosella (VIII-105) in coperte sottosella (VIII-360) fino alla completa loro sostituzione.

I reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo riceveranno il campione della nuova copertina dalla direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione di Torino.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **129*. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 8 aprile.

Dopo il 1° capoverso dell'*Atto* 193 del 1907, *aggiungere:*

I corpi saranno inoltre autorizzati a prelevare dal gabinetto in parola la malleina, al prezzo di L. 0,30 per dose e L. 1,00 per ogni spedizione, a rimborso di spese d'imballaggio.

Il Ministro — CASANA.

N. 130*. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 aprile.

Per la custodia, richiesta, distribuzione, ecc., dei documenti di viaggio e di trasporto, prescritti dal vigente *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno*, e dalle norme per l'applicazione della *Concessione speciale C*, si osserveranno le disposizioni seguenti le quali sostituiscono quelle date sin qui sull'argomento.

§ 1. I documenti di viaggio e di trasporto devono essere custoditi con ogni cura dalle autorità che li hanno in consegna, analogamente a quanto fanno pei documenti personali o riservati. Esse rispondono disciplinarmente e pecuniariamente delle sottrazioni di tali documenti, qualora chi ne venisse in possesso, non avendovi diritto, se ne valesse.

Libretti.

§ 2. Ogni qual volta occorra provvedere del libretto un ufficiale od un impiegato di nuova nomina, un allievo d'istituto militare superiore od un maresciallo, il capo di corpo, di stabilimento, d'ufficio, ecc., ne fa domanda al Ministero della guerra *(Direzione generale dei servizi amministrativi)* trasmettendogli la fotografia (formato visita, e su semplice carta) dell'ufficiale, dell'impiegato, dell'allievo, o del maresciallo, al quale deve essere consegnato. La fotografia deve ritrarre: l'ufficiale od il maresciallo in *uniforme* o in *abito borghese*; l'allievo in uniforme. La fotografia dell'impiegato deve ritrarlo unicamente in *abito borghese*, anche se egli abbia un grado quale ufficiale in congedo.

L'ufficiale, l'impiegato, l'allievo od il maresciallo appone alla fotografia la propria firma per modo che risulti visibile dopo che la fotografia sarà stata introdotta nel passe-partout. I libretti sono poi timbrati dal Ministero con un bollo a secco che prende, ad un tempo, la fotografia e la copertina.

Sono del pari richiesti al Ministero i libretti di viaggio per le persone di famiglia degli ufficiali, degli impiegati e dei marescialli ammesse al trasporto a tariffa differenziale.

Nella richiesta dei libretti per famiglia dovranno essere indicate tutte le persone per le quali serviranno. Inoltre, se fra esse sianvi ascendenti o collaterali, il capo di corpo, stabilimento, ufficio ecc., dovrà dichiarare che, compiuti i necessari accertamenti, gli è risultato che le persone medesime trovansi nelle condizioni volute per aver diritto di viaggiare a tariffa

differenziale (Regolamento trasporti militari sulle ferrovie § 19 lettera *a*) e *b*) e art. 4 delle Norme per l'applicazione della *Concessione speciale C*).

Le richieste dei libretti per famiglia non corredate da tali indispensabili indicazioni non avranno corso.

§ 3. Gli ufficiali, gli impiegati ed i marescialli, che non abbiano conviventi ed a carico persone di famiglia fruenti di tale concessione, non possono essere provvisti del libretto per le loro persone di servizio, dovendo queste, in tal caso, viaggiare unicamente con *richieste* o con *tessere di riconoscimento*.

Sui libretti di viaggio rilasciati tanto agli ufficiali quanto agli impiegati ed ai marescialli, non potranno, in verun caso, essere inscritte, quali domestiche, le parenti che nelle case loro disimpegnano funzioni di servizio, tali persone essendo escluse dal fruire di riduzione, se parenti d'ufficiali, e dovendo, se parenti di impiegati e di marescialli, viaggiare con richiesta e con tessera di riconoscimento (1), osservate le vigenti prescrizioni sulla materia.

§ 4. Se un ufficiale, un impiegato, un allievo od un maresciallo dichiara di aver smarrito il proprio libretto o quello della propria famiglia, o che l'uno o l'altro si è reso inservibile, le predette autorità ne chiedono uno nuovo al Ministero colle norme di cui al § 2.

Se il libretto smarrito è rinvenuto, deve essere trasmesso al Ministero della guerra per l'annullamento. I libretti divenuti inservibili sono dai capi di corpo o d'ufficio ritirati allorchè consegnano i nuovi, e mandati poscia al Ministero per l'annullamento.

§ 5. L'ufficiale, l'impiegato, l'allievo od il maresciallo che smarrisce il libretto proprio o quello della propria famiglia mentre trovasi assente dal proprio corpo od ufficio (o dalla scuola) deve tosto farne la dichiarazione, per mezzo dell'autorità militare locale, al capo del corpo, ufficio, stabilimento, ecc. cui appartiene, richiedendo un nuovo libretto (§ 4).

---

(1) Sulle tessere di riconoscimento per le parenti domestiche degli impiegati sarà apposta la seguente dichiarazione:

Si certifica che nel libretto di viaggio della famiglia dell'impiegato sig. . . . . non sono inscritte nè la titolare della presente, nè altre persone di servizio e che la suddetta titolare è convivente coll'impiegato e colla sua famiglia ed è a carico di lui.

Sulle tessere per le parenti-domestiche dei marescialli.

Si certifica che nel libretto di viaggio della famiglia del maresciallo non sono inscritte nè la titolare della presente nè altre persone di servizio, e che la suddetta titolare è convivente col maresciallo e con la sua famiglia ed a carico di lui.

Qualora nel frattempo gli occorra di viaggiare o di far viaggiare la propria famiglia, l'autorità militare locale gli rilascia le richieste pel trasporto personale e, se del caso, quella pel trasporto del bagaglio (§ 21), oltre i documenti d'identità personale. Qualora la detta autorità non sia provvista delle richieste suddette e delle tessere di riconoscimento (§ 22) l'ufficiale, l'impiegato, l'allievo od il maresciallo deve domandarle al corpo, allo stabilimento, all'ufficio, ecc. cui appartiene.

§ 6. Se la fotografia annessa al libretto debba essere cambiata perchè non più somigliante al titolare, la nuova fotografia (§ 2) dev'essere mandata al Ministero insieme al libretto stesso.

§ 7. Se il cartoncino del libretto di viaggio (personale o di famiglia) diviene comunque inservibile, i comandanti di corpo, capi d'ufficio, di stabilimenti, ecc. provvedono a sostituirlo con altro. All'uopo ne fanno domanda al Ministero in quantità tale da averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 8. I libretti di viaggio *personali* e di *famiglia* portano sul cartoncino un numero d'ordine corrispondente a quello dei *registri-matricola* tenuti dal Ministero. Tali libretti non possono mai in veruna occasione, nè per qualsiasi motivo, essere ceduti a chicchessia.

§ 9. Le variazioni, che si riferiscono a cambi di corpo, debbono essere fatte dal comando del corpo ufficio, ecc., al quale l'ufficiale, l'impiegato od il maresciallo cessa d'appartenere.

Trattandosi d'ufficiali, impiegati o marescialli distaccati dalla sede del corpo, ufficio o stabilimento, le variazioni suddette e quelle per promozione sono vidimate dal comandante del presidio.

Per gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, che cessano di appartenervi, e per gli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e della scuola di applicazione di sanità militare nominati sottotenenti ed assegnati ai corpi, la relativa variazione a tergo del cartoncino è apposta dal comando del corpo al quale essi vengono destinati.

Per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare nominati sottotenenti, e rispettivamente assegnati alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio o comandati alla scuola di cavalleria, le conseguenti variazioni debbono essere fatte dai comandi delle scuole stesse.

§ 10. I libretti degli ufficiali e dei marescialli, che per qualsiasi causa cessano (*temporaneamente o definitivamente*) dal-

l'effettivo servizio, e quelli delle rispettive famiglie, nonchè i libretti degli allievi che per qualsiasi motivo vengono dimessi, sono ritirati dai comandanti di corpo, capi di uffici o di stabilimenti militari in modo che gli ufficiali, gli allievi od i marescialli non possano fruirne oltre il giorno dal quale decorre il provvedimento che li concerne.

Così dicasi per i libretti degli impiegati civili e delle rispettive famiglie (1).

Pertanto, se un ufficiale, impiegato, allievo o maresciallo lasci il corpo, l'ufficio ecc. prima del giorno dal quale decorre il provvedimento suindicato, il capo di corpo, d'ufficio, ecc. gli ricorderà l'obbligo di restituire in termini il libretto (od i libretti) di viaggio e si farà rilasciare per iscritto l'indicazione del domicilio al quale potranno dirigersi le comunicazioni che gli si dovessero fare.

Per la custodia o spedizione (secondo i casi) di tali libretti valgono le disposizioni del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* e le norme per l'applicazione della *Concessione speciale C.*

§ 11. Se l'ufficiale, l'impiegato od il maresciallo non consegna il proprio libretto, nè, se del caso, quello della propria famiglia, l'autorità predetta ne riferisce tosto al Ministero.

L'inosservanza di questa prescrizione rende disciplinarmente e pecuniariamente responsabile il comandante di corpo od il capo d'ufficio delle conseguenze dell'indebito uso che l'ufficiale, l'impiegato od il maresciallo facesse del libretto di viaggio.

§ 12. È obbligo dei comandanti di corpo, capi d'ufficio o di stabilimenti militari che ritirano i libretti viaggio (*personali e di famiglia*) agli ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa, o nella posizione di servizio ausiliario (§ 10), di far constare sui libretti stessi della speciale posizione in cui si trovano i rispettivi titolari prima di spedire tali documenti ai competenti comandi di distretto.

La relativa variazione sarà fatta:

a) pei libretti *personali* a tergo del cartoncino fisso;

---

(1) I libretti degli impiegati che cessano di dipendere dal Ministero della guerra perchè fanno passaggio ad altre amministrazioni dello Stato (e quelli delle rispettive famiglie) debbono essere restituiti al Ministero stesso per l'annullamento.

b) pei libretti *di famiglia*, a tergo del frontispizio dei fascicoli scontrini pei viaggi e pel trasporto dei bagagli.

Tale variazione sarà fatta dai comandi dei distretti qualora le autorità di cui sopra non abbiano potuto provvedervi.

Quando poi i detti ufficiali sieno richiamati in servizio, la variazione relativa è fatta dal comando del distretto che restituisce loro il libretto (od i libretti) di viaggio perchè possono senz'altro valersene.

§ 13. Ad ognuno dei libretti (*personali*, e *di famiglia*) per gli ufficiali, gli allievi, ed i marescialli sono unite due serie di scontrini: l'una di *quaranta* pei viaggi l'altra di *venti* pel trasporto del bagaglio nei casi di trasferta o licenza. Invece ai libretti (*personali* e *di famiglia*) per gli impiegati è unita una sola serie di 50 scontrini pei viaggi.

Per sostituire le nuove serie di scontrini a quelle esaurite le autorità ed i capi di servizio incaricati della distribuzione dei libretti ne fanno richiesta al Ministero per averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 14. Non può essere rilasciato più di un fascicolo scontrini per volta; prima di rilasciarne un nuovo debbono ritirarsi le matrici del fascicolo esaurito ed il relativo frontespizio e conservarsi per sei mesi, trascorsi i quali vengono annullati.

Della distribuzione degli scontrini è tenuto conto in una apposita colonna dei registri-matricola di cui al successivo § 16.

§ 15. L'iscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti, non dovendo mai nel libretto trovarsi alcun scontrino col numero in bianco.

§ 16. Per iscrivere i libretti di viaggio degli ufficiali, degli impiegati, dei marescialli e delle rispettive famiglie e seguire il loro movimento sono stabiliti i seguenti registri:

a) Registri-matricola pei libretti *personali*, e *di famiglia*, tenuti dal Ministero. In questi registri sono inscritti, secondo il loro numero d'ordine progressivo, tutti i libretti che vengono distribuiti e sono annotate le successive variazioni; la prima serie di questi registri è destinata all'inscrizione dei libretti degli ufficiali e degli allievi; la seconda serve pei libretti delle famiglie degli ufficiali; la terza pei libretti degli impiegati; la quarta pei libretti delle loro famiglie; la quinta pei libretti dei marescialli; l'ultima pei libretti delle famiglie dei marescialli.

b) Registro di conto corrente, tenuto dal Ministero. — In esso sono aperte tante partite quanti sono i comandi, corpi, uffici, stabilimenti ecc. cui vengono mandati i documenti di viaggio e sono annotate tutte le variazioni al caricamento e le nuove spedizioni.

c) Registri-matricola (mod. 199 e 200 del catalogo) che, debbono essere tenuti dai comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc. in corrispondenza coi registri *a*) e *b*) tenuti dal Ministero; in essi i libretti degli impiegati saranno inscritti dopo quelli degli ufficiali (ed occorrendo degli allievi) lasciando alcune pagine in bianco fra i libretti delle due categorie; ugualmente si praticherà per l'iscrizione dei libretti dei marescialli, che seguirà quella dei libretti degli impiegati. Con le stesse norme si procederà all'inscrizione dei libretti assegnati alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati e dei marescialli.

d) Registri dei libretti in deposito (mod. 201 *A* e 201 *B* del catalogo) che debbono essere tenuti dai comandi dei distretti militari per iscrivervi i libretti degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria, e quelli delle rispettive famiglie.

§ 17. L'ufficiale, l'impiegato, l'allievo od il maresciallo, il quale cessa di appartenere o d'essere comandato al corpo ufficio o istituto da cui ricevette il libretto proprio e, se del caso, anche quello per la famiglia, deve essere cancellato dai relativi registri-matricola ed inscritto su quelli del corpo, ufficio, ecc., presso il quale è destinato. Successivamente ad ogni cambio di corpo, si faranno le stesse cancellazioni e nuove iscrizioni.

Pei libretti degli impiegati che cessano temporaneamente dal servizio, o siano temporaneamente privati dall'uso di tali documenti, basterà far cenno, nella colonna annotazioni, della speciale posizione del titolare; considerato che tali libretti continuano a restare in deposito presso il comando, ufficio o stabilimento cui l'impiegato era addetto; alla cancellazione si procederà soltanto se l'impiegato, riprendendo servizio, sarà assegnato ad altro corpo, ufficio, ecc.

§ 18. Le intestazioni delle colonne e le avvertenze sul frontispizio di ognuno dei detti registri indicano chiaramente il modo con cui i medesimi debbono essere tenuti. Tali avvertenze s'intendono far parte della presente istruzione ed essere perciò diligentemente osservate.

§ 19. Perchè si possa tenere al corrente la serie dei registri-matricola dei libretti di viaggio assegnati a quei personali (militari e civili) le cui variazioni non risultano dal *Bollettino ufficiale*, le autorità militari dalle quali essi dipendono, manderanno al

Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) il 1° di ogni mese l'elenco delle variazioni concernenti i personali stessi e le rispettive famiglie, limitamente però ai trasferimenti di corpo, ai collocamenti a riposo ed ai decessi (1).

Richieste e tessere di riconoscimento.

§ 20. Le richieste pei viaggi sono di due specie, secondo che debbono valere:

a) per i militari (*ufficiali e truppa*) ed assimilati e le rispettive famiglie (2);

b) per gli impiegati civili e le loro famiglie.

Le richieste pei trasporti servono unicamente pei militari (ufficiali e truppa) ed assimilati e le loro famiglie.

§ 21. Le richieste, di cui alla lettera *a*) del precedente paragrafo sono:

mod. *B* — riunite in registri da 60 o 120 richieste (3);

mod. *C*, (parte 1ª) — riunite in registri da 50 o 100 richieste (3);

mod. *D* — riunite in registri da 100 richieste

Quelle pei trasporti di bagaglio (mod. *C*, parte 2ª) e pel trasporto di masserizie, materiali, quadrupedi, ecc. (mod. *C*, parte 3ª) sono riunite in fascicoli da 50 o 100 richieste (3).

Le richieste pei viaggi degli impiegati civili e delle loro famiglie sono riunite in registri di 100 ciascuno.

Tutte indistintamente le richieste hanno stampato il numero del registro cui appartengono, oltre il proprio numero progressivo.

§ 22. Le *tessere di riconoscimento* sono documenti d'identità personale *di carattere permanente* da prodursi dalle persone che

---

(1) Per l'applicazione della suindicata disposizione quanto ai personali civili, il primo elenco conterrà le variazioni avvenute dalla data di emissione dei libretti a tutto il 31 marzo 1808.

(2) Dovranno essere tenuti distinti i registri delle richieste mod. B che, a norma delle prescrizioni vigenti, *possono* essere firmati dagli aiutanti maggiori in 1°, da quelli che *debbono* essere firmati esclusivamente dai comandanti di corpo, capi d'ufficio ecc.

(3) Le richieste mod. *B* e *C* (parte 1ª, 2ª e 3ª) di colore rosa, valevoli pei trasporti in caso di mobilitazione, (cioè in conto corrente), sono riunite in fascicoli: da 30, 60 e 120 richieste mod. *B*; da 10, 25 e 50 richieste mod. *C*.

viaggiano con *richiesta*. Sono di due specie: per i militari ed assimilati e le loro famiglie — per gli impiegati e rispettive famiglie.

La tessera deve essere rilasciata ad ogni persona viaggiante con *richiesta* (anche se su questa siano inscritte più persone) e può essere rinnovata soltanto in caso di smarrimento.

§ 23. Le richieste mod. *B* e *C*, ed eventualmente quelle mod. *D* e le relative tessere di riconoscimento, che occorrono agli ufficiali in congedo richiamati in servizio o che, pur rimanendo nell'attuale loro posizione, muovono d'ordine dell'autorità militare, sono rilasciate dall'autorità stessa o da quella che ne dà comunicazione all'interessato. Così dicasi per le richieste e tessere di riconoscimento per gli impiegati richiamati in servizio.

§ 24. La distribuzione dei registri di richieste e delle tessere alle autorità che, a termini delle disposizioni vigenti, rilasciano i vari documenti di viaggio o di trasporto, è fatta dal Ministero o dall'amministrazione che esso incaricherà

§ 25. Ogni qual volta che abbiano luogo cambi di distaccamento fra riparti appartenenti ad uno stesso corpo, il comandante del distaccamento cessante consegnerà a quello che lo surroga registri dei documenti di viaggio e di trasporto che ha in caricamento.

Se il riparto che dà il cambio appartiene ad un altro corpo, deve essere provvisto da quest'ultimo degli occorrenti registri, e quello che riceve il cambio riconsegna al proprio corpo i registri che aveva seco. Il corpo li custodisce per consegnarli ad altri distaccamenti fino a che ne siano esaurite tutte le richieste.

§ 26. In caso di soppressione di uffici o di stabilimenti, i registri non esauriti debbono essere spediti al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 27. Ogni richiesta deve essere completata in ogni sua parte prima di consegnarla al richiedente. L'inosservanza di tale prescrizione può rendere responsabile disciplinarmente e pecuniariamente l'autorità che rilascia la richiesta.

Le richieste staccate dalla matrice, che non venissero poi adoperate, debbono essere restituite al corpo, ufficio, stabilimenti ecc., che le ha rilasciate, affinchè le annulli con alcune linee trasversali, conservandole unite alle matrici.

Tutte le matrici dei registri di richieste debbono essere conservate per un biennio presso i corpi per poterle comunicare al Ministero quando le richieda per gli opportuni controlli. Scaduto il detto termine le matrici vengono distrutte.

Costo e pagamento dei documenti di viaggio e di trasporto.

§ 28. Il costo dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale per i militari (ufficiali e truppa) e le rispettive famiglie, risulta dal catalogo degli stampati.

Il costo dei documenti di viaggio e di identificazione personale per gli impiegati e le rispettive famiglie è quello stesso dei corrispondenti documenti per gli ufficiali e le loro famiglie, eccezione fatta soltanto pei fascicoli scontrini, che è di L. 0,15 anzichè di L 0,10.

§ 29. Le spese pei registri di richieste per uso delle amministrazioni militari, degli ufficiali, degli impiegati, dei militari di truppa ed assimilati e delle loro famiglie è a carico delle masse dei corpi, delle direzioni e degli stabilimenti richiedenti; pei distretti di 2ª classe è a carico del consiglio d'amministrazione del distretto che li amministra; infine per gli uffici è a carico delle spese d'ufficio.

Il prezzo dei registri mod. *B* occorrenti pei comuni, per le prefetture e per le sottoprefetture e per gli agenti diplomatici e consolari sarà dai distretti conteggiato sul conto delle spese di leva.

Tutti gli altri documenti di viaggio debbono essere pagati dagli ufficiali, dagli impiegati, dai militari di truppa o dagli assimilati richiedenti.

Ciascun comando di corpo e ciascun capo di ufficio o stabilimento militare, che chiede e distribuisce documenti di viaggio e di trasporto, domanderà un estratto della presente circolare all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — CASANA.

N. **131. — Aggiunte e varianti alle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 aprile.

In seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato (sezione III) in merito all'interpretazione da darsi alla prima parte dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907 n. 763, si rende necessario di apportare le seguenti aggiunte e varianti alle Norme testè emanate per la prima applicazione della legge suddetta:

2ª § 421 *bis*. Tramandano anche diritto all'assegnazione alla categoria, a termini dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907 e sotto le condizioni di cui al § 432:

a) coloro che, dopo l'arruolamento per fatto di leva, abbiano assunto la ferma di anni 5, purchè mantengano tale obbligo di servizio per tutta la leva alla quale concorre il fratello che per tale titolo richiede l'assegnazione alla 2ª categoria;

b) coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio, purchè rimangano sotto le armi per tutto il termine anzidetto.

L'assegnazione alla 2ª categoria, conseguita per effetto di una delle suaccennate condizioni, è revocabile fino al termine della leva, nel primo caso a norma del § 443 *bis*, nel secondo a norma del § 443.

§ 443 *bis*. L'assegnazione alla 2ª categoria conseguita da un iscritto in base al § 421 *bis* lettera *a*) è revocabile sino all'ultimo giorno della leva, se prima del detto termine il fratello da cui deriva il diritto abbia cessato di essere vincolato alla ferma di anni 5, pur rimanendo sotto le armi per ultimare i suoi obblighi di leva.

Agli effetti di tale revoca le autorità prefettizie ed i comandanti di distretto militare dovranno applicare norme analoghe a quelle contenute nei §§ 444 e seguenti.

§ 791. Al n. 7 *aggiungere*:

o che abbia un fratello sotto le armi, il quale stia compiendo od abbia compiuto la ferma di 5 anni assunta dopo il suo arruolamento per fatto di leva, ovvero che, dopo il suo congedamento, abbia ottenuto la riammissione in servizio.

Il Ministro — CASANA.

N. **132**. — **Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — (Segretariato generale). — 9 aprile.

È apportata la seguente aggiunta al n. 12 della Disposizione 4 del fascicolo n. 30 della Raccolta (bozze di stampa) modificata dall'*Atto* 72 del 1906:

« Tale disposizione sarà applicabile, agli effetti del computo dell'obbligo di servizio, anche a quegli ufficiali di complemento di nuova nomina che cadano malati prima di imprendere il servizio obbligatorio, qualora però essi vengano ricoverati in un ospedale militare, e pel tempo ivi trascorso fino al limite massimo di 15 o di 30 giorni ».

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1908 — 18 aprile

APRILE 2. — R. decreto che modifica il R. decreto 10 dicembre 1882 che approva il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito, *pag.* 299.

» 10. — Località disagiate, *pag.* 300.

» 10. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio, *pag.* 301.

» 13. — Varianti alle « Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi », *pag.* 301.

» 13. — Prelevamento del pane dai panifici militari, *pag.* 301.

» 13. — Croce per anzianità di servizio militare, *pag.* 302.

CIRCOLARE N. 133. — **R. decreto che modifica il R. decreto 10 dicembre 1882 che approva il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito** (1). — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 350 e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479, 481, 494, e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908;

(1) Disposizione 150 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa).

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 91, specchio A, pag. 227. — Alle indicazioni riguardanti il 22° reggimento artiglieria campagna, *sostituire:*

22° id. id. id.	Id. id.	1ª Batterie da campagna — Poligono di Piazza Armerina.	Dal 20 luglio al 4 agosto.
		2ª Batterie da montagna — Zona delle escursioni (Provincia di Messina).	Dal 26 luglio al 10 agosto.

In calce allo specchio, *cancellare la nota*: (1).

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882 che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, modificato coi Regi decreti 20 giugno 1886, 22 aprile 1888, 8 settembre 1889, 10 luglio 1900, 20 marzo 1892, 28 maggio 1899 e 4 gennaio 1900;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al § 63 del regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito è fatta la seguente aggiunta:

« ed ai sottodirettori autonomi del genio militare ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1908.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **134 ***. — **Località disagiate**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 aprile.

Alle località da considerarsi *disagiate*, indicate negli *Atti* 95 e 175 del 1907, nelle quali i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dal n. 20, lettere *a*) e *b*) dello specchio III delle indennità eventuali sono raddoppiati pei sottufficiali guarda-batteria dei forti, guarda-forti, guarda-magazzini, guarda-colombaie, guarda-stazioni e guarda-mine in servizio isolato, sono aggiunte le seguenti, con decorrenza dal 1° aprile 1908.

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Bardonecchia . — Batteria Föens e Jafferan.

DIVISIONE MILITARE DI GENOVA.

Genova . . . — Batteria San Simone.

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Primolano . . — Tagliata del Covolo di Sant'Antonio.

DIVISIONE MILITARE DI LIVORNO.

Spezia . . . — Magazzini dei depositi di mobilitazione.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Castrogiovanni. — Sezione staccata d'artiglieria.

Il Ministro — CASANA.

N. **135** *. — **Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 aprile.

Ai magazzini presidiari del casermaggio, di cui negli *Atti* 98, 111 e 170 del 1907 e nei quali spetta al sottufficiale guarda-magazzino il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 20, lettera *a*), dello specchio III delle indennità eventuali, è aggiunto quello di *Oulx*, con decorrenza dal 1° aprile 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **136.** — **Varianti alle « Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi ».** — (Segretariato generale). — 13 aprile.

È pubblicata la 1ª serie di varianti alle istruzioni predette. Le varie autorità militari ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **137.** — **Prelevamento del pane dai panifici militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi. — 13 aprile.

Questo Ministero determina che, alla data del 1° maggio 1908, sieno rinnovati gli elenchi nominativi, prescritti dal n. 2 della circolare 359 del *giornale militare* 1907, dei personali dipendenti ai quali viene concessa la facoltà di prelevare il pane dai panifici militari, e che siano all'uopo osservate le norme seguenti affine di eliminare qualche inconveniente manifestatosi e di limitare il soverchio lavoro derivatone ai panifici medesimi.

La concessione del prelevamento dovrà essere ristretta, tranne casi eccezionali da valutarsi dalle autorità cui è devoluta la relativa autorizzazione, ad una razione di pane al giorno per ciascun membro adulto ed a mezza razione giornaliera per ciascun membro non adulto della famiglia, intendendosi questa costituita dalle sole persone regolarmente inscritte sugli appositi registri stabiliti dal § 152 del regolamento per le matricole del R. esercito.

Per i personali non compresi sui registri medesimi si terrà analogo criterio nel determinare il numero delle persone componenti le rispettive famiglie.

Nei prelevamenti giornalieri di pane non si dovrà mai superare il numero di razioni concesse a ciascuno, neppure nel caso che nei giorni precedenti siasi prelevato un quantitativo minore di quello concesso.

I nuovi elenchi nominativi di cui sopra dovranno essere diligentemente controllati dai comandi di corpo o riparto e capi di ufficio prima di sottoporli all'autorizzazione delle autorità predette.

Il Ministro — CASANA.

N. **138** *. — **Croce per anzianità di servizio militare.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 aprile.

A modificazione di quanto prescrive il n. 8 della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 8 novembre 1900 n. 358, col quale venne istituita la croce per anzianità di servizio militare (Disposizione 48 del fascicolo n. 17 della Raccolta — bozze di stampa) i ministri della guerra e della marina hanno di concerto determinato che anche il tempo trascorso dall'ufficiale in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, sia computato come utile agli effetti della concessione di detta onorificenza.

E pertanto il disposto del suddetto n. 8 rimane modificato come segue:

« Il tempo passato in disponibilità non è computato, e quello trascorso in aspettativa conta come servizio effettivo quando il collocamento in tale posizione sia avvenuto per ferite o per infermità anche se le medesime non provengano da cause di servizio, ovvero per riduzione di corpo ».

I comandanti di corpo e capi di ufficio, mentre terranno ciò presente per le proposte avvenire, si accerteranno fin d'ora se qualche ufficiale dipendente, si trovi nella condizione di poter approfittare della disposizione suddetta, se cioè, computando come utile il tempo eventualmente trascorso in aspettativa per infermità non dipendente da cause di servizio, venga ora a raggiungere il periodo di servizio stabilito per la concessione della croce d'oro. In tal caso le relative proposte saranno sollecitamente trasmesse al Ministero, con i prescritti elenchi individuali.

Il Ministro della marina
L. MIRABELLO.

Il Ministro della guerra
CASANA.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1908 — 22 aprile

APRILE 12. — R. decreto n. 144 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna, *pag.* 303.

» 22. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 304.

CIRCOLARE N. **139.** — **R. decreto n. 144 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

1. *Per un periodo di 21 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che al tempo della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti;

2. *Per un periodo di 25 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1877 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che al tempo della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 12 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **140. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 aprile.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 12 aprile volgente, n. 144 (circolare n. 139 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 22 maggio p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) il giorno 26 maggio p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e di Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e di Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio

del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata, i due cennati distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese. Aggiungeranno inoltre che per i richiamati i quali insieme alla famiglia risiedono in comune diverso dal proprio i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi.

Faranno inoltre presente ai sindaci, che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al manifesto che fa seguito alla presente circolare, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

5. Contemporaneamente i comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presenta-

zione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

6. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalla prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

7. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

9. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra precedente chiamata.

10. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva interessati a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

11. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso

che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

12. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*:

a) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1877 e 1883, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

b) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1877 e 1883, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

13. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chia-

mata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere loro in tempo i documenti di viaggio, rivolgendosi, in caso di urgenza, al distretto di residenza od all'arma dei carabinieri reali.

14. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 144 del 12 aprile andante;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

15. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dai comandi di corpo dai quali gli ufficiali dipendono per ragione di residenza per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Al comando del IX corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

16. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

I comandi stessi trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione basate sulle straordinarie circostanze di famiglia al comando del IX corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 14 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dai sopra indicati comandi dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale fanteria*) in un unico elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

17. Tutti gli ufficiali richiamati si presenteranno *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al

ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

19. I militari di fanteria di linea e bersaglieri ascritti alla milizia mobile richiamati alle armi saranno incorporati nei reggimenti o riparti dell'esercito permanente, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Art. 4. — *Istruzione.*

20. I richiamati di fanteria di linea e bersaglieri appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile mod. 1891, prima dell'inizio o durante le esercitazioni stesse.

Art. 5. — *Congedamento.*

21. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono o rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *15 giugno*.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quello di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

22. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

23. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

24. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, esoluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Per il Ministro — SEGATO.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) Il giorno 22 maggio p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) il giorno 26 maggio p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti alla fanteria di linea ed al bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati e residenti nel territorio dei distretti stessi, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1877 e 1883, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1877 e 1883, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c)* e *d)* dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purché uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì* . . . . *1908.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri
Asciugatoi.	2	2
Berretti da campagna con fregio e copertura di tela bianca	1	»
Berretti per fatica, con fregio	1	»
Berretti (feltz) con flocco	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia).	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca . . .	1	»
Cappotti	1	1
Coreggo per pantaloni	1	1
Cravatte per collo.	1	1
Cucchiai	1	1
Fasce di lana.	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	1	»
Giubbe di tela	»	1
Mantelline.	1	1
Mutande	2	2
Paletti per teli da tenda	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	1	1
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) . .	1	1
Tasche per pane con coreggia	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1
Zaini.	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta.	*	*

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza o sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e la calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

7. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1908 — 25 aprile

APRILE 5. — Legge n. 138 che approva provvedimenti per i bilanci delle colonie italiane d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle colonie stesse, *pag.* 321.

» 9. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che istituisce una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, *pag.* 321.

» 20 — Somministrazioni del comuni alle truppe, *pag.* 326.

» 20 — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 326.

» 20 — Varianti all'istruzione sul cavallo, *pag.* 326.

» 21 — Pagamenti da farsi dai corpi ad amministrazioni pubbliche o enti morali, *pag.* 326.

» 21 — Varianti alle « Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore », *pag.* 327.

» 24 — Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della puglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna, *pag.* 327

CIRCOLARE N. 141 °. — **Legge n. 138 che approva provvedimenti per i bilanci delle colonie italiane d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle colonie stesse.** — (Segretariato generale). — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni anno saranno presentati al Parlamento dué separati bilanci per le entrate e per le spese delle colonie Eritrea e Somalia italiana.

Art. 2.

Il « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari delle colonie italiane d'Africa », attualmente di L. 7,230,800, è aumentato di L. 600,000 per l'esercizio 1908-909 e di altre L. 550,000 a partire dall'esercizio 1909-910, ed è ripartito ed assegnato in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Le somme annue di L. 150,000 e L. 22,160, attualmente a carico del « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari

delle colonie d'Africa », rispettivamente per le spese della regia legazione in Addis Abeba e del regio consolato in Hodeida, saranno inscritte, a partire dall'esercizio 1908-909, nello « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri » tra le spese di rappresentanza all'estero fermo restando per le colonie italiane d'Africa il contributo di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

A deroga della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 319, a partire dall'esercizio 1908-909, sarà inscritta in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana l'annualità di L. 371,415.29 fissata dalla legge 30 giugno 1907, n. 499, per la restituzione alla Cassa depositi e prestiti del mutuo contratto per il riscatto del Benadir.

Art. 5.

I contributi dello Stato assegnati dalla presente legge per le spese della colonia Eritrea e Somalia italiana saranno messi a disposizione dei rispettivi Governi mediante apertura di due distinti conti correnti di tesoreria, ai quali verranno versati i relativi mandati di pagamento emessi dal Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Sui conti correnti di cui all'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni, oltre le dotazioni dei conti correnti medesimi, ed entro il limite massimo di L. 600,000, a ciascuno dei Governi delle due colonie, per metterli in grado di provvedere alle prime spese dell'esercizio successivo.

In nessun caso le somme anticipate potranno essere erogate dalle colonie in spese proprie dell'esercizio nel quale ha luogo l'anticipazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

Tabella di cui all'art. 3 della legge.

RIPARTIZIONE *ed assegnazione del contributo dello Stato nelle spese civili e militari delle colonie italiane d'Africa.*

	Stanziamenti attuali	Aumenti o diminuzioni	Stanziamenti per l'esercizio 1908-909
Per l'esercizio finanziario 1908-909.			
Al bilancio della colonia Eritrea: Contributo nelle spese civili e militari della colonia	5,400,800 —	+ 222,160 —	5,622,960 —
Al bilancio della colonia della Somalia italiana: Contributo delle spese civili e militari della colonia	1,385,000 —	+ 550,000 —	1,935,000 —
Allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri: Stanziamento per far fronte alle spese varie nell'interesse generale delle colonie della Eritrea e della Somalia italiana	445,000 —	— 172,160 —	272,840 —
Totali . . .	7,230,800 —	+ 600,000 —	7,830,800 —

	Stanziamenti per l'esercizio 1908-909	Aumenti o diminuzioni	Stanziamenti a partire dall'esercizio 1909-910
A partire dall'esercizio 1909-910.			
Al bilancio della colonia Eritrea: Contributo nelle spese civili e militari della colonia	5,622,960 —	+ 225,000 —	5,847,960 —
Al bilancio della colonia della Somalia italiana: Contributo nelle spese civili e militari della colonia	1,935,000 —	+ 325,000 —	2 260,000 —
Allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri: Stanziamento per far fronte alle spese varie nell'interesse generale delle colonie della Eritrea e della Somalia italiana	272,810 —	»	272,810 —
Totali . . .	7,830,800 —	+ 550,000 —	8,380,800 —

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro degli affari esteri
TITTONI.

N. 142.* — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che istituisce una Commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone. — (Divisione gabinetto civile). — 9 aprile.

SIRE,

Il ricorso gerarchico è il mezzo disciplinarmente più corretto concesso al militare ed al funzionario, che si creda leso da un provvedimento, per far sentire le sue ragioni. È dunque sommamente opportuno, nell'interesse particolarmente della disciplina, ristabilire in tutti i militari la piena fiducia nel reclamo amministrativo. È necessario che essi siano convinti che i loro interessi e le loro ragioni trovano nel Ministero il tutore naturale ed hanno modo di esservi spassionatamente vagliate e giudicate; e che, se il provvedimento è mantenuto, esso è veramente informato a necessità e giustizia.

L'istituzione pertanto di una Commissione, incaricata di esaminare e dar parere sui ricorsi che i militari ed i funzionari rivolgono al Ministero contro provvedimenti riguardanti le loro persone, risponde ad un bisogno veramente sentito, poichè il ministro della guerra, dal quale dipendono militari e funzionari in numero considerevole, non può esaminare personalmente in modo esauriente le pratiche relative a tutti i ricorsi

A ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta Vostra firma. Con esso si istituisce una commissione, composta di elementi che affidino per competenza ed autorevolezza, con l'ufficio di assistere il ministro nell'esame e nella risoluzione dei ricorsi che gli vengono indirizzati da militari e da funzionari contro provvedimenti riguardanti le loro persone.

E perchè l'esperimento del reclamo al Ministero non possa pregiudicare, per la decorrenza dei termini, coloro i quali, non restando paghi alla decisione ministeriale, credessero di fare ancora ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, si dispone che, quando vi è adito a tale ricorso, l'esame e la risoluzione dei reclami debba aver luogo entro 30 giorni dalla presentazione.

Data l'importanza dell'ufficio che verrebbe affidato a questa commissione, ritengo opportuno, per accrescerle prestigio e considerazione, che essa sia istituita con la forma solenne del R. decreto, e mi onoro di rassegnare lo schema alla Maestà Vostra.

Il Ministro — CASANA.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una Commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero stesso riguardanti le loro persone; nonchè quegli altri reclami che fossero sottoposti al giudizio del Ministero, intorno ai quali questi creda di promuovere il parere della commissione stessa.

Art. 2.

La commissione è composta:

di un tenente generale in servizio attivo od in posizione di servizio ausiliario, *Presidente*;

di un consigliere di Stato;

di un capo divisione del Ministero.

Farà le funzioni di segretario un ufficiale o un funzionario del Ministero.

La nomina delle persone componenti la commissione sarà fatta dal ministro della guerra.

Art. 3.

La Commissione, esaminati i ricorsi, proporrà al ministro se il provvedimento impugnato debba essere revocato o modificato o mantenuto.

Quando i ricorsi non siano dal ministro accolti in tutto o in parte ne saranno indicati i motivi ai ricorrenti.

Art. 4.

Nei casi in cui possa esservi adito a ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, il reclamo che fosse fatto preliminarmente al Ministero, dovrà essere esaminato e risolto entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

CASANA.

N. **143.** — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 aprile.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo, n. 155, deve aggiungersi quello di « Dolcè ».

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al detto comune, per gli alloggi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla citata istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — Cabana.

N. **144.** — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale. — 20 aprile.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Nuovi comandi.

Legione di Bologna { Sezione di 1ª classe di Argenta.
Tenenza di Copparo.

Comandi soppressi.

Legione di Bologna — Sezione di 1ª classe di Copparo.

Per il Ministro — Segato.

N. **145.** — **Varianti all'istruzione sul cavallo.** — (Divisione artiglieria). — 20 aprile.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti all'istruzione suddetta (volumi I e II).

Il prezzo di detto fascicoletto è di centesimi 10, e le relative richieste saranno fatte dalle autorità colle norme solite.

Per il Ministro — Segato.

N. **146 *.** — **Pagamenti da farsi dai corpi ad amministrazioni pubbliche o enti morali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 aprile.

L'art. 365 delle *Istruzioni generali sul servizio del tesoro* stabiliva che le bollette rilasciate da amministrazioni pubbliche od enti morali per la riscossione di crediti pagati con vaglia del tesoro non dovessero essere unite ai vaglia, ma inviate invece a chi promosse l'emissione dei vaglia medesimi.

Il Ministero del tesoro, però, ha ora fatto conoscere che, d'accordo con la Corte dei conti, ha ritenuto necessario di modificare la detta disposizione nel senso che — com'è stabilito per tutti gli altri titoli di spesa dello Stato e com'è consigliato per la maggiore garanzia degli interessi dell'erario — la quietanza dei vaglia del tesoro abbia, in ogni caso, da rimanere in possesso degli agenti pagatori, i quali debbono unirla ai vaglia medesimi.

Poichè con siffatto procedimento i corpi dell'esercito, che volessero servirsi di vaglia del tesoro per corrispondere somme ad amministrazioni pubbliche od enti morali, non potrebbero più entrare in possesso delle bollette di ricevuta, e non avrebbero quindi modo di giustificare i pagamenti in contabilità, il Ministero determina che i corpi stessi si astengano in tali casi dal valersi di vaglia del tesoro.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **147.** — **Varianti alle « Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore ».** — (Segretariato generale). 21 aprile.

È pubblicato un fascicoletto di varianti contenente il R. decreto n. 77 del 5 marzo 1903, che sostituisce quello in data 4 marzo 1906 annesso alle « Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore », circa le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene, saranno fatte con le norme consuete.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **148.** — **Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 aprile.

1. Durante il venturo esercizio finanziario nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna gli acquisti dei com-

bustibili e della paglia da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio (1), continueranno a farsi per presidio in base al regolamento approvato con R. decreto 17 marzo 1901 (*Atto* 86), al capitolato apposito per fornitura per presidio di detti generi (mod. 363-*G* del catalogo) ed alle norme impartite con la prima parte della circolare n. 90 del *giornale militare ufficiale* 1907.

2. Se il deliberamento debba aver luogo in base a pubblico incanto, gli avvisi dovranno immancabilmente essere pubblicati pel giorno 2 maggio p. v., servendosi del modello che fa seguito alla citata circolare, avvertendo di sostituire, nel penultimo capoverso, alle parole « *miglioramento del ventesimo* » le altre « *miglioramento non inferiore al ventesimo* ».

3. Gli uffici di commissariato ed i corpi, che debbano procedere al deliberamento delle provviste mediante asta pubblica, invieranno al Ministero un esemplare degli avvisi relativi.

Si raccomanda inoltre di non omettere l'invio degli specchi e dei prospetti di cui al n. 18 della circolare su ricordata.

4. I capitoli d'oneri dovranno essere richiesti al 2° reclusorio militare con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

---

(1) Combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa dei sottufficiali e pel riscaldamento dei locali delle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1908 — 4 maggio

MARZO 19. — R. decreto n. 142 che approva lo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, *pag.* 329.

APRILE 16. — R. decreto n. 163 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno a datare dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso, *pag.* 339.

» 27. — Nomina della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, *pag.* 340.

» 27 — Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi (Categoria II), *pag.* 340.

» 30 — Proposte di avanzamento di ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1909, *pag.* 340.

» 30. — Proposte di avanzamento degli assistenti del genio militare per l'anno 1909, *pag.* 341.

» 21. — Passaggio di una compagnia treno dal 1° al 13° artiglieria da campagna, *pag.* 341.

MAGGIO 1°. — Concorso a due posti di macchinista militare nella brigata lagunari del 4° reggimento genio, *pag.* 342

» 1°. — Composizione del letto per le infermerie reggimentali, *pag.* 342.

» 1°. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A, *pag.* 343.

» 1°. — Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino ufficiale delle nomine, promozioni ecc., *pag.* 344.

CIRCOLARE N. **140** *. — **R. decreto n. 142 che approva lo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti** (1). — (Direzione generale fanteria). — 19 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1908 n. 49, con la quale è autorizzato il Nostro Governo a disciplinare, senza derogare alle vigenti leggi, l'istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra;

(1) Di questo R. decreto e dello statuto che ad esso fa seguito, preceduti dalla legge 16 febbraio 1908, n. 49 che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti (Circolare n. 81 del corrente anno) si è fatta una pubblicazione a parte, che è vendibile presso l'editore Voghera al prezzo di cent. 10.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 180, pag. 295. — Nella terza riga della nota (1), *invece di:* 31 marzo 1808, *leggasi:* 31 marzo 1908.

Circolare n. 183, pag. 299. — Nella nota (1), *invece di:* Disposizione 150, *leggasi:* Disposizione 151.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra, in esecuzione della legge 16 febbraio 1908 n. 49.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

STATUTO
del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.).

Art. 1.

Il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.) è costituito allo scopo di concorrere alla difesa della patria, preparando forze ciclistiche ed automobilistiche mediante un'organizzazione avente carattere civile.

È ufficialmente riconosciuto dal Governo ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Ha per vessillo la bandiera nazionale.

Art. 2.

Esso si compone di riparti ciclisti con reclutamento e sede territoriale e di una sezione automobilistica con reclutamento nazionale.

Organi direttivi.

Art. 3.

All'organamento del corpo nazionale V. C. A. provvedono:

a) un comitato centrale nazionale V. C. A. con sede a Roma, che fa capo al Ministero della guerra;

b) due sottocomitati nazionali V. C. A. con sede uno a Roma e l'altro a Milano, i quali si appoggiano rispettivamente alle direzioni generali dell'Audax italiano e del Touring club italiano;

c) un sottocomitato nazionale automobilistico, il quale si appoggia alla direzione dell'Automobile club d'Italia;

d) comitati provinciali e locali in numero indeterminato e variabile.

Art. 4.

Altri sottocomitati nazionali potranno essere costituiti per deliberazione del comitato centrale, sempre quando e dove sia per presentarsene l'opportunità in dipendenza della difesa del territorio nazionale o della convenienza di organizzazione di forze ciclistiche ed automobilistiche regionali.

Comitato centrale nazionale.

Art. 5.

Il comitato centrale nazionale è composto di una presidenza e trentadue membri.

Art. 6.

La presidenza consta di:

a) un presidente nominato con decreto reale su proposta del ministro della guerra;

b) quattro vice-presidenti designati nelle persone del presidente della Commissione centrale del tiro a segno nazionale, dei direttori generali del Touring club italiano e dell'Audax italiano, e del presidente dell'Automobile club d'Italia, i quali hanno facoltà di delegare altra persona designata in modo permanente a rappresentarli quando non possono adempiere personalmente alle proprie attribuzioni;

c) un segretario delegato dal Ministero della guerra, uno dal Touring club italiano ed uno dall'Audax italiano.

Art. 7.

I trentadue membri del comitato centrale sono nominati dalla presidenza della Commissione centrale del tiro a segno, dalle direzioni generali del Touring e dell'Audax e dalla presidenza dell'Automobile club d'Italia, nel numero di otto per ogni associazione.

Essi durano in carica due anni, scadono per metà ogni anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il comitato centrale è organo direttivo dell'azione dei sottocomitati nazionali e del corpo, che rappresenta nella sua unità presso il Governo ed in ogni sua manifestazione complessiva.

Art. 9.

Il comitato centrale è convocato in due sessioni ordinarie, una in primavera ed una in autunno, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta si dimostri la necessità di deliberazioni di sua competenza a mente del proprio regolamento interno.

Le riunioni del comitato in prima adunanza non sono valide se non colla presenza o rappresentanza di due terzi dei suoi componenti. La seconda adunanza ha luogo non più di 24 ore dopo la prima ed è sempre valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del comitato che non intervengono alle adunanze possono conferire per iscritto ad altro membro delega di rappresentanza e di voto. Una stessa persona però non può ricevere più di una delegazione.

Art. 10.

Il presidente ha l'alta direzione della istituzione che rappresenta nei suoi rapporti col Governo.

Egli può prendere tutti i provvedimenti d'urgenza che ritenga opportuni, salvo a riferirne al comitato centrale.

Art. 11.

Il presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Sottocomitati nazionali.

Art. 12.

I sottocomitati nazionali sono costituiti di 12 membri, i quali eleggono nel proprio seno un presidente ed un vice presidente.

Ogni sottocomitato avrà un segretario, il quale potrà essere scelto fuori dei membri del sottocomitato, ed in questo caso non avrà voto deliberativo.

Art. 13.

I membri sono scelti e nominati dal comitato centrale nazionale in numero di 12 per ognuno dei sottocomitati nazionali, che saranno così composti:

quello con sede a Roma, di 6 membri designati dal vice presidente rappresentante l'Audax, di 3 dal vicepresidente rappresentante il Touring e di 3 dal vicepresidente rappresentante il Tiro a segno;

quello con sede a Milano, di 6 membri designati dal vice presidente rappresentante il Touring, di 3 dal vicepresidente rappresentante l'Audax e di 3 dal vicepresidente rappresentante il Tiro a segno;

quello automobilistico di 12 membri designati dal vicepresidente rappresentante l'Automobil club.

Art. 14.

Salvo l'eventualità di cui all'art. 4, sono assegnate come zone di reclutamento e di organizzazione:

al sottocomitato V. C. A. con sede a Roma il territorio delle trentadue provincie dell'Italia peninsulare sino a quelle di Massa-Carrara, Lucca, Forlì e Ravenna compreso, e le isole;

al sottocomitato con sede a Milano il territorio delle altre ventotto provincie dell'Italia continentale.

Art. 15.

Il sottocomitato nazionale automobilistico esercita le sue funzioni di speciale organizzazione su tutto il territorio del Regno. Provvede alla costituzione nazionale di una sezione automobilistica ed all'assegnazione di automobili isolati ai riparti di volontari ciclisti.

Art. 16.

I sottocomitati nazionali provvedono alla organizzazione, allo sviluppo, all'addestramento ed alla disciplina ed amministrazione dei riparti ciclisti e della sezione automobilistica, sotto la dipendenza del comitato centrale nazionale, al quale spetta l'approvazione dei regolamenti che essi dovranno compilare, ispirandosi principalmente al concetto di ottenere nel minor tempo possibile volontari abili ed allenati nell'uso della macchina ed addestrati nell'uso delle armi in combattimento.

Essi rappresentano nelle rispettive zone di reclutamento ed organizzazione il comitato centrale e ne esercitano per dele-

gazione le attribuzioni nei rapporti coi comitati provinciali e locali. Possono valersi, per l'adempimento del loro mandato, dell'opera degli organi, esistenti nel territorio di loro influenza, delle grandi associazioni sportive.

Comitati provinciali e locali.

Art. 17.

I comitati provinciali si costituiscono e risiedono di massima nei capiluoghi di provincia; i comitati locali si costituiscono in qualunque località ove si formino riparti di volontari.

I comitati provinciali dipendono dal sottocomitato nazionale ed i comitati locali dipendono dal comitato provinciale ove esso sia costituito; in caso diverso uno di essi, designato dal sottocomitato nazionale, eserciterà le funzioni di comitato provinciale ed avrà titolo di comitato locale principale.

Art. 18.

I comitati provinciali e locali sorgono principalmente per opera delle società locali di tiro, dei capi consoli e consoli del Touring e dei corrispondenti dell'Audax.

Essi, coll'adesione delle varie società sportive e coll'appoggio dei cittadini e delle autorità, sono organi di lavoro per raccogliere e coordinare le forze ciclistiche ed automobilistiche locali, organizzarle in nuclei e riparti e farli funzionare, e per promuovere le iscrizioni degli automobilisti alla sezione automobilistica.

Art. 19.

I comitati provinciali sono costituiti di diritto da un membro per ciascuna delle associazioni che sono rappresentate nel comitato centrale, ove esistano, e possono farvi parte i rappresentanti di altre associazioni locali, le personalità notevoli per interessamento al corpo V. C. A. con speciale designazione alle autorità locali.

I comitati provinciali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario, che durano in carica due anni e possono essere confermati.

I comitati locali sono costituiti in modo analogo a quelli provinciali.

Riparti V. C. A.

Art. 20.

Ogni nucleo di volontari potrà fare domanda di riconoscimento della propria costituzione quando abbia raggiunto una forza di almeno cinque volontari, e la dichiarazione di costituzione del nucleo è fatta, su proposta del comitato provinciale, dal sottocomitato nazionale, il quale provvede per la assegnazione ad un riparto organico e ne riferisce al comitato centrale.

Art. 21.

I volontari vengono riuniti in plotoni da 16 a 32 ciclisti circa

Art. 22.

Due, tre o quattro plotoni riuniti con speciale riguardo di affinità territoriale potranno costituire una compagnia.

Ad ogni compagnia saranno assegnati possibilmente alcuni motociclisti ed automobilisti per servizi ausiliari.

Art. 23.

Le compagnie, pur rimanendo autonome per quanto si riferisce all'amministrazione, potranno essere raggruppate in battaglioni.

Questi potranno essere formati da due a cinque compagnie ed avranno uno stato maggiore al quale potranno venire assegnati possibilmente motociclisti ed automobilisti per servizi vari.

Art. 24.

Le nomine dei capi di battaglione, di compagnia, di plotone e cariche corrispondenti sono di competenza del comitato centrale nazionale su proposta dei sottocomitati nazionali. Il comitato centrale vi provvede a mezzo del suo presidente, il quale ne riferirà alla prima adunanza del comitato stesso.

Le nomine delle cariche inferiori sono di competenza dei comitati provinciali su proposta dei riparti interessati.

Sezione nazionale automobilistica.

Art. 25.

La sezione nazionale automobilistica si forma e funziona secondo le speciali disposizioni emanate, previa l'approvazione del comitato centrale, dall'apposito sottocomitato.

Ammissione al corpo. — Addestramento. — Servizi in guerra.

Art. 26.

Le condizioni di ammissione al corpo V. C. A., sono:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a 16 anni;
c) attitudine fisica;
d) possesso di una bicicletta, motocicletta od automobile;
e) buona condotta morale debitamente accertata;
f) firma dell'atto d'assenso volontario;
g) consenso dei genitori o dei tutori, per i minorenni;
h) certificato d'idoneità a condurre, per i motociclisti ed automobilisti.

Art. 27.

Gli individui aventi vincoli di servizio militare, se di 3ª categoria possono rimanere a far parte del corpo anche in tempo di guerra; se di 1ª o 2ª categoria, rimangono normalmente a farne parte solo in tempo di pace, dovendo in caso di mobilitazione rispondere alla chiamata con la loro classe; possono però anche rimanervi in tempo di guerra, in seguito ad autorizzazione dell'autorità militare.

Art. 28.

I riparti V. C. A. e la sezione nazionale automobilistica attendono in tempo di pace al loro addestramento conformemente agli analoghi riparti dell'esercito e potranno, previo consenso delle autorità militari competenti, prendere parte alle esercitazioni di presidio, alle grandi manovre annuali anche in servizio individuale di staffetta e convenire colle truppe alle riviste e parate, attenendosi alle prescrizioni date dall'autorità militare.

I riparti volontari potranno essere chiamati a prestare l'opera loro in caso di pubblica calamità.

Art. 29.

I riparti V. C. A. non potranno fare qualsiasi manifestazione di corpo senza il preventivo consenso del sottocomitato nazionale dal quale dipendono.

Qualora si tratti di manifestazioni che esorbitino dal normale funzionamento dell'istituto, i sottocomitati nazionali dovranno chiedere l'autorizzazione al comitato centrale.

Art. 30.

In caso di guerra il corpo nazionale volontari ciclisti automobilisti deve rispondere alla chiamata dell'autorità militare.

I volontari di almeno diciotto anni di età che risponderanno a detta chiamata assumeranno apposito arruolamento volontario per la durata della guerra, a norma dell'art 115 della legge sul reclutamento, ed i riparti con essi costituiti e mobilitati saranno soggetti alle leggi ed ai regolamenti per l'esercito.

Art. 31.

Se il volontario si renderà indegno d'appartenere al corpo si farà luogo alla sua espulsione con le norme da stabilirsi dal regolamento, approvato dal comitato centrale d'accordo col Ministero della guerra.

Art. 32.

Il volentario che manca a più di metà delle riunioni annue per istruzione, senza legittimo impedimento, o si rende responsabile di abituali o gravi atti di indisciplina, potrà essere dichiarato dimissionario per deliberazione del comitato provinciale.

Contributi ed amministrazione.

Art. 33.

I comitati provinciali provvedono con regole stabilite dai sottocomitati nazionali rispettivi, alla costituzione dei fondi ed alle spese occorrenti con contributi individuali dei volontari inscritti, con eventuali contributi di aderenti al corpo nazionale, con sussidi ed elargizioni da parte delle autorità, delle associazioni e dei privati.

I contributi individuali non potranno essere obbligatori per somma superiore a lire due annuali, e per la riscossione si provvederà con speciali disposizioni, approvate dal comitato centrale.

Art. 34.

I resoconti delle gestioni finanziarie ed amministrative sono presentati al principio di ogni anno per l'anno precedente dai comitati locali a quelli provinciali e da questi ai sottocomitati nazionali, i quali compileranno un rendiconto generale per la loro zona, che comunicheranno al comitato centrale.

Distintivo di riconoscimento e bandiere.

Art. 35.

Il distintivo di riconoscimento del corpo consiste in un fregio metallico ed in un bracciale con apposita sigla e nome della provincia, quali risultano dalla tabella descrittiva che sarà approvata dal Ministero della guerra.

I distintivi sono distribuiti esclusivamente e con assegnazione personale dai sottocomitati nazionali.

Art. 36.

Ad ogni comitato provinciale è assegnata una bandiera.

Il modello della bandiera è quello descritto nella tabella che sarà approvata dal Ministero della guerra.

L'autorizzazione di portare la bandiera in pubblico è data dal sottocomitato nazionale: essa è provvista per cura del comitato provinciale.

Disposizioni generali.

Art. 37.

Le norme particolari e le prescrizioni d'ordine per la formazione, l'istruzione, la disciplina, le manifestazioni e l'amministrazione dei riparti V. C. A. e della sezione automobilistica sono stabilite dai regolamenti che all'uopo emanano i singoli sottocomitati previa approvazione del comitato centrale.

Art. 38.

Ogni anno, nella riunione ordinaria di primavera del comitato centrale, la presidenza esporrà una relazione sul funzionamento del corpo promovendo tutti quei provvedimenti che val-

gano ad afforzarlo, ad addestrarlo e ad accrescerne il prestigio così che l'istituzione sempre meglio risponda al duplice scopo che si propone, di essere cioè in pace espressione e scuola di patriottismo, in guerra cooperazione alla difesa della patria.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
CASANA.

N. 150. — **R. decreto n. 182 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno a datare dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso.** — (Direzione generale leve e truppa) — 16 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito a decorrere dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso è stabilito in lire **duemila** per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire **millecinquecento** per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro — CASANA.

N. 151. — Nomina della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone. — (Segretariato generale). — 27 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto del 9 aprile 1908 che istituisce la Commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone:

DECRETA:

La predetta Commissione sarà composta come segue:
Comm. Cesare Tarditi, tenente generale — *Presidente.*
Comm. dott. Pietro Bertarelli, consigliere di Stato } *Membri.*
Comm. Guido Rousseau, direttore capo di divisione }
Farà le funzioni di segretario il vice segretario dott. Carlo Vocino.

Il Ministro — CASANA.

AVVERTENZA.

A prevenire equivoci si avverte che la Commissione non ha carattere autonomo, ma è organo consultivo del ministro, da cui riceve i ricorsi da esaminare; perciò questi dovranno essere indirizzati non alla Commissione, ma, come di consueto, al ministro per la prescritta via gerarchica.

N. **152. — Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi (Categoria II).** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 aprile.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie d'aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi (Categoria II).

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 20.

Le richieste delle copie saranno fatte con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **153. — Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1909.** — (Divisione genio). — 30 aprile.

A mente dell'art. 11 del R. decreto 3 dicembre 1903 n. 470 (*Atto* 337 del 1903) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi i ragionieri geo-

metri del genio militare in effettivo servizio per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909.

Per l'avanzamento a scelta.

		Con anzianità a tutto
Ragionieri	geometri capi di 1ª classe	agosto 1907
Id.	id. id. di 2ª id.	marzo 1907
Id.	id. principali di 1ª id.	marzo 1907

Per l'avanzamento ad anzianità.

				Con anzianità a tutto
Ragionieri	geometri prino.	di 2ª classe	.	marzo 1907
Id.	id.,	id. di 3ª id.	. .	fino al sig. Giovanni Gabelli incluso.
Id.	id.	di 1ª id.	. . . .	agosto 1907
Id.	id.	di 2ª id.	. . . .	fino al sig. Francesco Guasti incluso.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **154. — Proposte di avanzamento degli assistenti del genio militare per l'anno 1909.** — (Divisione genio). 30 aprile.

A mente dell'art. 5 del R. decreto 20 ottobre 1904 n. 585 (disposizione 20 del fascicolo n. 1 della Raccolta — bozze di stampa) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli assistenti del genio militare in effettivo servizio per potere essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1909.

Per l'avanzamento ad anzianità

Assistenti	di 2ª	classe . . .	fino al sig.	Edoardo Varese.
Id.	di 3ª	id. . . .	id.	id. Gioacchino Giraudo.

Per l'avanzamento a scelta.

Assistenti	di 2ª	classe . . .	fino al sig.	Salvatore Porcu.
Id.	di 3ª	id. . . .	id.	id. Giacomo Datta.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 153. - **Passaggio di una compagnia treno dal 1° al 13 artiglieria da campagna** - (Segretariato generale). — 30 aprile.

A datare dal 1° maggio p. v. la compagnia treno del 1° reggimento artiglieria da campagna, ora distaccata in Roma, passerà effettiva al 13° artiglieria da campagna, colla denominazione di 2ª compagnia treno.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 154. — **Concorso a due posti di macchinista militare nella brigata lagunari del 4° reggimento genio.**

Direzione generale leve e truppa. — 1° maggio.

È bandito un concorso a due posti di macchinista militare nella brigata lagunari del 4 reggimento genio con le norme e secondo il programma contenuti nell'*Atto* 174 del 1907 e nella circolare 67 del corrente anno.

Al concorso potranno prender parte i militari in servizio di tutti i corpi dell'esercito, i cui comandanti avranno cura di richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sui notevoli vantaggi inerenti alla speciale carriera di macchinista militare della brigata lagunari.

Le domande degli aspiranti, corredate dai prescritti documenti, dovranno pervenire al comando della brigata lagunari entro il 30 maggio 1908.

Ultimati gli esami il comando stesso trasmetterà al Ministero Direzione generale leve e truppa l'elenco prescritto dal n. 15 della circolare 67 del corrente anno, in base al quale saranno nominati macchinisti militari coloro che risulteranno vincitori dei due posti messi a concorso.

Per il Ministro SEGATO.

N. 157. — **Composizione del letto per le infermerie reggimentali.** — (Direzione generale servizi amministrativi. — 1° maggio.

In seguito all'adozione per le infermerie reggimentali delle lettiere in ferro con rete metallica, i magazzini casermaggio distribuiranno ai corpi, man mano che ad essi verranno assegnate le lettiere, oltre al materasso di lana per truppa, un materasso ripieno di kg. 10 di crine vegetale.

Il cambio dei materassi di crine sarà regolato con le modificazioni che il Ministero si riserva portare alla parte II della istruzione pei servizi ed economia del commissariato militare, ferma però sempre la facoltà agli ufficiali medici di ordinare il cambio tutte le volte sia richiesto da ragioni di igiene.

Il Ministro — CASANA.

N. **158.** — **Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.** — (Direzione generale cavalleria). — 1° maggio.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale A, preannunziata dal *giornale militare* con circolare 25 marzo u. s. n. 108, abbia luogo in Torino il giorno 18 maggio corrente alle ore 11 presso il reggimento cavalleggeri di Catania 22°, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali generali ammessi alla distribuzione sono quelli sotto indicati.

Ad essi, a cura del comando della scuola di cavalleria, verrà fatto tenere un elenco dei cavalli posti in distribuzione, contenente per ciascuno le indicazioni del prezzo di cessione e dei dati signaletici.

Si avverte che, giusta il sistema adottato da qualche anno per la distribuzione dei cavalli d'agevolezza delle categorie speciali, la spesa pel trasporto dei cavalli prelevati, da Torino alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, sarà stabilita in misura unica, calcolandola sulla media della spesa complessiva che sarà occorsa pel trasporto di tutti i cavalli distribuiti.

A quest'uopo il comando del reggimento presso cui i cavalli sono aggregati pagherà direttamente, all'atto della spedizione, per conto degli interessati, il prezzo di trasporto di ciascun cavallo e dividerà in parti uguali, fra i detti ufficiali generali, l'importo complessivo di tutte le spedizioni eseguite chiedendo quindi a ciascuno il rimborso in conto corrente della quota spettantegli, a mezzo del competente consiglio d'amministrazione.

Per il Ministro — SEGATO.

ELENCO NOMINATIVO *degli ufficiali generali ammessi alla scelta dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale* A.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME
1	Corpo di stato maggiore	Tenent. gen.	Prudente cav. Giuseppe.
2	VI corpo d'armata	Id.	Ponza di S. Martino conte Coriolano.
3	XI id. id.	Id.	Rogier cav. Francesco.
4	Divis. milit. Ancona	Id.	Gastinelli cav. Giovanni.
5	Id. Catanzaro	d.	Aliprindi cav. Florenzio.
6	Id. Chieti	Id.	Goggia cav. Vincenzo.
7	Id. Torino	Id.	Ponza di S. Martino nob. dei conti Cesare.
8	Ispettorato alpini	Id.	Ragni cav. Ottavio.
9	Id. san. mil.	Magg. gen. medico	Ferrero di Cavallerleone cav. Luigi.
10	Brigata Basilicata	Magg. gen.	Masoni cav. Enrico.
11	1ª brigata cavalleria	Id.	Greppi nob. Luigi.
12	2ª id. id.	Id.	Corradini cav. Giuseppe.
13	4ª id. id.	Id.	Barattieri di S. Pietro conte patrizio piacentino Paolo.
14	Comando artiglieria campagna Bologna	Id.	Cugia nob. dei marchesi di S. Orsola don Raffaele.

N. **159. — Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino ufficiale delle nomine, promozioni ecc.** — (Segretariato generale). — 1° maggio.

Alla disposizione n. 2 del fascicolo 10 della raccolta (bozze di stampa) è sostituita la seguente:

1. Le disposizioni tutte pubblicate nel bollettino ufficiale servono di partecipazione ufficiale.

La partecipazione ufficiale s'intende data il giorno in cui il bollettino giunge al comando, ufficio, corpo o distaccamento ove si trova l'ufficiale cui concerne la disposizione in esso bollettino contenuta.

Gli ufficiali comandanti di distaccamento minore di una compagnia (squadrone o batteria), che non ricevono ufficialmente il

bollettino, devono essere prontamente avvertiti della disposizione che li concerne dal rispettivo comandante di compagnia, battaglione o corpo, secondo quello di essi col quale corrispondono direttamente d'ufficio.

Gli ufficiali in licenza devono essere avvertiti dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio: gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa od in congedo illimitato, dall'autorità militare del territorio ove risiedono e dalla quale dipendono direttamente.

2. Salvo casi speciali in cui, per esigenze di servizio, venga dal Ministero diversamente disposto, l'ufficiale di qualunque grado ed arma che, per promozione, cambio di corpo o per qualsiasi altra ragione è traslocato, dovrà essere lasciato libero non oltre il quinto giorno dalla data della partecipazione ufficiale di detto provvedimento e dovrà trovarsi alla nuova destinazione al più tardi il ventesimo giorno dopo quello della suindicata partecipazione.

3. L'ufficiale di nuova nomina o richiamato dall'aspettativa o dalla disponibilità deve pure trovarsi al suo posto al più tardi il ventesimo giorno dopo quello in cui gli venne ufficialmente partecipata la nomina od il richiamo.

4. Il giorno della presentazione al corpo od ufficio degli ufficiali in congedo illimitato, chiamati temporaneamente in servizio, sarà volta a volta fissato dal Ministero e notificato con inserzione sul bollettino.

Quando peraltro si tratti della temporanea chiamata alle armi di una intera classe di milizia mobile o di milizia territoriale (ufficiali e truppa), può essere omessa l'inserzione sul bollettino della disposizione riguardante gli ufficiali, provvedendosi ad essi col manifesto di chiamata della rispettiva classe.

5. Se per eccezionali ragioni di servizio, un comandante di corpo o capo di servizio ritenesse necessario di trattenere un ufficiale trasferito, oltre il quinto giorno dalla partecipazione del trasferimento, ne dovrà fare in tempo motivata domanda al comandante del corpo d'armata, il quale se lo ravviserà opportuno, e sempre quando non vi ostino speciali disposizioni del Ministero, concederà la chiesta dilazione, informandone contemporaneamente il comando di corpo d'armata o quell'altra autorità militare da cui dipende il corpo od ufficio al quale l'ufficiale venne trasferto. Tale autorizzazione dovrà risultare sul certificato di viaggio.

A detto ufficiale sono concessi quindici giorni di tempo per raggiungere la nuova destinazione, decorribili dal giorno in cui venne lasciato partire.

6. L'ufficiale che ritarderà a raggiungere la nuova destinazione oltre il limite di tempo stabilito senza che tale ritardo sia giustificato, oltre ai provvedimenti disciplinari e penali di cui potesse essere passibile per la mancanza commessa, perderà il diritto allo stipendio ed accessori a norma del *regolamento sugli assegni*.

7. L'ufficiale traslocato per qualsiasi motivo e che sia comandante di corpo, capo servizio o capo d'un ufficio, ecc., dovrà partire nei limiti di tempo stabiliti per tutti gli ufficiali in generale, dando regolare consegna della propria amministrazione al nuovo titolare od, in mancanza di questo, all'ufficiale che deve temporaneamente farne le veci.

8. Gli ufficiali che vengano collocati in aspettativa od in disponibilità, o nelle posizioni di servizio ausiliario o di congedo provvisorio, devono dichiarare, prima della partenza, il domicilio che intendono eleggere, al capo d' ufficio o comandante di corpo, e questi deve, a sua volta, informare il Ministero, come pure il consiglio d'amministrazione incaricato di far corrispondere e conteggiare gli assegni agli ufficiali suddetti.

9. Uguale dichiarazione del domicilio eletto deve pur fare l'ufficiale, all'autorità militare del territorio in cui egli fissa la sua residenza, e dalla quale direttamente dipende.

Alla quale autorità deve pure dare avviso di ogni cambiamento di domicilio che gli occorresse di effettuare in seguito, finchè rimane in aspettativa o in disponibilità, o nelle posizioni di servizio ausiliario o di congedo provvisorio.

10. Gli ufficiali che cessano dal servizio, s' intendono prosciolti dalla giurisdizione militare il giorno successivo a quello in cui loro è data la partecipazione ufficiale del loro esoneramento dal servizio militare, o da quello in cui cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età (art. 8 e 9 della legge di avanzamento), e quindi da tale giorno devono essere lasciati in libertà, a meno che, a ragione del loro impiego, sia indispensabile di trattenerli alcuni giorni. Se dovessero essere trattenuti oltre cinque giorni ne sarà subito informato il Ministero.

11. Potendo presentarsi il caso che un ufficiale sia collocato a riposo od in riforma con decorrenza protratta ad un termine maggiore dell'ordinario, salvo sia altrimenti indicato

sul bollettino, l'ufficiale sarà nondimeno lasciato tosto in libertà e considerato in licenza ordinaria sino al termine di tempo prefissato.

12. Quando vengano pubblicate nel bollettino ricompense per azioni di merito compiute da militari, saranno immediatamente divulgate nei corpi od uffici per via d'ordine del giorno, ed ove taluna di esse rifletta militari che nel tempo trascorso tra il fatto d'armi e la pubblicazione ora detta, siano stati congedati, collocati in ritiro, riformati ecc., i comandanti dei corpi per mezzo dei comandi di distretto o dei sindaci del luogo ove dimorano, li renderanno consapevoli della ricompensa loro accordata.

I reclami relativi alle ricompense devono essere fatti entro tre mesi dalla pubblicazione del bollettino delle ricompense per quel fatto.

13. Quando le ricompense annunciate sul bollettino riflettono militari deceduti, il comandante del corpo si rivolge alla giunta comunale del luogo ove è domiciliata la famiglia del defunto, onde conoscere se ha lasciato vedova ed orfani, od in caso contrario, il nome del parente più prossimo cui sia devoluto il possesso della ricompensa, e manda quindi la dichiarazione della giunta al Ministero (Segretariato generale).

14. Le prescrizioni contenute nella presente circolare sono pure applicabili agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1908 — 9 maggio

APRILE 5. — Legge n. 161 riguardante l'ordinamento della Somalia Italiana, *pag.* 349.
MAGGIO 4. — Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari *pag.* 356.
» 5. — Norme per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1907 n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi degl'impiegati civili a spese dello Stato o compensati con indennità, *pag.* 357.
» 5. — Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1907, *pag.* 359.
» 7. — Promozioni a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372, *pag.* 353.

CIRCOLARE N. **160** *. — **Legge n. 161 riguardante l'ordinamento della Somalia italiana.** — (Segretariato generale). — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordinamento della Somalia italiana

TITOLO I.

Del governo della colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto un'unica amministrazione col nome di Somalia italiana.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 159, pag. 344. — Accanto al numero 159, *porre:* *.

Art. 2.

La colonia della Somalia italiana è retta da un governatore civile, nominato con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio e di residenti.

In caso di assenza del governatore, il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

L'amministrazione dei protettorati del sultanato di Obbia, del territorio di Nogal e del sultanato dei Migiurtini, conosciuti sotto il nome di Somalia settentrionale, è affidata al Governo della Somalia italiana.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere alla Somalia italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali tenuto conto dei principî fondamentali delle leggi italiane;

b) di promulgare nella colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo le consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la colonia, con esenzione di qualsiasi imposta allo scopo di provvedere

ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impiego del bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare al governatore la facoltà di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 4.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lett. *g*) dell'art. 4, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al governatore.

Art. 6.

Le facoltà indicate negli articoli 4 e 5 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 7.

Nei rispetti della colonia della Somalia italiana tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 8.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 9.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) di regolare il cambio;

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, delle scuole, ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concezione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiazione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 10.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 11.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia secondo gli speciali regolamenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 9, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 12.

I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella colonia, giusta il disposto dell'art. 4, lettera *a*).

Art. 13.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in colonia del diritto musulmano (*scerìa*) e del diritto consuetudinario indigeno (*lestur*), secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini, giusta il disposto dell'articolo 4, lettera *a*).

Art. 14.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 4, lettera *b*).

Art. 15.

I sudditi coloniali e assimilati che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella colonia, giusta l'art. 4, lettera *a*).

Art. 16.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311, e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto alla amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

E' altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48, e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della colonia.

Art. 17.

La difesa e la sicurezza della colonia sono affidate al « R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana », composte di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal R. esercito; al « Corpo di polizia della Somalia italiana », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei RR. carabinieri; e alle RR. navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà d'ordinare le operazioni militari.

Il « Corpo di polizia della Somalia italiana » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 18.

L'ordinamento militare della colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'ufficiale superiore in grado che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari riparti, e gli organici militari.

Art. 19.

Per gli ufficiali italiani nella colonia della Somalia italiana sono in vigore le leggi ed i regolamenti del R. esercito, per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella colonia eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi, con le formalità prescritte dall'art. 6.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 20.

Il bilancio della colonia verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, da presentarsi al Parlamento, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 21.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte, per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione della Somalia italiana ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente al Parlamento, prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 23.

Tutti i decreti Reali, concernenti la colonia della Somalia italiana, saranno pubblicati nella *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno* ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della colonia della Somalia italiana* salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 24.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione, e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della colonia.

Art. 25.

La esenzione da qualsiasi imposta pei mutui ed i debiti contratti allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo, è estesa anche alla colonia eritrea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
CASANA.
MIRABELLO.
ORLANDO.
CARCANO.

N. **161*. — Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 maggio.

Al regolamento sovra ricordato, inserto al n. 14 del fascicolo 21 della *Raccolta* (bozze di stampa) dovranno apportarsi le seguenti aggiunte e varianti.

§ 5. — *Sostituire al 1° comma quello seguente:*

« Per ottenere l'ammissione, l'aspirante deve aver compiuto gli anni 20 e non superato i 30 al momento in cui potrà avvenire la nomina, fatta eccezione per i cuochi e per i capi famigli tratti dagli aspiranti borghesi, per i quali il limite massimo di età è elevato a 35 anni; dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente e presentare i seguenti documenti: »

§ 9, 2° comma. — *Fra il primo ed il secondo periodo inserire quello seguente:*

« Qualora nessuno dei famigli possegga tutti i requisiti richiesti, il capo famiglio potrà essere scelto fra gli aspiranti borghesi, preferibilmente fra i sottufficiali congedati, di provata e riconosciuta serietà ed autorevolezza, da constatarsi mediante esperimento della durata di tre mesi ».

I quadri organici del personale familiare dell'accademia e del collegio militare di Roma, indicati nell'allegato A al prementionato regolamento, sono stabiliti come segue:

			Accademia	Collegio di Roma
Capi famigli	di 1ª classe	a L. 1200.	1	1
	» 2ª id.	» 1000.	1	
Famigli	» 1ª id.	» 780.	2	2
	» 2ª id.	» 720.	3	2
	» 3ª id.	» 660.	5	3
	» 4ª id.	» 600.	7	5
	» 5ª id.	» 540.	11	8
	» 6ª id.	» 480.	8	4
Cuochi. — Paga iniziale normale L. 900 . .			2	2
			40	27

Il Ministro — CASANA.

N. 163 *. — Norme per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1907 n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi degl'impiegati civili a spese dello Stato o compensati con indennità (1). — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 maggio.

§ 1. In seguito al R. decreto 23 maggio 1907 n. 428, gl'impiegati civili di ruolo dell'amministrazione centrale della guerra e le famiglie di tutti indistintamente gl'impiegati dell'amministrazione militare, nei viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità, possono valersi della concessione speciale *C*, stabilita dalla legge 29 dicembre 1901, n. 562, e viaggiare quindi a tariffa differenziale *B*, anzichè a tariffa ordinaria.

Per gl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra resta fermo il diritto al trasporto personale a tariffa militare (regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, § 17 e allegato n. 4).

---

(1) *Atto* n. 166 del 1907.

§ 2. Le disposizioni del primo comma del paragrafo precedente sono applicabili ai soli viaggi effettuati sulla rete ferroviaria dello Stato e, limitatamente ai viaggi per tramutamento di sede e per cessazione definitiva o temporanea dal servizio, anche a quelli compiuti sulle linee ferroviarie concesse all'industria privata, indicate nell'elenco che fa seguito a questa circolare.

§ 3. Nei viaggi sulle ferrovie compensati con indennità di tramutamento, dall'importo della indennità stessa non va dedotta alcuna quota per il risparmio conseguito sulla tariffa ordinaria, e ciò tanto per gl'impiegati e per le famiglie che viaggiano a tariffa differenziale *B* (§ 1, 1° comma), quanto per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti, che hanno diritto al trasporto a tariffa militare (§ 1, 2° comma).

Parimente, nessuna quota va dedotta dalla indennità stessa pei viaggi sulle linee di navigazione marittima e lacuale e sulle linee di ferrovie e di tramvie a motore meccanico esercitate da società private, le quali, giusta gli accordi risultanti dalle pubblicazioni fatte sul *giornale militare*, accordano, agl'impiegati civili dell'amministrazione della guerra ed alle loro famiglie, prezzi speciali comunque ridotti.

È abrogata la disposizione 192 del fascicolo 2 della Raccolta in bozze di stampa ed ogni altra disposizione contraria alla presente circolare.

Il Ministro — CASANA.

LINEE FERROVIARIE *concesse all'industria privata, sulle quali gl'impiegati civili e le loro famiglie possono viaggiare a tariffa differenziale* B, *nei viaggi per tramutamento di sede e per cessazione definitiva o temporanea dal servizio:*

1. Santhià-Biella;
2. Saronno-Grandate;
3. Castellanza-Lonate;
4. Linee della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie (salvo la linea Torrebelvicino-Schio-Arsiero);
5. Suzzara-Ferrara;
6. Fossano - Mondovì - Villanova;
7. Tortona-Castelnuovo Scrivia;
8. Bergamo - S. Giovanni Bianco;
9. Castelraimondo-Camerino;

10. Mandela-Subiaco;
11. Guastalla-Reggio-Sassuolo;
12. Biella-Cossato-Vallemosso;
13. Biella-Balma;
14. Biella-Mongrando;
15. Cremona-Borgo S. Donnino;
16. Reggio-Carpi;
17. Bettole di Varese-Luino;
18. Chieti città-Chietistazione;
19. Iseo-Breno (1);
20. Sondrio-Tirano;
21. Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;
22. Bari-Locorotondo;
23. Catania - Giarre - Riposto (ferrovia Circumetnea).

(1) Dal 1° luglio 1908.

N. **163.** — **Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 4 maggio.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi riguardanti la stato sanitario del R. esercito nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1907.

Per il Ministro — SEGATO.

Mese di ottobre 1907.

DIVISIONI	ENTRATI nei LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	233	192	425	3	»	1	4	3332	1193	4525	11.3	1.1
Novara . .	141	89	230	1	»	»	1	1741	583	2324	12.3	1.2
Alessandria.	176	149	325	1	»	»	1	2986	1389	4375	14.3	1.1
Cuneo . .	89	91	180	1	»	»	1	932	617	1549	8.6	1.0
Milano . .	190	89	279	3	»	»	3	2878	674	3552	9.9	0.9
Brescia . .	139	73	212	»	»	»	»	1704	445	2149	12.5	1.2
Genova . .	134	91	225	2	»	1	3	2157	588	2745	15 3	1.2
Piacenza .	175	173	348	1	»	2	3	2851	1292	4143	16.0	1.3
Verona . .	221	121	342	2	»	»	2	2765	1226	3991	13.2	1 1
Padova . .	69	112	181	»	»	»	»	1676	834	2510	15.3	1.1
Bologna . .	335	171	506	1	»	»	1	3661	952	4613	11.8	1.3
Ravenna .	98	42	140	»	»	»	»	1117	312	1429	12.0	1.2
Ancona . .	80	58	138	»	»	1	1	1326	460	1786	14.4	1.1
Chieti . .	166	57	223	1	»	»	1	2637	405	3042	14.3	1.1
Firenze .	167	86	253	3	»	»	3	3657	696	4353	22.4	1.3
Livorno .	179	95	273	1	»	»	1	2675	1029	3704	15.3	1.1
Roma . .	243	336	579	1	»	»	1	5603	2510	8113	21 2	1.5
Perugia. .	71	47	118	»	»	»	»	1022	450	1472	12.7	1.0
Cagliari. .	176	59	235	1	1	1	3	2292	393	2685	17.5	1.5
Napoli . .	280	300	586	3	»	1	4	5011	2700	7711	23.6	1.8
Salerno. .	96	72	168	1	»	»	1	1838	353	2191	20.7	1.6
Bari . . .	225	75	300	»	»	»	»	3586	677	4263	18.7	1.4
Catanzaro .	147	30	177	1	»	»	1	1517	222	1739	12.8	1.3
Palermo .	347	131	478	»	»	»	»	3244	747	3991	16.9	2.0
Messina .	185	59	244	1	»	2	3	2351	418	2769	15.6	1.4
TOTALI .	4301	2803	7164	28	1	9	38	64550	21165	85715	13.5	1.3

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,21.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di novembre 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	302	459	851	1	1	»	2	4531	3074	7605	15.6	1.7
Novara . .	215	188	403	2	»	1	3	2577	1271	3848	18.0	1.9
Alessandria.	343	418	761	2	»	»	2	4353	3167	7820	21.0	2.0
Cuneo . .	174	306	480	»	»	»	»	2266	2388	4611	16.2	1.7
Milano . .	293	223	516	»	»	»	»	4921	1711	6632	19.0	1.5
Brescia . .	183	161	344	»	»	»	»	2087	1178	3265	19.1	2.0
Genova . .	254	283	537	1	»	»	1	3446	1721	5167	21.0	2.2
Piacenza .	239	279	518	3	»	1	4	3894	1985	5879	19.1	1.7
Verona . .	330	308	647	2	»	»	2	4646	2106	6752	18.1	1.7
Padova . .	207	229	436	»	»	1	1	2509	1965	4474	10.9	1.9
Bologna .	563	497	1060	1	»	»	1	6551	2727	9281	21.3	2.3
Ravenna .	197	166	363	1	»	»	1	2215	1013	3228	22.2	2.5
Ancona . .	114	148	262	»	»	»	»	1236	1091	2327	15.3	1.7
Chieti. . .	225	165	390	1	»	1	2	3942	1212	5154	23.5	1.8
Firenze. .	259	219	478	3	»	»	3	4871	2010	6881	31.3	2.2
Livorno. .	284	232	516	2	»	»	2	3698	1955	5653	21.6	2.0
Roma . .	337	592	929	1	»	3	4	6920	3919	10839	22.8	1.9
Perugia. .	128	131	259	»	1	»	1	1448	971	2419	18.7	2.0
Cagliari .	173	126	300	2	»	1	3	3157	739	3896	23.6	1.8
Napoli . .	426	534	960	2	1	»	3	8291	4236	12527	31.3	2.3
Salerno. .	98	129	227	»	»	1	1	1373	911	2284	10.4	1.9
Bari . . .	200	139	339	2	»	»	2	3465	1117	4582	24.8	1.8
Catanzaro .	170	100	270	»	»	»	»	2134	559	2693	22.3	2.2
Palermo .	405	272	677	1	»	»	1	4277	1696	5973	23.1	2.6
Messina .	829	90	919	5	»	1	6	3530	679	4209	20.6	4.5
TOTALI .	7047	6395	13442	32	3	10	45	92331	45701	138032	21.2	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,21.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di dicembre 1907.

DIVISIONI	ENTRATI nei LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera dei degenti per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	420	551	971	5	»	»	5	6026	3995	10021	20.2	2.0
Novara . .	205	207	412	3	»	»	3	2180	1027	4107	10.7	2.0
Alessandria.	357	325	682	1	»	»	1	5582	1090	6672	25.0	1.8
Cuneo . .	166	280	446	1	»	»	1	2162	2878	5340	18.8	1.1
Milano . .	257	151	408	5	»	1	6	4501	2223	6724	20.2	1.2
Brescia. .	101	88	252	1	»	»	1	2101	1319	3420	20.4	1.5
Genova . .	180	112	292	1	»	2	3	3727	2203	5930	24.0	1.2
Piacenza .	213	145	358	2	»	»	2	4260	2121	6381	21.4	1.2
Verona . .	302	262	564	1	»	»	1	4269	2397	6666	18.0	1.5
Padova . .	191	214	405	1	»	1	2	3173	1687	4859	21.7	1.8
Bologna .	473	443	916	5	»	»	5	6557	2006	8563	21.8	2.1
Ravenna .	174	151	325	2	»	»	2	2101	1381	3482	22.3	2.1
Ancona .	116	138	254	1	»	»	1	1902	1483	3386	22.3	1.7
Chieti . .	218	191	409	1	1	2	4	4039	1664	6303	27.9	1.8
Firenze. .	213	191	404	3	»	»	3	5148	3123	8571	38.0	1.8
Livorno. .	215	164	379	4	»	»	4	3470	1840	5310	20.0	1.1
Roma . .	335	623	958	2	»	»	2	6878	4245	11123	22.5	1.9
Perugia. .	122	125	247	1	»	1	2	1688	1511	3199	22.6	1.5
Cagliari. .	116	89	205	»	»	»	»	2709	951	3660	21.8	1.2
Napoli . .	353	416	769	»	»	2	2	7209	4349	11552	29.3	1.9
Salerno. .	97	72	169	»	»	»	»	2062	865	2927	25.1	1.5
Bari . . .	150	134	290	1	»	1	2	3114	1381	4495	24.9	1.6
Catanzaro	149	87	236	»	»	»	»	2599	787	3386	26.6	1.8
Palermo .	413	293	706	1	2	»	3	5698	1677	7375	26.9	2.6
Messina .	290	93	383	»	1	»	1	4368	907	5265	24.2	1.7
TOTALI .	5925	5515	11440	42	4	10	56	98915	53750	152665	23.2	1.7

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. 164. — **Promozioni a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 maggio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che i marescialli di battaglione, di mezzo reggimento e di brigata meno anziani promossi rispettivamente marescialli di reggimento in data 1° aprile 1908 per il servizio dei riparti attivi, nelle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio avevano le anzianità qui appresso indicate:

FANTERIA.

Maresciallo di battaglione . . .	1°	ottobre	1907.
Maresciallo di compagnia . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	30	novembre	1904.
Sergente	10	novembre	1896.
Caporale	30	giugno	1895.
Giunto alle armi	6	novembre	1894.
Nato	14	ottobre	1875.

CAVALLERIA.

Maresciallo di mezzo reggimento	1°	ottobre	1907.
Maresciallo di squadrone . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere maggiore	31	dicembre	1904.
Furiere	30	novembre	1900.
Sergente	31	dicembre	1894.
Caporale maggiore	30	settembre	1893.
Caporale	30	giugno	1893.
Giunto alle armi	20	dicembre	1892.
Nato	22	agosto	1875.

ARTIGLIERIA.

Maresciallo di brigata . . .	1	ottobre	1907.
Maresciallo di batteria	1°	gennaio	1907.
Furiere maggiore	30	aprile	1900.
Furiere	31	luglio	1895.
Sergente	31	luglio	1892.
Caporale	31	maggio	1891.
Giunto alle armi	2	novembre	1890.
Nato	15	giugno	1870.

GENIO.

Maresciallo di brigata	1° ottobre	1907.
Maresciallo di compagnia . . .	1° gennaio	1907.
Furiere maggiore.	31 dicembre	1904.
Furiere	30 aprile	1902.
Sergente.	30 giugno	1897.
Caporale	30 giugno	1896.
Giunto alle armi	31 dicembre	1895.
Nato	5 febbraio	1877.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di reggimento i marescialli di battaglione, mezzo reggimento e brigata investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal 1° comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento (compresi quelli che occupano le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), i quali, al 1° aprile u. s., contassero almeno 12 anni di servizio ed avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei suindicati sottufficiali meno anziani promossi rispettivamente nell'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti alla data del 1° aprile u. s. della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta e quindi avere una perfetta attitudine fisica.

Le promozioni dei sottufficiali di cui trattasi avranno la decorrenza dal 1° aprile 1908, come quelle dei sottufficiali promossi nei corpi.

Anche le competenze decorreranno dal 1° aprile.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma 1908 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1908 — 16 maggio

MAGGIO 12. — Cessione a pagamento ad ufficiali ed impiegati civili di robe di corredo militare, *pag.* 365.
» 12. — Norme per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 ai militari di 1ª e 2ª categoria residenti all'estero che per la legge anteriore avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, *pag.* 366.
» 14. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio militare, *pag.* 371.
» 15. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1879, *pag.* 371.
» 13. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 372.
» 15. — Passaggio effettivo ai reggimenti di artiglieria e genio dei militari della classe 1884 di cavalleria, *pag.* 373.
» 15. — Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria, *pag.* 373.
» 15. — Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 11 luglio 1906, n 372, *pag.* 373
» 13. — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 11 luglio 1906, n. 372, *pag.* 376.
» 16. — Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909, *pag.* 378.
Avviso. — Pubblicazioni della scuola militare, *pag.* 378

CIRCOLARE N. **165. — Cessione a pagamento ad ufficiali ed impiegati civili di robe di corredo militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 maggio.

Questo Ministero ha rilevato che qualche corpo cede a pagamento ad impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra degli oggetti di corredo militare, ritenendo ciò concesso dal combinato disposto dei §§ 3 (primo comma) e 416 (secondo comma) del vigente regolamento d'amministrazione pei corpi del R. esercito.

Sta di fatto che il § 3 summenzionato avverte che nell'espressione « ufficiali » s'intendono, *generalmente*, inclusi anche gli impiegati civili, ma le disposizioni del § 416 sono troppo esplicite perchè possa cader dubbio sulla portata di esse.

Dove, infatti, il regolamento voleva consentire la cessione a pagamento degli oggetti di corredo agli impiegati, cioè in tempo di guerra presso le truppe mobilitate, lo ha tassativamente stabilito (comma terzo dell'anzidetto § 416).

Ciò posto, il Ministero avverte che qualsiasi cessione di robe di vestiario ad impiegati civili, in tempo di pace è assolutamente vietata.

Con la circostanza questo Ministero stima opportuno rammentare che agli ufficiali possono essere ceduti, in tempo di pace, solo gli accessori di divisa e gli oggetti di tela, biancheria e maglieria indicati nel secondo comma del summenzionato § 416, quale venne modificato con *Atto* 92 del 1903 e che, perciò, è assolutamente vietata qualsiasi cessione di tela, di flanella od altre stoffe.

Il Ministro — CASANA.

N. **166.** — **Norme per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907 n. 763 ai militari di 1ª e 2ª categoria residenti all'estero, che per la legge anteriore avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 maggio.

L'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907, n. 768, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, dà facoltà al ministro della guerra di lasciare in congedo illimitato, sotto determinate condizioni, i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1888, che risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907, e che avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati dalla legge preesistente.

Allo scopo di porre in grado gli interessati di profittare di tale beneficio, il Ministero ha concretato le norme seguenti, alle quali le autorità civili e militari sono pregate di attenersi.

I. Giusta quanto fu prescritto col n. 8 lettera *b*) della circolare n. 9 del 1° febbraio scorso, gl' inscritti della classe 1888, i quali risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907, ed avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati nella legge preesistente, e che in forza della detta legge 15 dicembre 1907, avessero invece titolo alla assegnazione alla 2ª categoria, saranno assegnati a questa categoria e lasciati in congedo illimitato.

Essi però, qualora rientrassero nel Regno, saranno obbligati a rispondere alle chiamate alle armi che *dopo il loro rimpatrio* venissero indette pei militari di 2ª categoria della classe 1888.

Ai giovani suddetti dovrà in conseguenza essere rilasciato il foglio di congedo illimitato di 2ª categoria conforme al modello n. 13 (rosso), il quale dovrà essere opportunamente rettificato nell'intestazione mediante la cancellazione della parola « provvisorio ». Sul foglio di congedo sarà poi apposta l'annotazione in inchiostro che il militare è lasciato in congedo illimitato agli effetti dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907 n. 763.

I prefetti e sottoprefetti cureranno di far recapitare agli interessati il foglio di congedo illimitato di cui sopra, osservate le norme di cui ai §§ 110, 111 e 112 dell' Istruzione per il servizio della leva all'estero.

II. Per quel che concerne la costituzione della prova e l'accertamento dell'esistenza del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contemplati dal testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888, dovranno in generale essere osservate le norme contenute nel capo IX e X dell' Istruzione per il servizio della leva all' estero, avendo presente che i documenti dovranno essere quelli indicati nella tabella annessa al Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890.

L'accertamento del diritto è di esclusiva competenza del consiglio di leva.

Le Regie autorità diplomatiche e consolari, relativamente agli inscritti pei quali venga a risultare, in seguito alle interrogazioni di cui al § 81 della precitata istruzione, che avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, inviteranno gli inscritti medesimi a firmare l'atto di sottomissione modello n. 8, sul quale, qualora possano desumerlo dal passaporto prodotto dagli interessati, apporranno una annotazione comprovante che i giovani a cui gli atti suddetti si riferiscono emigrarono anteriormente al 1° dicembre 1907.

Unitamente all'atto di sottomissione modello n. 8 le regie autorità diplomatiche e consolari trasmetteranno ai prefetti e sottoprefetti tutti i documenti stati prodotti a prova del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, o stati raccolti secondo le norme di cui al § 91 e seguenti della precitata istruzione.

Se nel mod. 8 non sia stata apposta l'annotazione relativa alla data dell'espatrio, i prefetti e sottoprefetti allorchè riceveranno tali documenti — anche se questi siano prodotti da parenti résidenti nel regno o dai sindaci, giusta le norme contenute nel capo X dell'Istruzione suddetta — procureranno anzitutto di determinare se gli inscritti siano espatriati anteriormente al 1° dicembre 1907, valendosi a tale scopo sia delle

indicazioni dei registri dei passaporti, sia delle informazioni che al riguardo potranno utilmente richiedere all'arma dei Reali carabinieri.

Ove tale circostanza risulti in modo non dubbio comprovata, i prefetti e sottoprefetti provvederanno, se del caso, perchè siano allestiti o regolarizzati d'ufficio i documenti mancanti od erronei, (promovendo anche, ove sia necessario, i provvedimenti di rettifica degli atti dello stato civile) e li sottoporranno quindi all'esame del consiglio di leva.

III. Relativamente agli inscritti di cui sopra, pei quali non possa escludersi in modo assoluto che avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria in base alla legge preesistente, ma il diritto stesso non sia completamente provato, i consigli di leva pronuncieranno le decisioni di rimando, in conformità di quanto è stabilito dai §§ 106 e 107 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Qualora poi resti accertato che i giovani di cui trattasi non avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, essi dovranno essere arruolati nella categoria loro spettante secondo la ripetuta legge 15 dicembre 1907, e dovranno compiere alle armi per intero il servizio cui sono obbligati.

Resta perciò stabilito, che, ai sensi del § 108 dell'istruzione summenzionata, i conseguiti rimandi non daranno in nessun caso diritto ad una riduzione del servizio alle armi.

IV. Gli inscritti in parola potranno peraltro ricorrere al Ministero della guerra, ai termini dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888, contro la decisione con cui il consiglio di leva non ha riconosciuto che essi avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per uno dei titoli contemplati dal testo unico suddetto.

A tale scopo saranno osservate le norme stabilite nel capo XXII dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

V. Nel caso invece che il consiglio di leva accerti in base ai documenti esibiti che effettivamente gli inscritti in parola avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, e che non abbiano diritto alla 2ª, li arruolerà in 1ª, e nel darne partecipazione ai competenti comandi dei distretti militari mediante gli elenchi modello n. 3 e 6 del catalogo (nn. 12 e 15 del regolamento sul reclutamento) apporrà sugli elenchi medesimi un'annotazione, attestante che i militari si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907.

VI. I militari suddetti dovranno essere lasciati in congedo illimitato fin che duri la loro residenza all'estero.

In conseguenza i comandi dei distretti militari, ogni qualvolta desumano dagli elenchi modello n. 3 e 6 del catalogo (n. 12 e 15 del regolamento sul reclutamento) che una recluta fu arruolata dal consiglio di leva nelle condizioni di cui sopra, prendono nota nel ruolo matricolare mod. n. 57 che la recluta è lasciata in congedo illimitato finchè duri la sua residenza all'estero, e faranno recapitare all'interessato per mezzo delle regie autorità diplomatiche e consolari, il foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria conforme al modello n. 13 (bianco) su cui dovrà essere apposta la seguente annotazione: « lasciato in congedo illimitato fin che duri la residenza all'estero ».

VII. I militari di 1ª categoria lasciati nella posizione di cui sopra, ove rientrino nel regno prima di compiere il 32° anno di età, hanno obbligo di presentarsi al distretto militare a cui appartengono per fatto di leva, od anche a qualsiasi altro distretto per intrapreudere subito la ferma che loro spetta, con la classe della leva in corso all'atto della loro presentazione, sotto pena in caso di disubbidienza, di essere dichiarati disertori.

Tuttavia essi potranno, in casi eccezionali, ottenere dalle autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi.

Al riguardo saranno osservate per analogia le norme di cui ai §§ 147 e seguenti dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

VIII. I militari di 1ª categoria, che, lasciati in congedo illimitato fin che duri la loro residenza all'estero, agli effetti del citato articolo 16 della legge 15 dicembre 1907, si siano presentati alle armi prima di compiere il 32° anno di età, potranno ottenere dal Ministero della guerra di essere inviati in congedo illimitato dopo un periodo di istruzione della durata di un anno, quando siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente le condizioni della loro famiglia in guisa da rendere indispensabile il loro ritorno all'estero.

Al riguardo saranno osservate per analogia le norme contenute nel § 156 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

IX. Il militare di 1ª categoria, lasciato in congedo illimitato ai sensi del citato articolo 16, che rientri nel regno, dopo compiuto il 32° anno di età, sarà dispensato dal compiere alle armi la ferma spettantegli per fatto di leva, e sarà obbligato

soltanto a rispondere alle chiamate alle armi che dopo il suo rimpatrio per qualsiasi motivo venissero indette pei militari della classe 1888.

X. Gli inscritti della classe 1888, che, arruolati in 1ª categoria all'estero, si siano astenuti dal costituire la prova di un loro eventuale diritto all'assegnazione in 3ª categoria per uno dei titoli del testo unico delle leggi sul reclutamento, e dal chiedere quindi di essere lasciati in congedo illimitato all'estero, e che al 1° dicembre del corrente anno si presenteranno alle armi, potranno posteriormente a tale giorno chiedere in via di ricorso al Ministero della guerra di essere lasciati in congedo illimitato, ove comprovino di trovarsi nelle condizioni stabilite dal n. II della presente circolare, e purchè dimostrino di avere assoluto bisogno di far ritorno all'estero.

Il Ministero, dopo avere accertato che i militari stessi espatriarono per l'estero anteriormente al 1° dicembre 1907, e che essi avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, potrà inviarli in congedo illimitato con la classe anziana che si trova alle armi all'atto in cui iniziano il servizio, per modo che la loro permanenza sotto le insegne non abbia durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno sotto condizione che gli interessati si rechino all'estero appena congedati.

XI. In analogia alle norme contenute nel capo XXI dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, gl'inscritti della classe 1888 dichiarati renitenti, hanno facoltà di regolare la loro posizione presso gli uffici diplomatici e consolari, purchè dimostrino di essere espatriati anteriormente al 1° dicembre 1907 e che avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per uno dei titoli contemplati dal testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888.

In tal caso i consigli di leva, ove accertino che i richiedenti si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1907, cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza, in applicazione del § 646 del regolamento sul reclutamento, provvedendo poscia in conformità di quanto è stabilito dal n. V della presente circolare.

XII. In analogia alle norme contenute nel capo XXII della istruzione per il servizio della leva all'estero, le regie autorità diplomatiche e consolari quando abbiano verificato che un militare della classe 1888, il quale fu dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe, risiedeva all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 e che avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria secondo le di-

sposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento, ne riferiranno (trasmettendo i documenti atti a provare che il disertore si trova nelle condizioni anzidette) al Ministero della guerra, che determinerà se e quali provvedimenti potranno essere presi agli effetti del congedo illimitato, con riserva di deferirlo poscia all'avvocato fiscale presso il competente tribunale militare per la revoca della diserzione in analogia a quanto è disposto dal § 412 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Il Ministro — CASANA.

N. **167** — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio militare.** — (Divisione genio). — 14 maggio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899, modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186, e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906; 12, 36, 107 e 213 del 1907 e con la circolare 36 del 1908 sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione di Alessandria e la sottodirezione autonoma di Belluno.

Nella colonna « Uffici locali » in corrispondenza della 1ª sezione Alessandria, *cancellare* Asti.

Nella colonna « Sezioni » in corrispondenza di Belluno * *sostituire*:

1ª Belluno.
2ª Belluno.

Il Ministro — CASANA.

N. **168.** — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1879.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1879 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di 4 anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti di artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina, che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nei §§ 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — Casana.

N. **169. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1875 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero già passaggio alla detta milizia giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 367 del 12 dicembre 1907;

2° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1878 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1878 che prestarono servizio con la ferma di anni quattro nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — CASANA.

N. **170.** — **Passaggio effettivo ai reggimenti di artiglieria e genio dei militari della classe 1881 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1881 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — CASANA

N. **171.** — **Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria.** — (Segretariato generale). — 15 maggio.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti all'istruzione suddetta.

Il prezzo di detto fascicoletto è di centesimi 5, e le relative richieste saranno fatte colle norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **172.** — **Promozione a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di battaglione, mezzo reggimento e brigata in data 18 marzo e 1° aprile 1908, in

fanteria, in data 1° aprile 1908 in cavalleria e in data 1° marzo, 11 marzo e 1° aprile 1908 in artiglieria. Nel genio non ebbero luogo promozioni.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 18 marzo 1908.

Maresciallo di compagnia . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	30	aprile	1903.
Sergente	10	dicembre	1901.
Caporale maggiore	30	maggio	1900.
Caporale	30	settembre	1899.
Giunto alle armi	17	marzo	1899.
Nato	20	giugno	1878.

In data 1° aprile 1908.

Maresciallo di compagnia . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	31	agosto	1904.
Sergente	28	febbraio	1902.
Caporale maggiore	15	settembre	1900.
Caporale	31	dicembre	1899.
Giunto alle armi	18	marzo	1899.
Nato	9	ottobre	1878.

CAVALLERIA.

In data 1° aprile 1908.

Maresciallo di squadrone. . .	1°	gennaio	1907.
Furiere maggiore	31	dicembre	1904.
Furiere	1°	gennaio	1898.
Sergente.	31	dicembre	1894.
Caporale.	31	maggio	1893.
Giunto alle armi	23	luglio	1892.
Nato	24	giugno	1874.

ARTIGLIERIA.

In data 1° marzo 1908.

Maresciallo di batteria . . .	1°	gennaio	1907.
Furiere	29	febbraio	1904.
Sergente	30	giugno	1899.
Caporale	30	giugno	1898.
Giunto alle armi	31	dicembre	1897.
Nato	29	maggio	1878.

In data 11 marzo 1908.

Maresciallo di batteria. . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	31 marzo	1903.
Sergente.	30 aprile	1899
Caporale maggiore	31 marzo	1899.
Caporale.	30 aprile	1898.
Giunto alle armi.	6 marzo	1897.
Nato	12 giugno	1875.

In data 1° aprile 1908.

Maresciallo di batteria. . . .	1° gennaio	1907.
Furiere	31 dicembre	1904.
Sergente.	31 marzo	1901.
Caporale maggiore	16 settembre	1900.
Caporale.	30 settembre	1899.
Giunto alle armi	17 marzo	1898.
Nato	28 aprile	1877.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione, mezzo reggimento e brigata rispettivamente alle date del 18 marzo e del 1 aprile 1908 in fanteria, dal 1° aprile 1908 in cavalleria, del 1° e dell'11 marzo e del 1° aprile 1908 in artiglieria i marescialli di compagnia, squadrone e batteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal 1 comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento (compresi quelli che occupano le cariche di cui al n. 27 del § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali) i quali alle date medesime, contassero almeno 9 anni di servizio ed avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei suindicati sottufficiali meno anziani promossi rispettivamente all'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti alle date suddette della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta attitudine fisica.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **173.** — **Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia, squadrone e batteria ad anzianità in data 1° marzo, 15 marzo e 1° aprile 1908 in fanteria, in data 1° marzo 1908 in cavalleria, in data 1° marzo e 1° aprile 1908 in artiglieria, in data 20 marzo 1908 nel genio.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 1° marzo 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 settembre	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	18 aprile	1881.

In data 15 marzo 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	30 novembre	1903.
Caporale	28 febbraio	1903.
Giunto alle armi	25 marzo	1901.
Nato	19 maggio	1882.

In data 1° aprile 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	24 aprile	1904.
Caporale	30 settembre	1902.
Giunto alle armi	3 marzo	1902.
Nato	16 giugno	1884.

CAVALLERIA.

In data 1° marzo 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1908.
Furiere	31 marzo	1906.
Sergente	31 agosto	1903.

Caporale maggiore	30 giugno	1903.
Caporale	31 agosto	1902.
Giunto alle armi.	31 dicembre	1901.
Nato	20 giugno	1882.

ARTIGLIERIA.

In data 1° marzo 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente.	30 giugno	1903.
Caporale	30 giugno	1902.
Giunto alle armi	31 dicembre	1901.
Nato	12 marzo	1884.

In data 1° aprile 1908.

Sergente maggiore	1° gennaio	1907.
Sergente	22 settembre	1904.
Caporale maggiore	28 febbraio	1903.
Caporale	31 dicembre	1902.
Giunto alle armi	15 marzo	1902.
Nato	13 luglio	1881.

GENIO.

In data 20 marzo 1908.

Sergente maggiore	1° genuaio	1907.
Sergente	31 dicembre	1903.
Caporale maggiore	1° ottobre	1903.
Caporale	20 settembre	1902.
Giunto alle armi	20 marzo	1902.
Nato	3 dicembre	1880.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia, squadrone e batteria rispettivamente alle date del 1° e del 15 marzo e del 1° aprile 1908 in fanteria, del 1° marzo 1908 in cavalleria, del 1° marzo e del 1 aprile 1908 in artiglieria e del 20 marzo 1908 nel genio i sergenti maggiori investiti di una delle cariche speciali contemplate nel 3° e nel 4° comma del § 33 e nel 1° comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento, siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali alle date medesime, contassero almeno sei anni di servizio e tre anni e sei mesi di grado di sottufficiale, e avessero una anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati.

Per usufruire di tale avanzamento i sottufficiali in parola dovevano alle date suindicate essere già investiti dalla carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **174.** — **Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1908-909.** — (Segretariato generale). — 16 maggio.

A modificazione di quanto è indicato nella sesta riga del n. 2 della circolare 113 e nella quinta riga del n. 8 del manifesto che fa seguito alla circolare 114 del corrente anno, il numero dei posti disponibili per l'arma di artiglieria al corso speciale della scuola militare è portato da 15 a 25 ed il numero dei nuovi allievi da ammettersi all'accademia militare è portato da 85 a 115.

Per il Ministro — SEGATO.

AVVISO

Pubblicazioni della scuola militare. Per cura del comando della scuola militare sono stati pubblicati e posti in vendita ai seguenti prezzi i manuali sottoindicati per gli esami dei sottotenenti di complemento per le armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

Letteratura italiana	L.	1,40
Nozioni di arte militare	»	1,70
Nozioni di storia militare moderna (con tavole)	»	2 15
Armi portatili ed artiglierie (con tavole) . .	»	2,05
Fortificazione (con tavole)	»	1,55
Topografia (con tavole).	»	1,40
Fisica tecnica (con tavole).	»	1,95
Chimica generale ed applicata	»	1,20
Geografia generale e descrittiva	»	1,30
Principi di scienze sociali con norme per l'educazione morale del soldato	»	1,25

Le richieste dovranno essere dirette al comando della scuola militare (ufficio d'amministrazione) ed il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia-cartolina.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1908 — 23 maggio

APRILE 16. — R. decreto n. 173 che nomina il presidente e i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, *pag.* 379

» 16. — R. decreto n. 175 che nomina il presidente del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti. — Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale V. C. A., *pag.* 381.

MAGGIO 18. — Durata degli oggetti di divisa speciali per marescialli delle varie armi e specialità, esclusi i carabinieri reali, *pag.* 383.

» 10. — Disposizioni relative ai certificati di penalità e alle dichiarazioni del casellario giudiziale da richiedersi nell'interesse del servizio militare, *pag.* 384.

» 20. — Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario, *pag.* 391.

» 20. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare).— Parte II. — Trasporti per mare in tempo di pace, *pag.* 392.

» 20. — Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe, *pag.* 393

» 21. — Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari, *pag* 400.

CIRCOLARE N. **175. — R. decreto n. 173 che nomina il presidente e i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Direzione generale fanteria). — 16 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883, serie 3ª, che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 86, che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Spingardi cav. Paolo, è nominato presidente della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.

Art. 2.

Sono nominati membri della commissione stessa i signori:
Mosso prof. Angelo, senatore del Regno;
Biscaretti di Ruffia conte Roberto, senatore del Regno;
Credaro prof. Luigi, deputato al Parlamento nazionale;
Lanza di Scalea principe Pietro, deputato al Parlamento nazionale;
Libertini Pluchinotta comm. dott. Gesualdo, deputato al Parlamento nazionale;
Valleris cav. Giuseppe, maggiore generale;
Camerana nobile dei conti cav. Vittorio, maggiore generale;
Frasca dott. Raffaele;
Vitali cav. Amedeo;
Zella Milillo avv. cav. Giovanni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
GIOLITTI.
RAVA.

In applicazione poi dell'art. 2 del predetto R. decreto 27 febbraio 1908, n. 86, fanno parte della commissione in qualità di membri di diritto i signori:

Pironti comm. dott. Alberto, direttore generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno;

Ravà comm. ing. Vittore, direttore capo della divisione dell'educazione fisica nel Ministero dell'istruzione pubblica;

Casali tenente colonnello comm. Icilio, capo dell'ufficio tiro a segno ed educazione fisica nel Ministero della guerra.

Sono nominati relatori della commissione stessa il cav. Pollio Salimbeni dott. Adolfo e il cav. Starna Valentino, segretari nel Ministero della guerra.

È nominato segretario della commissione il dott. Bruno Attilio, viceseegretario nello stesso Ministero.

Il Ministro — CASANA.

N. 176. — **R. decreto n. 175 che nomina il presidente del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti. — Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale V. C. A.** — (Direzione generale fanteria). — 26 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49 relativa all'istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142 che approva lo Statuto di detto corpo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Tarditi cav. Cesare, è nominato presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automibilisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

In esecuzione dell'art. 6 dello Statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti approvato con R. decreto n. 142 in data 19 marzo 1908, il comitato centrale nazionale del detto corpo è risultato composto nel modo seguente:

Presidente: tenente generale cav. Cesare Tarditi.

Rappresentanti della commissione centrale per il tiro a segno nazionale:

Vice-presidente delegato: on. comm. Augusto Battaglieri.

Membri:
- on. prof. Luigi Credaro.
- on. comm. dott. Gesualdo Libertini Pluchinotta.
- cav. Amedeo Vitali.
- avv. Giovanni Zella Milillo.
- comm. Alberto Pironti.
- comm. ing. Vittore Ravà.
- tenente colonnello comm. ing. Icilio Casali.
- dott. cav. Adolfo Pollio Salimbeni.

Rappresentanti del Touring club italiano:

Vice-presidente delegato: cav. ing. Alberto Riva.

Membri:
- conte sen. Rinaldo Taverna.
- on. avv. Francesco Mira.
- gen. comm Ernesto Chiarla.
- comm. ing. Oreste Lattes.
- maggiore cav. ing. Andrea Maggiorotti.
- capitano cav. Annibale Angherà.
- capitano dott. Emilio Guglielmotti.
- cav. dott. Gildo Guastalla.

Rappresentanti dell'Audax Italiano:

Vice-Presidente: prof. comm. Vito Pardo.

Membri:
- generale comm. Federico Falangola.
- cav uff. Carlo Alberto Pirzio-Biroli.
- Carlo Arioli.
- Costantino Pisani.
- prof. cav. Giuseppe Quattrocicchi.
- avv. Eugenio Rodini.
- cav. Carlo Sandoni.
- rag. Lorenzo Venti.

Rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia:

Vice-Presidente: marchese Alfonso Ferrero di Ventimiglia.

Membri:
- on. Silvio Crespi.
- marchese Camillo Meli Lupi di Soragna.
- Leonino Da Zara.
- ing. Cesare Gamba.
- Ugo Gregorini Bingham.
- da nominarsi.
- id.
- id.

Segretario delegato dal Ministero della guerra; cav. Valentino Starna.

Segretario delegato dal Touring Club Italiano: cav. Arturo Mercanti.

Segretario delegato dall'Audace Italiano: cav. avv. Alfredo Buondonno.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **177.** — **Durata degli oggetti di divisa speciali per marescialli delle varie armi e specialità, esclusi i carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 maggio.

La durata degli oggetti di divisa speciali per marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi i carabinieri reali, viene stabilita quale risulta dal seguente specchio (1).

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Mesi d'uso attribuiti a ciascun oggetto
Berretto (per tutte le armi)	12
Gambali per marescialli d'artiglieria	36
Giubba di panno (per tutte le armi)	36
Giubba di panno da fatica (per tutte le armi e specialità meno gli alpini e l'artiglieria da montagna)	24
Giubba di panno da fatica (per gli alpini e per l'artiglieria da montagna)	18
Mantelline (per tutte le armi)	60
Pantaloni di panno (per tutte le armi)	24
Pantaloni di panno da fatica (per tutte le armi e specialità meno gli alpini e l'artiglieria da montagna)	15
Pantaloni di panno da fatica (per gli alpini e per l'artiglieria da montagna)	12
Stivaletti allacciati da marescialli	12

(1) Il Ministero si riserva di fare la conseguente aggiunta all'allegato N al regolamento di amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito.

Il Ministro — CASANA.

N. **178***. — **Disposizioni relative ai certificati di penalità e alle dichiarazioni del casellario giudiziale da richiedersi nell'interesse del servizio militare.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 maggio.

Per rendere più agevole alle competenti autorità il rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario giudiziale occorrenti nell'interesse dell'esercito, si è determinato, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia, di adottare anche per le richieste dei prefetti e sottoprefetti, presidenti dei consigli di leva, e delle autorità militari, modelli analoghi a quelli ora in uso per gli uffici giudiziari.

In conseguenza, e stante anche l'opportunità di modificare in qualche altra parte e raccogliere in unico testo le vigenti norme, riguardanti i certificati e le dichiarazioni del casellario da servire per uso militare, si sostituiscono le seguenti prescrizioni a quelle contenute nelle Disposizioni 9 e 10 del fascicolo n. 20 della Raccolta (bozze di stampa) e nell'*Illo* 95 del 1906.

Certificati penali.

1. Per tutto quanto riguarda i certificati penali, che i prefetti e sottoprefetti debbono richiedere per gli inscritti di leva del rispettivo circondario arruolati in 1ª categoria, sono da osservarsi le norme contenute nella Sezione V del Capo IV del Regolamento sul reclutamento del R. esercito, considerando però come modificati i §§ 213, 214, 215 e 216 secondo le disposizioni che seguono, in quanto alla forma delle richieste e dei certificati (che debbono rilasciarsi anche se negativi) ed alle autorità giudiziarie competenti a rilasciare quelli concernenti gl'inscritti nati all'estero o dei quali non si conosca il luogo di nascita, ed i naturalizzati italiani.

2. I certificati penali sono necessari anche per gli inscritti di leva arruolati in 2ª categoria. Per questi, però, le richieste dovranno essere fatte dai comandi dei competenti distretti militari, soltanto in seguito all'ordine di chiamata alle armi.

3. Le richieste debbono essere sempre redatte, tanto per gli inscritti di 1ª categoria quanto per quelli di 2ª categoria, sopra fogli individuali conformi all'allegato n. 1 della presente circolare (modello 42-*C* del catalogo), modello che contiene anche la parte riservata all'autorità giudiziaria per l'estensione del certificato.

Nel compilarle devesi curare che non vi manchi alcuna delle indicazioni volute dal modello.

4. Ogni richiesta viene indirizzata al procuratore del Re presso il tribunale civile e penale nella cui circoscrizione trovasi il comune ove nacque l'inscritto.

Però pei giovani nati all'estero, o dei quali non sia conosciuto con precisione il luogo di nascita all'interno, la domanda dei certificati penali deve rivolgersi al procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Roma.

Ove poi si trattasse di uno straniero naturalizzato cittadino italiano per decreto Reale, il certificato penale dovrebbe essere richiesto al R. procuratore del tribunale nel cui circondario fu prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 del codice civile.

5. Ricevuti in restituzione, dalle R. procure, i suddetti fogli individuali, con le dichiarazioni dei carichi penali o della inesistenza di essi, debitamente sottoscritte dal cancelliere del tribunale e munite del visto del R. procuratore, i prefetti e sottoprefetti provvedono perchè i fogli stessi siano divisi per mandamenti e ordinati, nel fascicolo di ciascun mandamento, secondo la progressione dei numeri d'estrazione toccati agli inscritti. Li trasmettono quindi, anche se contenenti dichiarazioni negative, al comando del rispettivo distretto militare, che alla sua volta li invierà poi ai comandi dei corpi a cui i militari saranno assegnati.

Dichiarazioni del casellario.

6. Le dichiarazioni del casellario giudiziale sono necessarie nei casi previsti nei seguenti numeri, nei quali occorre aver notizia anche dei carichi penali che, per effetto della legge sul casellario, non possono essere menzionati nei certificati di penalità prodotti dagli interessati: come nel caso di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei 18 anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge, ecc.

7. Le richieste debbono farsi con fogli individuali conformi, secondo il caso, agli allegati nn. 2 e 3 della presente circolare (modelli 42-*A* e 42-*B* del catalogo), che pure contengono la parte riservata all'estensione della dichiarazione. E debbono, dai

pretetti e sottoprefetti o dalle autorità militari, essere dirette ai presidenti dei tribunali, osservato il disposto del precedente n. 4 per quanto riguarda i tribunali competenti a rilasciarle.

8. Ogni qualvolta si tratti di far luogo ad una surrogazione di fratello avanti al consiglio di leva, il consiglio medesimo, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, procede anzitutto alla visita del proposto surrogato per determinare se egli sia idoneo al servizio militare.

In caso affermativo il consiglio — sospendendo la decisione in ordine alla surrogazione — prende menzione sulla lista di estrazione del risultato della visita; e il prefetto o sottoprefetto richiede d'urgenza al competente presidente di tribunale, mediante il modello n. 2 che fa seguito alla presente circolare la dichiarazione del casellario, di cui all'articolo 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, allo scopo di riconoscere se il proposto surrogato sia incorso in alcuna delle condanne che, ai termini dell'articolo 101, n. 6, del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato dal R. decreto 6 agosto 1888, escludono dalla surrogazione.

Pervenuta la dichiarazione in parola il consiglio di leva pronuncia, se del caso e senza che occorra una nuova visita del proposto surrogato, la decisione di arruolamento nella 1ª o nella 2ª categoria in qualità di surrogato di fratello, e provvede perchè al surrogato medesimo sia fatto pervenire il foglio provvisorio di congedo illimitato.

9 Analogamente al disposto dal numero precedente procedono i comandanti dei distretti militari e dei corpi — in relazione al disposto del citato articolo 101, n. 6, del testo unico delle leggi sul reclutamento — quando si tratti di surrogazione di fratello posteriore all'arruolamento: ovvero — in relazione all'articolo 109 del testo medesimo — quando si tratti di surrogazione di fratello per iscambio di categoria.

10. Con le identiche norme e valendosi del medesimo modello n. 2 procedono i comandanti dei corpi — in relazione al disposto dell'articolo 111, n. 4, o dell'articolo 116, capoverso primo, del citato testo unico — ogni qualvolta sia chiesta l'ammissione all'arruolamento volontario ordinario, all'arruolamento volontario di un anno, ovvero a qualsiasi altra forma di servizio militare diversa da quella che spetterebbe per obbligo di leva e che costituisca perciò una forma speciale di arruolamento volontario (come l'ammissione nei corsi allievi ufficiali o nei corsi allievi sergenti, l'ammissione di militari di 1ª ca-

tegoria al volontariato d'un anno, il passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª categoria e la riammissione in servizio).

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario o di un anno, alla riammissione in servizio od al passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª alla 1ª categoria, i quali non dimorino nella sede del corpo o del distretto militare presso cui debbono compiersi le pratiche per l'arruolamento, potranno, allo scopo di evitare disagi e spese, far pervenire la documentata domanda qualche tempo prima di presentarsi personalmente: in guisa che l'autorità militare possa chiedere ed avere preventivamente dall'autorità giudiziaria la necessaria dichiarazione del casellario.

11. Prima di procedere alla promozione ad un grado di truppa di un militare, i comandanti dei corpi avranno cura di richiedere al competente presidente di tribunale, mediante il modello n. 3 che fa seguito alla presente circolare e in relazione al combinato disposto dagli articoli 1 e 2 della legge sull'avanzamento nel R. esercito e dal paragrafo 21 del regolamento relativo, la dichiarazione del casellario, allo scopo di riconoscere se il militare sia incorso in condanna penale per reati di carattere indecoroso, incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a pubbliche manifestazioni di opinioni, propagande o mene sovversive, o per aver avuto partecipazione diretta od indiretta ad associazioni e manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto.

12. Le dichiarazioni del casellario, essendo rilasciate nell'esclusivo interesse del servizio militare, non debbono servire per nessun caso all'infuori di quello per cui sono state richieste. Le autorità prefettizie e militari provvederanno pertanto a che esse siano conservate negli atti del rispettivo ufficio con la massima riservatezza, oppure distrutte con le debite cautele qualora, per le risultanze delle dichiarazioni medesime o per altra causa, non si potesse far luogo alla surrogazione, all'arruolamento volontario, alla ammissione in servizio o alla promozione dell'aspirante.

Nei casi di arruolamento volontario di qualunque specie, o di surrogazione di fratello, le dichiarazioni del casellario debbono dai corpi essere inviate rispettivamente ai comandi dei distretti di leva o al Ministero della guerra insieme agli altri documenti, dopo averne eseguita copia da conservare in atti, giusta il disposto dal § 70 del Regolamento per le matricole del R. esercito.

Distribuzione dei modelli per le richieste dei certificati e delle dichiarazioni del casellario.

13. Le disposizioni della presente circolare debbono avere immediata applicazione.

Il Ministero della guerra provvede pertanto per una prima distribuzione alle sole autorità prefettizie dei nuovi modelli 42-*C* per gli arruolati in 1ª categoria. Per le successive ordinazioni, le autorità medesime si rivolgeranno al comando del 2° reclusorio militare in Gaeta. Dei modelli 42-*C* occorrenti per la 2ª categoria, e dei modelli 42-*A* e 42-*B* le autorità prefettizie e militari faranno direttamente richiesta al reclusorio stesso in base al presunto fabbisogno di un anno.

I modelli conformi agli allegati alla Disposizione 9 del fascicolo n. 20 della Raccolta (bozze di stampa) e all'*Allo* 95 del 1906 debbono intendersi senz'altro aboliti.

Il Ministro — CASANA.

Allegato n. 1
alla circolare n. 178 del 1908

Regolamento
per il casellario giudiziale

Modello N. 30 *bis*
(Formato carta legale).

Mod. N. 42 - C del catalogo

Circondario di leva. . . . . .
Mandamento . . . . . .
N. d'estrazione . . . . . .

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO

(IN CARTA LIBERA)

Al nome di (cognome e nome) . . . . . .
(*di o fu*) . . . . . e (*di o fu*) . . . . . .
nat . . il . . . . . 18 . . in . . . . . .
circondario (o Stato) di . . . . . .
si richiede il certificato *penale*, nell' interesse del servizio militare (§§ 213 e seguenti del Regolamento sul reclutamento del R. esercito, e circolare del Ministero della guerra n. 178 del 1908).

(Data) . . . . . 19 . .

Al *Procuratore del Re* . . . . . .

presso il R. Tribunale di . . . . . .

IL PREFETTO

L. S. (Firma) . . . . . .

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI . . . . . .

Si attesta che in questo casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero: NULLA) . . . . .
. . . . . .

Allegato n. 2
alla circolare n. 178 del 1908

Mod. n. 22-A del catalogo

Regolamento
per il casellario giudiziale

MODELLO N. 22
(Formato carta legale)

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE

Al nome di (cognome e nome) . . . . . .
(*di o fu*) . . . . . e (*di o fu*) . . . . . .
nat . . il . . . . . 18 . . in . . . . . .
circondario (o Stato) di . . . . . .
si richiede la dichiarazione, a' termini dell'art. 14 R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, per ammissione a forma di servizio militare diverso da quella spettante per fatto di leva (art. 101, n. 6; 109; 111, n. 4 e 116, 2° capoverso, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, stato approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5865) (1).

(Data) . . . . . 19 . .

Bollo

All'Ill.mo signor Presidente del R. tribunale di
. . . . . .

IL . . . . . (*)
. . . . . .

(*) Prefetto, o sottoprefetto, o comandante ecc. (indicazione di corpo e firma).

Il Presidente del Tribunale (dispositivo): . . . . . .
. . . . . .

(Data) . . . . . 19 . .

(Firma) . . . . . .

DICHIARAZIONE.

TRIBUNALE DI . . . . . .

Si attesta che in questo casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo; 4° il titolo del reato con le aggravanti e diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero: NULLA) . . . . . .
. . . . . .

(1) A' termini dei citati articoli è escluso dalla surrogazione di fratello, dagli arruolamenti volontari, ecc., chi sia incorso in condanna penale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio.

Allegato n. 3
alla circolare n. 178 del 1908

Mod. n. 32 - B del catalogo

Regolamento
per il casellario giudiziale

MODELLO n. 32
(Formato carta legale)

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE

Al nome di (cognome e nome) . . . . . .
(di o fu) . . . . . *" (di o fu)* . . . . . .
nat . . il . . . . . 18 . . in . . . . . .
circondario (o Stato) di . . . . . .
si richiede la dichiarazione, a termini dell'art. 14 R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, per conferimento di grado militare (art. 1 e 2 legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, § 21 del relativo Regolamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626) (1).

(Data) . . . . . 19 . .

Bollo

All'Ilmo signor Presidente del R. Tribunale di
. . . . . .

IL . . . . . (*)

. . . . . .

Il Presidente del Tribunale (dispositivo): . . . . . .
. . . . . .

(Data) . . . . . 19 . .

(Firma) . . . . . .

(*) Comandante, ecc. (indicazione del corpo e firma)

DICHIARAZIONE.

TRIBUNALE DI . . . . . .

Si attesta che in questo casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo; 4° il titolo del reato con le aggravanti e diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero: NULLA) . . . . . .
. . . . . .

(1) Non può conseguire grado militare chi sia incorso in condanna penale per reati di carattere infamante, incompatibili col prestigio del grado, o per avere preso parte a pubbliche manifestazioni di opinioni, propagande o mene sovversive, o per aver avuto partecipazione diretta od indiretta ad associazioni e manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato e alle libertà garantite dello Statuto.

N. **179.** — **Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.** — (Segretariato generale). — 20 maggio.

Sono stati pubblicati gli specchi dei caricamenti predetti riuniti in volume completo e in fascicoli separati.

Detti specchi, sia per i bisogni di pace, che per quelli di mobilitazione, verranno distribuiti direttamente ai comandi ed uffici interessati per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, senza che occorra farne richiesta

Il prezzo di ogni esemplare del volume è di L. 1,30; quello di ciascuno dei fascicoli separati compreudenti gli specchi n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 di cent. 15; quello comprendente lo specchio n. 6 di cent. 50 e quello comprendente lo specchio n. 8 di cent. 20.

Il volume completo ha il numero d'ordine 29.

Per il Ministro - SEGATO.

N. **180.** — **Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare). — Parte II. — Trasporti per mare in tempo di pace.** — (Segretariato generale). — 20 maggio.

È stato pubblicato il regolamento predetto, col quale resta interamente abrogato il regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) edizione 11 novembre 1876.

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare dovrà provvedersi, con le consuete norme, di un esemplare del nuovo regolamento, ed ogni corpo dovrà acquistarne il numero necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando, uno all'ufficio d'amministrazione e due a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio).

Il costo di ciascun esemplare è di L. 0,95.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 30.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **181.** — **Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe.** — (Divisione artiglieria). — 20 maggio.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di 10 disegnatori di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500.

A senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1897 n. 546, i primi cinque di detti posti sono riservati agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

I posti riservati agli operai potranno, in difetto di questi, essere occupati dagli altri concorrenti, o viceversa.

2. I primi 9 concorrenti risultati idonei saranno nominati disegnatori dopo ultimati gli esami: l'altro posto verrà conferito al concorrente cui spetti non appena si verifichi nel ruolo la relativa vacanza.

3. Gli esami consistono in prove scritte, grafiche ed orali, in base allo specchio e ai programmi che fanno seguito alla presente circolare.

Le prove scritte e grafiche precederanno quelle orali ed avranno luogo entro il mese di ottobre p. v. presso le direzioni di artiglieria di Torino, Alessandria, Verona, Mantova, Venezia, Piacenza, Genova, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina.

Le prove orali avranno luogo in Roma presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

4. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 1, per mezzo dei distretti militari, ovvero, se si tratta di operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate non più tardi del 15 luglio p. v. ai distretti od alle autorità predette, che le trasmetteranno al Ministero dopo averne esaminata la regolarità. Non dovranno essere accettate le domande che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto di quelle che pervenissero al Ministero direttamente.

Per il tramite dei distretti stessi e delle stesse autorità i concorrenti riceveranno tutte le comunicazioni che il Ministero dovrà loro fare.

Nelle domande deve essere indicato il casato, il nome, la paternità ed il recapito domiciliare dei concorrenti, ed in quali delle sedi indicate al n. 3 desiderano sostenere le prove scritte e grafiche.

5. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

c) Certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, e, pei militari di 1ª categoria, foglio di congedo illimitato od altro documento da cui risulti che il candidato ha compiuto il servizio alle armi;

d) Certificato di buona condotta e certificato di penalità rilasciati da non più di tre mesi;

e) Diploma originale di licenza tecnica o ginnasiale, ovvero di scuola industriale di grado equipollente alle due licenze predette;

f) Fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) non sono richiesti pei concorrenti che siano operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

6. Gli aspiranti che non siano operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra dovranno, all'atto della presentazione della domanda, sottostare a visita medica presso il distretto militare, affinchè siano constatate le loro condizioni fisiche in relazione al servizio che devono prestare.

Gli ufficiali medici, all'uopo incaricati, rilasciano apposite dichiarazioni scritte da trasmettersi al Ministero unitamente alle domande, descrivendo minutamente le imperfezioni fisiche di cui fossero affetti e tenendo presenti, per analogia, le prescrizioni del § 38 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

7. Le domande degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra dovranno essere corredate, a cura delle competenti autorità, dell'estratto del ruolo mod. 4, se si tratta di operai a ruolo, e della copia dello stato di servizio, se si tratta di operai a matricola.

8. Esaminate le singole domande e i documenti che le corredano, il Ministero decide sull'ammissione al concorso degli aspiranti e fa loro le conseguenti comunicazioni.

In nessun caso potranno essere ammessi al concorso gli aspiranti che non essendo operai dipendenti dal Ministero della guerra abbiano superato 25 anni di età al 15 luglio 1908.

9. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione, senza voto, a meno che non faccia parte di una sottocommissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi n. 1, 2 e 3:

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami grafici ed orali sui programmi n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro inferiore in grado o meno anziano.

10. Per ciascuna materia la rispettiva sottocommissione procederà ad una prima votazione per *sì* e per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato in quella data materia; per gli idonei addiviene poi ad una successiva votazione per punti di merito da 10 a 20.

La somma di tutti i punti, divisa pel numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto in ciascuna materia.

Il segretario di ogni singola sottocommissione compila, al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della commissione, un processo verbale contenente per i singoli candidati i risultati delle votazioni per *sì* e per *no*, e per gli idonei i punti di merito assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

11. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche hanno riportato un punto medio non inferiore agli 11/20, oppure una media complessiva non inferiore ai 14 20, qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore agli 11 20, ma uguale o superiore ai 10/20.

Questa media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficenti d'importanza e dividendo il prodotto per la somma dei coefficenti medesimi, ossia per 70.

Per la materia *saggio speciale di disegno* il punto medio definitivo si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale, ferma restando anche per l'ammissione alla prova orale in questa materia la disposizione generale del precedente capoverso.

12. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti medi ottenuti nelle singole materie, escluso quello riportato nel disegno artistico (facoltativo), moltiplicati per il rispettivo coefficente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficenti, vale a dire per 100.

Il punto riportato nel disegno artistico (facoltativo) non concorre nel computo della classificazione finale, ma solo costituirà un titolo di preferenza per quei candidati che riescissero a parità di merito nella classificazione stessa.

13. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmette al Ministero (divisione artiglieria):

1° uno specchio indicante per i singoli candidati i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti medi ottenuti in ogni materia, i loro prodotti per i rispettivi coefficenti d'importanza, nonchè i punti di classificazione finale;

2° un elenco dei candidati idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Tali documenti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dai verbali delle sedute delle sottocommissioni, nonchè da un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che si credesse fare.

14. Il risultato definitivo del concorso viene quindi notificato ai singoli candidati e sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno i nomi dei concorrenti risultati idonei con la indicazione di quelli tra essi che, a termini dell'articolo 3 del citato R. decreto, acquistano diritto a coprire i posti messi in concorso.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza.

Specchio delle materie d'esame.

MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico ed orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
Composizione italiana.	Scritto	4	10	1
Aritmetica	Orale	0,20'	15	2
Geometria piana e solida	Orale	0,20'	15	3
Disegno geometrico	Grafico	(*)	15	4
Disegno di macchine	Grafico	(*)	10	5
Disegno di architettura	Grafico	(*)	10	6
Saggio speciale di disegno	Grafico	(*)	15	7
	Orale	0,30'		
Disegno topografico	Grafico	(*)	10	8
Disegno artistico (facoltativo) . . .	Grafico	(**)	—	9

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

(**) Ad arbitrio del candidato, in relazione al lavoro che crederà di presentare, ma non superiore ad ore 12 (divise in due giorni).

PROGRAMMA

Per gli esami di concorso a disegnatore di 3ª classe.

Programma N. 1.

Composizione italiana (scritto).

Svolgere sotto forma narrativa od epistolare un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità e ragionevolezza.

Programma N. 2.

Aritmetica (orale).

Il candidato dovrà essenzialmente dare prova di sapere eseguire praticamente, con facilità e correttezza, le operazioni numeriche; e di sapere risolvere i problemi che gli si possono presentare nel corso dei suoi lavori.

Operazioni pratiche sui numeri interi, sui decimali e sulle frazioni. Problemi relativi.

Sistema metrico decimale; misure non decimali; riduzioni. Proporzioni; regola del tre semplice e composta; problemi. Potenze e radici. Uso delle tavole che dànno direttamente le potenze e le radici dei numeri, e modo di servirsene per numeri decimali e per numeri non compresi nelle tavole. Uso pratico delle tavole dei logaritmi e dei regoli calcolatori.

Rappresentazione dei numeri indeterminati per mezzo di lettere: uso delle formule letterali per esprimere regole e relazioni numeriche.

Programma N. 3.

Geometria piana e solida (orale).

Il candidato dovrà essenzialmente dar prova di conoscere le definizioni e praticamente, quei principi e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Definizione e principali proprietà delle figure geometriche piane. Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà.

Relazioni esistenti fra le diverse parti di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette ed ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi. Similitudini dei solidi. Loro superficie e volume.

Definizioni delle linee trigonometriche. Conoscenza delle principali formule di trigonometria relative alla soluzione dei triangoli. Uso delle tabelle delle linee trigonometriche e delle tavole logaritmico-trigonometriche.

Programma N. 4.

Disegno geometrico (grafico).

Il candidato sarà chiamato a risolvere graficamente uno o più problemi scelti in modo da permettergli di dare una prova delle sue cognizioni in questo genere di disegno.

Soluzione grafica di problemi di geometria elementare.

Costruzione grafica dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri.

Costruzione grafica dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide, dell'elica cilindrica e conica.

Rappresentazione grafica di superficie e corpi semplici nel sistema di proiezioni ortogonali a due piani coordinati, o col metodo dei piani quotati, e loro intersezioni con piani comunque disposti.

Copia, riduzione ed ingrandimento di disegni.

Uso del pantografo.

Il candidato dovrà inoltre dare un saggio delle scritture in uso per tali lavori.

Programma N. 5.

Disegno di macchine (grafico).

Riproduzione di un disegno di macchina semplice, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

Programma N. 6.

Disegno di architettura (grafico).

Riproduzione di un disegno della facciata di un semplice edificio, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

Programma N. 7.

Saggio speciale di disegno (grafico e orale).

Il candidato dovrà eseguire un disegno, che potrà scegliere a suo gradimento, su uno dei seguenti temi:

1° copiare al tratto e completare nei loro particolari disegni di parti di macchine da abbozzi quotati: oppure copiare parti di macchine dal vero;

2° data la pianta di un fabbricato e le altezze dei vari piani, disegnare le sezioni trasversali e longitudinali, il prospetto e qualche particolare di costruzione e di decorazione.

Il candidato sarà inoltre chiamato a dare oralmente spiegazioni sul lavoro eseguito, e la commissione potrà rivolgergli anche all'infuori di esso, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che il candidato stesso possiede sul tema svolto o che hanno attinenza al tema e più particolarmente pel candidato che avrà scelto un tema di cui al n. 1, domande relative ai seguenti argomenti:

Macchine semplici — Leva e sue specie — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Argano — Carrucole.

Trasformazione e trasmissione del movimento: trasmissione per mezzo di cinghie, funi e carrucole — Ruote dentate cilindriche e coniche — Vite perpetua — Martinelli e grue.

Centro di gravità — Centro di gravità delle principali figure e dei solidi più comuni.

Resistenza dei materiali — Modo di servirsi delle formole più comuni pel calcolo delle resistenze dei solidi soggetti a sforzi semplici di trazione, compressione, torsione, di taglio, di flessione, oppure soggetti contemporaneamente a due cause di deformazione.

Definizioni, organi, funzionamento delle principali macchine motrici ed utensili.

E pel candidato, che avrà scelto un tema di cui al n. 2, domande riferentisi ai seguenti altri argomenti:

Particolari di costruzione degli edifici — Muri, pilastri archi, piattebande e volte — Solai, impalcature di legname, impalcature miste di legno e ferro, di ferro e voltini, di cemento armato. — Armature di tetti — Coperture — Scale — Latrine — Chiusure di porte e finestre di legname e di ferro.

Elementi di decorazione dei principali stili architettonici.

Elementi di architettura del legno e del ferro.

Il candidato pel saggio pratico di disegno potrà fare uso di qualche manuale o prontuario.

Programma N. 8.

Disegno topografico (grafico).

Il candidato dovrà eseguire un disegno topografico a penna ricavandolo da uno schizzo e cambiandone la scala.

Programma N. 9.

Disegno artistico (grafico e facoltativo).

I candidati che lo desiderassero, potranno dar prova della loro abilità nel disegno artistico eseguendo una composizione ornamentale.

Il Ministro — Casana.

N. **189. — Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 maggio.

Dal 1° luglio p. v. il servizio del trasporto dei materiali e dei generi di ogni specie dell'amministrazione militare — compreso il pane — sia che le spese di trasporto vadano a carico del bilancio, sia che vadano a carico delle masse dei corpi, verrà fatto ad economia dalle amministrazioni militari.

I trasporti sulle ferrovie dello Stato, compresi quelli delle masse dei corpi e a carico di altre amministrazioni, saranno eseguiti in conto corrente, giusta gli accordi intercorsi tra il Ministero e la direzione generale delle ferrovie dello Stato e pagate dal Ministero in base ai conti che quella direzione generale gli presenterà.

I trasporti in conto corrente saranno accettati dalle stazioni ferroviarie soltanto se coi materiali saranno esibiti gli appositi documenti e cioè:

a) nota di spedizione pei trasporti a grande velocità, stampate su carta verde;

b) lettere di porto pei trasporti a piccola velocità, stampate su carta gialla;

ed inoltre:

c) richieste di spedizione (mod. 444) pei trasporti a grande o a piccola velocità a carico del bilancio, stampate su carta bianca;

d) richieste di spedizione (mod. 445) pei trasporti a grande o a piccola velocità a carico delle masse dei corpi, della colonia Eritrea, ecc., stampate su carta color camoscio.

La distribuzione di tali documenti per il 1° semestre 1908-909 sarà fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Pertanto tutte le amministrazioni che debbono eseguire trasporti domanderanno entro il corrente mese al detto ufficio, con richiesta mod. 311 in doppio esemplare, la quantità dei suddetti documenti che prevedono sarà loro per occorrere durante tale semestre.

Il costo dei documenti rimane stabilito come segue:

note di spedizione e lettere di porto - per ogni 100 L. 0,70
per ogni registro da 25 richieste di spedizione modello 444 e 445 . . . . . » 0,19
per ogni registro da 50 richieste di spedizione modello 444 e 445 . . . . . » 0,38
per ogni registro da 100 richieste di spedizione modello 444 e 445 . . . . . » 0,70

Le eventuali spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dei richiedenti.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1908 — 30 maggio

MAGGIO 21. — Legge n. 197 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 403.

» 24. — R. decreto n. 208 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 406.

» 29. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908, *pag.* 411.

» 29. — Servizio ad economia dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 417.

» 29. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 425.

» 29. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909, *pag.* 433.

» 29. — Interpretazione del R. decreto 9 aprile 1908 costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi presentati contro provvedimenti del Ministero della guerra, *pag.* 431.

» 29. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato, *pag.* 432.

» 29. — Sottufficiali riconosciuti di menomata condizioni fisiche, *pag.* 433.

» 29. — Norme per lo studio, l'esame e l'esecuzione dei progetti di opere di fortificazione *pag.* 433.

CIRCOLARE N. **183.** — **Legge n. 197 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.** — (Segretariato generale) — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ERRATA-CORRIGE

Circolare n 327, del 1907, pag. 827 — Alla anzianità indicata per il sottufficiale meno anziano promosso maresciallo di battaglione in data 1° ottobre 1907 in FANTERIA, *sostituire la seguente:*

Maresciallo di compagnia	1°	gennaio	1907.
Furiere	30	novembre	1904.
Sergente	10	novembre	1896.
Caporale	30	giugno	1895.
Giunto alle armi	6	novembre	1894.
Nato.	14	ottobre	1875.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 4,765,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 4,815,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È approvata altresì, in eccedenza al fondo consolidato, la maggiore assegnazione di lire 42,000 al capitolo n. 52, dello stato di previsione medesimo: « Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari e materiale mobile del genio militare », per provvedere alle maggiori nuove spese per l'esercizio delle linee ferroviarie Torino-Torre Pellice e Roma-Frascati.

Art. 3.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 al capitolo n. 120 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 a titolo di reintegro di ugual somma prelevata a favore del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.*

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 33.	Materiale sanitario	L.	50,000
» 44.	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i cara-		

		binieri reali bilanciate al capitolo n. 28) (1)	» 350,000
Cap. n.	44-*bis*.	Indennità per viaggi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate ai capitoli numeri 27 e 28 (2)	» 21,000
»	47.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . .	» 3,964,000
»	49.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali; e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo)	» 130,000
»	56.	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria).	» 220,000
»	63-*bis*.	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49-*ter* dell'esercizio 1903-904: Indennità di entrata in campagna in Africa	» 30,000
		Totale . .	+ L. 4,765,000

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	20.	Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) . . .	L. 4,295,000
»	32.	Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità ed uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi) . .	» 50,000
»	37.	Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Uomini di truppa (Assegni fissi)	» 470,000
		Totale . .	— L. 4,815,000
			— L. 50,000

(1) Compresi i fondi per l'estensione dell'indennità di maggiore ai capitani con 12 anni di grado nei servizi isolati, e per la concessione della 1ª classe nei viaggi per mare a tutti gli ufficiali inferiori.

(2) Per gli assegni ad un addetto militare all'estero in più di quelli enumerati dal R. decreto n. 201 del 19 aprile 1907 e per l'aumento dell'indennità di testimonianza ai capitani con 12 anni di grado.

La differenza di L. 50,000 verrà aumentata al capitolo n. 120 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 in conformità dell'articolo 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

N. **184.** — **R. decreto n. 208 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1908 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1908 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno.

2. *Per un periodo di 21 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (com-

preso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

e) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona.

B. Per un periodo di 25 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

c) i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale d'artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi faranno passaggio nel giugno p. v.), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità minatori del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti dei primi sei corpi d'armata e dei distretti di Livorno, Lucca, Massa e Pistoia;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como,

Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno.

4. *Per un periodo di 30 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

b) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle chiamate, di cui ai numeri 2 (lett. *b*, *d*, *e*) e 3 (lett. *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*) del precedente articolo, dovranno rispondere soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati per ciascuna chiamata e che alla data del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari di cui al presente decreto avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

In esecuzione del R. decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo, secondo i criteri stabiliti dal-

l'art. 2 del R. decreto medesimo per quanto si riferisce alle chiamate limitate a determinati distretti, nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

15 luglio. — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

16 luglio. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

1° agosto. — 3. Militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza.

5 agosto. — 4. Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza.

14 agosto. — 5. Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

19 agosto. — 6. *a)* Militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

b) Militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale d'artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi faranno passaggio nel giugno p. v.), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza;

c) Militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità minatori del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

d) Militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

e) Militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia.

23 agosto. — 7. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo,

Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno;

d) Militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona.

1° ottobre. — S. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) ed all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel ginguo p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno.

Il Ministro — CASANA.

N. **185. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 maggio.

1. I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 24 maggio, n. 206, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che siano temporaneamente assenti dal paese.

2. Si richiama la speciale attenzione dei comandi di distretto sulla disposizione dell'art. 2 del R. decreto sopra ricordato, per la quale, come è distintamente indicato nell'unito modello di manifesto, alle chiamate riflettenti un limitato numero di distretti sono tenuti a rispondere solo i militari appartenenti ai distretti stessi che, nel giorno 24 maggio 1908, avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti compresi nella chiamata che li riguarda, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per l'applicazione di questa disposizione i distretti compresi nelle chiamate parziali inviteranno i sindaci dei comuni dipendenti a segnalar loro quali militari richiamati non avevano più al 24 maggio 1908 la loro dimora abituale nel comune e ad indicare in pari tempo l'attuale residenza di ciascuno dei detti militari. Ove da tali indicazioni risulti che i militari risiedano nel territorio di uno dei distretti compresi nella chiamata, i comandanti dei distretti, cui i militari stessi appartengono per leva, provvederanno a far loro presente l'obbligo che hanno di rispondere alla chiamata, per mezzo del sindaco del comune di residenza, il quale dovrà altresì essere avvertito di includere anche tali richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto al successivo n. 3.

Quei militari compresi nella chiamata, ma che risiedono, invece, nel territorio degli altri distretti ai quali la chiamata stessa non si estende, saranno considerati senz'altro come dispensati dalla chiamata.

3. I comandi di distretto faranno inoltre presente ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria della classe 1881 di esercito permanente e della classe 1877 di milizia mobile, ascritti ai *telegrafisti* del genio classificati quali *trasmettitori*, chiamata indetta pel giorno 1° ottobre p. v., i distretti prenderanno preventivi accordi col comando del 8° reggimento genio, allo scopo di accertare quali militari abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Infine il Ministero, avendo rilevato che non tutte le autorità militari, presso le quali si trovano a prestar servizio ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti o ufficiali d'ordine dei magazzini militari, ottemperarono alle disposizioni dell'art. 10 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego (13 luglio 1903), quali vennero modificate dall'*Atto* 118 del 1905, stima opportuno di richiamare l'attenzione di tutti i corpi ed uffici militari, sulle disposizioni stesse, perchè adempiano sollecitamente, ove ne sia il caso, alle pratiche ivi indicate.

Il Ministro — CASANA.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1908.

D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto 24 maggio, n. 206, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 15 luglio.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 16 luglio.

Per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saccile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 5 agosto.

Per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria delle classi 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo,

Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 14 agosto.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 19 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi faranno passaggio nel giugno p. v.), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità *minatori* del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 23 agosto.

Per un periodo di giorni 21:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno);

d) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 1º ottobre.

1ª Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità

ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno.

2° Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno.

. . . . . addì . . . . . 1908.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato od ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

N. **186. — Servizio ad economia dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 29 maggio.

Il Ministero sta procedendo alla compilazione del regolamento e della istruzione pel servizio ad *economia* dei trasporti dei materiali e dei generi (compreso il pane) delle amministrazioni militari e provvederà al più presto possibile per la loro pubblicazione.

Siccome occorre intanto predisporre per le anticipazioni dei fondi occorrenti per far fronte alle spese durante il primo trimestre del futuro esercizio 1908-909 il Ministero informa le autorità militari che il servizio dovrà impiantarsi e svolgersi sulla base delle seguenti:

Norme generali.

1.

Dal 1° luglio 1908 il servizio del trasporto dei materiali e dei generi di ogni specie dell'amministrazione militare, sia che le spese di trasporto vadano a carico del bilancio sia che vadano a carico delle masse dei corpi, viene fatto ad economia dalle amministrazioni militari *ognuna per conto proprio*.

2.

Ogni amministrazione deve provvedere:

a) al trasporto dai magazzini alle stazioni ferroviarie od agli scali lacuali o marittimi dei materiali o dei generi che deve spedire ed alle conseguenti operazioni di spedizione;

b) allo svincolo dei materiali o dei generi che le giungono ed al loro conseguente trasporto dalle stazioni o dagli scali ai magazzini;

c) al trasporto per acqua, in quest'ultimo caso quando non possa o non intenda valersi di esercenti servizi regolari di trasporto;

d) a tutte le altre operazioni secondarie che occorrono per compiere quelle di cui sopra.

3.

Ai trasporti alle e dalle stazioni ferroviarie ed ai trasporti per via ordinaria ogni amministrazione deve provvedere coi mezzi che possiede.

Quando ne sia priva, non ne abbia a sufficienza, o non sia, per speciali ragioni, in condizione di adoperarli, si rivolge al comando del presidio per poter usufruire di quelli di altra amministrazione e, solo quando il comando del presidio abbia dichiarato di non poterne fornire, ed il trasporto debba in ogni modo essere eseguito sia perchè d'urgenza sia per non pagare tasse di sosta, chiede l'ausilio dei mezzi del commercio. In caso contrario deve aspettare che il comando del presidio fornisca i mezzi richiesti.

4.

Della richiesta dei mezzi privati potrà dal Ministero essere sempre domandata la giustificazione essendo suo intendimento

che essa sia ridotta all'assoluto indispensabile e che i mezzi dell'amministrazione siano realmente usati ogni qualvolta una vera ed assoluta impossibilità non lo impedisca.

5.

Nei grandi presidi nei quali il movimento dei materiali è intenso potrà essere istituito, presso la stazione ferroviaria ed alla dipendenza del comando militare di stazione, ove questo esiste, un ufficio retto da un maresciallo e con gli altri graduati e soldati che il rispettivo comandante di presidio riterrà necessari, che abbia il solo scopo di coadiuvare le singole amministrazioni nelle operazioni che debbono compiere per la spedizione e per lo svincolo dei materiali, che serve insomma di anello di congiunzione tra l'amministrazione ferroviaria e quelle militari.

Detto ufficio potrà incaricarsi di richiedere alle ferrovie, quando sia necessario, i mezzi per le grosse spedizioni, di coadiuvare nella compilazione dei documenti ferroviari, di tener dietro all'arrivo delle spedizioni per avvisarne le amministrazioni militari anche prima che l'avviso loro giunga da quella ferroviaria, ecc. Potrà inoltre coordinare l'uso dei mezzi che il comando del presidio mette a disposizione per quelle amministrazioni che non ne posseggono, che non ne hanno sufficienti o che non possono valersene.

6.

L'ufficio dovrà fare studi sui mezzi privati di cui il presidio dispone, sui prezzi correnti, sia pei trasporti sia per le operazioni di facchinaggio, ecc., per essere in grado di indicare alle amministrazioni militari, quando dovessero valersi dei privati, a chi possono rivolgersi con maggiore sicurezza per la esecuzione del servizio e con maggiore economia di spesa. Ciò beninteso quando non sia stata riconosciuta la necessità di fare, per questi servizi eventuali, una convenzione permanente con qualche agenzia od impresa.

7.

I comandi di corpo d'armata stabiliranno in quali presidi sarà necessario l'impianto dell'ufficio di cui al n. 5 e faranno compilare, per ciascuno di essi, il progetto per l'impianto e pel funzionamento. I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero.

8.

I trasporti sulle ferrovie dello Stato, compresi quelli delle masse dei corpi, non saranno pagati nè in partenza nè in arrivo poichè, in seguito ad accordi tra il Ministero e la direzione generale delle ferrovie dello Stato, essi verranno eseguiti in conto corrente.

Il Ministero poi, in seguito alla presentazione delle contabilità da parte delle ferrovie, provvederà pei pagamenti e per gli addebiti ai corpi dell' importo dei trasporti che graveranno sulle loro masse.

Apposite norme saranno date in proposito.

In tal modo verranno meno per le amministrazioni militari quelle che potevano considerarsi le maggiori difficoltà nell'esecuzione del servizio trasporti ad economia: la tassazione delle spedizioni e la ricerca della tariffa da chiedere, la conseguente ricerca delle distanze, la determinazione delle somme da pagare, le richieste di rimborso di quelle pagate in più, ecc. Sarà tolto insomma alle amministrazioni il più grave dei lavori, poichè esse non dovranno fare dei calcoli altro che quando dovranno scegliere tra più vie per le quali un trasporto possa essere inoltrato.

9.

Negli accordi con le ferrovie dello Stato relativamente al conto corrente è stata stabilita la rinuncia da parte dell'amministrazione militare all' indennità per gli eventuali ritardi nella resa delle spedizioni. L'amministrazione ferroviaria si è però obbligata in compenso a curare che i trasporti militari non vengano mai posposti a quelli del pubblico e che sia data la preferenza ai trasporti stessi ogni qual volta si tratti di derrate alimentari o di trasporti di qualsiasi materiale dichiarati urgenti nei modi che verranno stabiliti.

Niuna riserva pei termini di resa sarà quindi necessario fare all'arrivo dei materiali e le amministrazioni militari non dovranno preoccuparsi di pratiche per liquidazione d'indennità.

Ciò non esclude che, trascorso il tempo entro il quale si potrà presumere che una data spedizione avrebbe dovuta giungere senza che ciò sia avvenuto, si debbano fare le pratiche pel ricupero, che saranno indicate nell'istruzione sul servizio di cui trattasi.

10.

Dovranno invece essere pagate in partenza le spedizioni per mare, come del resto si fa anche ora, e quelle sulle ferrovie secondarie e sulle tranvie che non siano in servizio cumulativo con le linee di Stato.

Per le spedizioni miste per ferrovia e per mare continueranno a funzionare gli attuali uffici di transito che si considereranno come destinatari e speditori intermedi.

11.

Le amministrazioni militari provvederanno direttamente a tutte le spese inerenti al trasporto, che non siano quelle accennate al n. 8, coi fondi che saranno loro forniti con mandati di anticipazione, per quanto riguarda i trasporti a carico del bilancio, e coi fondi delle masse per gli altri.

Per tutti i trasporti a carico della parte ordinaria del bilancio e cioè per quelli che ora gravano sui capitoli seguenti:

Pane alle truppe, ecc.;
Foraggi ai cavalli dell'esercito;
Casermaggio per le truppe, ecc.;
Spese per esigenze di servizi di mobilitazione, ecc.;
Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli;
Materiali e stabilimenti d'artiglieria;
Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari e materiale mobile del genio;

sarà data un'anticipazione unica inquantochè le spese graveranno sopra un unico capitolo introdotto nel bilancio a cominciare dal futuro esercizio 1908 909.

Invece pei trasporti a carico della parte straordinaria del bilancio saranno date, alle amministrazioni che avranno occasione di eseguire i trasporti stessi, tante anticipazioni quanti sono i capitoli sui quali debbono gravare, e cioè:

Armi portatili, relative munizioni, ecc.;
Approvvigionamenti di mobilitazione;
Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste;
Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza;
Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna.

12.

Le contabilità delle spese saranno presentate trimestralmente.

Nei rendiconti di ogni trimestre saranno riportate a debito od a credito le rimanenze risultanti dal rendiconto precedente in confronto delle anticipazioni ricevute, fino al rendiconto dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario, nel quale avverrà la chiusura e la liquidazione finale per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

13.

Le spese cui le amministrazioni potranno provvedere coi fondi loro anticipati sono le seguenti:

a) per compensi ai privati imprenditori per la prestazione di mezzi e di personali, nei casi eccezionali di cui al n. 3;

b) per mercedi agli uomini che assumono in servizio temporaneo o permanente per le operazioni di fatica ed ai militari che disimpegnano il servizio, o per qualunque altro compenso speciale ai personali addettivi;

c) per pagamento dei trasporti sulle ferrovie secondarie, sulle tranvie, sul mare, sui laghi e sui fiumi;

d) per l'acquisto dei generi occorrenti per l'esercizio delle automobili da trasporto assegnate al servizio;

e) per la manutenzione delle automobili stesse e degli altri mezzi di trasporto;

f) per l'acquisto degli oggetti occorrenti per l'impianto degli uffici che fosse necessario istituire;

g) per quant'altro infine occorra per l'esplicazione del servizio.

Sulla base di queste norme e tenendo ben presente quanto è detto ai n. 8 e 10 circa il pagamento dei trasporti ferroviari, tramviari e per acqua, tutti i consigli di amministrazione studieranno e calcoleranno se e quali somme possano loro occorrere per il primo trimestre del futuro esercizio 1908-909 tanto alla sede quanto pei distaccamenti e manderanno le necessarie richieste di anticipazioni, in semplice esemplare e conformi all'annesso modello da tracciare a mano, anche se negative.

Per i trasporti che gravano sulla parte ordinaria del bilancio (secondo comma del n. 11 delle norme) dovrà essere compilata un'unica richiesta d'anticipazione; per quelli sulla parte straordinaria (terzo comma del detto n. 11) una richiesta per ognuno di quei capitoli indicativi sul quale prevedono dover fare spesa.

I capitoli del bilancio porteranno i seguenti numeri:

57bis — quello ordinario;
67 — quello per le armi portatili, relative munizioni ecc.;
68 — quello per gli approvvigionamenti di mobilitazione;
69 — quello per la fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste;
74 — quello per l'armamento delle fortificazioni ecc.;
75 — quello per la fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna.

Le richieste d'anticipazione dovranno pervenire al Ministero (divisione casermaggio e trasporti) non più tardi del 10 giugno p. v., ma il Ministero stesso prega le amministrazioni militari di fare il possibile per mandarle anche prima.

Il Ministro — Casana.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 186.

AL MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale dei servizi amministrativi
Divisione casermaggio e trasporti
ROMA

(1) . . . . . .

RICHIESTA di anticipazione di fondi per spese di trasporto dei materiali e generi nel primo trimestre 1908-909.

Numero d'ordine annuale delle richieste	Capitolo ed articolo del bilancio: capitolo	Capitolo ed articolo del bilancio: articolo	TITOLO DELLA SPESA	Importo (2)
			Per pagamento di operazioni affidate a privati . . . . . L.	
			Per pagamenti di trasporti sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie, sul mare, sui laghi e sui fiumi . . . . . »	
			Per acquisto di generi di consumo per le automobili da trasporto, per spese per la manutenzione di queste e per soprassoldi ai militari automobilisti . »	
			Per altri titoli . . . . . »	
			Totale L.	

Richiedonsi pertanto al Ministero della guerra L. . . .

A . . . . . *li* . . . . . .

Il Consiglio d'amministrazione

IL SEGRETARIO — I MEMBRI — IL RELATORE — IL PRESIDENTE

(1) Amministrazione richiedente.

(2) Nel determinare le somme da chiedere debbono essere trascurate le frazioni di diecine di lire.

N. 187*. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

L'ultimo capoverso dell'*Atto* 101 del 1907 *è sostituito dal seguente:*

« Le richieste di siero e vaccino antiadenitico, di malleina, le spedizioni a scopo diagnostico di materiali patologici, dovranno essere rivolte: *Al direttore del gabinetto batteriologico di veterinaria militare, piazza di S. Calisto — Roma* ».

Per il Ministro — SEGATO.

N. 188. — **Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Contemporaneamente daranno notizia sommaria del concorso per la suddetta ammissione anche ai giornali locali, avvertendo che il manifesto, contenente le relative condizioni, trovasi affisso, oltre che nei principali comuni, in tutti gli istituti civili d'istruzione secondaria.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messo in relazione con quanto è disposto nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso agli esami o in graduatoria per titoli qualche giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903 (Disposizione n. 9 del fascicolo n. 10 della Raccolta — bozze di stampa), la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante. Tale richiesta, e fino a nuove disposizioni al riguardo, dovrà essere compilata secondo l'allegato n. 2 dell'*Atto* predetto, modello 42 *B* del vigente catalogo, colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane », e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento a un grado di truppa », si dovrà sostituire:

« per poter essere ammesso in un collegio militare e conseguire quindi il grado di sottotenente di complemento nel R. esercito o il passaggio in una delle scuole di reclutamento degli ufficiali in effettivo servizio ». In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre. I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati, unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e colla espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si fa presente ai comandanti di distretto la necessità di evitare che siano ammessi giovani, i quali poi, quando dovrebbero assumere in collegio, al 17° anno di età, l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Le autorità stesse dovranno quindi invigilare acchè si proceda alla visita col necessario rigore, tenendo sempre presente l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione e dell'ultimo capoverso del n. 4 del seguente manifesto. Relativamente a quest'ultima prescrizione, riguardante imperfezioni delle mani o dei piedi, si dovranno avere presenti i criteri accennati al n. 5 delle avvertenze al detto elenco, integrati dal criterio di massima che debbono esoludersi soltanto le imperfezioni capaci di portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro CASANA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-1909.

1. Per l'anno scolastico 1908-1909, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati ai governativi e quindi gli studi in essi compiuti corrispondono per tutti gli effetti legali a quelli fatti nelle scuole medie di ugual grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Coloro pertanto che intendessero interromperli prima del termine, avranno adito alla corrispondente classe di scuola media governativa o pareggiata.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

20 alla 2ª classe di istituto tecnico
10 » 3ª » » »
40 » 1ª » di liceo
40 » 2ª » » con opzione per la matematica.

Non si fanno ammissioni all'ultima classe sia dell'istituto tecnico sia del liceo.

3. Le ammissioni avranno luogo per esami o per titoli secondo le norme vigenti per le scuole medie di grado corrispondente. (Regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598).

I concorrenti per titoli dovranno però sottoporsi anch'essi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito dei concorrenti; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato.

Tanto gli esami di ammissione quanto la prova speciale di graduatoria hanno luogo presso il collegio militare ove l'aspirante desidera di essere ammesso, in quei giorni del mese di ottobre che dai rispettivi comandanti saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

Non sono concessi esami di riparazione.

5. La graduatoria che dovrà servire di base all'ammissione, in relazione ai posti disponibili per ciascun corso, sarà formata inscrivendo gli aspiranti idonei in appositi elenchi a seconda del corso cui aspirano, con la media dei punti riportati negli esami di italiano e di matematica subiti presso il collegio. A parità di medie avranno la precedenza i più giovani d'età. Saranno sempre inscritti in coda alla graduatoria i giovani che oltrepassano il limite di età di cui al n. 6.

I concorrenti che per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione.

6. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso di istituto tecnico o al 1° di liceo.

Tali limiti saranno rispettivamente aumentati di un anno per i corsi superiori.

Potranno essere accettate anche domande per l'ammissione di giovani i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però non potranno essere ammessi in collegio se non nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo collocati tutti gli altri aspiranti idonei, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate, compresi i concorrenti per titoli che conseguissero il necessario certificato di studi nella sessione autunnale.

7. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni del n. 6 (comma c), e 7 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) e con una visita definitiva presso la sede del collegio a mente dell'art. 157 § 760 del regolamento pel servizio sanitario militare territoriale 1901.

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

8. Nei collegi militari durante i tre anni del corso vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi dei collegi militari saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica)

o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Gli allievi invece che, terminati detti studi, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole mediu governativo e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte, dalla legge, per gli istituti tecnici e licei.

10. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

11. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento.*

12. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, scadrà irrevocabilmente il 1° ottobre p. v.

Gli aspiranti per titoli che alla data predetta non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale d'esami presso le scuole civili, potranno partecipare al concorso presentandone domanda entro il 1° ottobre, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio. Essi non avranno però diritto di far parte, qualunque sia la classificazione riportata, della graduatoria degli altri aspiranti, di cui al precedente n. 5, ma dovranno essere inscritti in una seconda graduatoria, formata con lo stesso criterio della prima.

13. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono contenere l'indicazione se il giovane stesso aspira all'ammissione al corso corrispondente all'istituto tecnico oppure a quello corrispondente al liceo ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai seguenti documenti:

a) Atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti per la firma di tre testimoni che il giovine è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° licenza ginnasiale o certificato d'ammissione o promozione alla seconda liceale se trattasi di aspiranti per titoli alla 1ª o 2ª classe del corso corrispondente al liceo;

2° certificato di ammissione o promozione alla 2ª o 3ª classe di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), se trattasi di aspiranti per titoli alla 2ª o 3ª classe del corso corrispondente all'istituto tecnico;

3° licenza ginnasiale o licenza di scuola tecnica (quest'ultima può essere sostituita dal certificato di ammissione al 1° corso di istituto tecnico) per gli aspiranti per esami, avvertendo che tali titoli dovranno essere stati conseguiti tanti anni prima quanti ne sarebbero stati necessari per giungere, in base alla durata normale dei corsi, alla classe cui aspirano.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

14. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandanti di collegio.

15. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — CASANA.

N. 189 [4]. — **Interpretazione del R. decreto 9 aprile 1908 costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi presentati contro provvedimenti del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

Ad evitare che per effetto delle disposizioni del R. decreto 9 aprile 1908, costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi indirizzati al Ministero della guerra, possa credersi che questi ricorsi valgano ad interrompere il termine stabilito dalla legge per adire la IV sezione del Consiglio di Stato, si avverte che nulla è stato innovato (nè si poteva con un R. decreto) alle leggi sul Consiglio di Stato; che il reclamo al Ministero non ha cambiato natura da quello che era innanzi, per essersi creata una commissione incaricata di assistere il ministro nell'esame; e perciò, come esso reclamo non poteva innanzi, così non può, nè anche ora, aver forza d'interrompere il termine per ricorrere al Consiglio di Stato; decorrendo sempre esso termine dalla notificazione del provvedimento.

Come è detto nella relazione che precede il decreto medesimo, il reclamo al ministro sarà risolto entro il termine di trenta giorni, appunto per non pregiudicare l'adito al ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato. Ma poichè potrà avvenire che il reclamo sia già stato tardivo o che per speciali circostanze esso non possa essere risolto entro trenta giorni, così il reclamante che voglia serbarsi aperta la via alla IV sezione del Consiglio di Stato, dovrà in tali casi *in tempo utile* notificare e depositare il ricorso alla sezione medesima per interrompere la prescrizione dei termini; salvo poi a ritirarlo o a darvi corso, come giudicherà meglio, dopo aver conosciuto l'esito del reclamo al ministro.

Dovrà poi sempre essere cura delle autorità militari di trasmettere i reclami con la maggiore possibile sollecitudine.

Il Ministro — CASANA.

13. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono contenere l'indicazione se il giovane stesso aspira all'ammissione al corso corrispondente all'istituto tecnico oppure a quello corrispondente al liceo ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai seguenti documenti:

a) Atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti per la firma di tre testimoni che il giovine è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° licenza ginnasiale o certificato d'ammissione o promozione alla seconda liceale se trattasi di aspiranti per titoli alla 1ª o 2ª classe del corso corrispondente al liceo;

2° certificato di ammissione o promozione alla 2ª o 3ª classe di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), se trattasi di aspiranti per titoli alla 2ª o 3ª classe del corso corrispondente all'istituto tecnico;

3° licenza ginnasiale o licenza di scuola tecnica (quest'ultima può essere sostituita dal certificato di ammissione al 1° corso di istituto tecnico) per gli aspiranti per esami, avvertendo che tali titoli dovranno essere stati conseguiti tanti anni prima quanti ne sarebbero stati necessari per giungere, in base alla durata normale dei corsi, alla classe cui aspirano.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

14. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandanti di collegio.

15. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — CASANA.

N. 189 *. — **Interpretazione del R. decreto 9 aprile 1908 costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi presentati contro provvedimenti del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

Ad evitare che per effetto delle disposizioni del R. decreto 9 aprile 1908, costitutivo della commissione per l'esame dei ricorsi indirizzati al Ministero della guerra, possa credersi che questi ricorsi valgano ad interrompere il termine stabilito dalla legge per adire la IV sezione del Consiglio di Stato, si avverte che nulla è stato innovato (nè si poteva con un R. decreto) alle leggi sul Consiglio di Stato; che il reclamo al Ministero non ha cambiato natura da quello che era innanzi, per essersi creata una commissione incaricata di assistere il ministro nell'esame; e perciò, come esso reclamo non poteva innanzi, così non può, nè anche ora, aver forza d'interrompere il termine per ricorrere al Consiglio di Stato; decorrendo sempre esso termine dalla notificazione del provvedimento.

Come è detto nella relazione che precede il decreto medesimo, il reclamo al ministro sarà risolto entro il termine di trenta giorni, appunto per non pregiudicare l'adito al ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato. Ma poichè potrà avvenire che il reclamo sia già stato tardivo o che per speciali circostanze esso non possa essere risolto entro trenta giorni, così il reclamante che voglia serbarsi aperta la via alla IV sezione del Consiglio di Stato, dovrà in tali casi *in tempo utile* notificare e depositare il ricorso alla sezione medesima per interrompere la prescrizione dei termini; salvo poi a ritirarlo o a darvi corso, come giudicherà meglio, dopo aver conosciuto l'esito del reclamo al ministro.

Dovrà poi sempre essere cura delle autorità militari di trasmettere i reclami con la maggiore possibile sollecitudine.

Il Ministro — CASANA.

N. **190** *. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo di commissariato.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

Nella edizione definitiva della Raccolta delle disposizioni in vigore, la circolare n. 62 del corrente anno sarà riprodotta con la seguente variante al n. 11 del § 2, variante che si deve ritenere sin d'ora esecutiva:

« Gli ufficiali appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali, ai quali spetti di essere sottoposti agli esperimenti, li subiscono sul posto secondo norme emanate dal Ministero.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello Stato e dei suoi possedimenti, il Ministero si riserva di provvedere volta per volta ».

Il Ministro — Casana.

N. **191** *. — **Sottufficiali riconosciuti di menomate condizioni fisiche.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 maggio.

Con la circolare n. 184 del *giornale militare* del 1907, il Ministero avvertì, a chiarimento di quanto è stabilito dall'art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 372, che per i sottufficiali, i quali non abbiano diritto al collocamento a riposo e siano riconosciuti di menomate condizioni fisiche, si deve adottare la procedura stabilita dal titolo IV del regolamento sulle pensioni, a meno che si trovino nel caso di essere dispensati dal servizio ai sensi e con le norme di cui al capitolo VI del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Essendosi ora osservato che le autorità dipendenti si attengono alla procedura suddetta soltanto quando presumano inabilità assoluta al servizio militare, mentre continuano ad attenersi alla procedura delle rassegne di rimando nei casi supposti di minore gravità o quando il collocamento in riforma non sarebbe attuabile per non avere i sottufficiali ancora concorso alla leva, il Ministero significa che, per uniformità di metodo e per maggior garanzia tanto dell'ammistrazione quanto degl' interessati, la procedura di cui al titolo IV del regolamento sulle pensioni deve essere invece indistintamente applicata ai sottufficiali in tutti i casi in cui si ricorreva prima alle rassegne di rimando, salvo per coloro che sono proposti per la dispensa dal servizio a procedere, dopo la visita collegiale

e l'eventuale visita d'appello, agli altri speciali incombenti di cui ai §§ 79 e 80 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Le dichiarazioni dei sanitari militari relative agli atti suddetti dovranno limitarsi a riferire il giudizio dal lato tecnico circa la gravità, la provenienza e la presumibile durata della malattia, nonchè circa la possibilità, da parte del sottufficiale riconosciuto permanentemente inabile al servizio, ad attendere a proficuo lavoro, una volta licenziato dalle armi. Non dovranno però contenere alcuna proposta di compensi pecuniari.

Spetterà poi al Ministero di prendere in base agli atti suddetti le determinazioni che risulteranno del caso (concessioni di licenze, trasferimenti, congedi per anticipazione, collocamenti in riforma ecc.) e di vedere volta per volta, in caso di definitiva cessazione dal servizio per riforma senza diritto all'indennità di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 372, se possa concedersi in via eccezionale una gratificazione, partendo da un massimo di L. 450 per cinque anni di servizio compiuti, diminuibile di 50 in 50 lire per ogni anno prestato in meno, tenuto peraltro conto anche della condotta di ciascuno e della gravità della infermità contratta.

Anche per i sottufficiali dei carabinieri reali non dovrà più adottarsi la procedura delle rassegne di rimando, ma quella di cui al citato art. IV del regolamento sulle pensioni e pure per essi le autorità sanitarie militari dovranno astenersi dal fare proposte di gratificazioni, lasciando al Ministero ogni decisione in merito, sempre sulla base della durata del servizio prestato e delle altre circostanze inerenti alla condotta tenuta alle armi ed alla infermità contratta.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **193 *. — Norme per lo studio, l'esame e l'esecuzione dei progetti di opere di fortificazione.** — (Segretariato generale). — 29 maggio.

1. In base ai deliberati della commissione suprema, sempre che esistano, e tenendo presenti le condizioni di viabilità e quelle della tecnica delle armi e delle costruzioni, il capo di stato maggiore dell'esercito, sentiti gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, formula le direttive per lo studio dei progetti delle opere di difesa ed informa il ministro delle opere di difesa delle quali promosse lo studio.

2. Tali direttive normalmente prevedono la postazione approssimativa dell'opera, la sua natura, gli obbiettivi alla medesima assegnati e possibilmente anche la specie di armamento principale previsto.

3. Dedotta nella base di tali direttive la spesa approssimativa occorrente per la costruzione dell'opera, il capo di stato maggiore dell'esercito segnala tale spesa al Ministero indicando anche per quale tempo sarebbe conveniente che l'opera in progetto venisse ultimata.

4. Avuto dal Ministero affidamento che le condizioni del bilancio consentiranno d'iniziare presto l'opera divisata e di averla ultimata entro un determinato periodo di tempo, il capo di stato maggiore dell'esercito comunica le formulate direttive al comandante di corpo d'armata e agli ispettori generali d'artiglieria e del genio, e stabilisce accordi coi medesimi e col direttore del genio interessato per un sopraluogo.

5. Sul luogo vien precisata la postazione dell'opera divisata e vengono prese in esame e stabilite in massima le questioni relative al suo armamento definitivo, alle sue installazioni, al munizionamento, alla forza del presidio interno ed esterno dell'opera, alla capacità dei suoi magazzini ecc ecc., e a quegli altri principali elementi sui quali deve basarsi il progetto tecnico dell'opera.

6. Delle conclusioni a cui dà luogo la visita locale vien redatto succinto verbale (a cura del direttore del genio interessato), e questo servirà di norma al capo di stato maggiore dell'esercito, il quale dovrà far seguire prontamente le definitive decisioni per lo studio del progetto.

7. Queste decisioni vengono comunicate agli ispettori generali d'artiglieria e del genio, i quali, completandole di comune accordo colle necessarie direttive più specialmente tecniche, le trasmetteranno ai competenti uffici del genio pel tramite del comando del corpo d'armata interessato.

8. Quando, per la minore importanza dell'opera divisata, il capo di stato maggiore dell'esercito non creda necessario di recarsi personalmente sul luogo, egli vi delega un ufficiale suo dipendente, e in tal caso anche il comandante di corpo d'armata e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio possono delegare ufficiali da loro dipendenti.

9. Al sopraluogo deve possibilmente sempre intervenire l'ufficiale cui sarà affidata la compilazione del progetto.

10. I progetti di opere di fortificazione, dopo stabilite le norme di massima come è detto ai numeri 5 e 7, devono essere

prima svolti sotto forma di progetto di massima sufficientemente particolareggiato per una completa cognizione del medesimo, e poi come progetto tecnico definitivo. Il progetto tecnico definitivo deve constare normalmente di due parti distinte: una comprendente i lavori preparatori, quali sarebbero gli scavi, gli sbancamenti di roccia, l'impianto di cantieri o di teleferiche, provviste di materie prime, strade d'accesso, e in genere tutti quei lavori che debbono necessariamente precedere la costruzione dell'opera propriamente detta e che non si reputino suscettibili di variazione, quale che siano i particolari dell'opera stessa; l'altra parte, comprendente l'opera propriamente detta nelle sue forme particolari. Anche i relativi documenti amministrativi vengono compilati distintamente affinchè si possa dar mano all'attuazione della prima parte, indipendentemente dall'approvazione della seconda.

11. Il progetto di massima dal comando del genio, sentito, per la parte di sua competenza, il direttore di artiglieria interessato, è trasmesso all'esame del capo di stato maggiore dell'esercito, e, per suo mezzo, agli ispettori generali d'artiglieria e del genio. Per le opere di maggior importanza questi progetti devono essere esaminati col concorso degli ispettori generali del genio e di artiglieria riuniti in commissione, sentendo, ove del caso, gli ispettori delle costruzioni del genio e di artiglieria.

Sarà però cura del capo di stato maggiore dell'esercito, anche prima delle sue decisioni definitive intorno a quei progetti, ed ogni qualvolta da un primo esame dei medesimi nulla risulti in contrario, di far conoscere, a mezzo dell'ispettore generale del genio all'ufficio competente, che nulla osta, per guadagno di tempo, all'immediato studio della prima parte del progetto tecnico, come è detto al n. 10.

12. Se il progetto di massima viene dal capo di stato maggiore o dalla commissione predetta giudicato meritevole di approvazione e se esso deve essere eseguito ad economia, il medesimo viene trasmesso al Ministero, per le ulteriori pratiche amministrative, in unione al verbale di approvazione da parte della commissione, sempre che esista.

Nel caso che il progetto non sia giudicato meritevole di approvazione, esso viene restituito al comando del genio per le varianti da introdurvisi, dopo di che vien rimesso in corso pel successivo riesame da parte del capo di stato maggiore o della commissione di cui al n. 11.

13. Quando il progetto non sia da eseguire in economia, la direzione del genio, avuta comunicazione dell'approvazione del progetto di massima, procede sollecitamente alla compilazione del progetto tecnico definitivo e lo trasmette al Ministero pel tramite del comando del genio.

14. Il Ministero informa il capo di stato maggiore dell'esercito e gli ispettori generali di artiglieria e del genio dei provvedimenti presi per l'esecuzione dei progetti approvati.

15. Ogni qualvolta nel corso dei lavori risulti l'opportunità di varianti, il comando del genio ne dovrà informare l'ispettore generale del genio e, per suo mezzo, l'ispettore generale d'artiglieria, se le variazioni possono avere pure riferimento all'armamento: e sarà cura di detti ispettori di darne pronta comunicazione, per le decisioni di sua competenza, al capo di stato maggiore dell'esercito, quando le varianti possano modificare sostanzialmente la consistenza delle opere od il loro armamento.

Se le variazioni importano aumento di spesa, oltre i limiti di elasticità consentiti dalle somme per imprevisti considerate in ogni progetto, esse devono essere autorizzate dal Ministero.

16. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore generale del genio devono essere tenuti informati, per cura degli uffici esecutivi, e pel tramite dei comandi del genio, del procedimento dei lavori, mediante succinti rapporti.

17. Per i progetti in corso di esecuzione si seguiranno le norme precedenti, in quanto ancora del caso.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1908 — 6 giugno

MAGGIO 31. — Copertura di tela con coprinuca pei berretti da campagna dei ciclisti, *pag.* 437.

GIUGNO 1°. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 438.

» 2. — Casse usate per vettovaglie di riserva, *pag.* 438.

» 3. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 439.

» 3. — Completamento del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.), *pag.* 439.

» 5. — Capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1908-909, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare, *pag.* 440.

» 5. — Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908, *pag.* 441

CIRCOLARE N. **193**. — **Copertura di tela con coprinuca pei berretti da campagna dei ciclisti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 maggio.

Questo Ministero determina che i ciclisti dei corpi nei quali è stato o verrà in seguito adottato il berretto da campagna, facciano uso, quando prestano servizio in bicicletta, di tale copricapo, anzichè del berretto di panno per fatica fornito di soggolo.

Al berretto da campagna sarà applicata, quando occorra, la copertura di tela con coprinuca adottata per i carabinieri reali inscritta al categorico 118 della categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, la cui descrizione, con relativo conto di costruzione, è inserta nell'*Atto* 44 del 1907.

I corpi interessati chiederanno alla direzione di commissariato militare del I corpo d'armata il campione-tipo della copertura predetta.

I ciclisti che hanno in distribuzione coperture di tela con coprinuca (I-119) continueranno a farne uso e le amministrazioni che ne avessero ancora in magazzino seguiteranno a distribuirle fino a esaurimento, facendole usare su berretti guarniti con soggolo (I-19) da conservarsi per tale scopo.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **194. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Divisione artiglieria) — 1° giugno.

È pubblicata la 5ª serie di varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi e uffici ne faranno richiesta con le consuete norme.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **195. — Casse usate per vettovaglie di riserva.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 giugno.

Ad ovviare il ripetersi di inconvenienti verificatisi il Ministero raccomanda ai corpi e riparti che, nello spedire o restituire ai panifici militari più vicini le casse vuote per vettovaglie di riserva, si attengano strettamente al disposto dal § 633 del regolamento d'amministrazione, modificato dall'*Atto* 162 del 1905, secondo il quale le spedizioni o restituzioni debbono eseguirsi solo quando risulti che le casse siano ancora utilizzabili con profitto del bilancio.

In pari tempo, e con riserva di opportunamente modificare il 1° capoverso del succitato paragrafo, il Ministero determina che le riparazioni alle casse siano fatte esclusivamente presso i panifici militari, lasciando ai corpi la cura di fare eseguire solo, ed ove sia riconosciuto necessario, quei piccoli lavori di rinforzo atti a rendere le casse stesse più resistenti ai trasbordi durante il percorso ferroviario.

Determina altresì che, in ogni caso, siano escluse dalle spedizioni le casse che ebbero a contenere derrate avariatesi.

Per evitare infine che gli uffici di commissariato siano costretti, come spesso si è verificato, a procedere affrettatamente all'acquisto di casse per imballare la galletta prodotta dai panifici militari o fornita dall'industria privata, i corpi e riparti restituiranno tali imballaggi non appena si rendano disponibili, o quanto meno faranno subito opportune comunicazioni in proposito agli uffici stessi.

Il Ministro — CASANA.

N. **196. — Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 giugno.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 15 giugno corrente trasferirà la propria sede da Sassari alla residenza estiva di Burgos.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, perchè la corrispondenza diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Bono a far tempo dal giorno predetto.

Il Ministro — Casana.

N. **197 — Completamento del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.)** — (Direzione generale fanteria) — 3 giugno.

A seuso degli articoli 6 e 7 dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (V. C. A.), l'Automobile club d'Italia per completare la sua rappresentanza nel comitato centrale nazionale del corpo stesso, della costituzione del quale fu data notizia con la circolare n. 176 del corrente anno, ha nominato membri i signori:

Conte sen. Roberto Biscaretti di Ruffia.
Conte Gastone di Mirafiori.
Conte Orazio Oldofredi.

Per il Ministro — Segato.

N. 198. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1908-909, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Segretariato generale) — 5 giugno.

N. del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO.
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare
78	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento di premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887 n. 4759 e 23 agosto 1891 n. 494 e 504). Art. 4. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Pollenzo. Art. 5. Rendita consolidata 3,75 % netto di annue lire 1161,25 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 6. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio della linea Roma - Frascati.
82	Ritenuta sugli stipendi, sugli oggi e sulle pensioni.
83	Ricavo dalle vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra.
101	Entrate diverse dei Ministeri (a).

(a) A questo capitolo 101 dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti dei panifici militari, delle vendite di galletta a disegno avariati e di cavalli e muli riformati.

102	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
103	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori d'uso.
105	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
113	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
135	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, d'armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907.
140	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.
147	Fitti dei beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative.

Per il Ministro — SICIATO.

N. 199 Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908.

(Segretariato generale). 5 giugno

Si rammenta alle amministrazioni del R. esercito che, a termini dell'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dovranno versare, entro il 30 giugno corrente, nelle sezioni di R. tesoreria provinciale, le somme che siano per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte sui vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908, ad eccezione dei sopravanzi delle anticipazioni date pel pagamento di assegni (compresi quelli del corredo) e per l'acquisto dal commercio del pane, del foraggio, della paglia e della legna.

Tali versamenti dovranno essere imputati al cap. 101 del bilancio dell'entrata, se riferentisi ad anticipazioni date sui capitoli della parte ordinaria del bilancio della guerra, ed al capitolo 135, pure dell'entrata, se relative a capitoli della parte straordinaria.

Sulle quietanze relative ai versamenti suddetti dovrà essere indicato il numero del mandato, come pure del capitolo sul quale fu accordata l'anticipazione.

A senso poi del § 1056 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, tutte le quietanze dovranno essere spedite al Ministero (Segretariato generale — Divisione ragioneria), appena siano state rilasciate, insieme ai relativi certificati mod. 181-T di cui all'*Atto* 190 del *giornale militare* del 4 novembre 1907.

Per il Ministro — SICCATO.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1908 — 13 giugno

GIUGNO 9. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 443.

» 10. — Elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 445.

» 10. — Varianti alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag* 446.

» 12. — Promozione a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall'art. 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 378, *pag.* 446.

» 13. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare). — Parte II. — Trasporti per mare in tempo di pace, *pag.* 447.

» 13. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., *pag.* 448.

» 13. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria, *pag* 448.

CIRCOLARE N. **200. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 9 giugno

1. È aperto, per l'anno scolastico 1908-1909, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente dell'ammontare di un quarto di pensione, o al massimo di mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 37, pag. 307. — Nella *Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di panno d'artiglieria da campagna, treno e treno del genio*, alla quantità di metri « 1,40 » indicata alle colonne 4 e 5 per la taglia 1ª, suddivisione 2ª, *sostituire*: metri « 1,48 ».

Conseguentemente, al totale di metri « 196,71 » della colonna 5, *sostituire*: « 196,79 ».

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell' anno scolastico 1908-1909, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 15 ottobre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 15 ottobre fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1908-1909.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale o provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell' assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi

abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni.

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro CASANA.

N. 201. — **Elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.** — (Divisione artiglieria) - - 10 giugno.

Sono pubblicati gli elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace:

Fascicolo 1° (Dotazioni degli ispettorati, comandi, direzione superiore delle esperienze, scuola centrale di tiro, reggimenti), il quale sostituisce quello pubblicato con l'*Atto* 322 del 1902;

Fascicolo 2° (Dotazioni delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria), il quale sostituisce quello edito con l'*Atto* 92 del 1900.

Le richieste delle copie saranno fatte colle solite norme.

Il 1° fascicolo ha il numero d'ordine 31 e costa L. 0,80.

Il 2° fascicolo ha il numero d'ordine 32 e costa L. 1,15.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **202. — Varianti alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 10 giugno.

È pubblicato un fascicoletto che contiene la prima serie di varianti all'istruzione suddetta.

Il prezzo di detto fascicoletto è di centesimi 10 e le relative richieste saranno fatte con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **203. — Promozione a maresciallo di reggimento dei sottufficiali contemplati dall' art. 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 giugno.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma della legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero avverte che, per il servizio dei riparti attivi, hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di reggimento nell'arma di fanteria in data 11 e 25 aprile 1908.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette aveva l'anzianità qui appresso indicata:

In data 11 aprile 1908.

Maresciallo di battaglione	1°	ottobre	1907.
Maresciallo di compagnia	1°	gennaio	1907.
Maresciallo (legge 1902)	31	maggio	1904.
Furiere maggiore	31	luglio	1902.
Furiere	31	marzo	1896.
Sergente	31	luglio	1892.
Caporale	31	maggio	1891.
Giunto alle armi	24	novembre	1890.
Nato	1°	aprile	1873.

In data 25 aprile 1908.

Maresciallo di battaglione	1°	ottobre	1907.
Maresciallo di compagnia	1°	gennaio	1907.
Maresciallo (legge 1902)	1°	aprile	1903.
Furiere maggiore	31	maggio	1900.

Furiere	30	settembre	1893.
Sergente.	31	agosto	1889.
Caporale maggiore	31	luglio	1889.
Caporale.	31	agosto	1888.
Giunto alle armi.	28	febbraio	1888.
Nato	2	maggio	1868.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di reggimento rispettivamente alle date dell'11 e del 25 aprile 1908 i marescialli di battaglione dell'arma di fanteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal comma 1° del § 8 del capo VIbis del regolamento sull'avanzamento, i quali, alle date medesime, contassero almeno 12 anni di servizio ed avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del regolamento sull'avanzamento, superiore a quelle sovra indicate.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola oltre ad essere già stati destinati alla carica speciale che costituisce il titolo per la promozione alle date suddette, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta ed avere una perfetta idoneità fisica.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **204**. — **Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare). — Parte II. — Trasporti per mare in tempo di pace.** — (Segretariato generale). — 13 giugno.

A seguito della circolare 180 del 20 maggio u. s., il Ministero avverte che verrà pubblicato un apposito fascicolo nel quale saranno riportate le tavole di disegno riflettenti il regolamento sul servizio dei trasporti suindicato.

Tale fascicolo sarà spedito, appena pronto, dall'ufficio d'amministrazione di personali vari, ai corpi, uffici e comandi nel numero di copie corrispondenti a quelle richieste pel regolamento, senza che per questo occorra una speciale richiesta.

Il prezzo di tale fascicolo è di L. 0,05.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **205.** — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.** — (Ufficio materiale sanitario). — 13 giugno.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., la quale andrà in vigore il 1° luglio p. v.

A datare da tale giorno quindi cesserà di aver vigore l'attuale elenco-tariffa, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali non più compresi nella tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

b) l'olio di olive e le altre sostanze per uso della farmacia, per le quali il prelevamento sia facoltativo, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti;

c) tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal manuale dei medicamenti in vigore o dai testi di chimica farmaceutica più accreditati.

Della predetta tariffa saranno acquistate due copie dai comandi od uffici militari sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni d'ospedale ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,35.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **206.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria.** — (Segretariato generale). — 13 giugno.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 77 del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, il Ministero comunica che, essendo il 4° gruppo per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria riuscito eccessivamente numeroso, perchè ingrossato da coloro che, legittimamente impediti, non poterono prendere parte agli esami col gruppo cui erano stati assegnati, la durata degli esperimenti del 4° gruppo predetto potrà essere dal presidente della commissione prolungata di qualche giorno.

Per il Ministro — SEGATO.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1908 — 20 giugno

MAGGIO 24. — R. decreto n. 336 che stabilisce la precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina. *pag.* 449.

» 28. — R. decreto n. 250 relativo all'ordinamento degli studi nei collegi militari, *pag.* 450.

GIUGNO 4. — Legge n 267 che autorizza la spesa dell'esercizio 1907-908 per le truppe distaccate in Oriente (Candia), *pag.* 453.

» 10. — Amministrazione degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero della guerra, *pag.* 452.

» 15. — Riscossione anticipata dei mandati d'assegni per gli ufficiali, *pag.* 453.

» 16. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria V, *pag.* 453.

» 16. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 454.

» 16. — Varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul servizio delle artiglierie da costa, *pag.* 455.

» 17. — Regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 455.

» 17. — Corso annuale di telefonia e di telegrafia ottica per il personale di artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 458.

» 17. — Verbali comprovanti avarie o deficienze nei viveri e nei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 462.

» 17. — Nomina a farmacista militare di complemento, *pag.* 463.

» 18. — Scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi, *pag.* 463.

» 19. — Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I, *pag.* 464.

» 19. — Istruzione pel trasporto degli esplosivi per servizio militare, *pag.* 464.

» 19. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione, *pag.* 465.

» 19. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale, *pag.* 466.

» 20. — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri di avanzamento per il 1909, *pag.* 496.

CIRCOLARE N. **207***. — **R. decreto n. 336 che stabilisce la precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.** — (Segretariato generale). — 24 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, col quale fu stabilito l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, l'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina è portato dal n. 3 della categoria VI dell'art. 1° del succitato R. decreto alla categoria IV del decreto stesso, immediatamente dopo, cioè, al presidente del predetto tribunale supremo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Avvertenza. — Per effetto del presente R. decreto e giusta il disposto dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n 4349, l'avvocato generale militare ha assunto la dignità di Grande ufficiale dello Stato; e ad esso spetta quindi il trattamento di *Eccellenza*.

N. 208. * — R. decreto n. 250 relativo all'ordinamento degli studi nei collegi militari. — (Segretariato generale). — 28 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 19 ottobre 1894 e 13 agosto 1897, n. 511 e 390, relativi all'ordinamento degli studi dei collegi militari;

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvata con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gi studi nei collegi militari durano tre anni e si compiono secondo i programmi dell'intero corso liceale, oppure secondo i programmi assegnati alla 2ª, 3ª e 4ª classe degli istituti tecnici (sezione fisico-matematica).

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al 1° corso dei collegi militari occorre possedere la licenza ginnasiale, oppure il certificato di ammissione o di promozione alla 2ª classe di istituto tecnico, in conformità delle prescrizioni contenute nel R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598, che approva il regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari.

Art. 3.

Le altre condizioni di ammissione saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 4.

I collegi militari, per l'ordinamento degli studi e per tutti gli effetti legali di questi, sono parificati agli istituti governativi di secondo grado d'istruzione classica e tecnica — licei ed istituti tecnici (sezione fisico-matematica).

Art. 5.

Il Ministero dell'istruzione pubblica potrà farsi, ove lo creda, rappresentare da suoi commissari agli esami di licenza, e previ accordi da prendersi con quello della guerra, fare eseguire da personale posto alla sua dipendenza, visite ai collegi militari durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 6.

I citati regi decreti 19 ottobre 1894, n. 511, e 13 agosto 1897, n. 390, sono abrogati e resta modificata in relazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli la parte I del regolamento organico per le scuole militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
RAVA.

N. **209.** — **Legge n. 267 che autorizza la spesa dell'esercizio 1907-908 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).** — (Segretariato generale). — 4 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1907-908 la spesa di lire 255,000 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).

Alla predetta spesa sarà fatto fronte coi fondi disponibili sugli stanziamenti iscritti nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1906 907 sul capitolo n. 72 « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) », riportati nel capitolo n. 81 « Conto dei residui » del bilancio per l'esercizio 1907-1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.
CARCANO.

N. **210***. — **Amministrazione degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero della guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 giugno.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1908-1909 gli assegni degli ufficiali e degli impiegati *comandati* presso questo Ministero sono stati riuniti in un solo capitolo (n. 2), stralciandoli dai capitoli delle varie armi e corpi sui quali prima gravavano.

In conseguenza, tutti i detti ufficiali ed impiegati saranno, dal 1° luglio prossimo, amministrati dall'ufficio dei personali militari vari in aggiunta a quelli indicati nel § 2308 del regolamento d'amministrazione, e il detto ufficio terrà per essi anche i ruoli mod. 63 e i secondi originali stati di servizio giusta il § 5 del regolamento per le matricole.

Pertanto, i comandi, i corpi, le direzioni e gli uffici cui appartengono gli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero — che non siano già in forza all'ufficio dei personali vari — cesseranno, a decorrere dal 1° luglio 1908, dal conteggiarne gli assegni, e segnaleranno subito gli ufficiali ed impiegati rispettivi all'ufficio medesimo affinchè questo li possa comprendere nelle proprie richieste d'anticipazione pel mese suddetto. Inoltre invieranno al detto ufficio, entro il 30 giugno corrente, i secondi originali stati di servizio con gli altri documenti personali ed i conti individuali.

Il Ministro — CASANA.

N. **211.** — **Riscossione anticipata dei mandati d'assegni per gli ufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 giugno.

Avviene di frequente che i corpi domandino, anche telegraficamente, l'autorizzazione di poter riscuotere prima delle date stabilite (§ 203 del regolamento d'amministrazione e § 2 dell'*Atto* 97 del 1907) i mandati d'anticipazione d'assegni per gli ufficiali, senza specificare i motivi della richiesta (§ 205 del regolamento citato) o indicando che occorre provvedere a spese straordinarie, che con gli assegni degli ufficiali nulla hanno a vedere.

Si fa quindi presente che il § 205 del regolamento d'amministrazione va inteso nel senso che la riscossione dei suindicati mandati prima delle date stabilite può essere consentita nel solo caso in cui per la partenza delle truppe o per altri motivi occorra pagare anticipatamente gli stipendi agli ufficiali, mentre agli altri urgenti bisogni di cassa devesi provvedere in conformità dell'art. 136 del regolamento medesimo.

Le amministrazioni militari terranno presente quanto precede e avvertiranno — quando debbano chiedere l'anticipata riscossione dei mandati d'assegni — di indicare sempre il motivo dei pagamenti occorrenti.

Il Ministro — CASANA.

N. **212.** — **Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria V.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 16 giugno.

Con riferimento all'*Atto* 159 del 1905, il Ministero avverte che è stata pubblicata la parte del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi che riguarda i generi ed i materiali

per il servizio delle sussistenze militari, la quale andrà in vigore dal 1° luglio p. v.

I conseguenti movimenti di carico e scarico, per cambio di categoria di nomenclatore e di tariffa, prescritti dal § 148 del regolamento 22 aprile 1894 per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari e dai §§ 482 e 483 del regolamento d'amministrazione, saranno eseguiti sotto la data del 30 giugno 1908.

I comandi, i corpi, uffici e stabilimenti richiederanno subito, con le consuete norme, il numero di copie loro occorrente della suddetta pubblicazione, che ha il numero d'ordine 33.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,35.

Il Ministro — CASANA.

N. **213.** — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 16 giugno.

Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti maestri di scherma, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto del 22 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola.

A tale corso potranno essere ammessi 15 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dai numeri 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 20 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero non più di un sottufficiale prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti e inoltrando le carte ad esso relative.

Per la constatazione di tali requisiti, si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere e all'educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale o in base ai titoli di studio posseduti dagli

aspiranti o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e in complesso alla dimostrata attitudine speciale per la scherma, affinchè non si verifichi l'inconveniente di dover poi rinviare dalla scuola molti sottufficiali perchè riconosciuti inadatti a frequentarne i corsi con buon successo. In proposito si rammenta che è obbligatoria una rigorosa visita sanitaria presso il corpo, e che dell'attitudine alla scherma le commissioni di avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

Si avverte pure che, a senso del n. 7 della parte V del menzionato regolamento organico, quale venne modificato col R. decreto del 1° marzo 1903 (*Atto* 121), i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri 2 anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **214. — Varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul servizio delle artiglierie da costa.** — (Divisione artiglieria). — 16 giugno.

È pubblicato un fascicoletto contenente le varianti alle istruzioni suddette.

Le richieste saranno fatte colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **215*. — Regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 giugno.

Con R. decreto del 4 corrente, n. 261, è stato approvato il regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare Il Ministero lo pubblica in allegato alla presente circolare, riservandosi di distribuirlo poi in fascicolo insieme all'istruzione per la sua applicazione, quando un certo periodo di esperimento del sistema ad economia avrà dato modo di accertare quali norme particolari, oltre quelle generali già concretate, occorrerà impartire.

Intanto il Ministero pubblicherà, con una prossima circolare, l'istruzione provvisoria che dovrà aver vigore fino a quando quella definitiva non verrà distribuita.

Il Ministro — CASANA.

Regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare.

Art. 1.

Il servizio del trasporto dei materiali e dei generi dell'amministrazione militare è fatto ad economia dai corpi e dalle amministrazioni del R. esercito a cominciare dal 1° luglio 1908.

Art. 2.

Il servizio comprende:

a) il trasporto dei materiali e dei generi dai luoghi ove trovansi depositati alle stazioni ferroviarie ed agli scali lacuali e marittimi e viceversa;

b) la spedizione per ferrovia, per tramvia e per acqua;

c) il trasporto da un punto all'altro interamente per via ordinaria;

d) i trasporti per acqua. In quest'ultimo caso quando non si possa o non s'intenda valersi di esercenti servizi regolari di trasporto.

Art. 3.

Ai trasporti di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2 le amministrazioni militari provvedono coi mezzi e col personale di cui dispongono e, quando questi manchino, non siano sufficienti o non convenga adoperarli, ricorrono all'industria privata sia per la somministrazione dei mezzi sia per quella del personale. Ricorrono pure all'industria privata pei trasporti di cui alla lettera *d*) dell'articolo stesso.

Art. 4.

L'ausilio dei mezzi e dei personali privati può essere chiesto o mediante contrattazione anche verbale di volta in volta o mediante contrattazioni permanenti per un determinato tempo, non maggiore di un anno, promuovendo, per quanto possibile, la concorrenza mediante gare private.

Art. 5.

Le contrattazioni permanenti di cui al precedente articolo 4 saranno approvate dal comandante del presidio nel quale debbono valere.

Art. 6.

I consigli di amministrazione dei corpi provvedono alle spese necessarie pei trasporti dei materiali coi fondi che sono loro forniti con mandati di anticipazione.

Art. 7.

Le spese cui le amministrazioni provvedono pel servizio dei trasporti sono ordinariamente le seguenti:

a) per compensi ai privati imprenditori per la prestazione di mezzi e di personali;

b) per mercedi agli uomini che esse assumono in servizio temporaneo o permanente per le operazioni di fatica, per gratificazioni ai militari che disimpegnano il servizio e per qualunque altro compenso speciale ai personali addettivi;

c) per pagamento dei trasporti sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie, sul mare, sui laghi e sui fiumi;

d) per l'acquisto dei generi occorrenti per l'esercizio delle automobili da trasporto assegnate al servizio;

e) per la manutenzione delle automobili stesse e degli altri mezzi di trasporto;

f) per l'acquisto degli oggetti occorrenti per l'impianto degli uffici che fosse necessario istituire;

g) per quant'altro infine occorra per l'esplicazione del servizio.

Art. 8.

Alla fine di ciascun trimestre le amministrazioni presentano al Ministero della guerra apposito rendiconto delle spese fatte.

Nei rendiconti di ogni trimestre riportano a debito od a credito le rimanenze risultanti dal rendiconto precedente in confronto delle anticipazioni ricevute, fino al rendiconto dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario, nel quale avverrà la chiusura e la liquidazione finale.

Il saldo dei rendiconti sarà fatto con le norme stabilite dal terzo comma dell'art. 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro della guerra
CASANA.

Il Ministro del tesoro
CARCANO.

N. 216 *. — Corso annuale di telefonia e di telegrafia ottica per il personale di artiglieria da costa e da fortezza. — (Divisione artiglieria). — 17 giugno.

1. È istituito un corso annuale di telefonia e di telegrafia ottica per ufficiali e graduati di artiglieria da costa e da fortezza, allo scopo di abilitarli in detti servizi così da formarne esperti istruttori.

2. Tale corso avrà la durata di 20 giorni e si svolgerà dal giorno 11 al 31 marzo di ogni anno, per gli ufficiali e sottufficiali presso la sede del 3° reggimento genio; per i caporali maggiori e caporali presso i distaccamenti di Piacenza, Verona, Messina ed Ozieri di detto reggimento.

3. Interverranno al corso 1 ufficiale subalterno e 2 sottufficiali per ogni brigata da costa e da fortezza; e 2 caporali maggiori o caporali per ogni compagnia, ripartiti nel modo seguente:

Riparti del genio presso i quali si effettua il corso di telefonia e telegrafia ottica	Riparti di artiglieria da costa e da fortezza che forniscono i caporali maggiori e caporali da inviarsi ai corsi
2ª brigata (Piacenza)	1° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª brigata). 2° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito 2ª, 3ª e 4ª brigata). 3° reggimento da fortezza (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª, 3ª brigata e 11ª compagnia della 4ª brigata). 1° reggimento da costa (stato maggiore, deposito, 2ª, 3ª e 4ª brigata). 2° reggimento da costa (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª e 3ª brigata).
4ª brigata (Verona).	1° reggimento da costa (1ª brigata). 1° reggimento da fortezza (5ª brigata). 2° reggimento da fortezza (4ª brigata). 3° reggimento da fortezza (4ª brigata meno l'11ª compagnia). Gruppo compagnia operai d'artiglieria.
11ª compagnia (Messina)	3° reggimento da costa (stato maggiore, deposito 1ª, 2ª, 3ª e 4ª brigata).
Distaccamento telegrafisti (Ozieri) . . .	Brigata da costa della Sardegna.

4. Per lo svolgimento del corso si costituirà una speciale dotazione di materiali telefonici, ad esclusiva disposizione del personale di artiglieria, e per essa si concede la somma di lire mille da richiedersi dal comando del 3° reggimento genio sul capitolo « Materiali e stabilimenti di artiglieria » dell'esercizio finanziario 1908 909.

5. Ufficiali ed uomini di truppa saranno presi in aggregazione dai riparti presso i quali verranno comandati a frequentare i corsi. Gli ufficiali non condurranno seco nè cavalli, nè attendenti.

6. Il comando della divisione militare di Firenze disporrà che agli ufficiali siano forniti dai corpi del presidio, tranne che dal 3° reggimento genio, gli attendenti provvisori, per la durata del corso, in ragione di uno ogni due ufficiali.

7. Per il 1° marzo di ogni anno i riparti da costa e da fortezza faranno tenere al 3° reggimento genio un elenco del personale destinato al corso, scegliendo quello di truppa fra gli individui più intelligenti, ed aventi, possibilmente, cognizioni di fisica o precedenti professionali.

8. Al termine del corso il comando del 3° reggimento genio farà pervenire ai riparti interessati uno specchio in cui, per ogni militare di truppa, sia indicata la classificazione di: *ottimo, buono, mediocre o cattivo telefonista o telegrafista ottico.*

Nei libretti personali degli ufficiali sarà invece a cura dei corpi (e comunicata conseguentemente al Ministero) inserita la dizione: *Frequentò il corso di telefonia e telegrafia ottica l'anno . . .*

9. Per lo svolgimento del corso si eseguirà il seguente programma.

Programma per l'istruzione sulla telefonia e sulla telegrafia ottica all'artiglieria da costa e da fortezza.

Parte I.

Nozioni generali sul magnetismo e sull'elettricità necessarie per comprendere il funzionamento degli apparati. — Telefoni e microfoni in uso nell'esercito.

1. Magneti artificiali e loro forme più comuni. — Elettricità. — Conduttori ed isolanti. — Circuito elettrico. — Corrente.

Pila. — Pile usate in telefonia (Pila italiana-Leclanché-Flesner). — Elettrocalamita ordinaria. — Soneria a tremolo. — Correnti generate dalla rotazione di un rocchetto fra i poli di un magnete. — Rocchetto d'induzione.

2. *Telefoni.* — Principio sul quale sono fondati. — Telefoni tipo Bell a uno o più poli. — (Bell originale — Siemens ed Halske - a corona). — Telefono Ader. — Telefono Gower.

3. *Microfoni.* — Principio sul quale sono fondati. — Trasmettitore a carbone di Edison. — Microfono di Hughes. — Impiego del rocchetto d'induzione. — Microfono Blake. — Microfono Solid-Bach e Delville per apparati mod. 1891.

4. Accessori per impianti telefonici. — Soneria speciale — Commutatori — a leva, a gancio e a manovella — alla terra per circuiti metallici — scaricatori a punte ed a superficie.

Parte II.

Apparati telefonici per impianti militari permanenti e servizio delle stazioni.

5. *Apparato telefonico mod. 1891.* — Telefono trasmettitore — Telefono ricevitore. — Macchinetta magneto-elettrica. — Soneria polarizzata. — Commutatore a gancio. — Commutatore alla terra. — Serrafili. — Collegamento delle varie parti e funzionamento dell'apparato col solo telefono.

Microfono ed accessori pel suo impiego. — Rocchetto d'induzione. — Interruttore a bottone. — Viti di pressione. — Pila. — Collegamento delle varie parti e funzionamento dell'apparato col microfono. — Cuffia ed accessori pel suo impiego — Spina. — Foro per la cuffia. — Funzionamento dell'apparato colla cuffia.

6 *Apparato telefonico mod. 1902.* — Microfono tipo Delville. — Pila. — Telefono ricevitore tipo Bell. — Rocchetto d'induzione. — Macchinetta magneto elettrica. — Soneria. — Commutatore a forchetta. — Telefono con sopracapo. — Interruttore a gancio. — Scaricatore a pettine — serrafili — collegamento delle varie parti e funzionamento dell'apparato.

7. *Apparato telefonico mod 1888 trasformato.* — Soneria. — Congegno di attacco della cuffia.

8. *Quadro indicatore mod. 1891 e mod. 1888 trasformato.* — Loro parti e relativi collegamenti. — Funzionamento dei quadri — Nozioni sul commutatore svizzero.

9. *Impianti di stazioni telefoniche e norme pel servizio di corrispondenza.* — Corrispondenza con una sola linea. — Corri-

spondenza con più linee mediante quadri indicatori. — Corrispondenza con due linee. — Corrispondenza con contatore svizzero. — Particolari di corrispondenza nei vari casi.

10. *Verifica e riparazione dei guasti più comuni negli apparati e sulle linee.*

11. *Norme per la conservazione degli apparati.*

PARTE III.

Apparati telefonici da campo.

12. *Apparati di grande e di piccolo modello.* — Circuiti. — Impiego.

13. *Apparato telefonico con quadro indicatore.* — Collegamento delle varie parti e funzionamento del quadro.

PARTE IV.

Linee.

14. *Varie specie di fili.* — *Congiunzioni.* — Cordoncino a due conduttori. — Stendimento e ripiegamento delle linee telefoniche. — Uso dei ferri ramponi e della cintola di sicurezza. — Uso del paranco. — Doveri dei guardafili.

15. *Linee telefoniche aeree.* — *Sotterranee* — *Sottomarine* — *Perturbazioni e protezioni* — Riparazione e distruzione delle linee.

PARTE V.

(Per la sola specialità da costa).

Trasmissioni telefoniche per le batterie da costa.

16. Posta telefonica Siemens e Halske (23ª-1313).
17. Stazioni telefoniche con berretti telefonici semplici.
18. Posta microtelefonica per batterie da costa (23ª-1417).

PARTE VI.

Telegrafia ottica.

Nozioni generali — Eliografia.

Il Ministro — CASANA.

N. **217**. — **Verbali comprovanti avarie o deficienze nei viveri e nei materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 giugno.

Tutti i verbali comprovanti mancanze di fondi in denaro, mancanze o deterioramenti nei viveri e nei materiali dell'amministrazione militare, verbali che implicano il provvedimento amministrativo dello scarico ovvero dell'addebito, saranno indi innanzi fatti pervenire, pel consueto tramite del comando del corpo d'armata, in duplice esemplare anzichè in semplice copia.

Sarà fatta eccezione pei verbali di visita delle vettovaglie di riserva mod. 354, e delle coperte da campo, i quali continueranno ad essere trasmessi in unico esemplare.

Nulla poi è innovato per quanto riguarda gli atti deliberativi riflettenti deprezzamenti di corredo, prescritti dal § 1673 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — CASANA.

N. **218**. — **Nomina a farmacista militare di complemento.** — (Ufficio personali sanitari). — 18 giugno.

Alla nomina a farmacista militare di complemento di 3ª classe di quei militari di truppa che saranno ascritti alle compagnie di sanità, secondo il comma *b*) dell'art. 4 della legge 8 luglio 1906, n. 305, provvede il capitolo II del regolamento approvato con R. decreto 31 ottobre 1907, n. 806, per la esecuzione della suddetta legge.

In applicazione poi della facoltà concessa al Ministero dall'art. 4 lettera *b*) della legge su menzionata, di stabilire cioè, con atto ministeriale, le modalità per la nomina a farmacista di complemento, dei militari di truppa di 1ª categoria, attualmente sotto le armi, questo Ministero determina quanto segue:

I militari muniti di laurea in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, aspiranti alla nomina di farmacisti militari di complemento, i quali non abbiano preso parte al corso prescritto dal capitolo II del regolamento su menzionato, ma abbiano, all'atto della pubblicazione della presente circolare, compiuto almeno dieci mesi di servizio effettivo alle armi, potranno essere ammessi all'esperimento di un mese prescritto dagli articoli 27 e 31, con l'allegato n. 4, ed ottenere poi la nomina, se giudicati idonei.

Per l'ammissione a tale esperimento valgono le norme prescritte dall'art. 28 del regolamento stesso Compiuto l'esperimento, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Mini-

stero le domande debitamente corredate dei documenti prescritti dall'art. 25.

I militari che, trovandosi alle armi e possedendo i requisiti richiesti, aspirino alla nomina a farmacista di complemento, ma non abbiano compiuto dieci mesi di servizio effettivo alle armi, potranno del pari essere ammessi all'esperimento di cui sopra, tosto che abbiano compiuto tale anzianità di servizio, e conseguire la nomina al grado cui aspirano, secondo le norme sopra dette.

I militari di truppa aspiranti alla nomina a farmacista militare di complemento, i quali si trovino nelle condizioni suindicate e che prestano attualmente servizio nella colonia Eritrea, nelle truppe italiane distaccate a Candia o al Benadir, sono dispensati dalle prove di cui sopra e potranno ottenere la nomina in base ad un rapporto favorevole dei rispettivi direttori del servizio sanitario.

I militari, oggetto della presente circolare, compiranno la loro ferma di leva col grado di farmacisti di complemento, a termini del secondo capoverso dell'art. 18 del regolamento stesso.

La presente disposizione ha carattere transitorio e riguarda soltanto quegli aspiranti che, alla data della presente circolare, si trovino nelle suaccennate condizioni.

Il Ministro — CASANA.

N. **219** *. — **Scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi.** — (Segretariato generale). — 18 giugno.

Il n. 10 della disposizione 10 del fascicolo n. 13 della Raccolta (*Atto* 272 *giornale militare* 3 novembre 1902) è modificato come segue:

10. I comandanti di divisione:

a) nel mese di dicembre, informano i comandanti di corpo d'armata circa le scuole di equitazione che verranno istituite nei presidi dipendenti, indicano il numero degli ammessi ed i corpi che forniranno i drappelli;

b) alla fine dei corsi invieranno ai detti comandi copia della relazione e relativo elenco di cui al numero precedente. I comandi di corpo d'armata inoltreranno al Ministero quelle sole proposte di speciale importanza o di carattere generale per la cui attuazione fosse utile o necessario l'intervento del Ministero stesso.

Il Ministro — CASANA.

N. **220.** — **Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria 1.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — categoria 1ª.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 15.

Le richieste dei corpi saranno fatte con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **221.** — **Istruzione pel trasporto degli esplosivi per servizio militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno.

È stata pubblicata la *Istruzione pel trasporto degli esplosivi per servizio militare*, che andrà in vigore il 1° luglio prossimo venturo.

Di tale pubblicazione le amministrazioni militari dovranno provvedersi nella misura seguente:

a) i comandi di corpi d'armata, di divisione di brigata, di presidio — una copia;

b) i comandi di reggimento — una copia per l'ufficio comando ed una per ciascun riparto distaccato dalla sede, anche se nella medesima città, che possa eseguire o ricevere spedizioni di esplosivi;

c) le direzioni, gli stabilimenti e gli uffici — una copia;

d) i comandi di legione, compagnia e di tenenza e sezione di 1ª classe — una copia;

e) gli istituti militari — una copia;

f) gli uffici eventuali ed i consegnatari di magazzini, forti, batterie che eseguiscono o ricevono spedizioni di esplosivi — una copia.

Le domande saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî con richiesta mod. 310.

L'ammontare delle dette copie per i corpi, le direzioni e gli stabilimenti aventi masse proprie sarà posto a carico di queste; per i distretti di 2ª classe della massa del consiglio d'ammi-

nistrazione che li amministra; e per tutti gli uffici, a carico delle spese d'ufficio.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 84.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,35.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **222**. — **Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno.

È stata pubblicata la *Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione*, che costituisce l'appendice alla parte 1ª del *Regolamento sul servizio dei trasporti* (per ferrovia e sul mare).

Tale istruzione andrà in vigore il 1° luglio prossimo venturo e da quella data funzionerà il nuovo comando militare di stazione che, in dipendenza di detta istruzione e del nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato, verrà istituito in Foggia.

Di tale pubblicazione le amministrazioni militari dovranno provvedersi nella misura seguente:

a) i comandi di corpi d'armata, di divisione, di brigata e di presidio — una copia;

b) i comandi di reggimento — una copia per l'ufficio comando ed una per ciascun riparto distaccato dalla sede, anche se nella medesima città;

c) le direzioni, gli stabilimenti e gli uffici — una copia;

d) i comandi di legione, di compagnia e di tenenza — una copia;

e) gli istituti militari — una copia.

Le domande saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta mod. 310.

L'ammontare delle dette copie per i corpi, le direzioni e gli stabilimenti aventi masse proprie sarà posto a carico di queste; per i distretti di 2ª classe della massa del consiglio d'amministrazione che li amministra; e per gli uffici, a carico delle spese d'ufficio.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 35.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,30.

Per il Ministro — SEGATO.

N. 223. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale. — (Direzione generale leve e truppa). — 19 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 24 maggio u. s., n. 206 (circolare n. 184 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 15 luglio p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 16 luglio p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Catania, Girgenti e Messina;

c) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) il giorno 5 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) il giorno 14 agosto p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi

i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

f) il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel corrente mese) ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1903 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi hanno fatto passaggio nel corrente mese), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza e che nel giorno 24 maggio 1903 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel corrente mese), ascritti alla specialità *minatori* del genio dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli e che nel giorno 24 maggio 1903 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1903 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel corrente mese), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia e che nel giorno 24 maggio 1903 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

g) il giorno 23 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno);

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che ha fatto passaggio alla detta milizia nel corrente mese), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito

del citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3, del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità di cui al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti, cui si riferiscono i precedenti due comma, dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 558, per l'*invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 della citata *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale

elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 756 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando no sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi

preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

A tale riguardo si stima opportuno avvertire che gli estratti anzidetti debbono essere conformi al modello riportato a pagina 110 del *Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale* (15 dicembre 1900), affinchè sia possibile di accertare se le singole lezioni di tiro siano state eseguite in conformità delle disposizioni del *Compendio* stesso.

In attesa che sia introdotta opportuna aggiunta al riguardo nell' *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego*, i comandi dei distretti sono autorizzati a concedere fin d'ora la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione anche ai militari di esercito permanente e di milizia mobile che siano ufficiali forestali governativi (ispettori superiori, ispettori e vice ispettori forestali) e guardie forestali governative e provinciali (graduati e agenti di bassa forza). La dispensa dovrà essere richiesta per detti personali con norme analoghe a quelle già stabilite dal n. 86 e dallo specchio O dell'*Istruzione* suaccennata per coloro di essi che appartengono alla milizia territoriale.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata della propria classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, ovvero a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*:

a) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri*;

b) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1876 e 1883, ascritti agli alpini e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese Vercelli, Verona e Vicenza;

c) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

d) gli ufficiali di complemento d'artiglieria da fortezza, ascritti al reparto di artiglieria da fortezza di milizia mobile da formarsi;

e) gli ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria da fortezza, ascritti alla compagnia di artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

f) gli ufficiali di complemento del genio, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno);

g) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

h) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

i) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che non abbiano già risposto alla chiamata avvenuta nei distretti di Cagliari e di Sassari nel maggio scorso;

l) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1883, effettivi al 2° reggimento genio (compreso il treno);

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile;

n) gli ufficiali in congedo precettati per la costituzione dei quadri del battaglione costiero di milizia territoriale da formarsi.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Sarà poi cura dei comandanti di corpo d'armata, nel cui territorio si costituiscono i reparti di milizia mobile e di milizia territoriale di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero, quegli ufficiali che, assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

I quadri dei detti reparti comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo conforme le disposizioni che verranno date in proposito alle autorità interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

Qualora gli ufficiali richiamati dal congedo, unitamente a quelli in servizio attivo permanente, non fossero ancora sufficienti ad inquadrare i reparti suddetti, tenuto conto della forza *presente*, i comandanti di corpo d'armata sopracitati ripianeranno le deficienze con ufficiali in servizio attivo dei dipendenti reggimenti.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

12. I comandanti dei corpi onreranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 208, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto della disposizioni contenuto nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Alto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 206 del 24 maggio u. s.;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte alla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono a norma del numero 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno rendersene avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*), del n. 13 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale, divisione od ufficio competente*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta

al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 14 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

16. Tutti gli ufficiali richiamati si presenteranno *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata, in massima, secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

Nella brigata granatieri saranno però incorporati soltanto i richiamati del deposito di Roma. I richiamati del deposito di Parma resteranno in detta città, costituendo riparto autonomo a disposizione del comando del IV corpo d'armata per le esercitazioni colla divisione di Piacenza.

I *bersaglieri* della classe 1883 del deposito di Barletta non dovranno essere avviati a Milano; con essi si costituirà un riparto autonomo a disposizione del comando dell'XI corpo d'armata.

Gli *zappatori* del genio (compreso il treno) della classe 1883 dovranno essere incorporati nelle compagnie che dovranno prendere parte alla grande esercitazione combinata colla regia marina.

I *pontieri* del genio saranno incorporati nelle compagnie che al tempo della chiamata si troveranno alle esercitazioni a Cassano d'Adda.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

18. Coi richiamati alpini della classe 1876 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di due per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, in relazione al numero dei battaglioni di ciascun reggimento; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 11, sarà beninteso limitato alla sola cassetta di ordinanza.

Formazione di divisioni di milizia mobile.

19. Coi richiamati di fanteria di linea e bersaglieri della classe 1878 e con quelli ascritti agli zappatori del genio (escluso il treno) delle classi 1878 e 1879 si costituiranno due divisioni di milizia mobile e un battaglione bersaglieri pure di milizia mobile, secondo le istruzioni che verranno impartite alle autorità militari interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

20. Per le assegnazioni dei sottufficiali ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio sottufficiale di contabilità.

Formazione di riparti di artiglieria da fortezza di milizia mobile e di milizia territoriale, di riparti del genio di milizia mobile e di riparti costieri di milizia territoriale.

21. Coi richiamati d'artiglieria da fortezza delle classi 1878 e 1879 si costituiranno un comando di brigata ed una compagnia di artiglieria da fortezza di milizia mobile; coi richiamati di artiglieria da fortezza di milizia territoriale, nati nell'anno 1875, si costituirà una compagnia di artiglieria da fortezza di milizia territoriale. Coi richiamati della specialità minatori del genio delle classi 1878 e 1879 si costituirà una compagnia minatori di milizia mobile. Infine coi richiamati di fanteria di tutte le classi di milizia territoriale si costituirà un battaglione costiero di milizia territoriale.

Alla costituzione di tutti i riparti suddetti, sarà provveduto dai centri di mobilitazione interessati, secondo le istruzioni che verranno impartite dal comando del corpo di stato maggiore.

Art. 4. — *Istruzione.*

22. I richiamati di *fanteria di linea* e *bersaglieri* dell'esercito permanente, appena inquadrati nel reggimento al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

I richiamati di milizia mobile di *fanteria di linea*, *bersaglieri* e *genio* (specialità *zappatori*) prenderanno parte con i rispettivi riparti, e secondo le istruzioni che darà alle autorità militari interessate il comando del corpo di stato maggiore, o alla grande esercitazione combinata con la regia marina, o al campo di divisione di milizia mobile che avrà luogo nel territorio del V corpo d'armata.

I richiamati *alpini* della classe 1883 prenderanno parte alle esercitazioni con le rispettive compagnie; essi dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, soprattutto la calzatura.

Le *compagnie alpine di milizia mobile* da formarsi saranno fatte partire dai rispettivi centri di mobilitazione possibilmente al 5° giorno dalla chiamata alle armi della classe, per raggiungere i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente e prendere parte con essi alle escursioni alpine.

Tutti i richiamati alpini dovranno poi, prima o durante le esercitazioni, eseguire due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

I richiamati dell'*artiglieria da costa e da fortezza* appartenenti all'esercito permanente prenderanno parte alle istruzioni ed esercitazioni coi rispettivi riparti, eseguendo contemporaneamente due lezioni di tiro col fucile mod. 1891 o colla pistola, secondo il loro armamento individuale.

I richiamati dell'*artiglieria da fortezza* ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale; quelli del *genio* (specialità *minatori*) ascritti alla milizia mobile e quelli di *fanteria di milizia territoriale* interverranno, coi rispettivi riparti, alla grande esercitazione combinata con la regia marina. Prima però dovranno tutti eseguire due lezioni di tiro col fucile, o col moschetto, secondo il loro armamento individuale.

I richiamati della classe 1883 ascritti agli *zappatori del genio* (compreso il treno) ed ai *pontieri del genio* (esclusi i lagunari ed il treno), appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

I richiamati di sanità e sussistenza saranno impiegati per rinforzare i drappelli occorrenti per i servizi di sanità e sussistenza durante la grande esercitazione combinata con la regia marina, e le esercitazioni annuali.

Art. 5. — *Congedamento.*

23. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) il 5 agosto p. v., i richiamati della classe 1883, ascritti alla *fanteria di linea*, presentatisi alle armi il 16 luglio precedente;

b) il 13 agosto p. v., i richiamati della classe 1883, ascritti ai *pontieri del genio*, presentatisi alle armi il 15 luglio precedente;

c) il 25 agosto p. v., i richiamati delle classi 1876 e 1893, ascritti agli alpini, presentatisi alle armi rispettivamente il 1° e il 5 agosto stesso;

d) il 12 settembre p v., tutti gli altri richiamati.

È beninteso che i richiamati dei distretti di complemento

saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Al termine della grande esercitazione combinata con la regia marina, i richiamati, che vi presero parte, saranno rinviati, secondo gli ordini di movimento, direttamente dal sito di scioglimento ai centri di mobilitazione, ai quali si presentarono. Per cura di questi sarà tosto effettuato il loro congedamento nei limiti di tempo sopra indicato.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito venissero comunicate alle autorità interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

24. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie, nei sacchi per vestiario e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo

gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

25. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli e tenendo conto delle speciali disposizioni che in proposito fossero date. Non saranno però distribuiti i sacchi per vestiario di riserva.

Fra gli oggetti di equipaggiamento dovranno comprendersi i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio ed ogni compagnia trasporterà al seguito un sacco contenente 30 paia di calzature.

26. Ai comandi e riparti di milizia mobile saranno distribuite le dotazioni di cancelleria stabilite dal quaderno III del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

27. I comandi dei depositi provvederanno inoltre alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni delle insegne, lanterne, ecc. dei comandi e riparti la cui numerazione non corrisponde a quella di guerra, nonchè ai fregi da copricapo, ai numeri degli spallini ed alle mostrine, rivolgendosi ai depositi che ne sono forniti.

Provvederanno poi alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni del carreggio distribuito.

I depositi interessati provvederanno anche in tempo a che le coperture da chepì da distribuirsi ai richiamati di milizia mobile portino il numero del reggimento.

Alle munizioni occorrenti per le due lezioni di tiro da eseguirsi dai richiamati di milizia mobile provvederanno i comandi del IV e V corpo d'armata, ciascuno per la divisione di milizia mobile da costituirsi sotto la loro alta direzione.

28. L'equipaggiamento dei richiamati di milizia territoriale dovrà essere limitato alla distribuzione del cappello di tela da milizia territoriale, della gavetta, del cucchiaio, della tazza di lamiera e di un asciugatoio.

Potranno però essere distribuiti anche quegli altri oggetti di corredo che fossero ritenuti assolutamente indispensabili per l'igiene e la decenza.

Per l'equipaggiamento e per i servizi sanitario e di vettovagliamento dei riparti costieri, si attueranno, per quanto sarà possibile, le disposizioni previste pel caso di mobilitazione.

Ai riparti di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per i medesimi prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove*

sia reputato opportuno, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno i riparti stessi all' atto della loro costituzione — e le dotazioni di cancelleria.

29. I richiamati di milizia mobile e di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

30. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe: le lezioni di tiro colla pistola, di cui al precedente n. 22, saranno eseguite facendo uso delle pistole in distribuzione ai militari già sotto le armi.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

31. I comandanti dei reggimenti alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1876 e 1883 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli, e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

32. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 15 luglio p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *pontieri* del genio (esclusi i lagunari e il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 16 luglio p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina;

c) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) il giorno 5 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) il giorno 14 agosto p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

f) il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi hanno fatto passaggio nel mese di giugno corrente), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti alla specialità *minatori* del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879, (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

g) *il giorno 23 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di

Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 141;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità *zappatori* del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera e che nel giorno 21 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che ha fatto passaggio alla detta milizia nel mese di giugno corrente), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona e che nel giorno 25 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Alla prescritta chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovano tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

k) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri*;

l) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1883, ascritti agli alpini e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

m) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

n) gli ufficiali di complemento di artiglieria da fortezza, ascritti al riparto di artiglieria da fortezza di milizia mobile da formarsi;

o) gli ufficiali di milizia territoriale di artiglieria da fortezza, ascritti alla compagnia di artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

p) gli ufficiali di complemento del genio, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno);

p) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

q) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

r) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che non abbiano già risposto alla chiamata avvenuta nei distretti di Cagliari e di Sassari nel maggio scorso;

s) gli ufficiali di complemento dell'arma nati nell'anno 1883, effettivi al 2° reggimento genio (compreso il treno);

t) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile;

u) gli ufficiali in congedo precettati per la costituzione dei quadri del battaglione costiero di milizia territoriale da formarsi.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia mobile e di milizia territoriale, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo anche quegli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 3 e 4 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3 Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il tra-

sporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (o nell'articolo 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purché uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero di appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro.	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

.. , *addì..... giugno 1908.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi 1876 e 1883.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 1º agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovi, Novara, Pinerolo Saclle, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) il giorno 5 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovi, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o della milizia mobile, ascritti agli alpini appartenenti ai distretti anzidetti ed ivi residenti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1876 e 1883, ascritti agli alpini e residenti nei distretti suindicati. A questa chiamata dovranno rispondere anche quegli ufficiali, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli anni scorsi e si trovino tuttora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi,

unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale.*

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suaccennati.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere la richiesta mod. *R* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corri-

sposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè presenteranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *H* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

....., addì .... giugno 1908.

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

ALLEGATO N. 3.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati di 1ª categoria dell'esercito permanente e di milizia mobile.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti da campagna o chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	»	»	1	1
Berretti per fatica, con fregio	1	»	1	1	1
Berretti (feltz) con fiocco	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»	»
Cappotti	1	»	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	4	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1	1	1
Mantelline	»	1	1	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	»	»
Sacchetti per galletta (1)	2	2	3	»	—
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	—
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	1	1

(1) Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia). . . .	1	1	»	1	1(1)
Zaini.	1	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2	2
Razioni galletta	»	»	»	»	»

(1) Esclusi i pontieri.

» Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del regolamento d'amministrazione posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 24, ultimo capoverso, della presente circolare.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni

---

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio di stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

Ai caporali maggiori di dette specialità d'arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino, e due coregge per pastrano.

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

8. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **224**. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri di avanzamento per il 1909**. — (Segretariato generale). — 20 giugno.

Per opportuna norma delle varie autorità militari e degli ufficiali interessati, questo Ministero preavvisa che nel prossimo autunno avrà luogo una manovra coi quadri, alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i tenenti colonnelli di stato maggiore, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, corpo di commissariato e corpo sanitario, i quali dovrebbero venir compresi sui quadri d'avanzamento pel 1909.

Le note caratteristiche per gli ufficiali superiori in questione, verranno compilate dopo che le autorità da cui dipendono avranno ricevuto i rapporti personali di cui è oggetto il n. 80 della *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.*

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1908 — 27 giugno

MAGGIO 11. — Decreto ministeriale che assegna un soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali permanentemente addetti al servizio di porto, *pag.* 497.

GIUGNO 22. — Adozione di un nuovo ampollino per olio, *pag.* 498.

» 22. — Estensione dell'uso della siringa tipo Luer nei carreggi della cavalleria, *pag.* 499.

» 22. — Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari rigide e pieghevoli, *pag.* 499.

» 21. — Varianti ai Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 500.

» 24. — Pubblicazione degli scritti del generale Cavalli, *pag.* 500.

» 25. — Nomina di membri supplenti nella commissione per l'esame dei ricorsi prodotti da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, *pag.* 501.

» 25. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 501.

» 25. — Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria III, *pag.* 505.

» 26. — Sospensione delle spedizioni di generi, materiali e veicoli, *pag.* 505.

» 26. — Funzionarii ferroviarii coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti, *pag.* 506.

» 26. — Visite collegiali per il collocamento di militari in ispettativa, *pag.* 516.

» 26. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre. — Maneggio delle armi a cavallo per l'arma del genio, *pag* 516.

» 26 — Istruzione sui parchi zappatori e minatori, *pag* 517.

» 27. — Competenza delle commissioni militari di linea, *pag.* 517.

» 27. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare), *pag.* 515.

» 27. — Giornale militare, bollettino ufficiale e regolamenti vari, *pag.* 518.

» 27. — Divieto di qualsiasi forma di pressione diretta od indiretta sui membri dei consigli e delle commissioni di disciplina, *pag.* 518.

CIRCOLARE N. **225***. — **Decreto ministeriale che assegna un soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali permanentemente addetti al servizio di porto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali (§ 16, n. 24) approvato col R. decreto 31 gennaio 1907, che istituisce la

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n 181, pag. 894. — Al § 7, *aggiungere:*

Le domande degli operai straordinari dovranno essere corredate da un estratto del registro modello 8

carica di sottufficiale permanentemente addetto al servizio di porto;

Riconosciuto che, per l'indole e la specialità del detto servizio, si deve corrispondere ai sottufficiali che ne sono incaricati un apposito compenso;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 642, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Considerato che il servizio speciale predetto non è compreso fra quelli previsti nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

In base alla facoltà concessa dall'art. 4 del R. decreto medesimo;

DECRETA:

Art. 1.

Il servizio che devono prestare i sottufficiali permanentemente addetti al servizio di porto è assegnato alla categoria di quelli previsti nel n. 20, lettera *a*), dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, ed ai sottufficiali medesimi spetta quindi il soprassoldo giornaliero di lire 0,50, sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1907.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, 11 maggio 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **226. — Adozione di un nuovo ampollino per olio.** — (Divisione artiglieria). — 22 giugno.

È adottato un ampollino per olio mod. 1907 in sostituzione di quello attuale che dovrà essere conservato in servizio fino a consumazione.

Il sunto descrittivo ed i particolari di costruzione saranno pubblicati nell'atlante del materiale d'artiglieria e la relativa

aggiunta al modello per gli inventari sarà inserta nel prossimo fascicolo di aggiunte al modello stesso.

I corpi, i quali d'ora in avanti dovranno provvedere con prelevamenti, alla sostituzione degli ampollini per olio del modello ora esistente, mano mano che diverranno inservibili, rivolgeranno le loro richieste esclusivamente alla direzione del laboratorio pirotecnico di Capua, per la distribuzione, a pagamento, del numero di ampollini per olio mod. 1907 presumibilmente loro occorrenti per i bisogni di un semestre.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **227**. — **Estensione dell'uso della siringa tipo Luer nei caricamenti della cavalleria.** — (Divisione artiglieria). — 22 giugno.

In relazione all'*Ilio* 84 del *giornale militare* 1907, il Ministero informa le amministrazioni interessate che, nei caricamenti del carreggio da cavalleria, dovrà, d'ora innanzi, sostituirsi la siringa del Pravaz con quella Luer di recente adozione.

Le siringhe del Pravaz, ora esistenti presso i corpi, dovranno continuare ad essere conservate in servizio fino a consumazione.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **228**. — **Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari rigide e pieghevoli.** — (Divisione genio). — 22 giugno.

Si porta a conoscenza dei corpi ed uffici interessati che i prezzi degli oggetti di gomma per biciclette militari, allestiti presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, vengono ora stabiliti nella misura seguente:

Numeri della tariffa		Genere dei preparati	Prezzo
Biciclette rigide (Mod. 95-97-99-901 e 904)	Biciclette pieghevoli		
15	—	Coperture da 28 × 1 ¾ .	13 —
12	—	Coperture da 28 × 1 ½ . .	11 50
—	25	Coperture da 24 × 1 ½ . .	9 50
16	—	Camere d'aria da 28 × 1 ¾	7 80
13	—	Camere d'aria da 28 × 1 ½ .	7 —
—	26	Camere d'aria da 24 × 1 ½ .	5 60

Il Ministro — CASANA.

N. **229.** — **Varianti ad istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 23 giugno.

Sono pubblicati due fascicoletti di varianti: uno contenente alcune varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, al regolamento sulla collaudazione, visite e matricola delle artiglierie (parte I), ed al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria; l'altro riguardante alcune varianti all'istruzione sul cavallo (volume II).

I prezzi dei fascicoletti sono, rispettivamente, di cent. 20 e 5.

Le relative richieste saranno fatte colle solite norme.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **230.** — **Pubblicazione degli scritti del generale Cavalli.** — (Direzione artiglieria). — 24 giugno.

Il giorno 23 luglio p. v. ricorre il centenario della nascita del generale Giovanni Cavalli il cui nome è onore e vanto dell'esercito.

Esso deve dirsi veramente il principe degli artiglieri moderni poichè ai suoi studi, alle sue invenzioni risale l'origine di quasi tutti i meravigliosi progressi che da allora ha compiuto l'artiglieria.

Questo Ministero per rendere omaggio al sommo artigliere e per ottenere insieme che la memoria del suo nome e quella delle opere sue rimangano vive fra gli ufficiali di artiglieria come simbolo di una delle più belle tradizioni dell'arma ha determinato di far ristampare uniti in una speciale edizione tutti i lavori già da lui pubblicati.

Per mandare ad effetto tale determinazione si affida l'incarico di raccogliere gli scritti vari del generale Cavalli e di curarne la ristampa alla commissione sottoindicata:

Comm. Carlo Pastore tenente generale nella riserva;

Comm. Ugo Allason maggiore generale in posizione ausiliaria;

Cav. uff nob. Enrico Genella, colonnello d'artiglieria nella riserva.

Il Ministro — CASANA.

N. **231.** — **Nomina di membri supplenti nella commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone.** — (Segretariato generale). — 25 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 9 aprile 1908 che istituisce la commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1908 che nomina i membri della commissione stessa;

Ritenuta la necessità di nominare anche dei membri supplenti per assicurare la funzione regolare e continua della commissione predetta;

DECRETA:

Sono nominati membri supplenti della commissione predetta:

il tenente generale comm. Achille Mazzitelli per le funzioni di *presidente*;

il consigliere di Stato comm. avv. Arnaldo Raimoldi
il direttore capo di divisione comm. dott. Goffredo Galeazzi } per le funzioni di *membri*;

il vice segretario dott. Salvatore Vecca per le funzioni di *segretario*.

Il Ministro — CASANA.

N. **232.** — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 25 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1908-909, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina dell'8 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 dell'*Atto* 36 del 1905 (disposizione 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta — bozze di stampa) una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 dell'*Atto* anzidetto.

Per il Ministro — SEGATO.

Aspiranti alle armi combattenti.

Boschi Bosco, sergente maggiore 1° granatieri.
Banci Carlo, id. 1° id.
Sensi Vincenzo, id. 2° id.
Oreadi Armando, id. 2° id.
Ferrari Oscar, id. 2° id.
Ceccherelli Gino, id. 2° id.
Demuro Vittorio, id. 1° fanteria.
Puddu Giulio Cesare, id. 1° id.
Paoloni Romano, maresciallo 3° id.
Gambassi Emilio, sergente maggiore 3° id.
Messe Giovanni, maresciallo 5° id.
Rabini Gaspare, sergente maggiore 5° id.
Venditti Ulrico, id. 9° id.
Chiaia Leonida, id. 10° id.
Petruzzi Alberto, id. 11° id.
Longo Giuseppe, id. 13° id.
Azzi Arnaldo, id. 14° id.
Palazzi Oreste, id. 15° id.
Consolo Giovanni, id. 16° id.
Tinti Pietro, id. 17° id.
Modena Ugo, id. 17° id.
Iuretigh Dyalma, id. 17° id.
Maraschini Mario, id. 18° id.
Costanzo Gaetano, maresciallo 19° id.
De Astis Antonio, sergente maggiore 19° fanteria.
Moffa Francesco, maresciallo 22° id.
Marchetti Giovanni, sergente maggiore 22° id.
Ciaccio Giuseppe, id. 24° id.
Buffo Guido, id. 26° id.
Delens Raniero, id. 26° id.
De Falco Vincenzo, maresciallo 27° id.
Laschetti Italo, sergente maggiore 29° id.
Triolo Pietro, id. 29° id.
Sansone Antonio, id. 32° id.
Macchi Carlo, id. 34° id.
Sturniolo Umberto, id. 34° id.
Caforio Giuseppe, id. 35° id.
Bendinelli Ugo, id. 35° id.
Fregosi Paolo, id. 39° id.
Castagnoli Leonello, id. 39° id.
Borsci Oronzo, id. 44° id.
Vicentini Igino, id. 44° id.
Catani Carlo, id. 47° id.
Manciati Arturo, id. 47° id.
Bello Fernando, id. 47° id.
Donati Francesco, id. 48° id.
Mattocci Cesare, id. 48° id.
Gangi Ignazio, id. 48° id.
Fava Colombo, id. 50° id.
Orengo Guglielmo, id. 55° id.
Verdone Vittorio, id. 58° id.

Cagnassi Salvatore, sergente maggiore 59° fanteria.
Levi Deviali Sansone, id. 59 id.
Del Gesso Enrico, id. 61° id.
Colonna Cesare, id. 64° id.
Dell'Acqua Pietro, id. 66° id.
Barelli Giuseppe, id. 67° id.
Marchi Mario, id. 67° id.
Capelli Pietro, id. 68° id.
Belluzzi Adolfo, id. 70° id.
De Toma Nicola, id. 71° id.
Vinciarelli Italo, id. 73° id.
Loffredo Vittorio, id. 73° id.
Gabucci Ettore, id. 80° id.
Rondina Ermenegildo, id. 80° id.
Casolini Pasquale, id. 81° id.
Pascolini Etovoldo, id. 82° id.
Di Orazio Raffaele, id. 82° id.
Vatrella Cesare, id. 83° id.
Citterio Corrado, id. 85° id.
Varvaro Stefanino, id. 86 id.
Ayroldi Rodolfo, maresciallo 87° id.
Marinelli Gennaro, sergente maggiore 87° id.
Matera Giovanni, id. 87° id.
Albano Angelo, id. 89° id.
Curione Andrea, id. 89° id.
Quasimodo Santi, id 89° id.
Marchesini Ezio, id. 90 id.
De Magistris Raffaele, maresciallo 90° id.
D'Anna Luigi, sergente maggiore 91° id.
De Grazia Giuseppe, maresciallo 91° id.
Venanzi Silvestro, sergente maggiore 92° id.
Briglia Antonio, id. 93° id.
Sarnelli Pietro, id. 1° bersaglieri.
Manildo Giovanni, sergente maggiore 2° bersaglieri.
Casini Mario, id. 2° id.
Iorio Raffaele, id. 2° id.
Dicenti Luigi, id. 3° id.
Riva Attilio, id. 3° id.
Giuganino Angelo, id. 3° id.
Antonini Antonino, id. 3° id.
Capristo Andrea, id. 3° id.
Mammano Pasquale, id. 3° id.
Guiso Giuseppe, id. 4° id.
Marioni Cesare, id. 6° id.
Bonaccordi Arturo, id. 11° id.
Caretto Guido, id. 12° id.
Renaldini Pietro, id. 12° id.
Crova Mario, id. 3° alpini.
Pellegrinelli Dino, id. 5° id.
Federici Pietro, id. 7° id.
Graziosi Antonio, id. 7° id.
Monni Gaetano, id. R. corpo di truppe coloniali (fanteria).
Candiani Nereo, id. regg. Genova cavalleria (4°).
Ruffoni Francesco, id. id. id. id. (4°).
De Caro Luigi, id. id. lancieri di Novara (5°).
Orlandi Gaetano, id. id. id. di Montebello (8°).
Verdecchi Guido, id. id. id. di Firenze (9°).
Della Bella Enrico, id. id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Brunelli Mario, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Maffeis Gio. Battista, id. id. id. di Monferrato (13°).
Napoli Giovanni, id. id. id. di Alessandria (14°).
Gambarotti Guido, id. id. id. di Lucca (16°).
Barontini Ettore, id. id. id. di Roma (20°).

Bagnani Umberto, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Roma (20°).
Bernasconi Giuseppe, id. id. id. di Roma (20°).
Alberi Emilio, id. id. id. di Catania (22°).
Vistarini Francesco, id. id. id. Umberto I (23°).
Panigadi Aurelio, id. id. id. Umberto I (23°).
Lupi Italo, id. 2° artiglieria campagna.
Bergonzoni Gualtiero, id. 3° id. id.
Giannuzzi Savelli Domenico, id. 8° id. id.
Petrilli Nicola, id. 12 id. id.
Vismara Giovanni, id. 14° id. id.
Soffritti Adolfo, id. 15° id. id.
Ninchi Genesio, id. 20° id. id.
Panazza Fabio, id. 21° id. id.
Miglietta Matteo, id. 21° id. id.
Castagni Pietro, id. 23° id. id.
Barra Carlo, id. 24° id. id.
Iovene Giuseppe, id. reggimento artiglieria montagna.
Puel Vigilio, sergente maggiore 1° artiglieria costa.
Contr Oreste, id. 2° id. fortezza.
Analli Francesco, id. 3° id. id.
Lubrano Luigi, id. brigata artiglieria da costa Sardegna.
Condemi Giuseppe, id. R. corpo di truppe coloniali (artiglieria).
Marzo Giovanni, id. id. (id.).
De Lellis Orazio, id. id. (id.).
Concaro Carlo, id. 1° genio.
Negroni Giacomo, id. 1° id.
Mellana Silvio, id. 2° id.
Nizzola Guglielmo, id. 2° id.
Montanini Ciro, id. 8° id.
Grütter Ottorino, id. 4° id.
Daccò Pietro, id. 4° id.
Cianciolo Carlo, id. 4° id.
Rinaldi Alfredo, id. 5° id.
Collinelli Primo, maresciallo 5° id.
Bianchi Armando, sergente maggiore brigata ferrovieri.
Sebastianis Lorenzo, id. R. corpo di truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Massolo Attilio, vice brigadiere legione carabinieri Bologna.
Ciabattoni Mario, sergente maggiore 5° fanteria.
Guiducci Carlo, id. 9 id.
Parrella Luigi, id. 46° id.
De Sperati Emilio, id. 58° id.
Giordano Emilio, id. 90° id.
Costa Francesco, id. 1° bersaglieri.
Beretta Antonio, id. 6° id.
Laugero Chiaffredo, sergente maggiore 2° alpini.
Caressa Arnaldo, id. reggimento cavalleggeri di Catania (22°).
Magnani Aldo, id. 15° artiglieria campagna.
Antonelli Michele, id. 2° genio.
Trentini Tommaso, id. 4° compagnia sussistenza.
Mangano Alfredo, id. 3° id. id.

N. **233 — Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria III.** — (Ufficio materiale sanitario) — 25 giugno.

È stato pubblicato apposito fascicolo di aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria III (Sezione M).

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

Le richieste delle copie saranno fatte con le norme consuete.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **234. — Sospensione delle spedizioni di generi, materiali e veicoli.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 giugno.

Durante i primi venti giorni del prossimo luglio continueranno ad affluire in considerevole numero alle stazioni ferroviarie le spedizioni che le amministrazioni militari hanno affidate ed affideranno alle attuali imprese trasporti militari (I, II, III e IV lotto) fino al 30 corrente, termine dei relativi contratti.

Allo scopo di evitare il più possibile confusioni tra le spedizioni suddette e quelle che, se fossero eseguite direttamente dai corpi nei primi giorni di luglio, potrebbero giungere contemporaneamente ad esse, ed anche per agevolare l'organizzazione del servizio da parte dei singoli comandi di presidio, le amministrazioni militari si asterranno, nelle prime due decadi di luglio, dall'eseguire spedizioni, salvo che ve ne sia assoluta necessità.

Naturalmente la disposizione non è applicabile alle spedizioni di pane e di viveri ordinarî, le quali avranno corso sulle ferrovie producendo:

a) i documenti di cui alla circolare n. 182 del corrente anno — se abbiano luogo *in servizio interno* delle ferrovie dello Stato od *in servizio cumulativo* fra esse e le secondarie di cui alla parte 2ª dell'allegato n. 1 al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*;

b) i documenti fissati dal § 105 del regolamento stesso — se le spedizioni debbano farsi in *servizio interno* delle ferrovie secondarie o sulle tramvie.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **933** *. — **Funzionarii ferroviarii coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 giugno.

I funzionarii coi le autorità militari, in dipendenza del nuovo assetto dato alle linee delle ferrovie dello Stato dovranno, dal 1° luglio p. v., rivolgersi per gli accordi prescritti dall'art. 26 del *Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare)* parte 1ª (quale fu modificato con l'*Atto* 139 del 1906) risultano dal seguente specchio, che indica il titolo e la residenza dei funzionari stessi, nonchè le linee ed i tronchi di linea coi ciascuno è preposto per la direzione e l'esercizio.

Le autorità militari interessate cureranno che i suddetti accordi, indispensabili pel regolare eseguimento dei trasporti, siano sempre presi ed in tempo. Esse saranno personalmente responsabili dei danni e degli inconvenienti che deriveranno dall'inosservanza di siffatta prescrizione.

Ferrovie dello Stato.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	Torino	Torino-Bussoleno-Bardonecchia. Bussoleno-Susa. Torino-Alessandria (bivio-Bormida. Trofarello-Chieri. Torino-Torre Pellice Bricherasio-Barge. Trofarello-Cuneo. Savigliano-Saluzzo. Cuneo-Vievola. Moretta-Cavallermaggiore. Airasca-Saluzzo-Cuneo. Cavallermaggiore Cantalupo. Carmagnola-Bra-Savona S. (inclusa) e Savona M. Ceva-Ormea. Cuneo-Bastia. Alessandria-Acqui-S. Giuseppe di Cairo.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	(*Segue*) Torino	Castagnole–Asti. Asti–Casale–Mortara. Mortara–Corsico. Asti–Nizza–Acqui (inclusa). Torino–Rho (esclusa). Chivasso–Ivrea–Aosta. Chivasso–Casale. Vercelli–Valenza. Vercelli–Mortara–Cava Carb.–Pavia (esclusa). Novara–Varallo. Novara–Borgomanero–Domodossola (esclusa). Torreberetti–Cava Carbonara. Alessandria–Novara. Santhià–Borgomanero–Arona (esclusa).
	Milano	Milano–Rho–Gallarate–Sesto Calende–Arona–Domodossola. Gallarate–Varese. Gallarate–Lavena Luino–Oleggio–Vignale (esclusa). Oleggio–Arona. Milano–Chiasso. Milano–Rogoredo–Parma (esclusa). Milano Verona P.N.(esclusa). Milano P.T.–Corsico (esclusa). Bergamo–Treviglio. Treviglio–Cremona. Rovato–Lecco. Cremona–Codogno. Cremona–Mantova (esclusa). Albate Camerlata–Lecco. Seregno–Ponte S. Pietro. Monza–Calolzio. Olmeneta–Brescia. Palazzolo–Paratico. Parma (esclusa)–Piadena–S. Zeno. Lecco–Colico–Sondrio. Colico–Chiavenna.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	Venezia	Verona-Mantova-Modena (esclusa). Padova-Bologna (esclusa). Mantova-Cerea. Legnago Monselice. Dossobuono - Rovigo-Chioggia. Mestre-Pontebba. Udine-Cormons. Mestre-Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo. Mestre-Venezia. Mestre-Vicenza-Verona P. N. Verona-Ala. Treviso-Belluno. Treviso-Motta di Livenza. Vicenza-Schio. Treviso-Vicenza. Padova-Bassano.
	Genova	Milano (esclusa)-Rogoredo (esclusa)-Voghera. Tortona-Novi. Alessandria (esclusa)-Piacenza (esclusa). Sampierdarena-Savona (escusa)-Ventimiglia. Genova P. P.-Spezia (escluse) Alessandria (esclusa)-Novi-Genova. Brescana Bott.-Broni. Succursale dei Giovi. Pavia-Casalpusterlengo (esclusa). Sampierdarena-Acqui (esclusa).
	Firenze	Spezia-Pisa-Grosseto. Avenza-Carrara. Viareggio-Lucca-Bagni di Lucca. Pisa-Pistoia. Livorno M.-Pisa-Empoli-Firenze. Livorno M.-Colle Salvetti.

FUNZIONARI col quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	(*Segue*) Firenze	Cecina-Volterra. Campiglia M.-Piombino. Bologna-Pistoia-Firenze. Firenze-Arezzo-Terontola-Chiusi. Asciano-Montepascali. Empoli-Siena-Chiusi. Firenze-Faenza (esclusa). Parma-Spezia. S. Stefano-Sarzana. Parma-Bologna. Bologna-Poggio Rusco.
	Roma	Chiusi (esclusa)-Orte-Roma. Grosseto (esclusa)-Roma con la diramazione di Palo-Ladispoli. Ponte Galera-Fiumicino. Viterbo P. F.-Attigliano. Roma-Sulmona-Pescara (esclusa). Orte-Terni (esclusa). Ciampino-Frascati. Ciampino-Velletri-Segni P. Velletri-Terracina. Avezzano-Roccasecca. Roma-Cassino Sulmona-Isernia-Casianello (esclusa).
	Ancona	Bologna (esclusa)-Ancona-Foggia (esclusa). Castelbolognese-Lugo-Ravenna. Ferrara-Ravenna-Rimini. Lugo-Lavezzola. Terontola (esclusa)-Foligno. Ancona-Falconara-Terni. Terni-Sulmona (esclusa). Fabriano-Urbino. Albacina-Portocivitanova. S. Benedetto-Ascoli Piceno. Giulianova-Teramo.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	Napoli	Cassino (esclusa) Caserta-Cancello-Napoli. Foggia-Benevento-Caserta-Aversa-Napoli. Sparanise-Gaeta. Avellino-Cancello. Codola-Nocera. Avellino-Benevento-Campobasso-Termoli (esclusa). Avellino-Rocchetta S. Antonio. Campobasso-Carpinone (esclusa). Torre Annunziata-Gragnano. Cancello-Torre Annunziata. Napoli-Potenza-Metaponto-Taranto-Brindisi. Salerno-Mercato S. Severino. Sicignano-Lagonegro. Foggia-Lucera. Foggia-Manfredonia. Foggia-Brindisi-Lecce-Zollino-Otranto. Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle. Bari-Taranto. Barletta Spinazzola. Cerignola-Cerignola città. Ofantino-Margherita di Savoia. Potenza-Foggia. Francavilla F.-Lecce. Novoli-Nardò. Zollino-Gallipoli.
	Reggio C.	Battipaglia (esclusa)-Reggio Calabria. Metaponto (esclusa)-Reggio Calabria. S bari-Cosenza-Pietrafitta. Catanzaro M.-S. Eufemia Biforcazione.

FUNZIONARI col quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA compresi nel compartimento
Capo divisione del movimento e traffico del compartimento.	Palermo	Messina-Siracusa. Valsavoia-Caltagirone. Siracusa P.-Licata (porto.) Messina-Termini Imerese. Palermo-S. Caterina Xirbi-Catania. Palermo-Marsala-Trapani. S. Caterina-Canicatti-Aragona Caldare. Roccapalumba-Porto Empedocle. Canicatti-Licata. Navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Ferrovie diverse

FUNZIONARI col quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEA O TRONCHI DI LINEA sui quali hanno giurisdizione
Capo del traffico e del movimento della ferrovia Torino-Cirié-Lanzo.	Torino	Torino-Lanzo.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Castellamonte.	Torino	Torino-Settimo-Castellamonte. Rivarolo-Pont.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Fossano-Mondovì.	Mondovì	Fossano-Mondovì-Villanova (a scart. ridot.).
Direttore dell'esercizio delle ferrovie del Ticino.	Milano	Santhià-Biella.
Direttore delle ferrovie Nord-Milano.	Milano	Novara-Seregno. Milano-Saronno-Varese-Laveno. Saronno-Como. Seveso-S. Pietro-Camnago. Como-Varese. Milano-Incino-Erba. Castellanza-Cairate-Lonate Ceppino.
Direttore d'esercizio della ferrovia Bergamo-Ponte della Selva.	Bergamo	Bergamo-Ponte della Selva.
Direttore d'esercizio della ferrovia Sondrio-Tirano.	Tirano	Sondrio-Tirano.
Direzione dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo-Pisogne-Breno.	Iseo	Brescia Iseo-Pisogne-Breno.

FUNZIONARI col quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEA O TRONCHI DI LINEA sui quali hanno giurisdizione
Direttore d'esercizio delle ferrovie del lago di Lugano.	Como	Menaggio–Porlezza (a scartamento ridotto). Ponte Tresa–Luino (a scartamento ridotto)
Direttore della ferrovia Rezzato–Vobarno.	Brescia	Rezzato-Vobarno.
Direttore della ferrovia Tortona-Castelnuovo	Tortona	Tortona-Castelnuovo Scrivia.
Direttore della ferrovia Basaluzzo-Frugarolo	Novi Lig.	Basaluzzo-Frugarolo.
Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Parma	Parma–Suzzara.
Id.	Schio	Schio-Arsiero (a scartamento ridotto). Schio–Torre (a scartamento ridotto). Rocchette–Thiene.
Id.	Padova	Camposampiero – Montebelluna.
Id.	Udine	Udine–Portogruaro. S. Giorgio di Nogaro–Confine austro-ungarico. Udine–Cividale.
Id.	Vittorio	Vittorio–Conegliano.
Id	Bologna	Ferrara-Copparo. Budrio–Massalombarda. Bologna–Portomaggiore.
Id.	Arezzo	Arezzo–Pratovecchio–Stia.
Id.	Ovada	Alessandria–Ovada.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Verona–Caprino.	Verona	Verona–Caprino. Affi–Garda.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEA O TRONCHI DI LINEA sui quali hanno giurisdizione
Direttore dell'esercizio della ferrovia Suzzara-Ferrara.	Ferrara	Suzzara–Ferrara.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino.	Piacenza	Cremona–Borgo S. Donnino.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Sassuolo–Modena–Mirandola–Finale.	Modena	Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale (a scartamento ridotto).
Direttore delle ferrovie di Reggio Emilia.	Reggio E.	Reggio Emilia-Guastalla. Bagnolo in Piano–Carpi. Reggio Emilia–Sassuolo.
Direzione della ferrovia Modena–Vignola.	Vignola	Modena–Vignola (a scartamento ridotto).
Direzione d'esercizio della ferrovia Varese–Porto Ceresio.	Varese	Varese–Porto Ceresio.
Direttore d'esercizio della ferrovia Arezzo–Fossato.	Città di Castello	Arezzo–Fossato (a scartamento ridotto).
Direttore d'esercizio della ferrovia Poggibonsi-Colle V. d'Elsa.	Colle Val d'Elsa	Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.
Direttore della ferrovia Massa M.-Follonica.	Massa Mar.	Massa Marittima–Follonica, Porto.
Direttore della ferrovia Mandela–Subiaco.	Roma	Mandela–Subiaco.
Direzione d'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo.	Roma	Roma–Capranica–Viterbo. Capranica–Ronciglione. Roma–Albano–Cecchina–Nettuno.
Direttore delle ferrovie secondarie meridionali.	Napoli	Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe-Sarno (a scartam. ridotto). Napoli–Pugliano–Sarno (a scartamento ridotto).

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Residenza	LINEA O TRONCHI DI LINEA sui quali hanno giurisdizione
Direttore della ferrovia Napoli-Torre Gaveta	Napoli	Napoli-Cuma-Torre Gaveta.
Società anonima della ferrovia Napoli-Nola-Baiano.	Napoli	Napoli-Nola-Baiano (a scartamento ridotto).
Direttore dell'esercizio della ferrovia Bari-Locorotondo.	Bari	Bari-Putignano-Locorotondo. Bari-Casamassima-Putignano.
Direttore d'esercizio della ferrovia Palermo-Corleone-S. Carlo.	Palermo	Palermo-Corleone-S. Carlo (a scartamento ridotto).
Direttore d'esercizio della ferrovia Circummetnea.	Catania	Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (a scartamento ridotto).
Direttore d'esercizio della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.	Cagliari	Cagliari-Chilivani-Golfo Aranci. Cagliari-Decimo M.-Iglesias-Monteponi. Chilivani-Sassari-Porto Torres. Cagliari-Mandas-Tortoli-Arbatax (a scartamento ridotto). Mandas-Sorgono (a scartamento ridotto). Gairo-Jerzu (a scartamento ridotto).
Direttore d'esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna.	Cagliari	Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro (a scartamento ridotto). Tirso-Chilivani (a scartamento ridotto). Sassari-Alghero (a scartamento ridotto). Monti-Tempio (a scartamento ridotto).

Della presente circolare — che abroga l'*Atto* 140 del 1906 — saranno fatti degli estratti che verranno mandati gratuitamente a quelle amministrazioni che ne faranno domanda all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Dovendo tali estratti annettersi alla parte 1ª del *Regolamento sul servizio dei trasporti* (per ferrovia e per mare), ogni amministrazione chiederà un numero di estratti corrispondente a quello degli esemplari del detto regolamento che possiede.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **236** *. — **Visite collegiali per il collocamento di militari in aspettativa.** — (Ufficio personali sanitari). — 26 giugno.

Ad evitare difformità di interpretazioni nella procedura delle visite medico collegiali per il collocamento di ufficiali in aspettativa, il Ministero avverte che, giusta il prescritto dal § 809 del regolamento 24 dicembre 1908 sul servizio sanitario territoriale, per la costituzione del collegio medico non è necessario che alla visita medica prenda parte personalmente il direttore dell'ospedale, ma basta, in sua vece, un ufficiale superiore medico.

La disposizione 14 del fascicolo 27 della Raccolta (bozze di stampa), essendo la ristampa integra del R. decreto 24 novembre 1889, è, per questa parte, da ritenersi abrogata dal regolamento 24 novembre 1903 su ricordato.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **237**. — **Istruzione sul cavalcare e sul condurre. — Maneggio delle armi a cavallo per l'arma del genio.** — (Divisione genio). — 26 giugno.

È in corso di pubblicazione l'istruzione suddetta la quale sostituisce l'istruzione analoga, edizione 21 marzo 1899.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di copie occorrenti colle norme solite.

Il prezzo di ciascun esemplare, è di L. 1,35

La pubblicazione ha il numero d'ordine 36.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **238. — Istruzione sui parchi zappatori e minatori.** — (Divisione genio). — 26 giugno.

È in corso di pubblicazione l'Istruzione sui parchi zappatori e minatori la quale costituisce il titolo I del vol. 9° della nuova raccolta delle istruzioni pratiche del genio, e sostituisce, per quanto riflette i parchi zappatori e minatori, il volume XVI della vecchia raccolta.

La richiesta sarà fatta colle norme consuete nel numero di copie sottoindicate per ciascun comando, direzione, ecc.

Comando del corpo di stato maggiore n. 3.

Ispettorato generale n. 2.

Ispettorato delle costruzioni del genio n. 3.

Comandi di corpo d'armata, di divisione, del genio, direzioni, sottodirezioni, sezioni e uffici locali del genio n. 1.

Per tutti gli altri comandi ed uffici il numero di copie prescritto dall'elenco delle pubblicazioni in vigore non riservate costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace. Edizione 1905.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,25

La pubblicazione ha il numero d'ordine 37.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **239 *. — Competenza delle commissioni militari di linea.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 27 giugno.

A datare dal 1° luglio p. v. il n. 4 dell'*Atto* 169 - 1906 *è sostituito dal seguente*:

« 4. La competenza delle commissioni militari di linea si estende:

a) *per quella avente sede in Torino*: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Torino e Genova;

b) *per quella avente sede in Venezia*: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Milano e Venezia;

c) *per quella avente sede in Ancona*: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Firenze ed Ancona;

d) *per quella avente sede in Napoli*: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Roma, Napoli e Reggio Calabria ».

Per il Ministro — SEGATO.

N. **240. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare) parte I.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 giugno.

Alla parte I del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e per mare) debbonsi apportare le modificazioni seguenti:

a) § 91, n. 1°, dalla 2ª e 3ª riga, *togliere* la virgola dopo la parola « Stato » *e cancellare le parole*: ovvero su quelle costituenti le ferrovie meridionali.

b) § 91, n. 2°, dalla 3ª e 4ª riga *cancellare le parole*: strade ferrate meridionali o

Per il Ministro — SEGATO.

N. **241. — Giornale militare, bollettino ufficiale e regolamenti vari.** — (Segretariato generale). — 27 giugno.

Con riserva di pubblicare prossimamente apposite norme circa l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale, il Ministero ritiene opportuno di portare intanto a conoscenza dei vari corpi, uffici e comandi quanto segue:

A datare dal 1° luglio p. v. la provvista del giornale militare, bollettino ufficiale, annuario militare, regolamenti istruzioni, prontuari, raccolta delle disposizioni in vigore ecc, , sarà fatta gratuitamente alle varie autorità militari, mediante apposita somma stabilita in bilancio. Resta quindi escluso l'obbligo da parte di dette autorità di provvedere all'abbonamento del giornale militare e bollettino pel 2° semestre del corrente anno. Tale abbonamento rimane facoltativo per gli ufficiali, impiegati ed i privati i quali sono tenuti a rivolgersi alla tipografia editrice pagandone direttamente il relativo importo, che viene fissato in L. 6.

Per il Ministro — SEGATO.

N. **242. — Divieto di qualsiasi forma di pressione diretta od indiretta sui membri dei consigli e delle commissioni di disciplina.** — (Segretariato generale). — 27 giugno.

L'istituto del parere collegiale s'impernia sulla piena ed assoluta indipendenza del voto da parte dei membri che compongono il collegio giudicante.

Tale indipendenza verrebbe ad essere menomata da qualunque pressione diretta od indiretta. Ne consegue che non solamente tutte le autorità militari dovranno nei singoli casi astenersi da suggerimenti e consigli preventivi, comunque dati, ma ferme restando, beninteso, le disposizioni del § 36 dell'Istruzione sui consigli di disciplina, dovranno altresì astenersi da qualunque biasimo sia personale che collettivo, il quale si riferisca a pareri emessi nei procedimenti disciplinari.

Affinchè però tali pareri sempre possano rispondere alle supreme finalità per cui sono istituiti, occorre che le autorità militari tutte ed in particolar modo i comandanti di corpo, educhino e curino con intelletto di amore negli ufficiali dipendenti quell'elevato spirito militare che è il più sicuro ed efficace presidio dell'onore e della disciplina nell'esercito.

Il Ministro — Casana.

Roma, 1908 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1908 — 30 giugno

GIUGNO 29. — Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, pag. 521.

CIRCOLARE N. 243 *. — **Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 giugno.

CAPO I.

Disposizioni generali. — Eseguimento dei trasporti sulle vie ordinarie e per ferrovia. — Instradamento.

1. Dal 1° luglio 1908 il servizio del trasporto dei materiali e dei generi di ogni specie dell'amministrazione militare (compreso il pane), sia che le spese di trasporto vadano a carico del bilancio sia che vadano a carico delle masse dei corpi, viene fatto ad economia dalle amministrazioni militari *ognuna per conto proprio*.

2. Ogni amministrazione deve provvedere:

a) al trasporto dai magazzini alle stazioni ferroviarie od agli scali lacuali o marittimi dei materiali o dei generi che deve spedire ed alle conseguenti operazioni di spedizione;

b) allo svincolo dei materiali o dei generi che le giungono ed al loro conseguente trasporto dalle stazioni o dagli scali ai magazzini;

c) al trasporto da un punto all'altro interamente per via ordinaria;

d) al trasporto per acqua, in quest'ultimo caso quando non possa o non intenda valersi di esercenti servizi regolari di trasporto;

e) a tutte le altre operazioni secondarie che occorrono per compiere quelle di cui sopra.

3. Ai trasporti alle e dalle stazioni ferroviarie ed ai trasporti per via ordinaria ogni amministrazione deve provvedere coi mezzi che possiede. Così pure deve usare i propri galleggianti pei trasporti per acqua.

ERRATA-CORRIGE.

La dispensa pubblicata il 27 giugno deve portare il n. 31.

Quando sia priva di mezzi, non ne abbia a sufficienza o non sia, per speciali ragioni, in condizione di adoperarli, si rivolge al comando del presidio per poter usufruire di quelli di altra amministrazione e, solo quando il comando del presidio abbia dichiarato di non poterne fornire, ed il trasporto debba in ogni modo essere eseguito, sia perchè d'urgenza sia per non pagare tasse di sosta, chiede l'ausilio dei mezzi del commercio. In caso contrario deve aspettare che il comando del presidio fornisca i mezzi necessari.

Le modalità ed i termini per la richiesta dei mezzi al comando del presidio saranno da questo stabilite.

4. Della richiesta dei mezzi privati potrà dal Ministero essere sempre domandata la giustificazione, essendo suo intendimento che sia ridotta all'assoluto indispensabile e che i mezzi dell'amministrazione siano realmente usati ogni qualvolta una vera ed assoluta impossibilità non lo impedisca.

Nel caso in cui la richiesta e l'impiego di tali mezzi non fossero giustificati, il Ministero potrà chiamare responsabili delle conseguenze economiche coloro che fecero od ordinarono la domanda.

5. Se pei trasporti occorrenti in un dato presidio sia stato stipulato, su proposta del comando di corpo d'armata e col consenso del Ministero, apposito contratto con un assuntore, tutte le amministrazioni ivi residenti dovranno, pei trasporti che non potessero eseguire con propri mezzi, rivolgersi all'assuntore stesso, salvo che il contratto non consenta di fare diversamente.

L'inosservanza di tale prescrizione rende personalmente responsabili coloro che ordinano i trasporti dei danni che ne derivassero; epperò essi saranno tenuti a pagare gli indennizzi che, in causa dell'inadempienza dei patti, si dovessero agli assuntori.

6. I comandi di presidio dispongono, nell'interesse di tutte le amministrazioni che si trovano nella circoscrizione del presidio stesso, di tutti i mezzi di trasporto che esse posseggono e li destinano, secondo i bisogni, al servizio, o temporaneo o permanente, dell'una o dell'altra, avendo però sempre riguardo ai servizi interni di ognuna delle amministrazioni ed all'istruzione della truppa.

7. Ad alcuni presidi sono assegnate delle automobili da trasporto. Per il loro esercizio saranno date apposite disposizioni ai comandi di presidio interessati.

8. Le amministrazioni militari devono comandare gli uomini di fatica occorrenti per il carico e lo scarico dei materiali tanto nelle caserme o nei magazzini quanto nelle stazioni ferroviarie, tenendo conto che in queste ultime le operazioni si riducono, di regola, allo scarico dei materiali dai carri ed alla consegna al gestore delle merci; o, viceversa, alla presa nei magazzini di deposito ed al carico sui carri.

Solo eccezionalmente, cioè per gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e per le spedizioni a vagone completo alle quali convenga applicare una tariffa del pubblico che non comporti l'obbligo nell'amministrazione ferroviaria del carico e dello scarico, le amministrazioni militari saranno tenute a ricevere o consegnare le merci su vagone.

Per quanto riguarda i veicoli, essendo facoltativo affidarne il carico o lo scarico all'amministrazione ferroviaria, i mittenti od i riceventi potranno, secondo i mezzi di cui dispongono, eseguire direttamente tali operazioni o incaricarne l'amministrazione stessa. Il carico e lo scarico saranno però sempre eseguiti con personale militare nei movimenti al seguito delle truppe.

Quando si tratti di colli voluminosi o pesanti o che pel loro numero richiedano un lungo tempo per il carico, lo scarico, ecc., le amministrazioni militari potranno ricorrere all'opera di facchini, sempre che il rimanente del servizio sia fatto direttamente da esse.

9. Nell'eseguire il carico dei veicoli o degli affusti le amministrazioni militari cureranno la buona utilizzazione dei vagoni messi a loro disposizione.

La tabella allegato A alla istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare (*Allo* 104 del 1905, che per questa parte rimane in vigore) indica i risultati ottenuti in alcuni esperimenti di carico di talune specie di veicoli e di affusti, eseguiti con materiale ferroviario di vario tipo.

I risultati di tali esperimenti varranno di norma e di guida a chi è incaricato di curare siffatte spedizioni.

Sui documenti di trasporto saranno sempre indicati i vagoni che ritengonsi necessari pei trasporti dei veicoli e degli affusti, tenendo presenti le norme date in proposito con le disposizioni n. 33 e 39 del fascicolo n. 29 — Trasporti — della *Raccolta* (bozze di stampa).

10. Nei grandi presidi, nei quali il movimento dei materiali è intenso, viene istituito, coll'autorizzazione del Ministero, presso la stazione ferroviaria ed alla dipendenza del comando

militare di stazione, ove questo esiste, un ufficio retto da un maresciallo e con gli altri graduati e soldati che il rispettivo comandante di presidio riterrà necessari, che abbia il solo scopo di coadiuvare le singole amministrazioni nelle operazioni che debbono compiere per la spedizione e per lo svincolo dei materiali; che serva insomma di anello di congiunzione tra l'amministrazione ferroviaria e quelle militari.

Detto ufficio potrà incaricarsi di richiedere alle ferrovie, quando sia necessario, i mezzi per le grandi spedizioni; di coadiuvare nella compilazione dei documenti ferroviari; di tener dietro all'arrivo delle spedizioni per avvisarne le amministrazioni militari anche prima che l'avviso loro giunga da quella ferroviaria; ecc. Potrà inoltre coordinare l'uso dei mezzi che il comando del presidio mette a disposizione per quelle amministrazioni che non ne posseggono, che non ne hanno sufficienti o che non possono valersene.

Le particolari modalità per il funzionamento di detti uffici vengono stabilite dai rispettivi comandi di presidio, previa la approvazione del Ministero.

11. Il trasporto sulle ferrovie dello Stato di tutti indistintamente i materiali (compresi gli esplosivi), i veicoli ed affusti, i generi, il pane ed i materiali della « Croce Rossa » spediti per conto ed a spese dell'amministrazione militare non sarà pagato nè in partenza nè in arrivo, ma eseguito *in conto corrente*.

Fanno eccezione soltanto le spedizioni di veicoli e di bagaglio al seguito delle truppe in servizio di pubblica sicurezza, le quali continueranno ad essere eseguite con pagamento diretto contro presentazione della richiesta mod. *C* e delle ordinarie note di spedizione o lettere di porto.

Il Ministero, in seguito alla presentazione delle contabilità da parte delle ferrovie, provvederà pei pagamenti e per gli addebiti ai corpi dell'importo dei trasporti che graveranno sulle loro masse.

12. Verranno pure eseguiti in conto corrente i trasporti in *servizio cumulativo* tra le ferrovie dello Stato e le secondarie seguenti:

Ferrovie della Società Veneta — linee: Parma - Guastalla-Suzzara; Camposampiero-Montebelluna; Conegliano-Vittorio; Udine-Cividale; Udine-Portogruaro; Arezzo Pratovecchio-Stia; Bologna (San Vitale)-Portomaggiore; Budrio-Massalombarda; S. Giorgio di Nogaro-Torre di Zuino; Ferrara-Copparo; Rocchette-Thiene e Alessandria-Ovada;

Ferrovie Nord Milano — linee: Milano-Incino-Erba; Milano-Laveno; Saronno-Grandate-Como; Seveso-S. Pietro-Camnago; Varese-Como; Novara-Seregno; Castellanza-Cairate-Lonate Ceppino;

Ferrovie del Ticino — linea Santhià-Biella;

Ferrovie di Reggio Emilia — linee: Reggio Guastalla; Bagnolo in Piano-Carpi; Reggio-Sassuolo;

Ferrovia Suzzara-Ferrara;

Ferrovia elettrica di Valle Brembana (Bergamo-S. Giovanni in Bianco);

Ferrovia Alta Valtellina (Sondrio Tirano);

Ferrovia Mandela-Subiaco;

Ferrovia Varese-Porto Ceresio;

Ferrovia Roma-Ronciglione-Viterbo;

Ferrovia Roma-Albano-Nettuno;

Società Nazionale di ferrovie e tramvie (Brescia-Iseo-Breno);

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;

13. Non saranno eseguiti in conto corrente e dovranno quindi essere pagati in partenza, producendo gli ordinari documenti:

a) i trasporti *in servizio interno* e *cumulativo* sulle ferrovie della Sardegna e quelli in *servizio interno* su tutte le ferrovie secondarie del Continente e della Sicilia (comprese anche quelle di cui al n. 12) e sulle tramvie;

b) le spedizioni per mare e sui laghi.

14. Per ottenere il trasporto in conto corrente le amministrazioni militari presenteranno alla stazione di partenza i seguenti documenti, che si saranno procurate a norma della circolare n. 182 del corrente anno:

a) la *richiesta di spedizione*;

b) la *nota di spedizione* o la *lettera di porto*.

15. La richiesta di spedizione è di due specie:

bianca mod. 444 — per i trasporti a carico del bilancio della guerra;

gialla mod 445 — per i trasporti a carico delle masse dei corpi, della colonia Eritrea e per quelli dei materiali che si cedono ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra od a privati.

I trasporti vanno imputati a carico del bilancio o delle masse secondo prescrivono le avvertenze poste sul frontispizio dei registri delle richieste di spedizione.

Saranno inoltre messi a carico della massa del corpo speditore i trasporti dei veicoli al seguito delle truppe, nonostante che gravino sul bilancio e siano conteggiati sul rendiconto per le

indennità eventuali (mod. 224); la massa introiterà in compenso le indennità che verranno liquidate col rendiconto stesso.

Saranno infine imputati a carico dello speditore (richiesta mod. 445) i trasporti dei viveri ordinari spediti dai magazzini di approvvigionamento.

16. Saranno presentate separate richieste di spedizione secondo che i trasporti debbano aver luogo a *grande velocità* oppure a *piccola velocità*. Separate richieste saranno pure presentate:

a) per gli esplosivi della categoria 11ª e per i materiali spediti con essi, in quanto l'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti consenta la comunanza di carico;

b) per gli esplosivi di ciascuna delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, sotto l'osservanza del precitato allegato 9;

c) per i veicoli e simili.

17. Le richieste di spedizione pei trasporti a carico del bilancio debbono portare la precisa indicazione del capitolo al quale va imputata la spesa, in corrispondenza alle avvertenze di cui al n. 15, per modo che possa riuscir poi facile la compilazione delle contabilità. Le richieste di spedizione sono rilasciate *separatamente* per capitolo ed articolo del bilancio, non dovendosi comprendere in una stessa *richiesta* trasporti che debbono andare a carico di *capitoli ed articoli differenti* (1).

Pei trasporti a carico delle masse sarà indicata sulla richiesta l'amministrazione militare cui la spesa deve essere imputata, giusta le avvertenze di cui sopra.

Pei trasporti per conto della colonia Eritrea s'indicherà nella testata della richiesta (*gialla*) « *a carico della colonia Eritrea* »; per quelli per conto di altre amministrazioni si porrà la precisa indicazione dell'amministrazione cui la spesa fa carico.

18. Le dette richieste debbono essere compilate con ogni cura tenendo conto delle avvertenze poste sul frontispizio dei relativi registri ed a tergo delle medesime.

19. Quando i colli da spedire siano in numero tale da non poter essere indicati uno per uno nella richiesta vengono compilate apposite *note descrittive* in due originali, uno dei quali è unito alla richiesta e l'altro rimane alla parte speditrice. In questo caso sulla richiesta s'indica soltanto il numero totale dei

---

(1) Per effetto della istituzione, nel bilancio per l'esercizio 1903-904 del capitolo *trasporti*, tutte le spese che riguardano movimenti di materiali, generi e veicoli a carico della parte ordinaria del bilancio stesso vanno imputate al detto capitolo; epperò possono essere raggruppate in una stessa *richiesta* materiali relativi a servizi differenti.

colli e il loro peso complessivo, con riferimento alla nota descrittiva unitavi.

20. Per le spedizioni di paglia e di fieno sarà indicato se sono costituite da balle compresse a macchina (a vapore od a mano), ovvero se sono in balle non compresse o in semplici fastelli sciolti.

Per le casse vuote di legno greggio (nuove od usate) sarà indicata la loro vera nomenclatura e l'uso cui sono destinate; ad esempio: *Cassa vuota di legno greggio nuova* (od *usata*) *mod. 1883 pel trasporto di galletta.*

Per gli esplosivi sarà indicata la precisa categoria cui appartengono.

Pei materiali che le tariffe ferroviarie considerano voluminosi rispetto al loro peso saranno indicati il volume ed i dati di misurazione da cui fu desunto.

Per la paglia ed il fieno, comunque compressi, saranno sempre esposti i dati di misurazione delle balle.

Per i veicoli e per gli affusti da spedire *montati* (1), oltre al numero d'ordine secondo la tabella (allegato 10 al Regolamento), sarà indicato se sono:

a) a 2 o a 4 ruote;
b) costituiti di avantreno e retrotreno;
c) con timone o stanghe;
d) vuoti;
e) vuoti, ma con parti di ricambio ed accessori;
f) carichi della dotazione regolamentare;
g) con un carico eventuale, specificandone anche la natura ed il peso.

I veicoli adottati dopo la pubblicazione della tabella (allegato 10 al Regolamento) e fino a quando non vi siano compresi, saranno specificati con norme eguali alle preaccennate.

21. Le parti di ricambio e quelle accessorie dei veicoli, che non siano rinchiuse nei cofani, cassoni, ecc., devono, anche agli effetti della responsabilità, essere specificate sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva che vi fosse annessa.

22. Le diverse specie di materiali fuori servizio o di rottami di metallo saranno consegnate in colli separati.

---

(1) I casi nei quali i veicoli o gli affusti debbono spedirsi *montati* e quelli in cui debbono mandarsi *smontati* (§ 90 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — ed. 903) nonchè le norme per l'imballaggio dei veicoli da spedirsi *smontati* risultano dai nn. 13, 19 e 30 del foglio d'ordine O. — Es. 1907-08 dell'Ispettorato generale dell'artiglieria.

Se si tratta di rottami da spedire alla rinfusa, saranno fatte tante spedizioni quante sono le specie dei rottami, ciascuna corredata da separata richiesta.

Se i materiali fuori servizio sono destinati alla rifusione, le richieste di spedizione saranno corredate da un certificato dell'autorità militare comprovante che sono *inservibili e da rifondere*. Di tale certificato si farà menzione sulla richiesta.

23. Se i trasporti di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, i quali non possano essere eseguiti che con treni merci ordinari, debbano percorrere in tutto od in parte linee non servite da tali treni, l'autorità militare mittente, dopo assunte informazioni presso la stazione circa i treni merci ordinari settimanali, specificherà sulla richiesta il mezzo con cui devono essere eseguiti i trasporti stessi, cioè: se con treno speciale, con l'eventuale treno merci settimanale o per altra via più lunga servita da treni merci ordinari.

Quando il trasporto non possa avere luogo che con treno speciale, dovrà esserne fatta domanda anche sulla lettera di porto.

24. Le richieste devono essere firmate da chi le rilascia e munite del bollo d'ufficio; se l'ufficio è sprovvisto di bollo deve esservi fatta dal mittente apposita annotazione firmata.

Le diciture e le firme devono essere leggibili e tutte le correzioni e abrasioni devono essere sempre vidimate dall'autorità militare.

Si avverte per norma che è assolutamente vietato agli agenti ferroviari di apportare correzioni od aggiunte alle indicazioni apposte dall'autorità militare sulle richieste di spedizione, dovendosi, ogni qual volta sia necessario, seguire il procedimento sopra indicato.

25. La *nota di spedizione* (trasporti a grande velocità) è stampata su carta color verde; la *lettera di porto* (trasporti a piccola velocità) su carta di color giallo.

Tali documenti, completati con le indicazioni prescritte dal modello, sono presentati in un unico esemplare pei trasporti in servizio interno della rete dello Stato, corredati dalle richieste di spedizione.

Invece pei trasporti in conto corrente ammessi al servizio cumulativo (n. 12) saranno dall'originario mittente prodotte tante note di spedizione o tante lettere di porto quante sono le amministrazioni ferroviarie successivamente interessate.

Ciascun documento rifletterà il solo percorso sulle linea di ogni amministrazione.

Così ad esempio:

a) per una spedizione da Pisa a Nettuno, occorreranno: un documento pel tratto Pisa-Cecchina ed uno pel tratto Cecchina-Nettuno;

b) per una spedizione da Nettuno a Viterbo occorreranno: un documento pel tratto Nettuno-Cecchina, uno per quello Cecchina-Roma ed un terzo per quello Roma-Viterbo.

Però anche per queste spedizioni la richiesta di spedizione (n. 15) sarà prodotta in un unico esemplare per l'intero percorso dalla stazione originaria a quella di definitiva destinazione.

26. Per le spedizioni a piccola velocità a vagone completo incombe l'obbligo all'autorità militare mittente di domandare nell'apposito spazio della lettera di porto, la portata del vagone occorrente (1).

Ogni nota di spedizione o lettera di porto deve riguardare un solo vagone ed una sola richiesta di spedizione; questa però può essere emessa dall'autorità militare anche pei trasporti richiedenti più vagoni, nel qual caso in ciascuna delle diverse note di spedizione o lettere di porto, emesse per lo stesso trasporto, sarà fatto riferimento alla relativa richiesta di spedizione.

27. I mittenti debbono, in quanto le esigenze del servizio lo consentano, raggruppare in una stessa spedizione la maggiore quantità di materiali per risparmio di spesa, fermo sempre il disposto dai n. 16 e 17.

Avvenendo raggruppamenti di materiali pel cui trasporto ferroviario si debbano applicare differenti tariffe (ad esempio ad alcuni la tariffa militare, ad altri quella del pubblico, perchè più conveniente; oppure ad alcuni una tariffa del pubblico, ad altri un'altra), dovranno essere specificati distintamente, sulla richiesta e sulla lettera di porto (o nota di spedizione) i pesi d'ogni specie di materiale, affinchè per ciascuna possa essere applicata la relativa tariffa. Se il peso fosse stato invece dichiarato complessivamente, le amministrazioni ferroviarie avranno diritto di applicare all'intera spedizione la tariffa più elevata e della maggior somma sarà responsabile chi avrà firmata la richiesta.

---

(1) Questa dichiarazione è ai soli effetti delle eventuali applicazioni in sede di controllo, delle tariffe speciali del pubblico con vincolo di peso, quando siano più convenienti della tariffa militare.

28. I colli, le casse ecc. devono essere formati come si usa in commercio e giusta le prescrizioni pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi, ed inoltre legati in croce con corda di un sol pezzo, fermata alle estremità con piombi e, qualora questi manchino e non si possa procurarseli, con ceralacca, della quale però non potrà mai farsi uso per le spedizioni di esplosivi. È assolutamente vietato di adoperare, in luogo dei piombi o dei suggelli ora detti, striscie di carta portanti impresso il timbro ad umido dell'amministrazione speditrice.

I sacchi di derrate non saranno legati in croce, ma assicurati, all'apertura, da tondelli di piombo.

Per le balle di fieno e di paglia non occorreranno nè la legatura in croce nè i tondelli suddetti.

29. Sulle casse, sui fusti e sui colli, senza eccezione alcuna, devono esser poste, in modo ben chiaro e non amovibile, le indicazioni del corpo o dell'ufficio mittente e di quello ricevente, quelle precise del contenuto, del peso e del luogo di destinazione, con l'aggiunta, se occorra, del circondario cui detto luogo appartiene, nonchè del comune, quando trattisi di frazione di comune, di forte, di batteria, di poligono ecc. (1). Allorchè trattisi di rispedire generi e materiali ovvero di impiegare casse che servirono per un precedente trasporto, le indicazioni esistenti devono essere rasultate in modo che non ne rimanga traccia, ad evitare possibili disguidi.

Nelle spedizioni di sacchi di cereali, farine, crusca, cruschello, nonchè di balle di fieno e di paglia, basterà che a ciascun sacco od a ciascuna balla sia legato, in modo non amovibile, un cartello con la sola indicazione del destinatario e della località ove risiede. Però il cartello di uno dei sacchi o di una delle balle dovrà essere redatto come segue: « *Spedizione di n. . . . . sacchi (o balle) di . . . .* (specificare la natura della merce) *ordinata dal . . . .* (autorità mittente) *con richiesta di spedizione n. . . . . in data . . . . e diretta al . . . .* (destinatario) *in . . . . Peso medio dei sacchi (o delle balle) Kg. . . . . »*

30. I materiali fragili e quelli soggetti ad ammaccarsi od a guastarsi debbono essere sempre collocati in casse o fusti. È

---

(1) Trattandosi di materiali che debbano poi, a cura dell'amministrazione militare, essere rispediti per mare, per ferrovia secondaria o per tramvia, dall'indirizzo dovrà risultare altresì il luogo di destinazione definitiva della merce.

però fatta eccezione per quei grossi recipienti di vetro o di terra, impagliati o no, che anche in commercio si spediscono col solo riparo di ceste o casse aperte (1).

Quando è necessario che si usino speciali cure nel trasporto delle casse, dei fusti ecc. vi si appongono le parole « *fragile, sotto, sopra, ecc.* ».

31. Se la spedizione comprende più colli, questi sono designati con la marca od il numero corrispondenti a quelli inscritti sulla lettera di vettura o sulla nota descrittiva.

32. Alle casse ed ai colli, se contenenti esplosivi dell'11ª categoria, va applicata un'etichetta coll'indicazione *esplosivi categoria 11ª*; e, se contenenti esplosivi delle categorie 12ª, 13ª, e 14ª, un'etichetta col disegno di una granata con fiamma dipinta in rosso e con l'indicazione, secondo i casi, *esplosivi* o *fulminanti*.

33. I generi od i materiali sono pesati, a cura del mittente, separatamente per ogni cassa, collo od involto.

Nei trasporti di cereali, di farine, di balle compresse di fieno o di paglia, la pesatura si fa invece per ogni gruppo di sacchi o di balle contenuti dalla basculla (2).

Nei trasporti di fieno o di paglia sciolti o di rottami di metallo il peso potrà essere determinato complessivamente col veicolo carico, avvertendo di dedurre dal totale della pesata il peso del veicolo vuoto, che deve essere accertato prima di effettuarne il carico o appena scaricato.

Il resultato della pesatura in chilogrammi e frazioni di chilogramma deve essere registrato sulla richiesta di spedizione, sulle eventuali note descrittive e sulle note di spedizione o lettere di porto, anche per evitare che l'amministrazione ferroviaria applichi le tasse per la pesatura in partenza quando il peso non fosse dichiarato.

---

(1) Nelle spedizioni che sono destinate a proseguire per mare le damigiane contenenti liquidi devono essere riposte in casse chiuse. Altrimenti devono essere rivestite di sughero o tessuto fino alla bocca, corchiate di ferro e con cappello metallico; oppure riposte in ceste di vimini, sorrette da cinghie interne, con coperchio mobile di corda di erba palustre intrecciata e con cappello metallico sulla bocca.

(2) Per evitare differenze di pesatura in arrivo, nelle diverse pesate a gruppi di sacchi o di balle, che si fanno nel modo suindicato, deve essere mantenuto costante il numero dei sacchi o delle balle stessi.

34. La pesatura dovrà essere fatta con la massima esattezza perchè l'amministrazione ferroviaria ha prescritto che la stazione, nell'accettare colli, proceda alla ricognizione del peso dichiarato e, se riscontri differenze in meno, semprechè il numero dei colli sia identico a quello risultante dai documenti di trasporto e la condizione dei colli stessi, lo stato dei piombi o dei suggelli siano ineccepibili, rettifichi in tutte lettere sul documento ferroviario di trasporto il peso espostovi ed abbia cura di rilasciare la ricevuta in partenza colla chiara e precisa indicazione del peso riconosciuto. Le stazioni di partenza, di transito o di arrivo, quando riscontreranno un peso maggiore di quello dichiarato, praticheranno analoga annotazione, e, se le differenze eccederanno la tolleranza d'uso, estenderanno anche il verbale di scoprimento o di accertamento abusi, in base al quale chi avrà errato dovrà pagare le conseguenti penalità.

35. I trasporti per ferrovia, *di massima*, debbono eseguirsi a *piccola velocità*, eccetto che il piccolo peso della spedizione non renda più conveniente il trasporto a *grande velocità*.

Pei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi l'autorizzazione di spedire le robe a grande velocità è data sempre dai comandanti di corpo d'armata, eccezione fatta soltanto pei trasporti dei generi e dei materiali delle sussistenze, di casermaggio, di vestiario e di servizio generale e cucina, pei quali, in casi di speciale urgenza, l'autorizzazione può essere data, sotto la loro responsabilità, dai direttori di commissariato militare e dai comandanti di corpo o deposito che ne informeranno poi, di volta in volta, il rispettivo comandante di corpo d'armata.

I magazzini centrali sono peraltro autorizzati a fare a *grande velocità* le spedizioni dirette alla *Commissione permanente per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari*.

Pei trasporti dei materiali d'artiglieria devono osservarsi le disposizioni del regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

Pei trasporti dei materiali del genio l'autorizzazione è data dai comandanti di corpo d'armata e, in casi di speciale urgenza, dai comandanti del genio.

Il trasporto delle biciclette nuove od usate potrà essere eseguito a *grande velocità* quando i corpi che devono sostenere la spesa lo ritengano necessario.

36. L'uso dei treni diretti ed accelerati dev'essere limitato ai casi di *evidente urgenza* e fatto colle norme seguenti:

a) per il trasporto dei materiali d'artiglieria l'autorizzazione di valersi dei predetti treni è data dal comandante del corpo d'armata; però per le spedizioni d'*assoluta urgenza* l'autorizzazione viene data dai comandanti d'artiglieria, dalle autorità territoriali superiori, dagli ispettori e dal direttore superiore delle esperienze, giusta il § 239 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria;

b) per il trasporto dei materiali del genio l'autorizzazione è data dai comandanti di corpo d'armata; però, per le spedizioni di *assoluta urgenza*, l'autorizzazione viene data dai comandanti del genio, dalle autorità territoriali superiori e dagli ispettori del genio;

c) per il trasporto del pane che si spedisce direttamente dai panifici militari, del vestiario e dell'equipaggiamento, l'autorizzazione è data dal comandante del corpo d'armata;

d) per il trasporto del materiale sanitario le autorità militari possono valersi dei predetti treni:

se trattisi di spedizioni *che abbiano carattere d'urgenza*, e destinate alle Colonie italiane in Africa od a truppe italiane all'estero, ogni qual volta ciò sia indispensabile per far giungere i materiali in tempo al porto d'imbarco;

se trattisi di spedizioni in caso di epidemie, inondazioni, terremoti o in altre consimili circostanze straordinarie, in cui *sia riconosciuta l'urgenza* di far arrivare sul posto i materiali.

In tutti gli altri casi l'autorizzazione sarà data dal Ministero e potrà essere promossa dai comandanti di divisione o, quando ne sia il caso, da un'altra autorità superiore.

37. Le amministrazioni militari, prima di compilare i documenti di cui al numero 14, dovranno accertare, quando più vie possano seguirsi, quale instradamento sia il più economico. All'uopo avranno presente che, a norma del n. 9 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, anche nei trasporti in *servizio cumulativo* il percorso sulle ferrovie secondarie è sempre tenuto distinto da quello sulle ferrovie dello Stato agli effetti dell'applicazione delle tariffe differenziali (piccola velocità).

38. Quando i trasporti si eseguiscono in parte sulle ferrovie dello Stato e in parte su altre ferrovie non collegate alle prime dal servizio cumulativo, ovvero su tramvie o su laghi, è obbligo della parte mittente di appoggiarle, nella stazione (o nelle successive stazioni) di transito, ad un'autorità militare del presidio servito da detta stazione. In tal caso sui colli, le casse ecc. sarà apposto l'indirizzo seguente: « Al comando del. . . .

in . . . . (con preghiera di far proseguire la spedizione a . . . . . .) ».

L'autorità militare nella stazione di transito, preavvisata che i materiali dovranno giungere colà (n. 44), non appena ricevuta dalla stazione stessa la *lettera d'avviso*, curerà lo svincolo e, dopo eseguiti i necessari accertamenti sullo stato dei colli ecc., farà la rispedizione, pagando, se del caso, le tasse prescritte.

Se i materiali provengono da una linea dello Stato, la detta autorità apporrà la dichiarazione di ricevuta a tergo della richiesta di spedizione (n. 59). Se invece provengono da una ferrovia secondaria o da una tramvia e debbono proseguire sulle ferrovie dello Stato, l'autorità stessa, dopo compiuto lo svincolo, eseguirà la rispedizione producendo i documenti prescritti per fruire del *conto corrente*.

39. Per le spedizioni dirette a località servite da più stazioni non occorre indicare a quale di queste debbono essere appoggiate. È fatta solo eccezione per quelle indirizzate a Torino, per la prosecuzione sulla ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo, le quali dovranno essere appoggiate alla stazione di Torino Dora.

40. Se, per speciali considerazioni d'ordine militare o di sicurezza pubblica, il mittente ravvisi opportuno, pei trasporti degli esplosivi di cui al n. 23, di valersi del treno speciale, mentre potrebbe eseguirli coi mezzi dell'amministrazione od affidarli con minor spesa a privati assuntori, deve chiederne l'autorizzazione al comandante il corpo d'armata, che ne informerà il Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*).

E' però sempre da escludere l'impiego del treno speciale pei trasporti di esplosivi sulle linee e sui tronchi di linea sui quali, pur non effettuandosi treni merci ordinari, hanno corso dei treni facoltativi giornalieri per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive, che possono trasportare qualsiasi quantità di esplosivi delle tre ultime categorie. Parimente, salvo i casi di assoluta urgenza, non è ammesso l'uso del treno speciale quando esistano facoltativi settimanali, bisettimanali, ecc.

41. Quando occorra modificare un trasporto in corso, l'ordine viene dato per iscritto al capo della stazione di partenza dalla autorità militare che firmò la richiesta di spedizione (o da chi per essa) compilando l'apposito modello (all. *A*).

42. L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha assunto l'obbligo di non posporre mai, nell'ordine d'inoltro, i trasporti militari in conto corrente a quelli del pubblico; e, per quanto poi lo permetteranno le esigenze del servizio, di dare la preferenza ai trasporti stessi ogni qualvolta si tratti di derrate

alimentari (specialmente pasta, riso, lardo, zucchero e caffè) o di trasporti di qualsiasi materiale dichiarati *urgenti*.

Il Ministero dovrà essere informato dei ritardi eccezionali che si verificassero nell'arrivo delle spedizioni.

43. Il giudicare, agli effetti di cui al numero precedente, se una spedizione ha il carattere di *urgenza* spetta al comando del presidio, cui le amministrazioni si rivolgeranno indicando le ragioni che le inducono a chiedere la dichiarazione. Questa dovrà dal comando del presidio essere apposta nello spazio della richiesta di spedizione a ciò riservato.

L'inoltro d'urgenza non dovrà essere domandato ogni qualvolta il giungere prima di una spedizione possa portare un utile, ma solo quando il ritardo di essa possa arrecare gravi danni, come in caso di pubblica calamità, di ragioni d'ordine pubblico, di manovre ed esercitazioni, ecc., in quest'ultimo caso quando non sia stato possibile prevedere prima il trasporto ed eseguirlo in tempo.

I comandanti di presidio dovranno perciò essere molto cauti nel rilasciare le dichiarazioni di cui trattasi, inquantochè l'abusare della facilitazione concessa dall'amministrazione ferroviaria potrebbe portare incagli al regolare svolgersi del traffico.

44. All'atto della spedizione delle robe, se queste sono di proprietà dello Stato, il mittente trasmette al destinatario la richiesta di scarico, come è prescritto dal § 497 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; se si tratta, invece, di robe di proprietà di un corpo, trasmette una nota delle medesime.

Con la trasmissione delle suddette richieste o note è pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono spedite, le condizioni del trasporto, il numero e la data della richiesta di spedizione.

Quando la spedizione debba compiersi *in parte* per mare, o sulle ferrovie secondarie non indicate al n. 12, o sulle tramvie o sui laghi, i mittenti sono pure tenuti a dare avviso in tempo utile e, quando occorra, anche prima della spedizione ed anche telegraficamente, alle autorità incaricate di far proseguire i materiali (n. 38), del numero dei colli componenti la spedizione stessa, del loro contenuto, dell'imputazione della spesa di trasporto, ecc., perchè possano predisporre i mezzi necessari per eseguire la rispedizione.

Uguale avviso è poi dato da chi eseguisce la nuova spedizione a chi deve riceverla e provvedere quindi eventualmente per farla giungere a destinazione.

Capo II.

Trasporti di materiali d'artiglieria e del genio con velieri, barche, pontoni, ecc.

45. Poichè l'amministrazione militare è libera, di fronte alla Società di navigazione italiana, di valersi, pei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, di legni a vela, barche, pontoni, zattere, ecc., anche se non interamente noleggiati, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio debbono noleggiare per intiero velieri, barche, pontoni, ecc., solo quando la quantità e la qualità del materiale da trasportare lo richieggono e ve ne sia la convenienza in confronto dei prezzi pattuiti colla Società suddetta.

46. Pel noleggio di interi legni a vela, pontoni ecc., le predette amministrazioni debbono osservare le normi seguenti:

a) la parte speditrice richiede alle altre autorità militari del luogo ed a quelle vicine se hanno materiali da mandare, per la via di mare, alla stessa destinazione, allo scopo di riunire più spedizioni in una sola conseguendo risparmio sulla spesa;

b) la parte speditrice richiede pure al destinatario se il legno a vela da noleggiare potrà ritornare carico di materiali, che eventualmente debba spedire, per ottenere, noleggiando il veliero per l'andata e per il ritorno, migliori condizioni;

c) pel noleggio la parte speditrice assume, anzitutto, informazioni circa i prezzi correnti sulla piazza ed indice quindi la licitazione privata fra gli armatori più favorevolmente conosciuti. Qualora però la spesa ecceda le lire 8000, il relativo contratto dovrà essere stipulato in seguito a pubblici incanti. Per questi, nei casi d'urgenza, i termini saranno ridotti a giorni *cinque*, non compreso quello per la presentazione della dichiarazione di cui al seguente comma *e*), ed il deliberamento sarà *unico e definitivo nel primo incanto*, a norma degli art. 87 lett. *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Della suddetta abbreviazione dei termini deve essere fatto cenno nel relativo avviso d'asta, ove dovrà pure essere indicato che nella trattativa privata susseguente la deserzione dell'incanto non saranno accettate le offerte fatte per persone da nominare;

d) la formalità della licitazione può essere omessa allorchè trattasi di trasporti di grande urgenza d'ammontare non ecce-

dente le lire 8000, o quando, per altre speciali ragioni, convenga stipulare contratti a trattativa privata; ma in tal caso dovrà richiedersene l'autorizzazione al Ministero;

e) fra le condizioni d'indole generale dirette a garantire l'amministrazione militare, nei contratti per trasporti con legni a vela deve sempre essere compreso l'obbligo, per parte dell'assuntore, di produrre, al più tardi il giorno precedente quello per la presentazione delle offerte, una dichiarazione della competente capitaneria di porto comprovante le buone condizioni del legno ed il suo tonnellaggio, il quale deve sempre essere superiore al peso dei materiali da imbarcare; come pure di prestare una cauzione pari al quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del trasporto;

f) nei casi in cui la specie e la quantità dei materiali o le condizioni atmosferiche lo esigano, deve comprendersi nei contratti l'obbligo dell'assicurazione dei materiali, ragguagliandone il valore ai nove decimi di quello fissato dal modello per gli inventari. In tali casi dovrà risultare dal contratto che la consegna dei materiali all'assuntore del trasporto non avrà luogo se non dopo che egli avrà provato di aver adempiuto a tale obbligo;

g) se trattisi di trasporti di munizioni o di esplosivi, che per speciali ragioni debbano essere accompagnati da scorta militare, devesi inoltre stabilire nei contratti l'obbligo del passaggio e del vitto gratuito agli uomini che la compongono;

h) nel prezzo del nolo si devono intendere comprese le spese di imbarco e sbarco, i diritti di cappa, le stallie ed ogni altra derivante dal trasporto, e, sempre che possibile e conveniente, dev'essere pattuito anche l'obbligo della presa dei materiali dai magazzini della parte mittente e quello della resa nei magazzini della parte ricevente;

i) perchè gli assuntori dei trasporti non abbiano a caricare sui legni *interamente noleggiati* merci non appartenenti all'amministrazione militare, sarà inserta nei contratti la clausola seguente:

« L'assuntore del trasporto si obbliga a non caricare sul legno « (o sui legni), con o senza polizza di carico, alcun'altra merce « od alcun altro materiale non appartenente all'amministra- « zione militare, che possa comunque formare oggetto di com- « mercio.

« Qualora contravvenga a tale patto, l'assuntore sarà respon- « sabile di tutti i danni che potranno derivarne all'amministra- « zione militare e non potrà, verificandosi avaria o il getto di

« tutto il carico o di parte di esso, invocare il caso di forza « maggiore.

« Egli sarà inoltre tenuto a corrispondere all'amministra- « zione militare i proventi da lui indebitamente percepiti per « carico di merci di terzi »;

l) nei casi di forza maggiore le prove devono essere prodotte nei modi voluti dagli articoli 516, 517, 518, 519, 647 e seguenti del codice di commercio. Questa condizione deve risultare dal contratto, e vi sarà pure convenuto che l'inadempimento di essa rende senz'altro responsabile l'assuntore dei danni e delle avarie verificatesi.

47. Quando il carico non sia d'entità tale da richiedere il noleggio di un intiero legno a vela, ma solo l'impiego di parte di esso, e non convenga affidare il trasporto alla Società di navigazione generale italiana, si stipulerà un contratto in seguito a trattativa privata con un armatore o noleggiatore di provata capacità, ed all'assuntore del servizio sarà sempre imposto l'obbligo di assicurare il carico, di non caricare materiali che possano danneggiare quelli dell'amministrazione militare, specialmente se trattisi di esplosivi, e di fare un deposito nella misura del quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del servizio stesso.

Per la stipulazione di questi contratti valgono, in quanto siano applicabili, le norme precedentemente date.

48. Quando si tratti di trasporti di quantità tale che non richieda neppure il noleggio parziale di un veliero non deve stipularsi alcun contratto; ma basta che dalle parti venga compilata e firmata la polizza di carico, secondo gli usi del commercio.

49. Sono autorizzate a valersi di velieri, barche, pontoni, ecc., anche le direzioni, gli stabilimenti, i corpi e i reparti di corpo d'artiglieria e del genio che non si trovino in località porto di mare, sempre quando l'impiego di tali mezzi risulti vantaggioso in confronto dei prezzi stabiliti pei trasporti sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana, tenuto altresì conto della spesa che eventualmente occorresse per far giungere i materiali al porto d'imbarco.

Capo III.

Trasporti da porto a porto e trasporti da eseguirsi parte per ferrovia e parte per mare. — Disposizioni speciali pei trasporti da e per le isole.

50. Pei trasporti che possano compiersi, in tutto o in parte, anche per mare coi piroscafi della Società di navigazione generale italiana sulle linee da essa esercitate, le amministrazioni spe-

ditrici, salvo che non ricevano speciali disposizioni da chi ordina il trasporto, dovranno calcolare, come prescrive il n. 26 dell'Istruzione pei trasporti sul mare (*Atti* 77 del 1900 e 38 del 1903), quali siano i mezzi che risultino i più economici, tenuto conto delle tasse e dei compensi dovuti alla detta Società di navigazione in confronto delle tasse ferroviarie e di un coefficiente medio di L. 0,30 per quintale di materiali e di L. 1,50 per veicolo e per ogni operazione di presa o di resa.

51. Se l'impiego della via di mare riesca il più vantaggioso, le amministrazioni militari, qualora i trasporti partano da un porto toccato dalla Navigazione generale italiana, consegneranno i materiali nei magazzini di essa o sulle banchine (§ 23-*b* di detta istruzione).

Se invece i trasporti partano da altre località, le amministrazioni militari dirigeranno le spedizioni al porto suindicato, indirizzandole alle autorità di cui al § 30 della citata istruzione.

52. Pei trasporti da porto a porto che convenga far eseguire per mare, la consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana viene fatta secondo le norme pei trasporti sul mare (Convenzione 6 dicembre 1899 — *Atto* 219 del 1899, e relativa istruzione — *Atti* 77 del 1900 e 38 del 1903).

La ricognizione dei materiali all'atto dello sbarco sarà fatta con le norme prescritte pei trasporti sul mare.

53. Pei trasporti misti (ferrovia e mare) si osservano le norme seguenti:

a) il mittente procura di spedire i materiali in modo che arrivino al porto d'imbarco in tempo debito per essere caricati sui piroscafi in partenza;

b) il mittente indirizza le spedizioni che partono dall'interno del continente o della Sicilia all'autorità militare che nel porto d'imbarco è incaricata delle rispedizioni (§ 30 della citata istruzione);

c) su ciascuno dei colli componenti la spedizione il mittente, oltre l'indicazione dell'autorità militare cui dev'esserne fatta la definitiva consegna e del luogo ove risiede, deve aggiungere anche quella dei comandi, delle direzioni, delle sezioni o degli uffici cui sono indirizzati per il successivo imbarco;

d) al ricevere dei colli, l'autorità militare di cui alla lettera *b*) procede alla loro ricognizione, e verifica il contenuto di ciascuno dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati,

presentino qualche traccia di manomissione o indizio di danni, non corrispondano *precisamente* al peso indicato sulla richiesta di spedizione o sulla polizza di carico e, se furono piombati o suggellati, non abbiano i piombi od i suggelli intatti. In questi casi la verificazione ha luogo con le modalità prescritte rispettivamente dalla presente istruzione e dalle citate convenzione ed istruzione pei trasporti sul mare; delle eventuali mancanze od avarie è fatto constare mediante verbale da firmare dalle parti interessate. Compiuta la verificazione, i colli sono ricondizionati nei modi prescritti e tutta la spedizione è consegnata, secondo i casi, alla Società di navigazione generale italiana o fatta proseguire per ferrovia;

e) la consegna dei materiali alla Società predetta è fatta con le norme pei trasporti citate al numero precedente.

54. Per i materiali che le amministrazioni militari residenti nei porti di mare debbono mandare in Sardegna o nelle sue isole, e viceversa per quelli che le amministrazioni che ivi hanno sede debbono, alla lor volta, spedire ai detti porti, valgono le norme del n. 52.

Dell'eseguita spedizione le dette amministrazioni devono dare avviso, secondo i casi, alla sezione di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio della Maddalena, al capo dell'Ufficio militare d'imbarco di Golfo degli Aranci od al capo stazione in Porto Torres della Compagnia Reale delle ferrovie della Sardegna, incaricato dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni fino a destinazione. A tale scopo saranno mandati a quest'ultimo i documenti necessari.

55. Quando i materiali diretti alla Sardegna o alle sue isole o che ne provengono, sono spediti da autorità aventi sede nell'interno del continente o della Sicilia, o sono ad esse destinati, valgono le disposizioni dei n. 52 e 53.

56. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti, che possono eseguirsi coi piroscafi della Società di navigazione generale italiana, devono osservarsi le disposizioni di massima date coi numeri precedenti, tenendo pure conto che le spedizioni debbono essere appoggiate a quel porto del continente o della Sicilia passando pel quale il trasporto risulti, nel suo complesso, il meno costoso in rapporto ai tratti da percorrere sul mare e sulle ferrovie.

57. Per le spedizioni dirette ad isole, o provenienti da isole non toccate da linee della Società predetta, ma di altre Società, si avrà pure presente:

a) che le spedizioni da e per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta debbono essere indirizzate alla direzione di commissariato militare di Napoli ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società napoletana di navigazione a vapore in base alla convenzione 3 settembre 1903 (*Atto* 321 del 1903);

b) che le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, devono essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società siciliana di navigazione a vapore;

c) che le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Ancona od a quella di Bari, secondo la convenienza, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla Società di navigazione « Puglia ».

58. Le amministrazioni militari incaricate nei porti di far proseguire le spedizioni o per ferrovia o per mare dovranno provvedere alla compilazione di tutti i documenti necessari.

Capo IV.

Svincolo delle spedizioni. — Accertamento delle mancanze e dei danni.

59. L'arrivo delle spedizioni viene dalla stazione notificato con apposite *lettere d'avviso*, che saranno di norma recapitate direttamente da agenti della stazione stessa, ritirandone ricevuta nell'apposito libro; saranno spedite per mezzo della posta solo quando l' autorità destinataria non sia nel luogo ove ha sede la stazione.

Di regola lo svincolo delle spedizioni è fatto dalle amministrazioni destinatarie, che dovranno lasciar ricevuta di esse sia sul libro degli svincoli sia a tergo delle richieste di spedizione nello spazio a ciò riservato.

In quei presidi nei quali l'amministrazione militare ricorra, nei casi di cui al n. 3, ad un determinato spedizioniere e questi abbia l'obbligo, in base all'apposito contratto (n. 5), di eseguire anche lo svincolo, il comandante del presidio stesso dovrà, con lettera d'ufficio, designare il nome dello spedizioniere al capo della stazione (o delle stazioni, se ve ne siano più d'una) affinchè possa fare la consegna allo spedizioniere stesso ogni qualvolta egli, producendo la *lettera d'avviso*, dimostri di essere stato incaricato di compiere l'operazione. In questi casi la dichiarazione di ricevuta a tergo della richiesta di spedizione potrà essere apposta posteriormente allo svincolo a cura dell'au-

torità militare destinataria e, per quanto possibile, nello stesso giorno in cui lo svincolo avvenne.

60. Poichè all' amministrazione ferroviaria è dovuto il pagamento dei diritti di sosta quando i materiali non siano ritirati nei termini prescritti (1), le autorità militari cureranno che

---

(1) Art. 117.— *Delle tariffe e condizioni pel trasporti.*

Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio ovvero in dogana, devono ritirarsi dai destinatari nelle 24 ore successive al recapito della lettera di avviso, e se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, nelle trentasei ore successivo all'impostazione. Ove però la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, il ritiro può farsi nel giorno dopo.

In conseguenza:

1° Quando trattisi di avviso recapitato a domicilio, le merci e gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene recapitato prima delle ore 12, avanti le ore 12 della giornata successiva, feriale o festiva, salvo che il recapito abbia luogo in giorno festivo riconosciuto, nel quale caso lo si ritiene avvenuto dopo le ore 12 e si applica il seguente comma *b*);

b) se l'avviso viene recapitato dopo le ore 12 di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver anche luogo prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo.

2° Quando poi trattisi di avviso rimesso alla posta, le merci o gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene impostato prima delle ore 12, di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel quale caso il ritiro può aver luogo anche prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo;

b) se l'avviso viene impostato dopo le ore 12, il ritiro deve aver luogo prima delle ore 12 del secondo giorno successivo, salvo che quello immediato all'impostazione sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche durante tutto il secondo giorno; che se poi il secondo giorno predetto fosse pure esso festivo, il ritiro potrà avvenire anche prima delle ore 12 del terzo giorno.

La consegna delle lettere d'avviso è accertata rispettivamente dalla ricevuta del destinatario sul registro dell'agente dell' amministrazione, quando questo le fa recapitare a domicilio, ovvero da annotazione sul registro della stazione, quando l'invio sia fatto col mezzo postale, nel qual caso è dovuto il rimborso delle spese di affrancatura.

. . . . . .

lo svincolo avvenga in termini qualunque sia il mezzo da adoperare per il trasporto dalla stazione ai magazzini.

61. Quando i materiali siano destinati a località non servite da stazioni ferroviarie, le autorità militari cui sono diretti, ricevuta la lettera d'avviso, cureranno lo svincolo ed il ritiro della spedizione col mezzo più sollecito e più economico.

62. Data la nuova organizzazione del servizio non è possibile impartire norme assolute per determinare le singole responsabilità pei danni e le mancanze che si verificassero.

In via di massima varranno i criteri seguenti:

a) il mittente risponde di tutti indistintamente i danni che dipendono da difetto d'imballaggio e di quelli che si verificano nel percorso dal magazzino alla stazione o da magazzino a magazzino, salvo, se del caso, il diritto di rivalsa verso il privato vettore che abbia eseguito il trasporto sulle vie ordinarie;

b) l'amministrazione ferroviaria risponde, nei limiti delle prescrizioni vigenti, di tutte le mancanze, avarie, ecc., che si accertano in arrivo;

c) il destinatario risponde dei danni che avvengono nel percorso dalla stazione ferroviaria ai magazzini e di quelli che abbia omesso di accertare in stazione.

Il Ministero deciderà, caso per caso, sull'imputazione dei danni dei quali l'amministrazione ferroviaria non sia tenuta a rispondere.

Le amministrazioni militari dovranno, ciascuna a salvaguardia delle proprie responsabilità, adottare tutti i provvedimenti che riterranno opportuni, fra cui, ad esempio, l'accertamento del peso in arrivo col pagamento del relativo diritto se il trasporto non è in conto corrente. Se il trasporto è in conto corrente, non pagheranno tale diritto, ma faranno risultare dall'eseguita verificazione del peso colla seguente annotazione nello spazio della richiesta di spedizione destinato alla dichiarazione di ricevuta « *Eseguita la pesatura in arrivo* ».

63. L'accertamento delle mancanze e dei danni alle stazioni di arrivo dovrà essere sempre fatto dall'autorità destinataria, a norma del § 123 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, quand'anche dello svincolo e del conseguente trasporto ai magazzini fosse incaricato uno spedizioniere. A questo scopo,

---

m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà dovuto diritto di sosta, purchè l'esportazione si continui senza interruzione e con mezzi sufficienti.

in tutte le contrattazioni con gli spedizionieri, sarà stabilito che, se le spedizioni presenteranno anormalità nelle condizioni dei colli e nel peso, non dovranno prelevare i materiali, ma avvertire del fatto immediatamente il destinatario, perchè intervenga alle verificazioni necessarie.

Dei risultati dell'accertamento viene fatto constare mediante *processo verbale di stazione* (serie *II*, mod. 100 *g*). Qualora eventualmente non sia possibile, all'atto della compilazione di esso, di precisare l'importo delle mancanze o dei danni (art. 10 del modello) il destinatario farà riserva di specificarlo successivamente con lettera al capo della stazione, della quale si farà rilasciare ricevuta; a ciò provvederà entro il più breve termine possibile.

La stazione rilascerà al destinatario una copia del verbale.

64. In base al verbale di cui al numero precedente le amministrazioni militari chiederanno, con lettera raccomandata, alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, nel cui territorio si trova la stazione di arrivo (vedi circolare n. 235 del corrente anno), la somma che ritengono sia dovuta per le mancanze ed i danni accertati, avendo per base, nel calcolarla, il costo dei materiali indicato nei modelli per gli inventari o nei registri di caricamento. La domanda dovrà essere fatta non appena compilato il verbale o dopo compiuti gli accertamenti eventuali per la determinazione del danno.

65. Giusta gli accordi intervenuti con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, le indennità per mancanze e danni non saranno pagate direttamente alle autorità militari, ma verranno dedotte dagli averi dell'amministrazione stessa a cura del Ministero.

Perciò le autorità militari dovranno:

a) mandare al Ministero (divisione casermaggio e trasporti) una copia dei verbali indicando, sulla lettera o sull'elenco di trasmissione, gli estremi della domanda presentata alla competente direzione compartimentale;

b) se questa accetta integralmente la domanda fattale, segnalarlo al Ministero; se invece fa eccezioni o riserve, mandargli le lettere relative per i suoi provvedimenti;

c) se, dopo cinque mesi dal giorno in cui avranno spedita la lettera raccomandata di cui al numero precedente, non avranno ricevuta risposta alcuna, dovranno sollecitare la decisione unendo copia della lettera suddetta. Anche questa seconda comunicazione dovrà esser fatta con lettera raccomandata e qua-

lora, trascorsi 15 giorni, anch'essa sia rimasta senza risposta, ne informeranno il Ministero.

66. Le disposizioni di cui ai numeri 63, 64, e 65, valgono pei trasporti in conto corrente in servizio interno delle ferrovie dello Stato e per quello in servizio cumulativo con le ferrovie secondarie di cui al n. 12.

67. Pei trasporti non in conto corrente sulle ferrovie dello Stato, pei trasporti in servizio interno di tutte indistintamente le ferrovie secondarie, comprese quindi anche quelle di cui al n. 12, e delle tramvie, l'accertamento delle mancanze e dei danni viene fatto sempre a cura del destinatario, con le norme prescritte dal regolamento pei trasporti militari o dalle singole convenzioni, o, in difetto, con le norme del pubblico.

Le conseguenti domande d'indennità saranno mandate al Ministero per i suoi provvedimenti.

68. In tutti i materiali perduti durante il trasporto in ferrovia le amministrazioni militari non potranno darsi scarico fino a che non ne avranno ricevuta autorizzazione dal Ministero.

69. Oltre le constatazioni in stazione di cui ai numeri precedenti, è obbligo dei destinatari di eseguire, nei propri magazzini ed alla presenza di un rappresentante della parte mittente, la verificazione del contenuto dei colli, per far constatare, in caso si accertino mancanze o danni, a chi spetti la responsabilità, per determinare l'importo delle mancanze e dei danni e farne l'addebito. Si avrà cura, prima ancora di passare alle altre constatazioni, di accertare le condizioni dell'imballaggio esterno dei colli ed il loro peso all'atto della consegna; le risultanze di tale esame saranno inserte nel verbale che fosse redatto.

Qualora i danni fossero avvenuti durante il percorso ferroviario e fossero stati fatti risultare in stazione, si menzionerà nel verbale di cui sopra quello compilato in stazione, richiamandone i dati più salienti, fra i quali la data, l'indennizzo richiesto, le eventuali eccezioni degli agenti ferroviari. Così dicasi del verbale che si redigesse a carico dell'assuntore dei trasporti in quei presidi pei quali si fosse stipulato per essi apposito contratto.

Le norme di cui sopra, in quanto applicabili, valgono pei trasporti che si compiono totalmente sulle vie ordinarie.

70. Quando si riscontrino mancanze di materiali o questi siano divenuti inservibili, il ricevente si regolerà come è prescritto dal § 500 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, fermo, quanto allo scarico, il disposto dal numero 68.

Per le avarie imputate al mittente, questi dovrà rimborsare l'importo al ricevente.

Le contestazioni che sorgessero fra le due parti circa gli addebiti, saranno subito, da quella che si ritiene lesa, sottoposte alla decisione del Ministero.

In ogni caso poi, è obbligo del ricevente di conservare in magazzino tutti i colli che diedero luogo alla compilazione del verbale col loro *completo* imballaggio, sino a che o il mittente abbia accettato l'addebito o su questo siasi pronunciato il Ministero.

Se, per l'inosservanza di quest'ultima disposizione, non fosse possibile far procedere agli accertamenti ritenuti necessari nell'interesse del mittente, l'addebito sarà a carico di chi non si attenne alla prescrizione medesima.

Però, se imprescindibili ragioni di servizio o la natura delle robe impediscano di ottemperare a quanto è sopra prescritto (quarto capoverso), i destinatari saranno autorizzati a servirsi dei generi e dei materiali ricevuti; ma dovranno fare di ciò menzione nel verbale specificandone i motivi.

71. Il valore delle mancanze o dei danni resta a carico del ricevente se, all'arrivo dei colli, questo non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

72. L'ammontare degli addebiti per mancanze o danni agli assuntori (permanenti o temporanei) dei trasporti, sarà versato in tesoreria o introitato a favore della massa del corpo, secondo che si tratti di materiali di proprietà dello Stato o dei corpi.

Nel primo caso il versamento sarà fatto in tesoreria e la relativa quietanza sarà mandata al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) specificando il capitolo e l'articolo cui, in relazione alla specie dei materiali, dev'essere reintegrata la somma.

73. L'ammontare delle penalità pei ritardi, imputabili sia agli assuntori sia alle ferrovie (in caso di trasporti non in conto corrente) o alle tramvie, andrà in diminuzione della spesa di trasporto che verrà conteggiata nei rendiconti (n. 87 e 88).

74. Per le mancanze e gli addebiti riguardanti materiali indirizzati a stabilimenti in Napoli per essere spediti alla Colonia Eritrea saranno anche osservate le prescrizioni dei numeri 117 e seguenti dell'*Atto* 2 del 1904.

75. Per le spedizioni in conto corrente nessuna *riserva* per ritardi occorre all'atto dello svincolo.

Però, trascorse quattro settimane dal giorno in cui, a calcolo approssimativo, una data spedizione avrebbe dovuto giungere,

senza che ciò sia avvenuto, il destinatario ne avvertirà il mittente perchè questi, considerando, a norma del § 131 del regolamento pei trasporti militari perduta, la spedizione, chieda l'indennizzo con le norme di cui ai n. 64 e 65.

Per l'accettazione delle spedizioni che giungessero dopo presentato il reclamo, ma nei quattro mesi dal termine di resa, varranno le disposizioni del § 132 del citato regolamento; per quelle che giungessero dopo dovranno esser chieste istruzioni di volta in volta al Ministero esponendogli se convenga o non accettare le spedizioni stesse.

76. Le amministrazioni militari, qualora riscontrino errori di tassazione nelle spedizioni da esse fatte per ferrovia, non in conto corrente, per tramvia, mare, ecc., dovranno subito chiedere, nei modi stabiliti dalle convenzioni o pel pubblico, alla relativa amministrazione ferroviaria o società tramviaria o di navigazione, il rimborso del pagato in più.

Così pure, quando i materiali spediti per ferrovia non in conto corrente o per tramvia, non siano giunti nei termini prescritti, dovranno chiedere alle amministrazioni responsabili il dovuto indennizzo per il ritardo (§ 130 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie). Nel firmare per lo sdinnolo dei materiali trasportati non in conto corrente dovranno aggiungere le parole « con riserva » per cautelare i diritti dell'amministrazione nei casi di tardata consegna

Capo V.

Prescrizioni speciali per i trasporti di esplosivi.

77. Gli esplosivi, tanto sulle richieste di spedizione quanto sui documenti ferroviari, debbono essere indicati con la categoria cui appartengono (11ª, 12ª, 13ª, 14ª) e con le denominazioni usate nell'allegato n. 9 alle *tariffe* e *condizioni* per i trasporti in ferrovia.

Gli esplosivi della categoria 11ª si possono anche spedire insieme con altri materiali che siano inerti, mai però con quelli delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

Il trasporto per ferrovia degli esplosivi della categoria 11ª può essere fatto a grande velocità purchè ogni spedizione sia composta di un sol collo di peso non maggiore di kg 450.

Detti esplosivi della categoria 11ª, purchè confezionati in un sol collo di peso non maggiore di kg. 20, possono anche essere spediti sotto il regime della tariffa speciale n. 1 G. V, ferme

sempre le condizioni stabilite dal precitato allegato 9 per il trasporto delle merci di tale categoria.

Gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª possono essere spediti solamente a piccola velocità con treni merci ordinari, a meno che si tratti di una sola cassa regolamentare o di un cofano d'artiglieria, che può essere inoltrato anche con treni misti.

78. In una stessa richiesta non si devono mai comprendere esplosivi appartenenti a diverse categorie; così ad esempio: casse di *fulmicotone* contenente almeno il 18 °/₀ d'acqua (categoria 12ª) e casse contenenti cartocci per artiglierie (categoria 13ª).

79. Quando le spedizioni sono affidate ad assuntori (n. 3 e 5) i copertoni devono essere *sempre* ed *esclusivamente* forniti da essi per il percorso sulle vie ordinarie e richiesti alle relative amministrazioni interessate, pel percorso ferroviario e tramviario, coi prescritti documenti di trasporto.

Pei trasporti eseguiti *direttamente* dall'amministrazione militare sarà impiegato il copertone dell'amministrazione stessa per il percorso sulle vie ordinarie e, se possibile e conveniente, anche per il percorso ferroviario. In tal caso la restituzione al mittente del copertone sarà eseguita gratuitamente per il percorso ferroviario, ai sensi dell'articolo 115 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, purchè sia presentata dallo speditore alla stazione ferroviaria la *nota di spedizione* (quella stessa cioè che serve per il pubblico) per il trasporto a grande velocità con esenzione di tassa, documento nel quale dev'essere apposta la seguente annotazione (1):

« La spedizione originaria da . . . . fu eseguita a . . . . . velocità sotto il n. . . . del giorno . . . . . dal (2) . . . . . ».

Quando poi il mittente non potesse o non ritenesse conveniente di valersi dei propri copertoni li richiederà, per il percorso sulle strade ferrate, alle amministrazioni ferroviarie o tramviarie, pagando direttamente, se del caso, i compensi stabiliti dalle tariffe e condizioni pei trasporti.

80. Per le spedizioni di esplosivi dirette alla Sardegna, per le quali non convenga noleggiare totalmente o parzialmente velieri a norma del capo II della presente istruzione, si promuove-

---

(1) I dati relativi a quest'annotazione si desumono dal bollettino di consegna della spedizione originaria.

(2) Amministrazione militare mittente della spedizione originaria.

ranno di volta in volta disposizioni dal Ministero (Divisione casermaggio e trasporti).

81. Per tutto quanto non è qui tassativamente preveduto vale l'*Istruzione pel trasporto delle polveri per servizio militare* (ed. giugno 1908).

Capo VI.

Spedizioni ad altre amministrazioni.

82. Le spedizioni dei materiali che si cedono ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra (comprese le società di tiro a segno) anche non governative, saranno indirizzate alle amministrazioni stesse nella stazione di destinazione, nella quale esse provvederanno a ritirarle.

Uguale norma vale per le spedizioni delle casse vuote pel trasporto di armi di confisca.

Pel trasporto sulle ferrovie, tramvie, ecc. valgono le stesse norme applicabili ai trasporti per conto delle amministrazioni militari.

Quindi per il percorso sulle linee dello Stato in servizio interno o cumulativo si eseguiranno in conto corrente producendo la richiesta mod. 445 (gialla) sulla testata della quale sarà indicata *in grossi caratteri* l'amministrazione cui deve imputarsi la spesa.

Delle eventuali spese che incontrassero sia per il trasporto sulle ferrovie secondarie o sulle tramvie sia per quello dal magazzino alla stazione di partenza, le amministrazioni speditrici o rispeditrici chiederanno rimborso ai destinatari

83. I materiali ceduti a privati dovranno da questi essere presi *esclusivamente* nei magazzini militari e quindi le amministrazioni militari non dovranno occuparsi del successivo loro trasporto.

Capo VII.

Anticipazioni — Rendiconti.

84. Le amministrazioni militari provvederanno direttamente a tutte le spese inerenti al trasporto coi fondi che saranno loro forniti con mandati di anticipazione, per quanto riguarda il trasporto a carico del bilancio, e coi fondi delle masse per gli altri.

Per tutti i trasporti a carico della *parte ordinaria del bilancio* e cioè per quelli che in passato gravavano sui capitoli seguenti:

Pane alle truppe, ecc.;
Foraggi ai cavalli dell'esercito;
Casermaggio per le truppe, ecc.;
Spese per esigenze di servizi di mobilitazione, ecc.;
Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli;
Materiali e stabilimenti d'artiglieria;
Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militare e materiale mobile del genio;

sarà data un'anticipazione unica a carico del cap. 57bis introdotto nel bilancio per l'esercizio 1908 909.

Invece pei trasporti a carico della *parte straordinaria del bilancio* saranno date, alle amministrazioni che avranno occasione di eseguire i trasporti stessi, tante anticipazioni quanti sono i capitoli sui quali debbono gravare, e cioè:

Art. 67. - - Armi portatili, relative munizioni, ecc.;
Art. 68. -- Approvvigionamenti di mobilitazione;
Art. 69. — Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste;
Art. 71. — Lavori a difesa delle coste;
Art. 72. — Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato;
Art. 74. --- Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza;
Art. 75. — Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna;
Art. 76. — Costruzione di nuovi fabbricati, ecc.

85. Le anticipazioni dovranno essere chieste dai consigli di amministrazione, anche pei distaccamenti o stabilimenti dipendenti, pei trasporti che prevedono e nella misura approssimativa per questi occorrente. Saranno di norma trimestrali, ma potranno anche essere domandate anticipazioni straordinarie durante il trimestre quando ciò si renda necessario per circostanze impreviste.

Le richieste saranno fatte con modulo conforme all'allegato *B*, che le amministrazioni tracceranno a mano fino a che non sarà provveduto alla stampa del modulo stesso.

86. Le spese cui le amministrazioni potranno provvedere coi fondi loro anticipati sono quelle indicate nell'art. 7 del regolamento pei trasporti ad economia.

87. Di tutte le spese che i consigli d'amministrazione sosterranno per trasporti a carico del bilancio, nei casi previsti dalla presente istruzione, essi chiederanno rimborso trimestralmente al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) con rendiconti speciali mod. 400. Questi saranno tanti quanti i capitoli del bilancio sui quali debbono gravare le spese fatte, e la loro trasmissione dovrà essere eseguita nei 15 giorni successivi alla fine del trimestre al quale si riferiscono.

I rendiconti dovranno essere corredati da tutti i documenti necessari per giustificare le spese. Pei trasporti ferroviari non in conto corrente e per quelli tramviari dovrà inoltre esservi unito o la *ricevuta di spedizione* od *il bollettino di consegna*, secondo che il pagamento fu fatto in partenza od in arrivo. (1)

Nei rendiconti di ogni trimestre riportano a debito od a credito le rimanenze risultanti dal rendiconto precedente in confronto delle anticipazioni ricevute, fino al rendiconto dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario, nel quale avverrà la chiusura e la liquidazione finale a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, senza che i consigli debbano versare in tesoreria la somma sopravanzata.

88. Pei trasporti fatti direttamente dalle amministrazioni a carico della massa ognuna manderà pure mensilmente al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) tanti conti modello allegato *C* quante le amministrazioni cui le spese devono essere addebitate, corredandoli coi documenti giustificativi nel modo indicato nel numero precedente.

Il Ministero, verificati i conti, li restituirà all'amministrazione da cui furono presentati, la quale conserverà presso di sè quello a carico della propria massa generale e trasmetterà gli altri ai corpi per conto dei quali si eseguirono i trasporti, chiedendo loro il rimborso delle spese mediante operazioni di conto corrente.

I conti mod. *C* saranno poi dai singoli corpi uniti alla rispettiva contabilità interna.

89. Se la liquidazione degli indennizzi e dei rimborsi dovuti alle amministrazioni militari nei casi di cui ai n. 67 e 76,

---

(1) Le *ricevute di spedizione* ed i *bollettini di consegna* riguardanti le spedizioni *in conto corrente* dovranno essere diligentemente custoditi dalle Amministrazioni mittenti, destinatarie o rispeditrici per gli eventuali riscontri che occorressero o per l'emissione dei duplicati delle *richieste di spedizione*.

non avvenga prima di quando esse debbano mandare al Ministero i rendiconti mod. 400 (n. 87) ed i conti a carico delle masse (n. 88), i trasporti che li riguardano saranno compresi in conti suppletivi.

90. Pei trasporti fatti in conto corrente a carico della colonia Eritrea o delle masse dei corpi il Ministero manda ad essi gli stralci dei conti presentati dall' amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ricevuti gli stralci, le amministrazioni debitrici devono trasmettere, entro 15 giorni, al Ministero la dichiarazione di accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per conto loro, o le osservazioni che credessero di dover fare.

Se un corpo, fra le partite addebitategli, ne trovasse alcuna che dovesse far carico ad un altro corpo, ne accetterà ugualmente l'ammontare, ma regolerà tosto la partita relativa direttamente coll'amministrazione interessata mediante operazione di conto corrente.

In caso di contestazione, il corpo cui venne fatto l'addebito ne riferirà subito al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) per le sue determinazioni.

Le spese liquidate saranno addebitate ai singoli corpi per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. (§ 1904 *Regolamento d'amministrazione*).

Disposizioni transitorie.

91. Per seguire il movimento dei materiali, generi, veicoli, ecc., le amministrazioni che fanno o ricevono spedizioni di ogni specie (ivi comprese quelle del pane e dei viveri ordinarî) ne prenderanno nota dal 1° luglio p. v. su di un registro che tracceranno a mano in conformità del mod. *D*.

Tale registro sarà chiuso il 31 dicembre 1908 e mandato, non più tardi del 15 gennaio 1909, al rispettivo comando di corpo d'armata, insieme ad una relazione riassuntiva sull'andamento del servizio nel semestre e che conterrà le proposte che si ravvisassero opportune per ovviare agli inconvenienti che si fossero verificati.

Il comando del corpo d'armata, riunite tutte le relazioni, le manderà per al più presto al Ministero (divisione casermaggio e trasporti) accompagnandole con altra relazione propria sul modo con cui si sarà svolto il servizio nel suo complesso, sul come avranno funzionato gli uffici presso le stazioni, sull'impiego dei mezzi comuni nei vari presidi e, specialmente dei

camions, ecc. Con tale relazione farà pure le proposte che riterrà necessarie sul funzionamento e l'organizzazione del servizio e sulle modificazioni alla presente istruzione.

92. Per la riconsegna delle spedizioni che le imprese trasporti militari del I, II, III e IV lotto hanno iniziato prima del 1° luglio 1908, la ricognizione relativa ecc.: varranno il capitolato pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare (ediz. maggio 1905) e la relativa istruzione (*Atto* 104 del 1905).

È assolutamente vietato di affidare ai rappresentanti delle dette imprese, in tale loro qualità, l'esecuzione di trasporti o servizi dopo il 30 giugno 1908; a meno che si tratti di prestazioni inerenti alle spedizioni di cui al precedente capoverso.

93. Fino ad avviso in contrario è obbligo delle amministrazioni militari di conservare le matrici dei registri dalle *lettere di vettura* mod. 444 e 445 emesse dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1908, sia pei controlli che occorressero, sia per rilasciare, se del caso, alle imprese i duplicati delle lettere stesse.

È abrogata la circolare n. 186 del corrente anno.

La presente dispensa terrà luogo di vero e proprio regolamento fino a che non sarà stata pubblicata l'istruzione definitiva sul servizio ad economia di cui trattasi.

Sarà perciò bene che, invece di essere conservata nella raccolta del giornale militare del corrente anno, sia data agli uffici che più si occupano dei trasporti dei materiali.

Qualora qualcuno ne rimanesse sprovvisto, le amministrazioni militari ne faranno richiesta a questo Ministero (divisione casermaggio e trasporti).

Uguale richiesta potrà essere fatta anche pel *Regolamento*, pubblicato con la circolare 215 del corrente anno.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO A
(n. 41 dell'Istruzione)

DOMANDA PER MODIFICAZIONE DI TRASPORTO IN CORSO

(1) . . . . . .

Al Signor Capo della Stazione ferroviaria

di . . . . . .

Il sottoscritto, mittente della spedizione di N. . . . . colli contenenti . . . . . del peso di kg. . . . . (o di veicoli N. . .), consegnata alla S. V. il giorno (2). . . . . corredata dalla richiesta di spedizione N. . . in data. . . . . , per essere trasportata a (3) . . . . . velocità a . . . . . ed ivi rimessa al (4). . . . . chiede che la detta spedizione (5) . . . . . .

Bollo d'ufficio

IL (6) . . . . . .

(7) . . . . . *li* . . . . *190* .

---

(1) Comando, corpo, istituto, stabilimento, ecc.
(2) Data alla consegna della spedizione.
(3) Indicare se a *piccola* o a *grande*.
(4) Indicare il destinatario.
(5) Dichiarare secondo i casi: 1° *debba proseguire a grande velocità*, se la spedizione è stata fatta a piccola e se ne vuole accelerare l'arrivo; 2° *debba essere rispedita coll'istessa velocità al signor* . . . . . in . . . . . qualora se ne voglia mutare la destinazione senza variarne la velocità; 3° *debba essere rispedita a grande velocità al signor* . . . . . in . . . . . qualora si debbano riunire i due casi precedenti.
(6) Firma del funzionario che ha rilasciato la richiesta di spedizione o di chi per esso.
(7) Data dell'ordine.

ALLEGATO E.
(n. 85 dell'Istruzione)

AL MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale dei servizi amministrativi
Divisione casermaggio e trasporti
ROMA

(1) . . . . . .

RICHIESTA di anticipazione di fondi per spese di trasporto dei materiali e generi nel . . . . trimestre dell'esercizio. . . . . .

Numero d'ordine annuale delle richieste	Capitolo ed articolo del bilancio		TITOLO DELLA SPESA	Importo (2)
	capitolo	articolo		
			Per pagamento di operazioni affidate a privati . . . . . L.	
			Per pagamento di trasporti sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie, sul mare, sui laghi e sui fiumi . . . . . »	
			Per acquisto di generi di consumo per le automobili da trasporto, per spese per la manutenzione di queste e per soprassoldi ai militari automobilisti . »	
			Per altri titoli . . . . . »	
			Totale L.	

Richiedonsi pertanto al Ministero della guerra L. . . .

A . . . . . *li* . . . . . .

Il Consiglio d'amministrazione

IL SEGRETARIO I MEMBRI IL RELATORE IL PRESIDENTE

(1) Amministrazione richiedente.
(2) Nel determinare le somme da chiedere debbono essere trascurate le frazioni di decine di lire.

N. 237 del catalogo
R. 1905.

ALLEGATO C
(a 88 dell'Istruzione)

(1) . . . . . .

N.° . . DI PROTOCOLLO

Mese di . . . . . *190*. .

CONTO *dei trasporti a pagamento diretto fatti eseguire dal suddetto corpo durante il preindicato mese a carico del* (2). . . . . .
. . . . . *che si trasmette al Ministero della guerra* (Direzione generale revisione dei conti – Divisione conti del materiale).

. . . . *addì* . . . . . *190*. .

. IL . . . . . .

Documenti annessi N.°. . .

N.° . DI PROTOCOLLO

Dal Ministero della guerra si restituisce debitamente verificato . .
. . . . . .

Roma, addì . . . . . *190*. .

PEL MINISTRO

Documenti annessi N.°. . .

(1) Corpo, istituto, stabilimento, ecc.
(2) . . . . *del corpo medesimo, oppure del* . . . (altro corpo a carico del quale furono eseguiti i trasporti).

Numero d'ordine delle partite	Data della spedizione	Materiale spedito		Motivo della spedizione
		Specie	Peso kg.	

Tratti percorsi (obbligatoriamente per via ordinaria, per ferrovia o per mare)			Distanza dei percorsi ferroviari	Somme pagate	Numero progressivo dei titoli giustificativi annessi	Annotazioni
per	da	a	Km			

MINISTERO DELLA GUERRA

Divisione conti del materiale.

Visto e *verificato, si liquida il presente come segue:*

Importo delle spese fatte . . . . . L.

Partite da diffalcarsi (Nota d'osservazione in data . . . . . N.° . . .) . . . . . .

Rimane la somma imputabile alla massa generale del . . . . . L.

Roma, addì . . . . . 190. .

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

ALLEGATO D
(n. 89 dell'Istruzione)

—

REGISTRO DELLE SPEDIZIONI IN PARTENZA OD IN ARRIVO

(1) . . . . . .

Data del trasporto			Qualità dei generi o dei materiali	Peso in kg. — Numero dei colli	STAZIONE di		Mezzo col quale fu eseguita la consegna od il prelevamento della spedizione in stazione od il trasporto sulle vie ordinarie. (2)
Anno	Mese	Giorno	Specie dei colli		destinazione	provenienza	

(1) Corpo, ufficio, stabilimento ecc.

(2) Specificare se il trasporto fu eseguito: coi mezzi propri del corpo, con quelli del presidio, coi camions, coi mezzi del commercio.

Roma, 1008 — Tip. E. Voghera